



AssoSoftwareDayPress
lunedì, 19 ottobre 2020

Agenda digitale e Pubblica Amministrazione

19/10/2020	Il Sole 24 Ore Pagina 8	7
<hr/>		
19/10/2020	Corriere della Sera Pagina 6	8
I cantieri della M4 nascondono un piccolo mistero.		
<hr/>		
19/10/2020	L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 45	10
PARLA CON L' AVATAR		
<hr/>		
19/10/2020	Affari & Finanza Pagina 66	12
Una Pec ti allunga la vita. E fa bene all' ambiente		

Contabilità e Bilancio

19/10/2020	Italia Oggi Sette Pagina 18	14
Applicazione dei benefici agganciata al passato		
<hr/>		
19/10/2020	Italia Oggi Sette Pagina 12	16
Ets iscritti al Runts, regole doc per il deposito dei bilanci		<i>PAGINE A CURA DI BRUNO PAGAMICI</i>
<hr/>		
19/10/2020	EutekneInfo	19
Le detrazioni edilizie non sono contributi da contabilizzare		
<hr/>		
19/10/2020	Italia Oggi Sette Pagina 19	21
Necessaria la redazione di una perizia semplice		
<hr/>		
19/10/2020	Italia Oggi Sette Pagina 18	23
Tax credit investimenti al pari dei contributi in conto impianti		<i>PAGINE A CURA DI GIOVANNI VALCARENGHI E RAFFAELE PELLINO</i>

Fatturazione Elettronica

19/10/2020	Affari & Finanza Pagina 41	25
"Avant toi", il cashmere ispirato a Pollock		
<hr/>		
19/10/2020	Il Sole 24 Ore Pagina 15	27
[2187][402287] Nelle bifamiliari autonome ai lavori in una sola unità Sono proprietario di un ...		
<hr/>		
19/10/2020	Il Sole 24 Ore Pagina 15	28
[2197][402224] Le alternative del frontaliera senza imposte in Italia Svolgo un lavoro dipendente ...		
<hr/>		
19/10/2020	Il Sole 24 Ore Pagina 15	29
[2201][402172] Possibili vantaggi pure nelle zone extradoganali il superbonus è applicabile in ...		
<hr/>		
19/10/2020	Il Sole 24 Ore Pagina 15	30
[2217][401958] Sì alla cessione del credito per chi non è soggetto Irpef Risiedo all' estero e sono ...		
<hr/>		
19/10/2020	Il Sole 24 Ore Pagina 15	31
[2228][402625] Si può cedere il credito al coniuge professionista Un contribuente, senza capienza ...		
<hr/>		
19/10/2020	Il Sole 24 Ore Pagina 15	32
[2239][402655] L' accesso ai vantaggi del supercondominio di fatto Un condominio è composto da 18 ...		
<hr/>		
19/10/2020	Il Sole 24 Ore Pagina 15	33
[2240][402445] I costi del general contractor sono fuori dall' agevolazione Un cliente intende ...		
<hr/>		
19/10/2020	Il Sole 24 Ore Pagina 15	34
[2242][401291] Allo studio professionale solo lo sconto per i «trainanti» Una unità immobiliare, ...		

19/10/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 15		35
[2250][400538]	Ampia possibilità di frazionare le opzioni in tema di ecobonus al 110% il tenore ...			
19/10/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 15		37
[2252][400516]	Ecobonus ordinario su opere riguardanti un negozio Sono proprietario di una unità ...			
19/10/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 15		38
[2258][400558]	È «out» la ex cappellati un' azienda agricola È possibile accedere al sismabonus ...			
19/10/2020	Affari & Finanza	Pagina 57		39
	Detrazioni , serve un visto			
19/10/2020	Italia Oggi Sette	Pagina 19		41
	Dicitura in fattura regolarizzabile			
19/10/2020	Italia Oggi Sette	Pagina 25		43
	Disconoscimento copie ad hoc			
19/10/2020	Affari & Finanza	Pagina 56		45
	Il Superbonus va sulla corsia accelerata meno limiti in assemblea e più sconti			
19/10/2020	Italia Oggi Sette	Pagina 10	<i>PAGINE A CURA DI FRANCO RICCA</i>	47
	Iva di cassa, il tempo sblocca il versamento e la detrazione			
19/10/2020	Italia Oggi Sette	Pagina 33	<i>FRANCO RICCA</i>	51
	La rettifica della detrazione dell' Iva			
19/10/2020	Italia Oggi Sette	Pagina 3	<i>PAGINA A CURA DI ALESSANDRO FELICIONI</i>	61
	Moneta fiscale, la banca dà il la			
19/10/2020	EutekneInfo			64
	Nuovi codici natura anche per il plafond dell' esportatore abituale			
19/10/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 21	<i>Pagina a cura di Cristiano Dell' Oste , Giorgio Gavelli</i>	66
	Progetti, visti e certificazioni: cosa rientra nel superbonus			
19/10/2020	L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno)	Pagina 63		68
	Spese mediche, può pagare un familiare			
19/10/2020	L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno)	Pagina 26		69
	SUPERBONUS LA GUIDA PER TAGLIARE LE TASSE			

Fisco e Dichiarazioni

19/10/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 15		71
[2208][402104]	Interventi antisismici, opere accessorie e non Nell' ambito di una demolizione e ...			
19/10/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 15		72
[2222][401845]	Lo spostamento dello studio apre la strada all' agevolazione in una villetta a ...			
19/10/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 15		74
[2226][400775]	L' ubicazione dell' edificio può influire sull' agevolazione Dovrei eseguire lavori di ...			
19/10/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 15		77
[2236][400575]	Il traino entra in funzione solo con il 110 per cento Nella guida pubblicata nel ...			
19/10/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 15		78
[2237][400674]	L' intervento per aumentare l' altezza del sottotetto Possiedo una seconda casa ...			
19/10/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 15		79
[2246][400626]	La sistemazione del giardino non è un intervento trainato La riqualificazione di ...			
19/10/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 15		80
[2251][402558]	Decisiva la preesistenza di un caminetto fisso Ho una casa al mare, senza impianto ...			
19/10/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 15		82
[2256][401767]	Il cumulo con il cappotto non esclude benefici futuri Vorrei fare il cappotto, con ...			
19/10/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 15		83
[2259][402607]	Sì al sismabonus se riguardi interi aggregati edilizi Possiedo un edificio ...			
19/10/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 5		84
8				

19/10/2020	La Nazione Pagina 7		85
Aiuti ai figli e meno tasse Manovra da 40 miliardi			
19/10/2020	Il Sole 24 Ore Pagina 14		87
Anche la trasformazione costa Le imposte su beni e clientela			
19/10/2020	Il Sole 24 Ore Pagina 9	<i>Michela Finizio,</i>	89
Assegno unico a 12 milioni di under 21 da 50 a 250 euro al mese in base all' Isee			
19/10/2020	Corriere della Sera Pagina 17	<i>Alice Scaglioni</i>	91
Assegno unico ai figli, i primi 3 miliardi nel 2021 Sap Italia ed Elica al forum «Italia che investe»			
19/10/2020	Italia Oggi Sette Pagina 7		92
Benefici limitati alla quota posseduta			
19/10/2020	La Repubblica Pagina 12	<i>DI VALENTINA CONTE</i>	93
Bonetti "Con questi aiuti alla famiglia per la prima volta si punta ai giovani"			
19/10/2020	Il Sole 24 Ore Pagina 27	<i>Gianni Trovati</i>	95
Certificazione pre-compilata per le perdite causate dal Covid			
19/10/2020	Il Sole 24 Ore Pagina 22	<i>Pagina a cura di Alessandro Borgoglio</i>	97
Ecobonus, Irpef, casa: le svolte nelle liti fiscali			
19/10/2020	Il Sole 24 Ore Pagina 23	<i>Giorgio Gavelli</i>	99
Elettricità da risorse agroforestali: sì alla franchigia per l' autoproduzione			
19/10/2020	Il Sole 24 Ore Pagina 14	<i>Pagina a cura di Giorgio Gavelli , Fabio Giommoni</i>	101
I mancati incassi frenano l' evoluzione verso le Stp			
19/10/2020	Il Sole 24 Ore Pagina 8		103
identikit del congedo			
19/10/2020	L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 2		104
IL LATO OS DELL'			
19/10/2020	Italia Oggi Sette Pagina 7	<i>PAGINA A CURA DI SERGIO TROVATO</i>	107
Imu di favore in agricoltura			
19/10/2020	Italia Oggi Sette Pagina 26		110
L' avviso di irregolarità deve precedere sempre			
19/10/2020	Il Sole 24 Ore Pagina 27	<i>Pasquale Mirto</i>	112
Nella «vecchia» Imu stop alle esenzioni senza la dichiarazione			
19/10/2020	Affari & Finanza Pagina 48	<i>CONSUMI IN DISCESA ITALIA TERZO ESPORTATORE MONDIALE</i>	114
Non solo design, tech e sostenibilità il mobile da cucina scopre il digitale			
19/10/2020	Il Sole 24 Ore Pagina 22		116
Nuove disposizioni sull' abuso di diritto al test delle pronunce			
19/10/2020	Italia Oggi Sette Pagina 4	<i>PAGINE A CURA DI ROBERTO LENZI</i>	118
Più tempo per dare liquidità anche se la coperta si accorcia			
19/10/2020	Italia Oggi Sette Pagina 25		121
Registrazione tardiva, la sanzione è soft			
19/10/2020	Italia Oggi Sette Pagina 26		123
Serve comunicare l' inagibilità ai fini Imu			
19/10/2020	Il Messaggero Pagina 9		125
Sgravi a chi assume giovani Per la nuova Cig 5 miliardi			
19/10/2020	Il Sole 24 Ore Pagina 5	<i>M.Mo., G.Tr.</i>	127
Un fondo per la riforma fiscale in legge di bilancio			
19/10/2020	La Repubblica Pagina 12	<i>DI ROBERTO PETRINI</i>	129
Una dote di 8 miliardi e un fondo anti-evasione per tagliare le tasse			

Industria 4.0

19/10/2020	Affari & Finanza Pagina 51		131
"Recovery Fund e presidenziali Usa determineranno la direzione dei mercati"			

19/10/2020	Italia Oggi Sette Pagina 42 (R)innovare le pmi	PAGINA A CURA DI FILIPPO GROSSI	133
19/10/2020	Il Messaggero Pagina 17 «Eccola super -rete dove viaggiano i segreti del cosmo»		134
19/10/2020	L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 34 Aifi, il risparmioper le impreseLa lean factoryè a pordenone		137
19/10/2020	Affari & Finanza Pagina 28 Aria di Borsa per i microcomputer Seco		139
19/10/2020	L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 58 Arrivano le gestioni con il pedegree sociale		140
19/10/2020	L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 41 Città più «dolci» e intelligenti: sfida da vincere tra mobilità e sicurezza		142
19/10/2020	L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 32 Francia, Germania e nuovo shopping: «Missione raddoppio»		143
19/10/2020	L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 61 I robot della consulenza diventano anche sostenibili		144
19/10/2020	L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 33 I segreti di chi accelera grazie al 4.0		145
19/10/2020	Affari & Finanza Pagina 39 Il cloud è sempre più Blue lo sdoppiamento di Ibm		146
19/10/2020	Italia Oggi Sette Pagina 43 Il futuro degli studi nel digitale	PAGINA A CURA DI SIMONA D' ALESSIO	148
19/10/2020	Affari & Finanza Pagina 71 Il manager ora fa i conti col digitale	NUOVI SCENARI MASSIMA ATTENZIONE ALLE PERSONE	150
19/10/2020	La Repubblica Pagina 36 Il metodo Formula 1 "Grazie ai dati dei Gp cambierà anche l' auto"	DI JAIME D' ALESSANDRO	152
19/10/2020	L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 12 Il paese più hi-techE noi più Globali	di Irene Consigliere	154
19/10/2020	L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 44 Il Recovery Fund, cui l' Italia dovrebbe poter attingere per quasi 209 miliardi di euro (127,4 di ...		156
19/10/2020	L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 44 L' amica virtuale dei ragazzi si esprime come a Oxford		157
19/10/2020	L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 30 L' Economia		158
19/10/2020	La Nazione Pagina 22 La tuta di Iron Man è già realtà I test sulle portaerei britanniche		161
19/10/2020	Il Messaggero Pagina 17 Leonardo, arriva il computer più potente al mondo		162
19/10/2020	L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 15 PER IL GRANDE SCHERMO		163
19/10/2020	L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 44 Provati per voi		165
19/10/2020	Affari & Finanza Pagina 39 Si parla molto di life long learning. Che età hanno i vostri utenti?		166

Lavoro e Previdenza

19/10/2020	L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 46 Addio a Quota 100, troppo costosa. Al suo posto Quota 102 o un minimo di 41 anni di contributi indipendentemente dall' età. Ecco chi guadagna e chi perde con le possibili modifiche alla legge Fornero Le nuove vie d' uscita vantaggiose per i ...		167
19/10/2020	Italia Oggi Sette Pagina 5 Ammesse cinque categorie di aiuti		169

19/10/2020	L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno)	Pagina 17		170
CIPOLLETTAPRUDENZA, VEDIAMO CASO PER CASO				
19/10/2020	L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno)	Pagina 16		172
DIVIDEND				
19/10/2020	Italia Oggi Sette	Pagina 16		174
Fisco Flash A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio				
19/10/2020	Affari & Finanza	Pagina 63	<i>LA FORZA DELL' EXPORT LA SFIDA DELL' INNOVAZIONE</i>	175
Janssen, il farmaco adesso lo fa il robot ma la sfida più grande è il vaccino Covid				
19/10/2020	Affari & Finanza	Pagina 3		177
L' opinione				
19/10/2020	Il Messaggero	Pagina 1	<i>Jacopo Orsini</i>	179
Manovra, sgravi per le assunzioni degli under 35`				
19/10/2020	Affari & Finanza	Pagina 66		180
Un caffè da Eccellenze d' impresa				

Privacy e GDPR

19/10/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 19	<i>P. Pie.</i>	182
All' Hotel Gallia le suite di lusso diventano appartamenti				
19/10/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 4	<i>M. Mo., G. Par.</i>	183
Cashback fino a 150 euro già per dicembre				
19/10/2020	Affari & Finanza	Pagina 9		184
Dagli aerei al web Ue e Stati Uniti sempre più divisi				
19/10/2020	Il Sole 24 Ore	Pagina 12	<i>Bianca Lucia Mazzei</i>	186
Debutta la nuova class action ma non c' è nulla di pronto				
19/10/2020	L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno)	Pagina 6	<i>daniele_manca</i>	188
IL PUNTO Mes e Immuni, il doppio volto dell' incapacità di aiutare la ripresa				
19/10/2020	Italia Oggi Sette	Pagina 15	<i>PAGINA A CURA DI CARLA DE LELLIS</i>	189
Inl, procedimenti in sicurezza				
19/10/2020	La Stampa	Pagina 2	<i>ILARIO LOMBARDO</i>	192
La tentazione di Conte "Scaricare l' app Immuni diventi obbligatorio"				
19/10/2020	Il Messaggero	Pagina 44		194
Una gita a Tagliacozzo per Totti e famiglia				

Il Sole 24 Ore

Agenda digitale e Pubblica Amministrazione

come si richiede

Come si chiede Lavoratore del settore privato Domanda online all' Inps tramite Pin, **Spid**, Cie, Cns o tramite contact center o patronati - Serve il provvedimento di quarantena disposto dalla Asl, che si può fornire anche entro 30 giorni dalla domanda.

Lavoratori pubblici Domanda all' amministrazione di appartenenza.

La fruizione A differenza dei congedi parentali, il congedo Covid per quarantena dei figli può essere fruito solo per giornate e non anche a ore.



Corriere della Sera

Agenda digitale e Pubblica Amministrazione

I cantieri della M4 nascondono un piccolo mistero.

I cantieri della M4 nascondono un piccolo mistero. Una questione di spiccioli, visto che si parla di meno di 12 euro. Ma in ballo ci sono persone in carne e ossa e una spesa di denaro pubblico. E poi, moltiplicati per 140 operai e poi ancora moltiplicati per le migliaia di ore lavorate complessivamente, quei 12 euro diventano quasi 300 mila. Al mese. Altro che spiccioli.

Il caso riguarda un gruppo di lavoratori tra i tanti che si aggirano nella cinquantina di cantieri dai quali nascerà la quinta linea sotterranea del trasporto pubblico milanese: gli addetti al «controllo accessi» e al «movierato». In pratica hanno il compito di governare il traffico interno alle aree di scavo, gli ingressi e le uscite. Sono quelli che ogni tanto interrompono il traffico mostrando grandi palette rosse per permettere a un camion, a una betoniera o a un escavatore di entrare o uscire dal cantiere. Nella filiera della grande fabbrica di M4, che dà lavoro a circa 1.500 aziende, l'azienda che gestisce (e paga) queste persone è la Mbs, che a sua volta fa capo al consorzio MM4 che riunisce importanti nomi del mondo delle costruzioni e non solo: Salini, Impregilo, Astaldi, Ansaldo Sts, Hitachi Rail, Sirti. In base a un contratto che nessun sindacato confederale ha mai sottoscritto, a quei lavoratori l'azienda riconosce un salario orario di 5,40 euro (5,37 per la precisione). Lordi. Significa che dopo aver lavorato per 173 ore in un mese, un lavoratore trova in busta paga 950 euro, e si parla sempre di lordo. Piuttosto poco per vivere a Milano. In passato, infatti, la stessa azienda ha cercato di far lievitare quei redditi ricorrendo a indennità di trasferta che però finivano per coprire un monte ore di lavoro non dichiarato. In pratica un margine di «grigio» su contratti part-time, ma dopo le segnalazioni sindacali questa pratica è stata bloccata dall'intervento della stessa concessionaria M4 Spa. Da quel momento, però, gli addetti al controllo accessi hanno guadagnato di meno.

La Filcams Cgil ha portato la questione ai tavoli, aperti presso l'assessorato comunale al lavoro, contestando l'opportunità di un contratto di lavoro che impone salari inferiori a quelli degli addetti alle pulizie (almeno 7 euro lordi all'ora) e soprattutto sollevando un interrogativo: poiché il Comune riconosce per ciascuno di quei dipendenti 17 euro per ora lavorata, come mai a loro ne arrivano così pochi? A uno di quei tavoli, la rappresentanza sindacale offre la ricostruzione minuziosa del percorso di quei soldi: Palazzo Marino trasferisce 17 euro al consorzio MM4, che ne trattiene 7 e ne gira 10,60 alla Mbs, che a sua volta ne trattiene poco più di 5 e lascia i restanti 5,37 ai lavoratori. Perché quelle trattenute? «Spese generali», si sono sentiti rispondere i sindacalisti, nel mezzo di un rimpallo tra tutti i componenti della filiera di committenti, concessionari, appaltatori e subappaltatori. E in effetti è lo stesso presidente di M4 Spa, Fabio Terragni, a spiegare che il rimborso erogato dal



Corriere della Sera

Agenda digitale e Pubblica Amministrazione

Comune è basato sulle tabelle **Consip** e che «tra margini e costi aziendali», tutto sommato quella «cresta» ci sta. Ma aggiunge: «Noi siamo prigionieri dell' imbarazzo creato dal tetto massimo di costi e l' importanza di far riconoscere redditi equi ai lavoratori».

Ma il sindacato non ci sta.

«Innanzitutto ci risulta che ci sia il tetto del 17% al peso delle spese generali nella determinazione sul prezzo nei contratti pubblici, e in questo caso siamo ben oltre - osserva Marco Beretta, segretario della Filcams Cgil milanese -

Ma soprattutto c' è un problema politico che riguarda il Comune: la collettività spende 17 euro per lavoratori impegnati in una grande opera pubblica, ma a loro arriva un salario davvero inadeguato. E ricordo che Cgil, Cisl e Uil hanno firmato con l' amministrazione un protocollo che dovrebbe garantire legalità buone prassi negli appalti pubblici».

Su questo punto Cristina Tajani, assessore alle Politiche del lavoro che ha ospitato gli incontri tra sindacati e M4, commenta: «Sono assolutamente favorevole all' estensione di quel protocollo alle società controllate», e per il merito della vicenda rimanda al collega Marco Granelli: «La differenza tra risorse nel capitolato e busta paga è dovuta ai meccanismi dei costi generali. Stiamo lavorando per rendere l' intero processo più efficace». Marco Beretta avverte: «Ci risulta che l' azienda stia chiamando uno a uno i dipendenti per far firmare liberatorie sul passato in cambio di poche centinaia di euro. Ma noi abbiamo calcolato che con questo giochino contrattuale quei lavoratori perdono circa 10 mila euro annui». Insomma, gli automobilisti che si vedranno bloccati da una paletta rossa, prima di imprecare sappiano che, in quell' ora, quell' operaio sta guadagnando 5,37 euro. Lordi.

L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno)

Agenda digitale e Pubblica Amministrazione

PROBLEMI CON L' AZIENDA?

PARLA CON L' AVATAR

Un cliente su due interagisce con le imprese via chat -bot e assistenti virtuali. Più umani

L' epidemia che continua ha messo a dura prova il benessere mentale di molti lavoratori. Al punto che il 68% dei dipendenti nel mondo, e il 57% degli italiani, preferirebbe parlare dei propri problemi di ansia e stress sul lavoro con un chat-bot basato sull' intelligenza artificiale (AI) piuttosto che con il proprio capo.

E oltre l' 80% ritiene che un assistente virtuale intelligente possa aiutare a migliorare il benessere mentale più di una persona umana. Perché più imparziale. È il sorprendente risultato della ricerca «AI@Work» condotta da Oracle e Workplace Intelligence su 12 mila persone, tra dipendenti, manager e dirigenti, in 11 Paesi, appena resa nota. I lavoratori cercano aiuto e sperano di trovarlo nella tecnologia. Il 75% afferma che l' intelligenza artificiale in azienda ha già contribuito al loro benessere aumentando la disponibilità di informazioni necessarie al lavoro e riducendo i carichi, con l' automazione di alcune attività. Società finanziarie, assicurazioni, telecom, compagnie aeree e ferroviarie, utility e servizi pubblici usano sempre più i chat-bot per il servizio clienti.

E 325 mila retailer nel mondo intendono adottarli nei prossimi tre anni anche per le vendite, prevede Juniper Research.

«The Art of customer-centric Artificial Intelligence», un rapporto di CapGemini Research Institute rilasciato in luglio, indica che negli ultimi due anni le interazioni con il cliente basate sull' intelligenza artificiale sono raddoppiate: dal 21% del 2018 al 54% di clienti oggi che interagiscono con le imprese tramite chat-bot e assistenti virtuali. «Il chat-bot è un' interfaccia testuale e le sue capacità sono limitate a sequenze predefinite di domande e risposte - dice Marco Landi, ex direttore generale di Apple a Cupertino, oggi presidente di Atlantis Ventures che ha investito in società di AI come QuestIT a Siena e promosso la Maison de l' Intelligence Artificielle di Sophia Antipolis - . L' assistente virtuale invece è un' avatar dalle sembianze umane, sa dialogare a voce o in video, è più evoluto nel riconoscimento del linguaggio naturale e ha una base di conoscenza molto più ampia che permette di cercare soluzioni personalizzate».

L' esempio in Italia è Caterina: la prima impiegata virtuale del Comune di Siena, da un anno all' Anagrafe. Grazie allo **Spid**, il sistema pubblico di identità digitale, riconosce i cittadini e risponde alle loro domande inviando a casa i certificati richiesti. Nicole invece, realizzata da QuestIT come Caterina, è stata adottata in Francia dal Dipartimento Alpi Marittime per rispondere sui comportamenti da seguire durante l' epidemia. «In Italia sono attivi 48 chat-bot nelle pubbliche amministrazioni per informare e aggiornare la popolazione sulle misure anti-Covid», precisa Landi. Mentre per i consumatori



L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno)

Agenda digitale e Pubblica Amministrazione

si moltiplicano i chat-bot sui siti di ecommerce.

Il 28% degli investimenti in AI delle imprese italiane è per creare chat-bot, nota il Politecnico di Milano. È solo la prima fase: il mercato globale della «Conversational AI», le applicazioni degli algoritmi nella comunicazione, arriverà nei prossimi quattro anni a 15,7 miliardi di dollari, stima Markets & Markets. «Basta pensare alla rilevanza della relazione uomo-macchina in scenari come l'assistenza ai pazienti, ad anziani, la formazione e il supporto dei lavoratori - spiega Landi -. Un venditore che deve incontrare un cliente può interrogare dal cellulare l'assistente virtuale e chiedergli di trovare subito informazioni come il fatturato degli ultimi tre mesi o la lista dei fornitori».

Ma il passaggio dai chat-bot agli assistenti intelligenti richiede forti investimenti in ricerca: il Machine Learning va integrato con tecnologie come la lettura delle espressioni facciali, l'analisi della gestualità, il riconoscimento delle emozioni dal tono della voce.

«Oggi gli assistenti virtuali sono freddi e rigidi - dice Landi -, dobbiamo renderli capaci di capire gli stati d'animo e migliorare il realismo della Digital Human Interface perché possa suscitare empatia». Quanto ci vorrà? «Dai due ai tre anni», prevedono a QuestIT. I big della tecnologia mondiale sono già in gara sulla prossima frontiera: la computazione affettiva. Passeranno al setaccio la nostra psicologia?

Il trend

Una Pec ti allunga la vita. E fa bene all' ambiente

mario di ciommo La corsa all' attivazione della posta elettronica certificata ha preso un' accelerata. Con enormi vantaggi pratici e anche di sostenibilità I dati dell' Agenzia per l' Italia digitale (AgID) sono chiari: nel nostro Paese ci sono sempre più caselle Pec. La corsa all' attivazione della posta elettronica certificata, che consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, viaggia veloce soprattutto nei mesi post-lockdown.

Stando infatti all' analisi di Aruba, azienda che opera nei servizi di data center e che da sola fornisce più della metà delle Pec attive, a settembre 2020 sono 11,5 milioni le caselle attivate, grazie soprattutto alla grande diffusione tra i privati. Ma il dato in controtendenza con le precedenti rilevazioni è quello che prende in considerazione i mesi di maggio e giugno, normalmente periodi di stallo, che invece hanno visto una crescita esponenziale. Nel corso del terzo bimestre 2020 sono state più di 193mila le e-mail create con quasi 35 milioni di messaggi scambiati in più rispetto allo stesso periodo del 2019.

Il successo della Pec dipende da tanti fattori, non ultimo l' obbligo per tutte le imprese (aziende, liberi professionisti, ditte individuali e pubbliche amministrazioni) di averne una. Nei primi mesi difficili della pandemia inoltre ha permesso di inviare e ricevere comunicazioni formali con valore legale direttamente dal computer o dallo smartphone e anche a questo è dovuto l' incremento registrato nei mesi post-lockdown.

«Esistono numerosi casi in cui una semplice Pec è tutto ciò che serve per portare avanti attività e pratiche giornaliere, - ha commentato Gabriele Sposato, direttore marketing di Aruba - consente di inviare documenti legali privati e di lavoro, scambiare corrispondenza con valore legale con enti come l' Inps, l' Inail, la scuola o l' università. La Pec si conferma un asset digitale che sta facendo risparmiare al Paese 4 miliardi di euro».

I dati forniti da Aruba aiutano anche a tracciare un profilo degli utilizzatori della Pec in Italia. Il 43% sono persone fisiche, il 25% aziende, un altro 25% ditte individuali e il restante 7% liberi professionisti. Tra questi buona parte utilizza la casella di posta certificata per comunicazioni di lavoro, comunicazioni con la pubblica amministrazione, adesioni ad obblighi di legge, ricezioni di fatture elettroniche e partecipazioni a bandi, gare d' appalto e concorsi.

Ma favorire la diffusione della posta elettronica certificata sono anche vantaggi per l' ambiente e ingenti risparmi in termini di costi, spazi e materiali. Secondo lo studio della società di ricerche di mercato Idc, promosso dalla stessa Aruba, da InfoCert e da Trust Technologies, la Pec ha consentito un risparmio di 78mila tonnellate di CO2 nel 2019. Inoltre, evitando spostamenti dal domicilio o dalla



Affari & Finanza

Agenda digitale e Pubblica Amministrazione

sede del professionista per raggiungere fisicamente l' ufficio postale, lo scorso anno ha fatto risparmiare 253 milioni di chilometri. Non solo: nel 2019 l' archiviazione digitale della corrispondenza ha consentito di liberare oltre 1,3 milioni di metri quadrati di spazi destinati a giacenza o conservazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA.

Italia Oggi Sette

Contabilità e Bilancio

Applicazione dei benefici agganciata al passato

Investimenti agevolabili come per il super e l'iperammortamento.

L'articolo 1, comma 187 della legge 160/2019, infatti, prevede tre tipologie di investimenti agevolabili che, di fatto, si agganciano ai precedenti benefici. Così, il credito d'imposta compete, in primis, per gli investimenti in beni materiali, strumentali, nuovi, destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

Sul punto, la circolare 4/E/2017 aveva fornito precise indicazioni (pur se con riferimento ai super ammortamenti).

Riguardo il requisito della «strumentalità», si rammenta che i beni oggetto di investimento devono essere di uso durevole e atti ad essere impiegati come strumenti di produzione.

Sono, pertanto, esclusi dall'agevolazione i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita. Si ritengono ugualmente esclusi i materiali di consumo. Inoltre, restano estranei al beneficio: a) i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali; b) i beni per i quali il dm 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di **ammortamento** inferiori al 6,5%; c) i fabbricati e le costruzioni; d) i beni di cui all'allegato 3 alla legge n. 208/2015; e) i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Per l'investimento in beni strumentali «ordinari» (ossia i beni materiali strumentali nuovi) è previsto un credito d'imposta in misura pari al 6% del costo (determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lett. b) del Tuir) nel limite massimo di 2 milioni di euro.

L'agevolazione spetta in misura maggiore (40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro) per gli investimenti nei beni ricompresi nell'allegato «A» alla legge 232/2016, ossia i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0».

Questi, come indicato nella circolare 4/E/2017, sono raggruppabili nelle seguenti tre categorie: 1) beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti; 2) sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità; 3) dispositivi



Italia Oggi Sette

Contabilità e Bilancio

per l' interazione uomo macchina e per il miglioramento dell' ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0».

Infine, sono agevolabili gli investimenti in beni «immateriali» nuovi strumentali, individuati nell' allegato «B» alla legge 232/2016 (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni): in tal caso, il credito d' imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700 mila euro.

La fruizione del beneficio è «condizionata» al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

© Riproduzione riservata.

Italia Oggi Sette

Contabilità e Bilancio

L'obbligo riguarda gli enti indipendentemente dalla tipologia e dal profilo fiscale

Ets iscritti al Runts, regole doc per il deposito dei bilanci

PAGINE A CURA DI BRUNO PAGAMICI

Con l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) ogni ente non profit è tenuto a depositare il bilancio e i rendiconti delle raccolte fondi. Secondo quanto statuito dall' art.

20 del decreto istitutivo del Runts, l'obbligo riguarda indipendentemente dal tipo di ente e dal suo profilo fiscale.

Gli schemi di bilancio che tutti gli enti del terzo settore (Ets) dovranno pubblicare, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, e altre associazioni e fondazioni iscritte, sono stati approvati dal decreto 5 marzo 2020 del ministero del lavoro e delle politiche sociali, che riguarda i soli Ets che non esercitano in via esclusiva o prevalente una attività in forma d'impresa.

Il bilancio d'esercizio degli Ets dovrà essere conforme ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2423 e 2423-bis e 2426 c.c. e ai principi contabili nazionali, ma in ogni caso compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli enti non profit.

Mentre le imprese sociali e gli Ets «commerciali» continueranno sostanzialmente ad applicare le norme sui bilanci delle società commerciali sia pure con qualche differenza, gli enti non commerciali di non piccole dimensioni dovranno redigere, approvare in assemblea e pubblicare il bilancio costituito dallo Stato patrimoniale, dal nuovo Rendiconto gestionale e dalla Relazione di missione.

Le piccole organizzazioni, con proventi globali annui inferiori a 220 mila euro, possono invece optare per la redazione di un semplice Rendiconto per cassa.

Gli Ets, invece, che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili (art. 2214 c.c.), redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter c.c.

Attivo dello stato patrimoniale. Lo schema (modello A allegato al decreto 5 marzo 2020) ricalca sostanzialmente la struttura codicistica, in particolare dell' art. 2424, con alcune peculiarità tipiche degli enti non profit. Per quanto riguarda la composizione delle immobilizzazioni immateriali nella Relazione di missione, è richiesto di specificare la composizione delle voci dei costi di impianto e di ampliamento e dei costi di sviluppo, nonché le ragioni dell'iscrizione ed i rispettivi criteri di **ammortamento**. Come previsto anche nel passivo, il decreto dispone il dettaglio della composizione dei ratei e risconti attivi di cui alla sezione D) nella Relazione di missione.

Nel gruppo II della sezione C) attivo circolante, sono indicati i crediti verso utenti e clienti, associati



Italia Oggi Sette

Contabilità e Bilancio

e fondatori, enti pubblici, soggetti privati per contributi, enti della stessa rete associativa, altri enti del terzo settore, imprese controllate e collegate, crediti tributari, da cinque per mille, imposte anticipate, crediti verso altri.

Per quanto riguarda i crediti derivanti da contribuzione di soggetti esterni a favore dell' ente, vanno tenuti distinti quelli verso gli enti pubblici (per contribuzioni, derivanti da obblighi statutari o erogati volontariamente dall' ente pubblico, in considerazione di specifici eventi, campagne di raccolta fondi o altre circostanze per le quali è maturato il diritto da parte dell' organizzazione a beneficiare del contributo deliberato) rispetto a quelli derivanti da soggetti privati.

Passivo dello stato patrimoniale. La peculiarità riguarda la sezione «A) patrimonio netto». Relativamente a tale voce, nella Relazione di missione si dovrà procedere ad illustrare le movimentazioni avvenute nel corso dell' esercizio, specificando in appositi prospetti la loro origine e possibilità di utilizzazione, nonché la loro avvenuta utilizzazione negli esercizi precedenti.

La componente del patrimonio netto denominata «Fondo di dotazione», l' equivalente del capitale sociale negli enti con scopo di lucro, si origina in fase di costituzione dell' ente ed è destinato all' esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali dell' ente.

La voce «patrimonio vincolato» comprende le riserve vincolate in base a specifiche previsioni statutarie e a specifiche finalità, originate da donazioni e lasciti in favore di enti non profit.

La voce «patrimonio libero» comprende invece le riserve di utili, avanzi di gestione e altre riserve non sottoposte a vincolo di destinazione.

Il patrimonio netto comprende inoltre la voce «avanzo/disavanzo d' esercizio», che nasce dalla dinamica di costi e ricavi di competenza la cui destinazione totale o parziale (o la copertura del disavanzo) generati dalla gestione dell' ente, la cui destinazione con indicazione degli eventuali vincoli relativi al suo utilizzo totale o parziale (o alla copertura del disavanzo), deve essere illustrata nella Relazione di missione.

Nella sezione «D) Debiti» oltre a quelli verso banche e verso altri finanziatori, anche i debiti verso associati e fondatori per finanziamenti (che nello schema del codice civile è riferibile alla voce «debiti verso soci per finanziamenti») nello schema codicistico. Parallelamente a quanto previsto per i crediti, anche tra le passività sono stati previsti i «debiti verso enti della stessa rete associativa».

Nella sezione Debiti è inoltre riscontrabile alla voce «debiti per erogazioni liberali condizionate» che fanno riferimento alle passività contratte a fronte di erogazioni liberali che possono essere considerate come acquisite in via definitiva dall' ente al verificarsi di un predeterminato fatto o al soddisfacimento di una specifica situazione.

Nella Relazione di missione va inoltre dettagliata la composizione dei ratei e risconti passivi.

Le rimanenti voci ricomprese nella sezione dei debiti sono riconducibili allo schema normativo del codice civile (debiti verso fornitori, erario, enti previdenziali, imprese collegate ecc.).

Italia Oggi Sette

Contabilità e Bilancio

Istruzioni per l' uso dei modelli. Il decreto 5 marzo 2020 del ministero del lavoro e delle politiche sociali (Adozione della modulistica di bilancio per gli enti del terzo settore), individua gli schemi attraverso i quali redigere i seguenti documenti, i cui modelli sono parte integrante del decreto: - Stato patrimoniale (mod.

A); - Rendiconto gestionale (mod. B); - Relazione di missione: (mod. C); - Rendiconto per cassa: (mod. D); Le disposizioni del decreto si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione, quindi a partire dall' esercizio 2021.

I modelli di bilancio saranno obbligatori per gli Ets iscritti nel Runts. L' ente dovrà verificare se fare il bilancio per competenza (utilizzano i moduli dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione) o il bilancio per cassa, in base al volume delle entrate del 2020 (se inferiori o superiori a euro 220.000). Pur essendo gli schemi di bilancio considerati «fissi» (non suscettibili quindi di adattabilità alle diverse esigenze del singolo ente) il decreto 5 marzo 2020 tuttavia permette di suddividere ulteriormente, le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell' alfabeto, senza eliminare la voce complessiva e l' importo corrispondente, quando questo favorisce la chiarezza del bilancio. Inoltre, è possibile raggruppare le predette voci quando il raggruppamento è irrilevante o, comunque, quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo contesto, le voci precedute da numeri arabi o le voci precedute da lettere minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi possono essere eliminate. Infine, sempre laddove questo favorisca la chiarezza del bilancio, si possono aggiungere voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell' alfabeto. Eventuali raggruppamenti o eliminazioni delle voci di bilancio devono risultare esplicitati al punto 3 della Relazione di missione.

© Riproduzione riservata.

Le detrazioni edilizie non sono contributi da contabilizzare

Non vengono tassate quando spettanti a imprese tenute alla contabilizzazione dei fatti di gestione e a predisporre il bilancio di esercizio

Le detrazioni edilizie non rappresentano né un contributo né un credito di imposta, sono "uno strumento tecnico di cui dispone il legislatore per conseguire differenti finalità, quali ad esempio dare attuazione al principio della progressività dell' imposta o quale strumento di politica economica per orientare gli investimenti" e poiché la loro finalità "è proprio quella di ridurre il carico fiscale" non possono " concorrere alla formazione della base imponibile". Queste statuizioni di principio, rinvenibili nella risposta a interpello n. 901-445/2020 della DRE Piemonte, costituiscono un importante elemento di riflessione nel dibattito che si trascina ormai da anni, nella perdurante latitanza di indicazioni specifiche di prassi contabile ufficiale, circa la modalità di rappresentazione contabile del beneficio fiscale rappresentato dalle detrazioni "edilizie", quando spettanti a imprese tenute alla contabilizzazione dei fatti di gestione e alla predisposizione del bilancio di esercizio. Secondo una parte della dottrina, infatti, anche un beneficio attribuito nella forma di detrazione IRPEF/IRES sarebbe assimilabile a "somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime" (principio contabile OIC n. 16 , 86) che, in quanto tali, andrebbero contabilizzate alla stregua di contributi in conto impianti . Tale contabilizzazione porta però con sé il tema della derivazione fiscale del componente positivo di Conto economico contabilizzato nella voce A.5 (in caso di contabilizzazione della detrazione-contributo con il metodo indiretto), oppure del minor **ammortamento** contabilizzato nella voce B.10 (in caso di contabilizzazione della detrazione-contributo con il metodo diretto). In realtà, mentre un credito di imposta utilizzabile in compensazione, o cedibile a terzi, pare senz' altro configurare gli estremi della somma erogata da un soggetto pubblico, ancorché nella peculiare forma di "moneta fiscale", il riconoscimento di un mero " elemento di imposta " (sia esso costituito da una detrazione scomputabile dall' imposta lorda o da una variazione fiscale in diminuzione della base imponibile) sembra più difficilmente inquadrabile nel concetto di "somma erogata". Questa impostazione, cui sembra evidentemente aderire anche la DRE Piemonte nella propria risposta, implica che la detrazione IRPEF/IRES, che matura in capo all' impresa che sostiene le spese detraibili sugli interventi agevolati, venga gestita " direttamente " nell' ambito della quantificazione delle imposte relative all' esercizio. In pratica, la rilevazione è in questo caso "implicita" nella minore IRES che risulta dovuta per l' esercizio e nel corrispondente minore debito verso l' Erario per imposte correnti. Questa impostazione ha peraltro il pregio di non determinare problematiche di derivazione fiscale suscettibili di " alterare " la base



EutekneInfo

Contabilità e Bilancio

imponibile, rispetto a quella che si determinerebbe in assenza della detrazione e quindi, come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate, di non concorrere alla formazione della base imponibile. Restano aperte le analoghe questioni con opzione per sconto o cessione La richiamata risposta della DRE Piemonte aiuta senz' altro a irrobustire le fondamenta dell' impostazione pratica che già attualmente risulta largamente maggioritaria, ma lascia inevitabilmente aperte le analoghe questioni che sorgono nel caso in cui l' impresa, anziché fruire direttamente della detrazione come tale, eserciti una delle opzioni , ormai "generalizzate" dall' art. 121 del DL 34/2020, per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione. In questi casi, pare infatti evidente che si renda necessario procedere alla rilevazione contabile del contributo anticipato dal fornitore mediante lo sconto o derivante dalla "trasformazione" della detrazione in credito di imposta che viene contestualmente ceduto. E insieme alla rilevazione contabile sorgono le inevitabili questioni di derivazione sul piano fiscale, in assenza di norme che stabiliscano l' irrilevanza ai fini delle imposte sul reddito e dell' IRAP di questo contributo. La questione meriterebbe maggiore attenzione a livello legislativo e di prassi ufficiale, posto che gli imprenditori si stanno avvicinando gradualmente al mondo delle detrazioni immobiliari. Tali istituti, nati per stimolare gli interventi di recupero o efficientamento energetico del patrimonio immobiliare a opera delle persone fisiche, sono stati gradualmente estesi, dalla stessa norma di legge o dalla prassi, ai titolari di reddito d' impresa i quali possono fruirne, a seconda delle situazioni, per migliorare gli immobili detenuti per lo svolgimento della propria attività oppure anche per quelli da destinare alla vendita.

Italia Oggi Sette

Contabilità e Bilancio

Necessaria la redazione di una perizia semplice

La norma prevede precisi obblighi documentali. I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta in esame sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili oltre a dover menzionare in fattura la norma di riferimento dell'agevolazione.

Ulteriore novità rispetto al passato riguarda la redazione di una «perizia semplice». In relazione agli investimenti nei beni di cui agli allegati A e B della legge 232/2016, aventi costo unitario di acquisizione «superiore» a 300 mila euro (in luogo di 500 mila euro della previgente disciplina in materia di iperammortamenti), infatti, le imprese sono ora tenute a produrre una perizia tecnica «semplice» (in luogo di una perizia giurata) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario inferiore o uguale a 300 mila euro, invece, l'onere documentale può essere adempiuto attraverso una «dichiarazione» resa dal legale rappresentante. La norma della legge di bilancio 2020 stabilisce, inoltre, che le imprese devono effettuare una comunicazione al ministero dello sviluppo economico. Tale comunicazione è funzionale esclusivamente all'acquisizione da parte del ministero delle informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative. Essa, pertanto, non costituisce condizione preventiva di accesso ai benefici e neanche, in caso di eventuale mancato invio, causa di diniego del diritto alle agevolazioni spettanti. La comunicazione andrà inviata a consuntivo, vale a dire successivamente alla chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili alle discipline agevolative. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della suddetta comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale di prossima emanazione. Da segnalare che la norma in esame (al comma 196) prevede l'applicazione di un apposito «regime transitorio» al fine di evitare la sovrapposizione dell'agevolazione in esame con la disciplina del super e iper-ammortamento. Nello specifico, viene previsto che il credito d'imposta non si applica: a) agli investimenti aventi ad oggetto beni «ordinari», effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020 (prorogato al 31/12/2020 per effetto decreto Rilancio in conseguenza della situazione emergenziale) in relazione ai quali entro il 31/12/2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, in quanto per tali beni resta fermo il super-ammortamento; b) agli investimenti aventi ad oggetto i beni strumentali «Industria 4.0» indicati negli allegati A



Italia Oggi Sette

Contabilità e Bilancio

e B della legge di bilancio 2017, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31/12/2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per tali beni resta fermo il c.d. iper-**ammortamento** nonché la maggiorazione prevista per i beni immateriali.

© Riproduzione riservata.

Italia Oggi Sette

Contabilità e Bilancio

I criteri da adottare per la contabilizzazione dell' agevolazione sui beni strumentali

Tax credit investimenti al pari dei contributi in conto impianti

PAGINE A CURA DI GIOVANNI VALCARENGHI E RAFFAELE PELLINO

Credito d' imposta beni strumentali da rilevare contabilmente alla stregua di un contributo in conto impianti. La legge di Bilancio 2020 ha istituito un nuovo credito d' imposta che sostituisce, di fatto, le disposizioni previste in materia di super e iperammortamento. La nuova agevolazione interessa, in particolare, gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Sul piano contabile, il tax credit, riguardando l' effettuazione di investimenti in beni strumentali, appare assimilabile a un contributo in conto impianti. Il principio Oic 16, infatti, definisce i contributi in conto impianti come le somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime. Per lo stesso Oic, i contributi in conto impianti devono essere rilevati in bilancio nel momento in cui esiste una ragionevole «certezza» che le condizioni previste per il loro riconoscimento siano soddisfatte e che gli stessi saranno erogati. In pratica, l' iscrizione in bilancio avviene quando il contributo risulta acquisito in via «definitiva». Quanto alle modalità di contabilizzazione, nell' Oic 16 viene evidenziato che i contributi in conto impianti devono essere rilevati con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei **cespiti**.

In particolare, i contributi in conto impianti sono riferiti e commisurati al costo dei **cespiti** e come tali partecipano «direttamente» o «indirettamente» alla formazione del risultato dell' esercizio secondo il criterio della «competenza». Sul piano operativo, l' imputazione dei contributi in conto impianti avviene mediante l' utilizzo di due metodi tra loro alternativi: metodo «indiretto» e metodo «diretto». Con il primo metodo di contabilizzazione (metodo indiretto) i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce A.5 «altri ricavi e proventi» e, quindi, rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l' iscrizione di «risconti passivi». Con il secondo metodo di contabilizzazione (metodo diretto) i contributi sono portati a «riduzione» del costo del cespite cui si riferiscono con conseguenti minori ammortamenti nei successivi esercizi di competenza. In tal modo, sono imputati al conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore del cespite al netto dei contributi. Per il credito d' imposta in esame appare preferibile l' utilizzo del metodo «indiretto» di contabilizzazione. Così, applicando il metodo «indiretto», le scritture contabili potrebbero essere le seguenti: a) rilevazione del contributo in conto impianti; b) rilevazione al 31 dicembre del risconto passivo per le quote non di competenza dell' esercizio, da attribuire agli esercizi futuri. Stesse considerazioni in termini



Italia Oggi Sette

Contabilità e Bilancio

di rilevazioni contabili dovrebbero valere anche per il credito d' imposta relativo ai beni immateriali «Industria 4.0»: in tal caso, occorre applicare le indicazioni del documento Oic 24. Il bonus, inoltre, non dovrebbe essere oggetto dell' informativa in nota integrativa sulle erogazioni pubbliche. L' obbligo di informativa, infatti, riguarda «sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria». Con circolare Assonime-Cndcec è stato evidenziato che sono esclusi dalla norma di cui alla legge n. 124/17 i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni). La disciplina viene a concentrarsi sui rapporti «bilaterali» in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del terzo settore o a una specifica impresa.

© Riproduzione riservata.

Affari & Finanza

Fatturazione Elettronica

Atelier e arte

"Avant toi", il cashmere ispirato a Pollock

milano L'azienda di Genova dipinge tutti i capi del brand a mano: opere d'arte ispirate ai più noti artisti moderni L' action painting applicata alla moda, con riferimenti a pittori come Jackson Pollock e Mark Rothko. Sono molto di più di maglioni in cashmere quelli griffati "Avant toi", morbidi al tatto, preziosi e dipinti a mano come opere d'arte. Questi pezzi unici che meriterebbero di essere esibiti in un museo d'arte moderna, nascono sulle colline di Genova in un atelier dove l'alta artigianalità e le tecnologie più avanzate si fondono per dare vita a pullover artistici. "Avant toi", etichetta che negli anni '90 ha fatto da apripista alla moda che sposa l'arte, è nata dalla sfida di due fratelli. Sono Mirko e Fiorella Ghignone, lui la mente creativa e lei l'esperta di numeri.

Una coppia affiatata cresciuta sotto la guida sicura di una madre famosa, Lia Gambetta, grande esperta di maglieria che nel '47 ha creato Liapull Cashmere.

La prima macchina che ha dato il via il business di famiglia è esibita all'ingresso dell'azienda, una costruzione con vista panoramica sul golfo di Genova. «Tutto quello che esula dal normale noi lo facciamo» spiega Mirko che, insieme alla sorella, racconta i magnifici pullover «che vengono dipinti con l'aerografo utilizzando colori ad acqua. E poi, seguendo una speciale ricetta, vengono passati al forno, vaporizzati, lavati e stirati». Ma, come ricorda Mirko (che ha come musa ispiratrice e co-direttore creativo la compagna Sabrina Verrando) «di tecniche di pittura ne abbiamo parecchie. A volte coloriamo di blu o di nero la parte esterna di maglie bianche per creare effetti speciali, oppure facciamo colature di colore. Il nostro maculato è frutto di una mia invenzione. Si intingono le mani nel colore, si passano sulla maglia e poi si sovratingono con altre tonalità».

Questi trattamenti non vengono riservati solo al cashmere ma Avant Toi usa anche sete elasticizzate e altri materiali che Mirko, da vero artista, trasforma con tecniche sperimentali. «Siamo stati dei veri pionieri su questo fronte - ammette Fiorella - inizialmente le nostre proposte sono state accolte con stupore ma poi, rapidamente, il mercato le ha capite ed è stato un grande successo». Oggi Avant Toi, che ha anche una linea Home, è una realtà che **fattura** 8 milioni di euro, produce 40 mila maglie l'anno e dà lavoro a 60 persone. «Abbiamo un export dell'80 per cento - sottolinea Fiorella - siamo presenti in America, Germania, Russia, Corea, Giappone, Francia e Cina». Ma anche in Italia hanno molti fan, che adorano, tra l'altro, un loro capo iconico. È il "Quadrello", un mix tra un foulard vintage con una cornice in cashmere garzato. Piccoli e grandi capolavori che Mirko spesso realizza dal vivo davanti agli occhi ammirati delle clienti. - I.asna, ©RIPRODUZIONE RISERVATA 1 Lia Gambetta, al centro, fondatrice di Liapull Cashmere con i figli Fiorella e Mirko Ghignone creatori del marchio



Affari & Finanza

Fatturazione Elettronica

"Avant Toi"

Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

[2187][402287] Nelle bifamiliari autonomeok ai lavori in una sola unitàSono proprietario di un ...

[2187][402287] Nelle bifamiliari autonomeok ai lavori in una sola unitàSono proprietario di un immobile sito in una bifamiliare, con ingresso indipendente. Il proprietario della seconda unità vorrebbe cambiare gli infissi e installare il cappotto termico sfruttando il bonus del 110 per cento. Sono obbligato a effettuare i lavori? Inoltre, in caso di cessione del credito alle banche o alle Poste, occorre aprire un conto dedicato? La **fattura va comunque pagata prima di scegliere la modalità di recupero del credito?**

L.D.PESCARA Il lettore non è tenuto a effettuare alcun lavoro, perché, se si tratta di due unità immobiliari funzionalmente indipendenti con almeno un accesso autonomo dall' esterno, ogni unità immobiliare è "autonoma", come stabilito dall' articolo 119, comma 1, lettere a) e c), del DL 34/2020, convertito in legge 77/2020.

In caso di cessione del credito corrispondente alla detrazione del 110 per cento, ex articolo 121 del DL 34/2020, non è prevista da alcuna norma l' apertura di un specifico conto corrente, ma gli istituti di credito potrebbero richiedere tale condizione, così come quella dell' apertura di una linea di credito, secondo le proposte commerciali che riguardano tale cessione. Si tratta, però, di condizioni discrezionali che regolano il rapporto privatistico tra banca e cliente.

Infine, per rispondere all' ultimo quesito, a eccezione del caso dello sconto integrale in **fattura**, ex articolo 121 del DL 34/2020, nelle altre ipotesi la **fattura** va pagata prima di procedere alla cessione del credito o di effettuare la detrazione in dichiarazione.



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

[2197][402224] Le alternative del frontalieresenza imposte in ItaliaSvolgo un lavoro dipendente ...

[2197][402224] Le alternative del frontalieresenza imposte in ItaliaSvolgo un lavoro dipendente in Svizzera, ho la cittadinanza italiana e sono residente in Italia sia fiscalmente che fisicamente.

Secondo l' accordo bilaterale del 3 ottobre 1974 tra l' Italia e la Svizzera, ratificato dalla legge 386/1975, i salari, gli stipendi e gli altri elementi che fanno parte della remunerazione che un lavoratore frontaliere riceve per un' attività di lavoro dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta. Conseguentemente, il mio reddito è tassato alla fonte in Svizzera e parte di queste imposte vengono stornate all' Italia annualmente.

Considerando la modalità con cui il mio imponibile è tassato, e considerando che non ho altri redditi in Italia né in Svizzera, posso accedere al superbonus del 110% previsto dal decreto Rilancio, DI 34/2020?

S.D.VARESE La risposta è positiva, sempreché l' immobile su cui il lettore intende effettuare gli interventi sia di sua proprietà, dal momento che, come chiarito dall' agenzia delle Entrate con la circolare 24/2020, paragrafo 1.2, è necessario che il contribuente possieda un reddito imponibile quale può essere anche quello derivante da fabbricati (tenuti a disposizione, per l' imponibile derivante dalla rendita, e concessi in locazione, per l' imponibile derivante dal canone; inoltre ciò dovrebbe valere anche per gli immobili soggetti a Imu), a nulla rilevando che l' imposta non sia dovuta.

In tal caso, il contribuente deve optare per la cessione del credito o per lo sconto in **fattura** ex articolo 121 del DI 34/2020, convertito in legge 77/2020.



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

[2201][402172] Possibili vantaggi pure nelle zone extradoganali il superbonus è applicabile in ...

[2201][402172] Possibili vantaggi pure nelle zone extradoganali il superbonus è applicabile in zone extradoganali come i Comuni di Campione d'Italia e Livigno?

In caso positivo, l'importo massimo riconosciuto, per esempio, in caso di opere strutturali, pari a 96mila euro, è da considerare per intero o va considerato al netto dell'Iva che si sarebbe dovuta applicare (quindi 87.272,72 euro, nel' ipotesi di aliquota al 10 per cento)?

Infine, vorrei sapere se i frontalieri, soggetti a imposte sui redditi da lavoro all'estero, pagando esclusivamente imposte per redditi da fabbricati in Italia, maturano un credito d'imposta cedibile per i lavori qui eseguiti.

M.C. ALESSANDRIA In assenza di specifiche indicazioni di prassi sul punto, si ritiene che la detrazione del 110% di cui all' articolo 119 del DI 34/2020, convertito in legge 77/2020, sia applicabile agli immobili situati in tutto il territorio della Repubblica italiana, e quindi anche a quelli ubicati in zone extradoganali come Campione d'Italia e Livigno. Il limite massimo di spesa per intervento è quello previsto dalla normativa, a prescindere dall'Iva, che, se dovuta, rientra nella detrazione del 110 per cento (quindi, per rifarsi al caso del quesito, il limite rimane di 96.000 euro, anche se non c'è Iva dovuta).

Infine, i frontalieri che hanno reddito imponibile in Italia, anche se derivante soltanto da fabbricati, possono effettuare l'opzione per la cessione del credito o lo sconto in **fattura** ex articolo 121 del DI 34/2020, convertito in legge 77/2020, analogamente a quanto previsto per i non residenti o per i forfettari (si veda la circolare 24/E/2020, paragrafo 1.2).



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

[2217][401958] Sì alla cessione del credito per chi non è soggetto IrpefRisiedo all' estero e sono ...

[2217][401958] Sì alla cessione del credito per chi non è soggetto IrpefRisiedo all' estero e sono iscritto all' Aire (anagrafe degli italiani residenti all' estero). Il mio unico reddito da lavoro è in Svizzera, per cui non sono soggetto all' Irpef in Italia. Ho una casa in Italia di cui sono unico proprietario. La casa è mal messa e sarebbe completamente da ristrutturare.

Ho visto che è possibile fare dei lavori di ristrutturazione al 110% cedendo il credito d' imposta ad una banca. Posto di trovare una banca e un' impresa disponibili, vorrei sapere se, come residente estero, avrei diritto a cedere il credito d' imposta Irpef, pur non essendo di fatto soggetto all' imposta.

P.T. Svizzera La risposta è positiva.

Il comma 9, lettera b, dell' articolo 119 del DL 34/2020 individua tra i destinatari del cosiddetto superbonus «le persone, al di fuori dell' esercizio di attività d' impresa, arti e professioni»: in assenza di ulteriori indicazioni, la misura riguarda tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengano le spese per l' esecuzione degli interventi agevolati; gli stessi, a norma del successivo articolo 121 del DL 34/2020, in luogo dell' utilizzo diretto della detrazione, possono optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto o, in alternativa, per la cessione di un credito d' imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (risposta 5-04433 al question time in commissione VI Finanze del 28 luglio 2020; si veda anche il punto 1.2 della cir

colare 24/E/2020). Pertanto, se una persona fisica non residente non ha "imposta dovuta" in Italia su cui far valere la detrazione del 110 per cento, potrà comunque optare per lo sconto in **fattura** o per la cessione del credito (anche alle banche) corrispondenti e alla detrazione.



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

[2228][402625] Si può cedere il credito al coniuge professionista Un contribuente, senza capienza ...

[2228][402625] Si può cedere il credito al coniuge professionista Un contribuente, senza capienza Irpef, può cedere al proprio coniuge, professionista titolare di partita Iva, il credito corrispondente alla detrazione del 110 per cento?

G.Z.VERONA La risposta è positiva.

Come sottolineato dall'agenzia delle Entrate con la circolare 24/E/2020, al paragrafo 4, «in alternativa alla fruizione della detrazione, il contribuente (anche incapiente) può optare per il cosiddetto sconto in **fattura** o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione stessa».

Con la risposta a interpello 432/2020, l'Agenzia stessa ha chiarito che l'articolo 121 del DL 34/2020 consente la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante nei confronti di altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione e, pertanto, è stata consentita la cessione a favore del genitore del contribuente.

Analogamente, si ritiene che sia possibile anche la cessione a favore del coniuge professionista titolare di partita Iva, non essendovi alcuna preclusione in tal senso.



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

[2239][402655] L'accesso ai vantaggi del supercondominio di fatto Un condominio è composto da 18 ...

[2239][402655] L'accesso ai vantaggi del supercondominio di fatto Un condominio è composto da 18 edifici oltre a viali in comune, parco giochi eccetera.

Non è stato costituito un supercondominio e ci sono un solo amministratore, che viene nominato dall'assemblea generale, e un solo codice fiscale.

Ai fini del bonus al 110% l'amministratore sostiene che bisogna fare 18 assemblee e 18 pratiche.

Vorrei sapere se è corretto procedere in questo modo e se il fatto di avere un unico codice fiscale potrebbe essere di ostacolo alla fruizione del superbonus.

G.I. Napoli Sotto il profilo giuridico, anche se non è stato costituito un supercondominio, nel caso di specie esiste un codice fiscale comune rappresentativo di tutti e 18 gli edifici e, tra l'altro, tutti gli edifici sono amministrati dallo stesso soggetto.

Esistono poi delle spese comuni di manutenzione (viali in comune, parco giochi) che possono definire la situazione come quella di un supercondominio di fatto.

Per quanto riguarda l'applicazione del 110 per cento, se le delibere per la gestione dei singoli edifici sono prese separatamente e siamo in presenza di meno di otto condòmini, ciascun edificio può essere definito come condominio minimo e può essere amministrato da uno dei condòmini con il proprio codice fiscale.

In questo caso, effettivamente ciascun edificio provvede in modo autonomo, anche ai fini del superbonus, alla proprio delibera assembleare di approvazione dei lavori e in merito alla scelta della modalità di pagamento fra detrazione, sconto in **fattura** o cessione del credito (articoli 119 e 121 del DL 34/2020, decreto Asseverazione 3 agosto 2020 e decreto Requisiti 6 agosto 2020).



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

[2240][402445] I costi del general contractor sono fuori dall' agevolazione Un cliente intende ...

[2240][402445] I costi del general contractor sono fuori dall' agevolazione Un cliente intende costituire una società che si interfacci con i clienti interessati a realizzare interventi edilizi agevolabili con i diversi bonus fiscali (sismabonus, ecobonus, bonus facciate eccetera). La società riveste la funzione di "capofila" realizzando gli interventi edilizi commissionati dal cliente privato mediante l' affidamento dei lavori a tecnici e ditte del settore con cui ha preventivamente stipulato accordi di collaborazione. I fornitori fatturano le loro prestazioni direttamente alla società capofila, che "ribalta" il costo dell' intervento, maggiorato di un compenso a titolo di "gestione" al cliente finale con un' unica **fattura**.

Il costo fatturato dalla società capofila al cliente finale, nei limiti fissati dalla norma fiscale di riferimento, può beneficiare delle agevolazioni fiscali (sismabonus, ecobonus, bonus facciate eccetera)? In caso positivo, per intero o solamente per il costo dell' intervento sostenuto?

F.C.VICENZA La risposta è negativa. I compensi extra di gestione del contratto, non rientrano tra le spese rilevanti ai fini del 110 per cento. In merito, valgono le stesse regole previste per il compenso extra all' amministratore di condominio, che non è rilevante ai fini del beneficio fiscale a meno che non si tratti di compenso inerente alla esecuzione della prestazione (per esempio perizia o studio professionale di fattibilità dell' intervento, in quanto si tratta di un amministratore che svolge anche attività professionale).

Nel caso di specie, qualora il condominio affidi un appalto "chiavi in mano" (in relazione a tutte le attività suddette) a un unico soggetto, si rendono applicabili le regole del general contractor (che a sua volta affida i lavori a una impresa di costruzioni che esegue l' intervento medesimo, anche in subappalto). L' impresa, e i fornitori di tutte le prestazioni necessarie per realizzare l' intervento, vengono pagati dal general contractor e il condominio paga l' intera prestazione "chiavi in mano" al soggetto che svolge unitariamente tutte le attività, anche con la cessione del credito d' imposta o lo sconto su corrispettivo che a sua volta può essere ceduto a terzi, banche e intermediari finanziari compresi (articoli 119 e 121 del DL 34/2020, decreto Asseverazione 3 agosto 2020, decreto Requisiti 6 agosto 2020; si vedano anche il provvedimento dell' agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 protocollo 283847/2020, la circolare 24/E/2020 e la Guida al 110% su www.agenziaentrate.it).



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

[2242][401291] Allo studio professionale sololo sconto per i «trainanti»Una unità immobiliare, ...

[2242][401291] Allo studio professionale sololo sconto per i «trainanti»Una unità immobiliare, che fa parte di un condominio ed è accatastata A/3, è utilizzata come sede di uno studio professionale. L' assemblea condominiale ha deciso di procedere a interventi di miglioramento energetico, agevolabili con il bonus del 110 per cento, effettuando come intervento trainante l' isolamento termico dell' involucro edilizio (parti comuni).

È possibile, per l' unità immobiliare adibita a studio professionale, effettuare interventi trainati di efficientamento energetico ex articolo 14 del DI 63/2013?

A.M.ISERNIA La risposta è negativa.

Nel caso in questione, per gli interventi all' interno della singola unità immobiliare si rende applicabile l' ecobonus ordinario, fino al 65 per cento, con possibilità, in alternativa alla detrazione in 10 anni in dichiarazione dei redditi, di fruire dello sconto in **fattura** o della cessione del credito d' imposta (articoli 119 e 121 del DI 34/2020, convertito in legge 77/2020).

Non è invece possibile fruire, anche a fronte di interventi trainanti sulle parti comuni, del 110% per i lavori interni all' abitazione (cosiddetti "trainati"). In presenza di un intervento trainante su parti comuni condominiali di un edificio a prevalente destinazione abitativa (come il cappotto dell' edificio), è possibile, infatti, fruire del 110% anche per le spese sostenute come interventi trainati - eseguiti congiuntamente ai trainanti - sulle singole unità residenziali possedute da privati, con esclusione di quelle possedute da esercenti attività di impresa o arti e professioni.

Nel caso proposto, pur essendo il "trainato" eseguito su un' abitazione (A/3), la stessa è utilizzata come bene strumentale per destinazione (studio professionale).

Pertanto, il 110% non si rende applicabile, fermo restando il diritto al beneficio per i millesimi riferiti agli interventi condominiali.



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

[2250][400538] Ampia possibilità di frazionare le opzioni in tema di ecobonus al 110% il tenore ...

[2250][400538] Ampia possibilità di frazionare le opzioni in tema di ecobonus al 110% il tenore letterale dell' articolo 121 del DL 34/2020 (decreto Rilancio) sembrerebbe escludere la possibilità per un soggetto di cedere solo parte del credito spettante, in modo da utilizzare direttamente la parte residua.

In tal senso lo sconto in **fattura** o la cessione del credito sono da considerare come alternative all' utilizzo della detrazione.

In relazione a uno stesso intervento, l' unica possibilità di optare per due agevolazioni diverse consiste nella scissione dell' intervento in due stati di avanzamento lavori che generano due diritti di opzione differenti?

C.R.CAMPOBASSO Ogni beneficiario del 110 per cento, anche in presenza di interventi condominiali, può optare, autonomamente rispetto agli altri beneficiari, per lo sconto, la cessione del credito o la detrazione in dichiarazione dei redditi. Con la circolare 24/E del 2020 viene precisato che il beneficiario del bonus del 110% può optare anche per tutte e tre le diverse modalità di recupero della spesa sostenuta.

In sostanza, ad esempio, nel caso in cui il contribuente sostenga una spesa pari a 30.000 euro, alla quale corrisponde una detrazione di 33.000 euro (110 per cento), a fronte dello sconto applicato in **fattura** pari a 30.000 euro il fornitore maturerà un credito d' imposta pari a 33.000 euro. Nel caso in cui, invece, il fornitore applichi uno sconto "parziale", il credito d' imposta è calcolato sull' importo dello sconto applicato. Ciò comporta, in sostanza, che se, a fronte di una spesa di 30.000 euro, il fornitore applica uno sconto pari a 10.000 euro, lo stesso maturerà un credito d' imposta pari a 11.000 euro, mentre il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari a 22.000 euro (110 per cento di 20.000 euro rimasti a carico) o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente a tale importo (rimasto a carico) ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

L' opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno degli stati di avanzamento dei lavori, che, con riferimento agli interventi ammessi al 110 per cento, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% dell' intervento medesimo.

Nel caso in cui più soggetti sostengano spese per interventi realizzati sullo stesso immobile di cui sono possessori, ognuno potrà decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

per lo sconto o la cessione del credito, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri. In particolare, per interventi sulle parti comuni degli edifici, non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in **fattura** o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

[2252][400516] Ecobonus ordinario su opereriguardanti un negozioSono proprietario di una unità ...

[2252][400516] Ecobonus ordinario su opereriguardanti un negozioSono proprietario di una unità immobiliare, accatastata come C/1 (negozio), attualmente sfitta, in classe energetica G. Essa si trova al piano terra di un edificio plurifamiliare, è funzionalmente indipendente e dispone di quattro sistemi autonomi dall' esterno. Vorrei sostituire l' impianto di riscaldamento esistente (termoconvettore a parete) con un impianto di riscaldamento a pavimento (rispettando le specifiche tecniche previste dai decreti in materia). Contestualmente vorrei isolare con cappotto termico le pareti esterne e il pavimento, e sostituire gli infissi (cioè la vetrata anteriore e le porte di accesso sul retro).

Ammesso di riuscire a ottenere l' incremento di due classi energetiche, l' intervento potrebbe rientrare nel superbonus del 110 per cento? In subordine, rientrerebbe nell' ecobonus "ordinario" e, nel caso, con quali aliquote di detrazione fiscale?

S.P.BRESCIA Nel caso di specie, trattandosi di unità autonoma anche se in edificio condominiale, il 110% non si rende applicabile in quanto i lavori sono eseguiti su un negozio indipendente, per il quale il 110% non è applicabile né per gli interventi trainanti né per gli interventi trainati. In ogni caso, si rende applicabile l' ecobonus ordinario, che comporta la detrazione fino al 65 per cento, con possibilità di optare per il pagamento con cessione del credito o sconto sul corrispettivo (articolo 1, comma 3, lettera a, numeri 1-11 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di Bilancio 2018; articoli 14 e 16 del Dl 63/2013, convertito in legge 90/2013; articolo 1, comma 2, lettera c, n. 2 e n. 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di Bilancio 2017). Anche per tali spese, dal 1° luglio 2020 si può, in alternativa alla detrazione in 10 anni in dichiarazione dei redditi, fruire dello sconto in **fattura** o della cessione del credito di imposta. Per ottenere l' ecobonus ordinario è sufficiente il miglioramento della trasmittanza termica secondo il Dm 19 febbraio 2007, senza necessità di un miglioramento di due classi energetiche.



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

[2258][400558] È «out» la ex cappelladi un' azienda agricolaÈ possibile accedere al sismabonus ...

[2258][400558] È «out» la ex cappelladi un' azienda agricolaÈ possibile accedere al sismabonus del 110% per un edificio non riscaldato di categoria B/7? Si tratta di una ex cappella privata che rientra nel complesso di un' azienda agricola e ora è da questa utilizzata come deposito.

F.F.BOLOGNA La risposta è negativa. Come precisato nella circolare 24/E del 2020, il 110% non si applica per gli interventi eseguiti su edifici non residenziali diversi da quelli facenti parti di un condominio. Pertanto, gli interventi antisismici su una ex cappella facente parte di un' azienda agricola non fruiscono del 110 per cento, ferma restando la possibilità di applicare il sismabonus ordinario (fino all' 80% di 96.000 euro) con possibilità, in alternativa alla detrazione in cinque anni in dichiarazione dei redditi, di fruire dello sconto in **fattura** o della cessione del credito d' imposta (articoli 119 e 121 del DL 34/2020, convertito in legge 77/2020).



Affari & Finanza

Fatturazione Elettronica

La procedura

Detrazioni , serve un visto

MILANO I dettagli del Superbonus: il termine per l' invio della richiesta è il 16 marzo dell' anno successivo a quello in cui sono state fatte le spese I Superbonus per lavori di efficientamento energetico e opere antisismiche sugli edifici permette una detrazione fiscale pari al 110% dei costi sostenuti. Tale beneficio si applica alle spese effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, e l' ammontare viene ripartito tra gli aventi diritto in 5 quote annuali. Tuttavia, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, dal 15 ottobre è possibile scegliere un contributo anticipato sotto forma di sconto in **fattura** (da parte dei fornitori) o tramite la cessione del credito equivalente all' agevolazione spettante.

Quest' ultima opzione può essere disposta in favore non solo dei fornitori di beni e servizi che realizzano gli interventi, ma anche di istituti di credito o intermediari finanziari di diversa tipologia, nonché - come specificato dall' Agenzia delle Entrate nella sua guida «di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d' impresa, società ed enti)».

Chi riceve il credito, a sua volta, ha «facoltà di cessione». Intesa Sanpaolo (nella foto) è stato il primo istituto a muoversi su questo fronte. La cessione, come lo sconto in **fattura**, non si applica solo al Superbonus, ma anche alle spese, sostenute nel 2020 e 2021, per gli interventi che danno diritto ad altre agevolazioni fiscali.

In particolare, sono idonei i lavori di recupero del patrimonio edilizio, ovvero opere «di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici ».

Tra le spese di riqualificazione energetica valide per le alternative alla detrazione diretta vi sono, per esempio, la sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, così come gli interventi sull' involucro delle strutture. Ma sono considerati idonei anche i costi sostenuti per il recupero o il restauro delle facciate degli edifici, «ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate introdotto dalla legge di bilancio 2020». Inoltre, sono comprese le spese per l' installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, nonché quelle per l' adozione di misure antisismiche rientranti nel Sismabonus. In quest' ultimo caso, l' Agenzia delle Entrate precisa che l' opzione «può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l' acquisto delle "case antisismiche"».

In merito allo sconto in **fattura** sul corrispettivo dovuto, il fornitore che accetta



Affari & Finanza

Fatturazione Elettronica

tale modalità (non è obbligato) recupera il contributo nella forma di un credito d' imposta che, sottolinea l' Agenzia delle Entrate, è possibile utilizzare in compensazione F24 «in cinque quote annuali», o che può essere ceduto «a qualunque altro soggetto (imprese, banche, privati cittadini, eccetera)». È possibile usufruire di tale opzione anche in misura parziale, sostenendo effettivamente una parte della spesa e trasferendo solo la detrazione residua.

Arriviamo quindi alla procedura, che prevede l' invio della richiesta per via telematica: bisogna utilizzare l' apposito modello - che si trova sul sito dell' Agenzia delle Entrate - denominato «Comunicazione dell' opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica».

Non è finita qui. Infatti, per ottenere la cessione del credito o lo sconto in **fattura** in caso di Superbonus, oltre agli adempimenti previsti per le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche il visto di conformità, un documento rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, che sono commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro e Caf.

Inoltre, è necessaria l' asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, la quale deve confermare il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali, nonché la congruità dei costi sostenuti.

Il termine per l' invio della richiesta è il 16 marzo dell' anno successivo a quello in cui sono state effettuate le spese per le quali si ha diritto alla detrazione. - g.br.

©RIPRODUZIONE RISERVATA.

Italia Oggi Sette

Fatturazione Elettronica

Dicitura in fattura regolarizzabile

Primi chiarimenti sulla dicitura in **fattura** per il credito d' imposta beni strumentali.

Il comma 195 dell' articolo 1 della legge n. 160/2019 dispone, infatti, che «le fatture e gli altri documenti relativi all' acquisizione dei beni agevolati devono contenere l' espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194...».

Con le risposte agli interpelli n. 438 e 439, dello scorso 5 ottobre 2020, viene finalmente chiarito come comportarsi in caso di mancata esplicitazione del riferimento. Nel presupposto che chi si avvale del credito d' imposta è tenuto a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l' effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, l' Agenzia delle entrate ha richiamato, per «equivalenza», i chiarimenti già forniti in materia di «Nuova Sabatini» (si tratta, lo si ricorda, del contributo concesso in relazione a finanziamenti bancari per l' acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese).

In particolare, viene richiamato quanto disposto dall' articolo 10 del dm 25 gennaio 2016 secondo cui «sull' originale di ogni **fattura**, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni, l' impresa deve riportare, con scrittura indelebile, anche mediante l' utilizzo di un apposito timbro, la dicitura...

La **fattura** che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell' impresa beneficiaria».

Tenuto conto di tale previsione viene ora chiarito che: a) la **fattura** sprovvista del riferimento normativo non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione; b) in relazione alle fatture emesse in formato «cartaceo», il riferimento alla norma della legge di bilancio 2020 può essere riportato dall' impresa acquirente sull' originale di ogni **fattura**, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l' utilizzo di un apposito timbro.

Discorso diverso per le fatture elettroniche. In tale eventualità, il beneficiario, in alternativa, può: stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell' articolo 34, comma 6 del dpr n.

600/1973 ovvero realizzare un' integrazione **elettronica** da unire all' originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare



Italia Oggi Sette

Fatturazione Elettronica

n. 14/E del 2019.

Come già indicato nella circolare n. 13/E del 2018 (risposta al quesito 3.1), in tutti i casi in cui vi è una **fattura elettronica** veicolata tramite Sdi, il cessionario/committente può, senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento da allegare al file della **fattura**, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della **fattura** stessa, inviare tale documento allo Sdi. In caso di investimento in leasing, la dicitura sulle fatture dovrà essere apposta da parte della società di leasing, che resta in possesso delle fatture stesse, mentre, in caso di investimento ordinario, la medesima dicitura dovrà essere apposta da parte dell'impresa beneficiaria.

La regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata da parte dell'impresa beneficiaria, sottolinea l'Agenzia, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.

In particolare, l'Agenzia, evidenziando che «la possibilità di fruire del beneficio resta subordinata alla previa regolarizzazione dei documenti di spesa posseduti dall'istante, anche se i beni sono acquisiti in leasing» sembra considerare la possibilità di regolarizzare i documenti di spesa prima dell'utilizzo del credito d'imposta in compensazione, ossia in un momento che precede l'effettivo utilizzo del beneficio fiscale.

© Riproduzione riservata.

Italia Oggi Sette

Fatturazione Elettronica

Disconoscimento copie ad hoc

Perché vi sia un formale ed effettivo disconoscimento, da parte del contribuente, di quanto risulta dalle copie dei documenti di notifica depositati dall' Ufficio, non basta una generica contestazione della loro conformità agli originali, ma è necessaria una apposita e specifica dichiarazione che, con contenuto chiaro, evidenzia da cui si può trarre la loro non genuinità.

Sono le osservazioni che si leggono nella sentenza n.

2608/03/2020 emessa dalla Ctr del Lazio. Nel caso trattato con la pronuncia del collegio laziale, parte del rigetto dell' appello presentato da una contribuente avverso diverse cartelle di pagamento di cui si contestava, tra le varie censure, proprio la regolarità della notifica, dipendeva proprio, in assenza di formale querela di falso contro gli atti di notifica, dalle contestazioni mosse dall' appellante alle relate prodotte dall' ufficio. La contribuente censurava, infatti, per error in iudicando, la sentenza della commissione provinciale romana laddove aveva ritenuto regolari le notifiche delle cartelle di pagamento presupposte all' intimazione impugnata. Rispetto a queste ultime, in effetti, già col ricorso introduttivo, era stata dedotta la mancata indicazione del soggetto che materialmente aveva ricevuto l' atto, la sua relazione con l' effettivo destinatario, nonché l' illeggibilità stessa delle sottoscrizioni. Anche il collegio regionale ha condiviso le conclusioni dei giudici di prime cure, osservando come fosse non conferente e del tutto generico l' invocato disconoscimento della conformità agli originali delle relate prodotte in atti dall' Ufficio soltanto in copia. Le contestazioni genericamente mosse contro quelle produzioni documentali non potevano assurgere a idoneo disconoscimento, il quale viene invece a essere apprezzabile dal giudice tributario al fine della verifica della regolarità della procedura di notifica, soltanto se specifico e circostanziato, con una dichiarazione dalla quale emergano inequivocabilmente tutti gli elementi indici della non genuinità della copia. Ciò vale ancor più, ha ritenuto la Ctr, tenendo conto che la normativa di cui all' art. 22, comma 3, del Codice dell' amministrazione digitale prevede che «le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all' originale non è disconosciuta». Non evincendosi alcun formale ed effettivo, ma soprattutto specifico disconoscimento copie, l' appello della contribuente veniva ritenuto infondato. Nicola Fuoco () L' appellante censura la sentenza impugnata per error in procedendo e difetto di motivazione attesa la genericità del contenuto; - per error in iudicando per non essersi pronunciati sulla illegittimità della notificazione dell' intimazione attesa la mancata attestazione di conformità della mera copia informatica della cartella notificata all' originale e della sottoscrizione, nonché



Italia Oggi Sette

Fatturazione Elettronica

per la mancata prova dell' effettiva consegna al destinatario; - per error in procedendo attesa l' omessa pronuncia sulla richiesta di esibizione degli originali delle cartelle ai sensi e per gli effetti degli artt. 214-215 c.p.c. e 2791 c.c. ; - per error in iudicando laddove è stata ritenuta rituale la notifica delle cartelle sulla base della documentazione prodotta dall' Agenzia delle entrate - Riscossione nonostante l' omesso perfezionamento delle notifiche la cui la relata non reca la qualifica del soggetto che ha ricevuto la notifica, la sua relazione con il destinatario, attesa, peraltro, l' illeggibilità delle firme, non attribuibili pertanto, all' appellante e formalmente sconosciute (). Non può riconoscersi valore di idoneo disconoscimento alle affermazioni dell' appellante con cui contesta genericamente la conformità all' originale delle fotocopie relative alla notificazione dell' intimazione e delle cartelle. L' onere di disconoscere la conformità tra l' originale e le copie fotostatiche prodotte in giudizio va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia. Non risulta, peraltro, proposta dall' appellante querela di falso. Peraltro, ai sensi dell' art. 22, comma 3, del **Cad**, come modificato dall' art. 66, comma 1, del dlgs 13 dicembre 2017, n. 217 - «Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all' originale non è espressamente sconosciuta». E nella vicenda che ci occupa, giammai, la ricorrente nel corso del processo ha disconosciuto espressamente la conformità della copia informatica della cartella di pagamento allegata alla Pec ricevuta, all' originale cartaceo in possesso dell' amministrazione.()

Affari & Finanza

Fatturazione Elettronica

Il Decreto Agosto

Il Superbonus va sulla corsia accelerata meno limiti in assemblea e più sconti

GIANLUCA BRIGATTI Novità per l'agevolazione che eleva al 110% le detrazioni delle spese sostenute per determinati interventi antisismici o di efficientamento energetico sugli edifici. Il Decreto Agosto ha ricevuto il via libera finale dalla Camera per la conversione in legge. Tra le varie novità, ve ne sono alcune che riguardano il Superbonus, ovvero l'agevolazione che eleva al 110% le detrazioni delle spese sostenute per determinati interventi antisismici o di efficientamento energetico sugli edifici.

In particolare, sono tre i punti da sottolineare. Innanzitutto, è stata recepita la richiesta che permette di considerare unifamiliari anche le strutture che presentano un accesso autonomo da aree comuni esterne.

Le altre novità riguardano la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente al beneficio fiscale.

Infatti, si potrà ottenere il credito d'imposta anche su lavori relativi alle parti comuni di edifici plurifamiliari nonostante eventuali difformità urbanistiche e catastali di singole unità abitative. C'è poi una modifica che incide sul funzionamento dei quorum assembleari in condominio, necessari a richiedere un finanziamento bancario, ma anche per esercitare l'opzione della cessione del credito o dello sconto in **fattura**. Per il via libera basterà la maggioranza equivalente a un terzo dei millesimi di proprietà dell'edificio (mentre prima erano richiesti i due terzi).

Per accedere al Superbonus bisogna però soddisfare una serie di requisiti e non si deve dimenticare che si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Tra i soggetti che possono usufruirne, vi sono i condomini, le persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni), gli Istituti autonomi case popolari o altri enti analoghi. Ma anche cooperative di abitazione a proprietà indivisa, Onlus, associazioni di volontariato o le società sportive dilettantistiche. In quest'ultimo caso, il Superbonus si applica esclusivamente ai lavori destinati agli immobili o parti di essi adibiti a spogliatoi. I soggetti Ires, invece, rientrano tra i beneficiari nell'unica ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti - ovvero che permettono l'estensione delle detrazioni al 110% ad altri lavori, purché eseguiti contestualmente - effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Tra le opere considerate - appunto - trainanti, vi è l'isolamento degli involucri (il cosiddetto "cappotto termico") ma deve incidere su almeno il 25% dell'area disperdente; per tali opere il beneficio fiscale



Affari & Finanza

Fatturazione Elettronica

presenta dei tetti massimi di spesa in base alla tipologia di struttura: 50.000 euro per le strutture unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti; 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l' edificio, per gli i complessi composti da due a otto unità immobiliari (oltre a questa soglia il valore scende a 30.000 euro).

Nella categoria degli interventi trainanti rientra anche la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (sulle parti comuni, sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti). In questo caso - come si legge in una delle schede informative dell' Agenzia delle Entrate - bisogna passare a impianti centralizzati «per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto [] a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici». Il tetto massimo per lavori sulle parti comuni è 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono le strutture fino a otto unità massime (poi si passa a 15.000 euro). Gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari all' interno di strutture plurifamiliari consentono un limite di spesa fino a 30.000 euro.

Le opere di efficientamento devono portare al miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, qualora non fosse possibile, il conseguimento della classe più alta.

Grazie a questi lavori trainanti, tra cui rientrano anche gli interventi per la riduzione del rischio sismico, è possibile estendere il Superbonus ai costi per l' installazione di impianti solari fotovoltaici - fino a 48.000 euro e comunque con un limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale - nonché di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Relativamente ai lavori antisismici, gli incentivi al 110% che non valgono per le strutture in zona 4 - sono previsti per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici e per l' acquisto di strutture "a prova di terremoto" realizzate mediante demolizione e ricostruzione. Il tetto massimo è pari a 96.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun complesso in caso di intervento su parti comuni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA 1 L L' efficienza energetica e ambientale è l' obiettivo del Superbonus che rilancia tutto il settore dell' edilizia.

Italia Oggi Sette

Fatturazione Elettronica

Per il regime cash account, dopo un anno dall' operazione non rileva il mancato incasso

Iva di cassa, il tempo sblocca il versamento e la detrazione

Nel regime Iva di cassa, il decorso del tempo apre la strada al versamento l' imposta, ma anche alla detrazione, pur in mancanza del pagamento della **fattura**: dopo un anno dall' effettuazione dell' operazione, infatti, l' imposta sulle operazioni attive si rende comunque dovuta anche se non è stata incassata; parallelamente, quella sugli acquisti può essere detratta anche se non è stato pagato il fornitore.

Questa una delle regole che contemperano la caratteristica peculiare del regime domestico di «cash account».

Il regime particolare, basato sull' articolo 167-bis della direttiva 2006/112/CE, è stato istituito dall' art. 32-bis del dl n. 83/2012, al quale hanno fatto seguito le disposizioni attuative del dm 11 ottobre 2012, il provvedimento dell' Agenzia delle entrate del 21 novembre 2012 con le modalità per l' opzione e la circolare esplicativa n. 44 del 26 novembre 2012 dell' Agenzia.

Soggetti ammessi e caratteristiche. Possono avvalersi del regime di cassa, previa opzione da esercitare nei modi stabiliti con il citato provvedimento, i soggetti passivi dell' Iva che hanno realizzato nell' anno precedente, oppure presumono di realizzare nell' anno di inizio dell' attività (qualora si intenda aderire al regime da tale momento), un volume d' affari non superiore a 2 milioni di euro. Il volume d' affari va determinato secondo le disposizioni dell' art.

20 del dpr 633/72, includendovi tutte le operazioni attive, comprese quelle che non possono essere assoggettate al regime di cassa (es. operazioni nei confronti di privati, operazioni soggette a regimi speciali d' imposta).

Nel caso di esercizio di più attività, anche se con contabilità separata ai sensi dell' art.

36 del dpr 633/72, ai fini della verifica del limite occorre rapportarsi al volume d' affari complessivo. L' Agenzia ritiene infatti inapplicabile il chiarimento della circolare n. 18 del 22 maggio 1981, secondo cui, in caso di separazione obbligatoria delle attività, l' imposta deve essere, in ogni caso, applicata separatamente secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al volume di affari di ciascuna di esse.

Il diritto di applicare il regime di cassa viene meno all' atto del superamento, nel corso dell' anno, del limite di fatturato.

Nell' ambito del regime di cassa, l' Iva relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono in veste di soggetti passivi diventa esigibile non al momento di effettuazione dell' operazione ai sensi dell' art. 6, dpr 633/72, bensì

PAGINE A CURA DI FRANCO RICCA



Italia Oggi Sette

Fatturazione Elettronica

al momento dell' incasso del corrispettivo.

Vi è, quindi, la dissociazione temporale tra l' effettuazione dell' operazione e l' esigibilità dell' imposta, con il differimento di quest' ultima al momento dell' incasso, allo scopo di evitare al fornitore di dover anticipare all' erario il pagamento dell' imposta dovuta, ma non ancora riscossa dal cliente.

Il rinvio dell' esigibilità incontra però un limite temporale: l' imposta si rende comunque esigibile, anche in mancanza dell' incasso, dopo un anno dall' effettuazione dell' operazione.

Alla scadenza di tale termine, dunque, il cedente/prestatore sarà tenuto a contabilizzare il debito dell' imposta che non ha ancora incassato. Questo limite temporale non opera se, prima del decorso del termine, il cessionario/committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali: in tal caso, il differimento dell' esigibilità si protrae fino all' incasso (eventuale) del credito.

In pratica, come chiarisce il comma 3 dell' art. 3 del dm, nel regime di cassa l' imposta relativa alle operazioni attive deve essere computata a debito nella liquidazione periodica (mensile o trimestrale) nel corso della quale viene incassato il corrispettivo o, in mancanza dell' incasso, nella liquidazione periodica nel corso della quale viene a scadere il termine di un anno dall' effettuazione dell' operazione.

Va precisato che il differimento dell' esigibilità non ha effetto sul diritto alla detrazione spettante ai cessionari/committenti: in deroga alla regola generale, infatti, l' art. 32-bis prevede che il diritto alla detrazione «sorge al momento di effettuazione dell' operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato», salvo che anche i cessionari/committenti si avvalgano, a loro volta, del regime di cassa.

L' articolo 4 del dm chiarisce che, in relazione alle operazioni attive soggette al regime di cassa, il cedente/prestatore adempie comunque gli obblighi ordinari del titolo II del dpr 633/72 (fatturazione, registrazione, ecc.

) con riferimento al momento di effettuazione dell' operazione, e che le operazioni concorrono al volume d' affari (e all' eventuale prorata) con riferimento a detto momento, ancorché non si sia realizzata l' esigibilità.

Per esempio, se nel mese di settembre 2020 sono state emesse fatture a esigibilità differita per 100 mila euro d' imponibile e 22 mila euro di Iva, per le quali l' incasso non si verifica entro il prossimo 31 dicembre, l' imponibile dovrà essere riportato, nella dichiarazione annuale Iva 2021, nell' apposito rigo delle operazioni a esigibilità differita e concorrerà al volume d' affari dell' anno 2020.

All' atto dell' incasso, in ipotesi nel mese di febbraio 2021, il contribuente contabilizzerà il debito d' imposta di 22 mila euro, includendolo nella corrispondente liquidazione periodica e, successivamente, nella dichiarazione annuale che presenterà nel 2022 per il 2021. I soggetti che si avvalgono del regime speciale devono specificarlo nelle fatture emesse, indicandovi che si tratta di operazione con Iva di

Italia Oggi Sette

Fatturazione Elettronica

cassa ai sensi dell' art. 32-bis, dl n. 83/2012. Secondo quanto chiarito nella circolare n. 44/2012, tale obbligo risponde all' esigenza della regolare tenuta della contabilità per il cedente o prestatore che assoggetti all' Iva per cassa solo alcune operazioni, escludendo per esempio quelle effettuate nell' ambito di regimi speciali.

La specificazione in **fattura** è inoltre indispensabile al fine di rendere noto al cessionario/committente che, a sua volta, si avvalga del regime di cassa, che dovrà astenersi dall' esercitare il diritto alla detrazione fintanto che non avrà pagato il corrispettivo. L' eventuale violazione dell' obbligo in esame, come precisato nella relazione al dm, riveste comunque carattere formale.

Cessione del credito.

Secondo la circolare n. 1/2013, la cessione del credito, pro solvendo o pro soluto, non realizza il presupposto dell' esigibilità dell' imposta. Conseguentemente, l' incasso del prezzo di cessione del credito non è assimilabile al pagamento del corrispettivo delle operazioni originarie e il cedente dovrà corrispondere la relativa imposta solamente nel momento in cui il debitore ceduto pagherà effettivamente il corrispettivo al cessionario del credito. Il soggetto passivo che trasferisce il credito avrà, pertanto, l' onere di informarsi circa l' avvenuto pagamento del credito ceduto, poiché è in tale momento che l' Iva relativa all' operazione originaria diventa esigibile e, quindi, deve essere inclusa nella relativa liquidazione. In alternativa, tuttavia, il soggetto passivo che non voglia farsi carico del predetto onere potrà includere anticipatamente l' Iva relativa all' operazione originaria nella liquidazione del periodo in cui è avvenuta la cessione del credito.

Rinviata anche la detrazione. Il regime di cassa riguarda non solo le operazioni attive, ma anche le operazioni passive. Come accennato, infatti, l' art. 32-bis differisce anche il diritto alla detrazione dell' Iva relativa agli acquisti di beni e servizi, che sarà esercitabile solo dopo il pagamento ai fornitori. Al riguardo, la circolare n. 44/2012 chiarisce che, poiché il regime di cassa non investe le singole operazioni, ma l' insieme delle operazioni attive e passive poste in essere dal contribuente, il differimento della detrazione riguarda tutti gli acquisti, anche in presenza di operazioni attive che non possono usufruire del regime di cassa, qualora queste ultime e i relativi acquisti non siano oggetto di contabilità separata ai sensi dell' articolo 36, dpr 633/72. Pertanto, per esempio, il contribuente che effettua, nell' ambito della stessa attività, anche operazioni con privati consumatori, escluse dal regime di cassa, subisce il differimento del diritto alla detrazione su tutti gli acquisti, salvo che abbia provveduto (sussistendo i relativi presupposti per l' applicazione separata dell' imposta ai sensi del citato art. 36) a separare contabilmente le due tipologie di operazioni, sia riguardo agli acquisti che alle operazioni attive (rimarrebbe aperto il problema degli acquisti «promiscui»).

Secondo l' articolo 5, comma 1, del dm, il diritto alla detrazione è esercitato a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati, o comunque decorso un anno dal momento in cui l' imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie (effettuazione dell' operazione) e «alle condizioni esistenti

Italia Oggi Sette

Fatturazione Elettronica

in tale momento». La circolare n. 44/2012 chiarisce al riguardo che il diritto alla detrazione deve essere esercitato alle condizioni esistenti al momento in cui l' imposta diviene esigibile per il fornitore del contribuente in regime di cassa, anche se l' esercizio del diritto stesso è differito al momento di pagamento del relativo corrispettivo o al decorso di un anno dall' effettuazione dell' operazione di acquisto. Ciò al fine di evitare che il contribuente scelga il momento in cui pagare il prezzo al fornitore in funzione della propria situazione, per esempio riguardo al prorata di detrazione: in questa prospettiva, quindi, la misura della detrazione viene fissata nel momento in cui l' imposta è divenuta esigibile per il fornitore. In caso di incasso (o pagamento) parziale del corrispettivo, si rende esigibile (o detraibile) l' imposta proporzionalmente corrispondente al rapporto fra la somma incassata (o pagata) e il corrispettivo complessivo.

© Riproduzione riservata.

Italia Oggi Sette

Fatturazione Elettronica

La rettifica della detrazione dell' Iva

Analisi del meccanismo secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia

FRANCO RICCA

1. La logica del meccanismo Il principio del sistema comune dell' imposta sul valore aggiunto, enunciato all' articolo 1 della direttiva 2006/112/Ce (direttiva Iva), consiste nell' applicare ai beni ed ai servizi un' imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al loro prezzo, qualunque sia il numero delle operazioni intervenute nel processo di produzione e di distribuzione antecedente alla fase d' imposizione. A ciascuna operazione, l' Iva, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all' aliquota stabilita dalla legge, è esigibile previa detrazione dell' ammontare dell' imposta che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo. In forza di tale principio, come osservato dalla Corte di giustizia Ue, il sistema delle detrazioni è congegnato in maniera tale che solo i soggetti passivi sono autorizzati a detrarre, dall' Iva di cui sono debitori, l' imposta dovuta o assolta sui beni e servizi acquistati. Il sistema delle detrazioni permette quindi di esonerare interamente l' imprenditore dall' Iva dovuta o pagata nell' ambito di tutte le sue attività economiche, in modo da garantire la perfetta neutralità dell' imposizione fiscale per dette attività, indipendentemente dallo scopo o dai risultati, purché siano di per sé soggette all' Iva (sentenza 14 febbraio 1985, C-268/83). Il diritto a detrazione costituisce pertanto parte integrante del meccanismo dell' Iva e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni; tale diritto si esercita immediatamente per tutta l' Iva che ha gravato sulle operazioni effettuate a monte. Il soggetto passivo è autorizzato a detrarre l' Iva dovuta o versata per i beni o servizi acquistati quando, agendo in quanto tale al momento dell' acquisto di detti beni o servizi, li utilizza ai fini delle proprie operazioni imponibili. Questa inerenza, necessaria per il riconoscimento del diritto a detrarre l' Iva assolta a monte (nonché per la determinazione della portata di siffatto diritto), sussiste allorché vi è un nesso immediato e diretto tra una specifica operazione «a monte» e una o più operazioni «a valle» che conferiscono un diritto di detrazione. Tenuto conto della diversità delle operazioni, sarebbe impossibile fornire una risposta più adeguata in ordine al modo di determinare in tutti i casi il collegamento necessario che deve sussistere tra le operazioni «a monte» e quelle effettuate «a valle» affinché l' Iva assolta sia detraibile. Spetta quindi ai giudici nazionali applicare il criterio del «nesso immediato e diretto» - in altri termini, il criterio dell' inerenza - ai fatti oggetto di ciascun giudizio di cui essi siano investiti, prendendo in considerazione tutte le circostanze (sentenze 8 giugno 2000, C-98/98 e 3 marzo 2005, C-32/03).

Il diritto a detrazione è altresì ammesso anche quando non possa essere ricostruito un nesso immediato e diretto tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle che conferiscono un diritto a detrazione, allorché i costi dei servizi in questione fanno parte delle spese generali del soggetto



Italia Oggi Sette

Fatturazione Elettronica

passivo e, in quanto tali, sono elementi costitutivi del prezzo dei prodotti o dei servizi che egli fornisce. Costi di tal genere presentano, infatti, un nesso immediato e diretto con il complesso dell' attività economica del soggetto passivo (sentenza 8 giugno 2000 citata).

Dal principio generale, nonché dal criterio secondo il quale, per conferire il diritto a detrazione, i beni o servizi acquistati devono presentare un nesso immediato e diretto con le operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione, discende che il diritto a detrarre l' Iva che ha gravato sui detti beni o servizi presuppone che le spese compiute per acquistare questi ultimi debbano aver fatto parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione.

Le dette spese devono pertanto far parte dei costi di queste operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione (sentenza 27 settembre 2001, C-16/00).

Nel descritto contesto, il meccanismo della rettifica delle detrazioni dell' Iva, già previsto e regolato dall' art. 20 della direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 (sesta direttiva), indi dagli articoli da 184 a 192 della direttiva Iva (il cui testo è riportato in appendice), mira a correggere le incongruenze che possono determinarsi, in relazione al requisito sostanziale dell' inerenza (o, secondo l' espressione impiegata dalla Corte, del «nesso immediato e diretto» tra acquisto a monte e operazioni a valle), a causa della divergenza temporale tra il momento di esercizio del diritto alla detrazione e il successivo impiego dei beni e servizi.

Tale meccanismo rappresenta quindi il completamento della disciplina delle detrazioni: in questa prospettiva, l' articolo 184 della direttiva Iva stabilisce infatti l' amplissimo principio secondo cui «la detrazione operata inizialmente è rettificata quando è superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto».

Il successivo articolo 185, al par. 1 chiarisce che «la rettifica ha luogo, in particolare, quando, successivamente alla dichiarazione dell' Iva, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l' importo delle detrazioni, in particolare, in caso di annullamento di acquisti o qualora si siano ottenute riduzioni di prezzo»; queste ultime specificazioni non intendono limitare il principio generale enunciato dall' art. 184, ma semplicemente precisare che costituisce presupposto della rettifica anche il venir meno dell' operazione o la riduzione della sua base imponibile. Deroche al principio generale sono previste nel successivo paragrafo 2 dello stesso articolo 185, secondo cui la rettifica non è richiesta: 1) in caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate 2) in caso di distruzione, perdita o furto debitamente provati o giustificati 3) in caso di prelievi effettuati per dare regali di scarso valore e campioni di cui all' articolo 16 della direttiva stessa (tale previsione ha pertanto l' effetto di detassare completamente i piccoli omaggi e i campioni). Il medesimo paragrafo 2 accorda tuttavia agli stati membri la facoltà di esigere la rettifica in caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate e in caso di furto. L' esigenza di un meccanismo di rettifica delle detrazioni scaturisce,

Italia Oggi Sette

Fatturazione Elettronica

fondamentalmente, dal fatto che, allo scopo di garantire pienamente la neutralità, anche finanziaria, dell' imposta, in via di principio il soggetto passivo ha diritto di detrarre integralmente ed immediatamente l' imposta gravante sugli acquisti ed importazioni di beni e servizi effettuati per le esigenze della sua attività economica, senza che debba attenderne l' effettivo impiego in operazioni imponibili ed assimilate in modo da verificare la sussistenza e la portata del diritto stesso. Il diritto alla detrazione, pertanto, è esercitato sulla base di una «valutazione prospettica» (così la circolare n. 328/1997) circa il futuro impiego dei beni e servizi acquistati: donde la necessità di considerare e regolare l' ipotesi in cui la previsione sulla quale il soggetto si è basato per stabilire se e in che misura esercitare il diritto non trovi poi corrispondenza con la realtà. Le disposizioni sulla rettifica, quindi, sono parte integrante del sistema delle detrazioni, delle quali mirano ad aumentare la precisione in funzione dell' obiettivo della neutralità dell' imposta, di modo che le operazioni effettuate nello stadio anteriore continuino a dare luogo al diritto alla detrazione soltanto in quanto servano a fornire prestazioni soggette all' imposta; mediante queste disposizioni viene così assicurato un rapporto stretto e diretto tra il diritto alla detrazione «a monte» e l' utilizzazione dei beni o dei servizi di cui trattasi per operazioni tassate «a valle» (ex multis, sentenza 4 ottobre 2012, C-550/11). Nonostante questa importante funzione, il meccanismo è stato recepito compiutamente nell' ordinamento italiano soltanto con il dlgs n. 313/1997, a decorrere dal 1° gennaio 1998. 2. Gli effetti della rettifica Le disposizioni qui in esame, essendo dirette ad allineare la misura della detrazione inizialmente operata a quella - superiore o inferiore - spettante in base all' effettivo impiego dei beni e servizi, determinano la portata di un diritto che deve sussistere nel momento in cui i beni e servizi sono stati acquistati; esse, pertanto, non possono avere l' effetto di far sorgere un diritto che non esisteva nel momento al quale, secondo la legge, occorre rapportarsi per verificarne la sussistenza, ossia nel momento in cui l' imposta è divenuta esigibile, cioè nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi (art. 63 direttiva) oppure

l' importazione (art. 70 direttiva). Di conseguenza, ad esempio, l' imposta che ha gravato un bene acquistato da una persona in veste di privato consumatore non può formare oggetto di rettifica, perché nel momento in cui l' imposta si è resa esigibile non è sorto alcun diritto di detrazione in quanto non sussisteva il necessario requisito della soggettività passiva dell' acquirente, a nulla rilevando che il bene sia stato poi u

tilizzato in un' attività economica. Nella sentenza 11 luglio 1991, causa C-97/90, la Corte ha infatti osservato che, poiché il diritto alla detrazione, ai sensi dell' art. 167 della direttiva, sorge nel momento in cui l' imposta diventa esigibile, solo la veste nella quale l' acquirente opera in tale momento può far nascere il diritto. Pertanto, dato che le disposizioni sulla rettifica si limitano a fissare il metodo di calcolo per modificare la detrazione iniziale, esse non possono far nascere il diritto alla detrazione, né possono trasformare l' imposta versata da un soggetto passivo in relazioni a sue

Italia Oggi Sette

Fatturazione Elettronica

operazioni non imponibili in imposta detraibile. Scopo delle disposizioni, come detto, è solo quello di aumentare la precisione della detrazione, allineandone la misura all' effettivo impiego dei beni e dei servizi, in modo da assicurare il

rispetto del principio di inerenza. Se però l' acquisto è stato effettuato in veste di soggetto passivo, il meccanismo della rettifica si rende operante anche se il bene non è stato immediatamente destinato all' attività economica. In tal senso la sentenza 25 luglio 2018, causa C-140/17, nella quale la Corte si è occupata delle questioni pregiudiziali sollevate dai giudici polacchi nell' ambito di una controversia tra l' amministrazione finanziaria ed un comune, in merito ai presupposti per la rettifica della detrazione ai s

ensi dell' art. 184 della direttiva. Il comune, registrato come soggetto passivo sino dal 2005, negli anni 2009 e 2010 aveva fatto costruire una casa della cultura, affidandone gratuitame

nte la gestione ad un' associazione. Nel 2014 il comune decideva di assumere in proprio la gestione dell' immobile e procedeva a concederlo in locazione in regime di imponibilità. In conseguenza di tale operazione imponibile, il comune aveva pertanto ritenuto di essere legittimato ad applicare le disposizioni sulla rettifica della detrazione, al fine di recuperare l' imposta non detratta. L' amministrazione finanziaria aveva tuttavia obiettato che, non avendo acquistato l' immobile per svolgervi un' attività commerciale e non avendo manifestato l' intenzione di utilizzarlo successivamente per scopi commerciali, il comune non poteva applicare il meccanismo delle detrazioni in quant

o non aveva effettuato l' acquisto in qualità di soggetto passivo. Nella sentenza, dopo avere ribadito che se l' acquirente, al momento dell' acquisto di un bene d' investimento, non agisce in veste di soggetto passivo, le disposizioni sulla rettifica della detrazione non possono trovare ingresso, la Corte osserva che stabilire in quale veste abbia agito l' acquirente è una questione di fatto, che deve essere risolta dal giudice nazionale sulla base dell' insieme degli elementi del caso concreto, tra cui la natura del bene e il periodo di tempo intercorso tra l' acquisto e l' impiego ai fini delle attività economiche, al fine di verificare se il soggetto abbia acquistato o fabbricato i beni d' investimento di cui trattasi con l' intenzione, confermata da elementi oggettivi, di esercitare un' attività economica. Nella fattispecie, il comune ha espresso l' intenzione di utilizzare il bene per fini d' impresa solo a distanza di tempo dall' acquisto; tuttavia, l' assenza di una manifestazione di volontà esplicita non esclude che una tale intenzione possa risultare implicita. L' iniziale destinazione dell' immobile, inoltre, non era tale da escludere che potesse esservi un utilizzo del bene, almeno parziale, anche per fini economici da parte del comune, che peraltro era già iscritto tra i soggetti passivi Iva. La Corte ha quindi concluso che la direttiva ed il principio di neutralità non precludono, nelle suddette circostanze, il diritto alla rettifica della detrazione, purché risulti soddisfatta la condizione dell' art. 168 della direttiva, in base alla quale il soggetto passivo deve aver agito in tale veste nel momento in cui ha effettuato detto acquisto. 3. Distruzione dei beni Con sentenza del 18 ottobre 2012, causa C-234/11, la Corte ha

Italia Oggi Sette

Fatturazione Elettronica

chiarito che la rettifica della detrazione non è richiesta in caso di demolizione di vecchi fabbricati industriali posta in essere al fine di ricostruire edifici più moderni con la stessa destinazione. La questione era stata sollevata dai giudici bulgari in relazione ad una controversia promossa da una società alla quale il fisco aveva contestato di non avere proceduto alla rettifica della detrazione in occasione della parziale demolizione di un complesso industriale per la produzione di energia elettrica, effettuata nell'ambito di un progetto di ammodernamento dell'opificio. Poiché l'art. 185, paragrafo 1, della direttiva stabilisce il principio per cui la rettifica deve essere operata, in particolare, quando, successivamente alla dichiarazione Iva, sono intervenuti mutamenti degli elementi presi in considerazione per determinare l'importo della suddetta detrazione, occorre stabilire se in una fattispecie in cui la demolizione di beni immobili è stata realizzata nell'ambito della modernizzazione di un impianto industriale in vista dello svolgimento di attività economiche, ricorrano mutamenti del gen

ere e sia, di conseguenza, applicabile il meccanismo di rettifica. In proposito, la Corte ha osservato che la sostituzione di costruzioni vetuste con fabbricati più moderni aventi la stessa destinazione e, di conseguenza, l'impiego di questi ultimi per lo svolgimento di operazioni imponibili non interrompono il nesso diretto esistente tra l'acquisto a monte dei fabbricati in questione, da un lato, e le attività economiche realizzate successivamente dal soggetto passivo, dall'altro. L'acquisto degli immobili e la successiva distruzione in vista della loro modernizzazione possono essere pertanto considerati come una sequenza di operazioni legate tra loro, aventi ad oggetto la realizzazione di operazioni imponibili, al pari d

ell'acquisto di immobili nuovi e dell'impiego diretto di questi. Questa interpretazione, aggiunge la Corte, si impone a maggior ragione nel caso in cui la demolizione sia stata solo parziale, i nuovi fabbricati sono stati costruiti sugli stessi terreni e alcuni rottami derivanti dalla demo

lizione sono stati rivenduti dando luogo ad operazioni imponibili. Si deve evidenziare che, secondo la Corte, l'esclusione dell'obbligo della rettifica nella fattispecie in esame non si fonda sulla disposizione particolare del paragrafo 2 dell'art. 185 della direttiva, secondo cui la rettifica non è richiesta, tra l'altro, in caso di distruzione di beni debitamente provata o giustificata, bensì sulla previsione generale del paragrafo 1 dello stesso articolo, che individua quale presupposto dell'obbligo il mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l'ammontare della detrazione al momento dell'acquisto; la Corte ha infatti negato che la distruzione del bene ai fini dell'ammodernamento per proseguirne l'utilizzo a fini di operazioni imponibili,

rappresenti un mutamento nell'ottica delle disposizioni in esame. 4. Furto dei beni Come si è visto, l'articolo 185, paragrafo 2, della direttiva stabilisce che la rettifica non è richiesta, tra l'altro, in caso di furto di beni debitamente provati; gli Stati membri hanno però la facoltà di derogare a tale previsione ed esigere, quindi, la rettifica della detrazione in conseguenza del furto. Con sentenza 4 ottobre 2012, causa C-550/11, la Corte ha pertanto dichiarato che non contrastano con la normativa

Italia Oggi Sette

Fatturazione Elettronica

comunitaria la legge e la prassi nazionale che impongano la rettifica della detrazione nel caso di furto delle merci dell'impresa commesso da persona non identificata. Il procedimento, promosso dai giudici bulgari, verteva sull'interpretazione del predetto paragrafo 2 dell'art. 185, con particolare riguardo alla facoltà accordata agli stati membri di esigere la rettifica in caso di furto. La Corte osserva che qualora un bene sottratto all'impresa non possa più essere utilizzato dal soggetto passivo per operazioni tassate a valle, si verifica una modificazione che determina, in linea di principio, la rettifica della detrazione operata a monte. Tuttavia, la disposizione stabilisce che non si procede alla rettifica in caso di furto debitamente provato, salva diversa previsione dell'ordinamento nazionale. Di conseguenza, gli stati membri possono legittimamente imporre la rettifica in tutti i casi di furto di beni che abbiano fruito della detrazione dell'imposta, a prescindere dal fatto che le circostanze del furto siano state interamente accertate o meno. Poiché la Bulgaria si è avvalsa di questa facoltà, l'amministrazione finanziaria non è tenuta a determinare se il furto, commesso da un autore né identificato né condannato, sia stato debitamente provato; in conformità alla disposizione comunitaria, la normativa bulgara impone infatti l'obbligo della rettifica della detrazione in caso di furto, indipendentemente dalle specifiche caratteristiche del reato. Quanto alla circostanza che tale normativa, nel prevedere l'obbligo in esame, non menziona espressamente il «furto», ma parla più genericamente di «ammanco», la Corte ha precisato che gli stati membri, allorché esercitino una facoltà concessa dalla direttiva, possono scegliere la tecnica normativa ed impiegare i termini che essi ritengono più idonei. Si deve osservare che l'Italia, ad oggi, non ha fatto uso della facoltà in parola, sicché deve ritenersi operante, nel silenzio della normativa interna, la norma unionale che esclude l'obbligo della rettifica purché il furto sia «debitamente provato». Nel caso in cui il soggetto passivo non sia in grado di provare debitamente l'evento delittuoso, è invece dubbio se debba applicarsi la disciplina sulla rettifica della detrazione, potendo trovare ingresso, nella fattispecie, la presunzione di cessione ai sensi dell'articolo 1 del dpr n. 441/97. 5. Mancato pagamento ed estinzione dell'obbligazione Sempre al par. 2 dell'articolo 185 della direttiva, è stabilito che la rettifica non è inoltre richiesta in caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate. La Corte si è occupata di questa previsione nella sentenza 22 febbraio 2018, causa C-396/16, su sollecitazione dei giudici sloveni, che intendevano chiarire gli effetti di una decisione di omologazione di concordato preventivo con riduzione della base imponibile e dell'imposta sui crediti dei fornitori, ai fini della rettifica della detrazione secondo le disposizioni degli artt. 184 e seguenti della direttiva. Ciò in considerazione del fatto che, in base al diritto sloveno, il carattere definitivo dell'omologazione del concordato preventivo impedisce ai creditori di chiedere il pagamento totale dei loro crediti, fermi restando gli obblighi del debitore, che pertanto, se pagasse volontariamente un importo superiore a quanto stabilito dal concordato, non avrebbe il diritto di chiederne il rimborso. Al riguardo, la Corte chiarisce anzitutto che, avendo l'omologazione del concordato ridotto le obbligazioni del debitore verso i fornitori dei beni e servizi, ha ridotto anche le somme ad essi pagate a titolo di Iva: tale

Italia Oggi Sette

Fatturazione Elettronica

circostanza concretizza un mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l' importo delle detrazioni, rilevante per la rettifica ai sensi dell' art. 184 della direttiva. In secondo luogo, riguardo alla previsione dell' art. 185, paragrafo 2, secondo cui la rettifica non è richiesta in caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate, la Corte premette che tale disposizione va coordinata con quella dell' art. 90, che prevede, specularmente, il diritto del fornitore di ridurre la base imponibile in caso di mancato pagamento del corrispettivo: «mentre l' articolo 90 di tale direttiva disciplina il diritto di un fornitore di ridurre la base imponibile ogniqualvolta, successivamente alla conclusione di un' operazione, non riceve il corrispettivo previsto o riceve solo una parte dello stesso, l' articolo 185 di detta direttiva disciplina la rettifica delle deduzioni inizialmente operate dall' altra parte della stessa operazione. Pertanto, tali due articoli rappresentano le due facce di una stessa operazione economica e dovrebbero essere interpretate in modo coerente.» In sostanza, secondo la Corte, così come l' articolo 90 contempla il diritto del fornitore di ridurre la base imponibile in caso di mancato pagamento, attribuendo tuttavia agli stati membri la facoltà di derogare a tale previsione al fine di tenere conto dell' eventuale incertezza o provvisorietà di tale circostanza, parallelamente l' articolo 185, par. 2, prevede che essi, in relazione alla medesima circostanza, possano non richiedere la rettifica della detrazione al cessionario/committente. Ciò premesso, prosegue la Corte, spetta ai giudici nazionali valutare se, in base al diritto interno, dopo l' omologazione definitiva di un concordato l' acquirente resti debitore del prezzo e se il venditore sia sempre titolare del suo credito; qualora si dovesse accertare che le obbligazioni del debitore sono state ridotte in modo definitivo, la deroga prevista dall' art. 185 non potrebbe trovare applicazione, con la conseguenza che il debitore sarebbe tenuto ad operare la rettifica (specularmente, infatti, in tal caso, secondo la giurisprudenza della Corte, gli Stati membri non potrebbero impedire al fornitore di ridurre la base imponibile). Nel caso di specie, osserva la Corte, risulta che la decisione di omologazione del concordato impedisce ai creditori di chiedere il pagamento totale dei loro crediti e che, da un punto di vista economico, tale decisione comporta una riduzione delle obbligazioni del debitore nei confronti dei suoi creditori, e non semplicemente un «non pagamento»; se le cose stanno in questi termini, la riduzione delle obbligazioni del debitore, per effetto dell' omologazione definitiva di un concordato preventivo, non costituisce un caso di operazione totalmente o parzialmente non pagata. Pertanto, l' art. 185, paragrafo 2, della direttiva deve essere interpretato nel senso che la riduzione delle obbligazioni di un debitore risultante dall' omologazione definitiva di un concordato non costituisce un caso di operazione totalmente o parzialmente non pagata, allorché tale riduzione è definitiva. Il principio statuito dalla Corte, diretto a garantire la corrispondenza tra l' Iva dovuta dal cedente/prestatore e la detrazione spettante al cessionario/committente, sembrerebbe imporre la revisione dell' orientamento della prassi italiana (es. risoluzione n. 161/2001) secondo cui, dovendo preservarsi l' efficacia liberatoria

Italia Oggi Sette

Fatturazione Elettronica

del concordato, l'imprenditore non diviene debitore dell'Iva oggetto di variazione in diminuzione da parte dei propri fornitori a seguito della falcidia dei crediti nell'ambito della procedura concorsuale. Tuttavia, l'agenzia delle entrate, nella risposta ad interpello n. 54/2018, ha ritenuto di poter confermare detto orientamento anche dopo la pronuncia della Corte. L'agenzia ha giustificato il mantenimento della posizione con la motivazione - invero, fondata esclusivamente sull'interpretazione letterale - secondo cui l'articolo 26 del dpr 633/72 ammette la nota di variazione in diminuzione (quindi implicitamente consentirebbe di derogare all'obbligo della rettifica della detrazione) nel

caso di «mancato pagamento del corrispettivo a seguito di procedure concorsuali rimaste infruttuose». L'asimmetria che ne deriva, però, era stata esplicitamente considerata e decisamente ritenuta inammissibile dall'avvocato generale, che nelle conclusioni presentate il 12 ottobre 2017 nel suddetto procedimento C-396/16 aveva infatti affermato che, alla luce del principio di neutralità e dell'obbligo degli stati membri di assicurare il prelievo integrale dell'Iva, non potrebbe ammettersi una normativa nazionale che prevedesse una riduzione della base imponibile in caso di mancato pagamento del prezzo escludendo nel contempo una corrispondente riduzione della detrazione operata dall'acquirente, in modo da consentire a quest'ulti

mo di assolvere l'Iva sul prezzo effettivamente pagato e di detrarre, però, un'imposta maggiore calcolata sul prezzo originariamente pattuito. 6. Modifiche legislative Come osservato dalla Corte nella sentenza del 29 aprile 2004, cause C-487/01 e C-7/02, la direttiva, nell'elencare un determinato numero di ipotesi che danno luogo a rettifica, non menziona specificamente l'ipotesi di una modifica legislativa, ma neppure la esclude. Inoltre, poiché la direttiva consente agli stati membri di esigere la rettifica della detrazione anche in caso di operazioni totalmente o parzialmen

te non pagate e in caso di furto, se ne deduce che l'obbligo può essere imposto anche in circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto passivo. Occorre tuttavia che siano rispettati i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, la cui osservanza si impone sia da parte delle istituzioni comunitarie sia da parte degli stati membri nell'esercizio dei poteri loro conferiti dalle direttive. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la direttiva, interpretata in conformità con i suddetti principi, non osta a che uno stato membro sopprima il diritto di optare per l'imposizione delle locazioni di immobili, da cui derivi la rettifica delle detrazioni. Tuttavia, se la direttiva non lede, di per sé, i richiamati principi, non è escluso che il legislatore nazionale, nel caso specifico, possa violarli allorché, non tenendo conto del legittimo affidamento da tutelare in capo ai soggetti passivi, sopprima il diritto di optare per l'imposizione delle locazioni immobiliari in modo improvviso e imprevedibile, senza che lo scopo da conseguire lo imponga e senza lasciare ai soggetti passivi vincolati da contratti già in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore della legge il tempo necessario per adattarsi alla nuova situazione legislativa. In relazione a questa pronuncia, va ricordato che, proprio al fine

Italia Oggi Sette

Fatturazione Elettronica

di tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti, in occasione della profonda revisione del trattamento delle operazioni immobiliari operata dal dl n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, vennero previste disposizioni speciali atte a neutralizzare, in via transitoria, l' obbligo della rettifica della detrazione in conseguenza del mutamento del regime delle operazioni attive dall' imponibilità all' esenzione (cfr. articolo 35, comma 9, citato dl). Ancor prima, disposizioni analoghe erano state dettate, in via generale, in occasione dell' introduzione dell' art. 19-bis2 nel dpr 633/72 (cfr. articolo 11, comma 2, dl n. 313/97). Ciò detto, si deve tuttavia evidenziare che nella sentenza 3 marzo 2005, C-172/03, la Corte ha qualificato come aiuto di stato non conforme al diritto comunitario la norma austriaca che, in occasione del pa

ssaggio dell

e prestazioni mediche dal regime di imponibilità a quello di esenzione, aveva esonerato i contribuenti dall' obbligo della rettifica della detrazione. 7. Acconti non seguiti dall' operazione Il fatto generatore dell' Iva è l' effettuazione di una operazione imponibile, ossia una cessione di beni o una presta

zione di servizi, in assenza della quale non può esservi riscossione di un' imposta che mira a colpire, appunto, i consumi di beni e di servizi. L' articolo 65 della direttiva, tuttavia, dichiara esigibile l' imposta sui pagamenti anticipati, eseguiti cioè anteriormente al verificarsi

del fatto generatore. Nell' ordinamento nazionale questa previsione trova riscontro nelle disposizioni del quarto comma dell' art. 6 del dpr n. 633/72, in forza delle quali, in caso di pagamento o di fatturazione anticipata rispetto alla - e addirittura indipendentemente dalla - effettuazione della cessione o della prestazione, l' operazione si

considera effettuata, e l' imposta si rende dovuta, all' atto del pagamento o della fatturazione, limitatamente all' importo pagato o fatturato. La declinazione interna del principio unionale, invero, non è puntuale, giacché dall' anticipazione del pagamento o della fatturazione fa discendere non l' esigibilità dell' imposta, bensì l' effettuazione dell' operazione, ossia «il fatto generatore». Così disponendo, la norma nazionale indurrebbe a ritenere che nel caso in cui, successivamente al pagamento o alla fatturazione assoggettati all' imposta in via anticipata, la cessione o la prestazione non dovesse poi essere realizzata, gli effetti della tassazione anticipata rimarrebbero cristallizzati, considerandosi effettuata «l' operazione», fatta salva

l' azionabilità del meccanismo correttivo della nota di variazione ai sensi (e con i limiti, anche temporali) dell' articolo 26 del dpr 633/72. Di conseguenza, il recupero dell' imposta versata dal cedente/prestatore, da un lato, e la restituzione dell' eventuale detrazione operata dal cessionario/committente, dall' altro, parrebbero subordinati all' esercizio facoltativo, da parte del primo, del diritto di emettere la nota di variazione in diminuzione, entro il termine di un anno dall' effet

tuazione dell' operazione (recte: dall' esigibilità dell' imposta) se la mancata realizzazione della cessione o della prestazione dipende da sopravvenuta volontà delle parti. L' acritica applicazione di

Italia Oggi Sette

Fatturazione Elettronica

questa disciplina - frutto della storica, superficiale omologazione dei concetti di «fatto generatore» e di «esigibilità dell'imposta» da parte del legislatore nazionale, parzialmente rimediata solo nel 1997, quando il secondo concetto venne finalmente introdotto nell'ordinamento interno - potrebbe condurre all'indebito consolidamento, da un lato, della pretesa erariale e, dall'altro, del diritto alla detrazione, in relazione ad una inesistente cessione di beni o prestazione di servizi. L'inammissibilità di un siffatto esito emerge chiaramente dalla sentenza 13 marzo 2014, C-107/13, nella quale la Corte, statuendo sul rinvio pregiudiziale promosso dai giudici bulgari, ha invece statuito che l'Iva detratta in relazione ad una **fattura** d'acconto per una futura operazione imponibile deve essere rettificata nel caso in cui l'operazione non è

stata e non sarà effettuata, anche se l'importo dell'acconto non è stato restituito e a prescindere dal fatto che il fornitore resti debitore dell'imposta verso l'erario. La questione mirava a chiarire se, ai sensi delle disposizioni della direttiva, la detrazione dell'Iva operata dal destinatario di una **fattura** relativa al pagamento di un acconto per una cessione di beni d

ebba essere rettificata nel caso in cui la cessione non sia stata poi effettuata, anche qualora il fornitore resti debitore di tale imposta e non abbia rimborsato l'acconto. La Corte ricorda anzitutto che, secondo l'articolo 167 della direttiva, il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e che, secondo

l'articolo 63, il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi. In deroga all'articolo 63, l'articolo 65 stabilisce che, in caso di pagamento di acconti prima che la cessione dei beni o la prestazione di servizi sia effettuata, l'imposta diventa esigibile al momento dell'incasso. Questa deroga, rammenta la Corte, va interpretata restrittivamente: come già chiarito in passato, affinché l'Iva relativa ai pagamenti in acconto possa diventare esigibile, occorre che tutti gli elementi qu

alificanti del fatto generatore, vale a dire la futura cessione o la futura prestazione, siano già conosciuti, e cioè che i beni o i servizi siano specificamente individuati. Nel caso di specie tale circostanza sussiste, in quanto risulta che i beni che dovevano formare oggetto della cessione erano chiaramente individuati; poiché però l'art. 65 non può comunque essere applicato in presenza di un comportamento fraudolento, i giudici nazionali dovr

anno verificare se ricorra tale situazione e negare eventualmente la detrazione, in particolare qualora risulti che il destinatario della **fattura** era al corrente della frode. Al di fuori di questa ipotesi, per quanto riguarda la rettifica della detrazione a seguito di eventi successivi, la Corte ricorda che l'impiego, reale o previsto, dei beni o dei servizi determina l'entità della detrazione iniziale alla quale il sogget

to passivo ha diritto e, conseguentemente, l'entità di eventuali rettifiche durante i periodi successivi, da effettuare alle condizioni previste dagli articoli da 184 a 186. Il meccanismo della rettifica costituisce

Italia Oggi Sette

Fatturazione Elettronica

parte integrante del sistema

di detrazione e mira a stabilire una relazione stretta e diretta tra il diritto alla detrazione dell' Iva pagata a monte e l'impiego dei beni o dei servizi di cui trattasi per operazioni soggette ad imposta a valle. In tale contesto, l' articolo 185, paragrafo 1, fissa il principio secondo il quale la rettifica deve essere operata, in par

ticolare, quando, successivamente alla dichiarazione dell' Iva, sono intervenuti mutamenti degli elementi presi in considerazione per determinare l' importo della detrazione. Nella fattispecie oggetto della causa principale, essendo stato accertato che la cessione di beni oggetto della **fattura** d' acconto, in relazione alla quale il destinatario ha esercitato la detrazione, non si realizzerà, si è verificato un

mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l' importo della suddetta detrazione, per cui l' amministrazione può esigere la rettifica dell' Iva detratta. Questa conclusione, precisa la Corte, non può essere rimessa in discussione dal fatto che l' imposta dovuta dal fornitore non sia stata essa stessa rettificata ai s

ensi dell' art. 90 della direttiva. Peraltro, fintanto che non avrà restituito l' acconto, il fornitore non può ridurre la base imponibile dovuta per l' incasso del medesimo. In definitiva, fatto salvo il diritto del soggetto passivo di ottenere dal fornitore la restituzione dell' acconto

, la circostanza che l' Iva dovuta dal fornitore non sia stata rettificata non incide sul diritto del fisco di pretendere la restituzione dell' Iva detratta dal destinatario. A margine della sentenza, va osservato che l' applicazione del principio statuito dalla Corte, in sede di controllo, potrebbe risultare difficoltosa nel caso in cui il presupposto della rettifica, ossia la mancata effettuazione dell' operazione per la quale è stato fatturato l' acconto, non emerga da un fatto o atto riferibile ad un preciso momento: in tal caso, riesce infatti difficile individuare, appunto, il momento in cui è sorto l' obbligo tributario in capo al cessionario/committente, necessario ai fini dell' imputabilità temporale del debito d' imposta e del periodo di vigenza dell' obbligo (non essendo compatibile con il principio della certezza di diritto ritenere che il soggetto passivo sia assoggettato indefinitivamente all' azione accertatrice). Accantonando per il momento tale problematica per tornare al tema dell' obbligatorietà della rettifica dell' Iva relativa al pagamento in acconto, occorre aggiungere che nella successiva sentenza 31 maggio 2018, cause riunite C-660/16 e C-661/16, la Corte ha tuttavia dichiarato che qualora non sussistano rischi per l' erario, l' Iva legittimamente detratta in relazione al pagamento di un acconto per una fornitura di beni che non è stata poi realizzata non deve essere rettificata, se non sia possibile ottenerne la restituzione dal fornitore. La questione mirava a chiarire se lo stato membro possa subordinare la rettifica della detrazione dell' Iva pagata su un acconto al rimborso dell' acconto stesso da parte del fornitore. La Corte ha osservato in proposito che, nella particolare fattispecie in esame, l' operazione era venuta meno a causa di una truffa commerciale subita dal fornitore, il quale, per tale motivo, è divenuto insolvente

Italia Oggi Sette

Fatturazione Elettronica

e non procederà ad alcuna rettifica dell' imposta che ha versato all' erario; in queste circostanze, quindi, l' esercizio del diritto alla detrazione non comporta alcun rischio di perdita di gettito erariale. Vero è che nella sentenza del 13 marzo 2014 è stato affermato che l' obbligo della rettifica della detrazione fruita dal cliente prescinde dal comportamento del fornitore; ciò perché, in caso di rettifica della detrazione in una situazione in cui l' acconto non è stato rimborsato, la neutralità fiscale è garantita dalla possibilità che l' acquirente ottenga dal suo fornitore la restituzione dell' acconto versato. Nella fattispecie, tuttavia, questa ipotesi appare difficile a causa dell' insolvenza del fornitore, sicché dovrebbe ammettersi che il cliente, dopo avere eseguito la rettifica della detrazione, ottenga il rimborso dell' Iva direttamente all' erario: in queste precise circostanze, pertanto, «sarebbe manifestamente irragionevole imporre ai suddetti acquirenti di rettificare tali detrazioni per poi proporre un' azione nei confronti delle autorità tributarie per ottenere il rimborso dell' Iva versata a titolo degli acconti in questione.» 8. Imposta fatturata indebitamente Il problema di individuare il momento di insorgenza dell' obbligo della rettifica della detrazione, cui si è accennato nel precedente punto 7, è messo in luce nella sentenza 11 aprile 2018, causa C-532/16, ove la Corte ha chiarito che la detrazione deve essere rettificata anche quando è illegittima fin dall' origine poiché esercitata con riguardo all' imposta indebitamente addebitata su un' operazione non soggetta al tributo. In questa ipotesi, ha però precisato la Corte, non è applicabile il meccanismo specificamente previsto dalla direttiva per i beni d' investimento, sicché spetta agli stati membri stabilire le modalità della rettifica, in particolare, per l' appunto, il momento in cui l' obbligo sorge e il periodo in cui rimane in vigore. Il procedimento pregiudiziale era stato promosso dai giudici lituani nell' ambito di una controversia riguardante l' Iva che una società aveva versato e detratto sull' acquisto di un terreno, ma che il fornitore, avendo successivamente accertato che si trattava di un' area non edificabile, esclusa quindi dalla sfera del tributo, aveva stornato correggendo la **fattura** originaria indebitamente emessa con l' imposta. Avendo la società acquirente respinto la **fattura** correttiva ed omesso di procedere alla rettifica della detrazione, l' amministrazione finanziaria aveva notificato l' accertamento. In questo contesto, il giudice nazionale ha chiesto alla Corte di chiarire, in primo luogo, se le disposizioni in materia di rettifica delle detrazioni debbano interpretarsi nel senso che si applicano anche nel caso in cui, come nella fattispecie, la detrazione è indebita fin dall' origine; in secondo luogo, se sia rilevante, per escludere tale obbligo, il fatto che l' operazione sia stata originariamente assoggettata al tributo sulla base di una prassi errata della stessa amministrazione. Nella sentenza, la Corte rileva anzitutto che l' art. 184 della direttiva, nel disporre che la detrazione operata inizialmente è rettificata quando è superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto, non esclude alcuna possibile ipotesi di detrazione indebita, sicché deve ritenersi applicabile anche nella fattispecie. L' obbligo generale di rettifica delle detrazioni ingiustificate discende anche dal principio della neutralità fiscale dell' Iva, il quale impone che le detrazioni illegittime siano rettificate in ogni caso. In

Italia Oggi Sette

Fatturazione Elettronica

un caso come quello di specie, tuttavia, non sono applicabili le disposizioni degli articoli da 187 a 189 della direttiva, che disciplinano specificamente le modalità della rettifica in dipendenza di variazioni del diritto alla detrazione successivamente all' acquisto, alla costruzione o al primo utilizzo dei beni d' investimento, nel corso del cosiddetto periodo di vigilanza (cinque anni per i beni mobili, fino a venti per gli immobili). Dette modalità di rettifica fanno infatti riferimento alla particolare ipotesi, prevista all' articolo 185, paragrafo 1, della direttiva, di un mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l' importo delle detrazioni successivo alla dichiarazione, per cui non possono essere adottate al fine di rettificare la detrazione eseguita in mancanza di qualsiasi diritto a detrazione fin dall' origine. Peraltro, alcune di queste modalità, come la rettifica frazionata in un arco pluriennale (da cinque a venti anni) prevista all' articolo 187, paragrafo 2, primo comma, della direttiva, sono manifestamente inapplicabili in siffatta ipotesi. Per quanto concerne l' articolo 188, questo riguarda l' ipotesi, an

cor più specifica e differente, della cessione di un bene d' investimento durante il periodo di rettifica. La Corte ricorda poi di avere dichiarato che il meccanismo della rettifica è applicabile solo laddove esista un diritto a detrazione. Da quanto precede risulta che il meccanismo di rettifica delle detrazioni previsto agli articoli 187 e 188 della direttiva non è applicabile quando la detrazione è stata operata inizialmente in mancanza di qualsiasi diritto a detrazione; non è pe

rtanto applicabile, in particolare, a una cessione di terreni che, secondo le indicazioni del giudice del rinvio, era esente da Iva e non avrebbe potuto, di conseguenza, dare luogo né alla riscossione di tale imposta né alla sua detrazione. Quanto alla seconda domanda, la Corte ha dichiarato che l' obbligo della rettifica non può essere escluso sulla base del legittimo affidamento sull' orien

tamento espresso dall' amministrazione finanziaria, in quanto il principio del legittimo affidamento non può fondarsi su una prassi amministrativa illegittima (questa affermazione pare in contrasto con sentenza 14 settembre 2006, C-181/04). Il giudice del rinvio aveva inoltre chiesto di sapere se le disposizioni della direttiva sulla rettifica delle detrazioni debbano essere interpretate nel sen

so che, nel caso in cui la detrazione si qualifichi illegittima fin dall' origine, esse permettono di determinare la data in cui è sorto l' obbligo di rettificare la detrazione indebita e il periodo entro cui tale rettifica deve aver luogo. Al riguardo, la Corte ha osservato che il principio della certezza del diritto esige che la situazione fiscale del soggetto passivo, con riferimento ai diritti e agli obblighi nei confronti dell' amministrazione, non possa essere indefinitamente rimessa in discussione. Questo principio potrebbe essere violato qualora il dies a quo del termine di decadenza dovesse dipendere dalle circostanze fortuite da cui è emersa l' illegittimità della detrazione e, in particolare, venisse fissato alla data in cui, a diversi anni di distanza dall' operazione, l' acquirente ha ricevuto la nota di credito con cui il venditore ha rettificato la **fattura** originaria. Pertanto, conclude la Corte, l' articolo 186 della direttiva deve essere interpretato nel senso che, nel caso

Italia Oggi Sette

Fatturazione Elettronica

in cui la detrazione operata inizialmente non avrebbe potuto essere effettuata legalmente, spetta agli stati membri determinare la data in cui sorge l'obbligo di rettificare la detrazione indebita e il periodo entro cui tale rettifica deve aver luogo, nel rispetto dei principi del diritto dell'Ue, in particolare dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento. In proposito, sembrerebbe logico ritenere che, una volta qualificata la detrazione come indebita fin dall'origine, il cessionario/committente sia soggetto all'obbligo di rettifica a partire dallo stesso periodo d'imposta nel quale ha esercitato la detrazione non spettante e fino alla scadenza dei termini per l'accertamento di tale periodo. Infine, si deve osservare che nell'ordinamento italiano, per effetto della modifica apportata dalla legge n. 205/2017 all'art. 6, comma 6, del dlgs n. 471/97, è fatto salvo il diritto alla detrazione dell'imposta addebitata in misura superiore a quella dovuta, purché assolta dal fornitore; nondimeno, tralasciando i dubbi di conformità della predetta modifica con la giurisprudenza della Corte, ferma nel ritenere indetraibile l'imposta indebitamente addebitata, anche in misura superiore a quella dovuta, la fattispecie oggetto della sentenza può comunque verificarsi qualora la predetta disposizione non possa trovare applicazione, per esempio nel caso in cui il fornitore non abbia versato l'imposta all'erario.

9. Cessazione dell'utilizzo del bene Nella sentenza 28 febbraio 2018, causa C-672/16, la Corte si è occupata del caso in cui un bene per il cui acquisto il soggetto passivo aveva detratto l'imposta e che aveva già impiegato per effettuare operazioni con diritto alla detrazione, era rimasto poi inutilizzato per cause non imputabili al soggetto stesso. Le questioni erano state sollevate dai giudici portoghesi nell'ambito di una controversia promossa da una società avente per oggetto l'acquisto, la vendita, la locazione e la gestione di immobili ad uso abitativo, commerciale e misto, che aveva detratto l'Iva assolta sull'acquisto di due edifici concessi poi in locazione in regime di imponibilità per opzione. Constatato però detti edifici erano vuoti da oltre due anni, l'amministrazione aveva notificato l'accertamento contestando la mancata esecuzione della rettifica della detrazione, al quale la società si era opposta sostenendo l'illegittimità della pretesa fiscale per contrasto con la normativa nazionale e con la direttiva Iva. Il giudice del rinvio decideva di rivolgersi alla Corte per sapere se le disposizioni della direttiva ammettano una normativa nazionale che prevede la rettifica dell'Iva inizialmente detratta, a motivo del fatto che l'immobile, per il quale è stato esercitato il diritto di opzione per l'imposizione, sia ritenuto come non più utilizzato dal soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni soggette ad imposta in quanto rimasto inoccupato per più di due anni, nonostante la prova che il soggetto passivo avesse cercato di darlo in locazione durante tale periodo. Nella sentenza, la Corte osserva preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 167 della direttiva, il diritto a detrazione sorge quando l'imposta diventa esigibile, per cui occorre fare riferimento allo status con il quale il soggetto opera in tale momento; inoltre, è soltanto l'acquisto di beni o servizi in veste di soggetto passivo a determinare l'applicazione del sistema della detrazione, mentre l'impiego dei beni o servizi, reale o previsto, determina solo l'

Italia Oggi Sette

Fatturazione Elettronica

entità della detrazione iniziale alla

quale il soggetto ha diritto e l'entità delle eventuali rettifiche successive. Pertanto, in linea di principio, il diritto permane anche se poi il soggetto passivo, per ragioni estranee alla sua volontà, non utilizza i beni e servizi nell'ambito di operazioni soggette ad imposta. Nel caso di specie, l'amministrazione sostiene ch

e la mancata occupazione dell'immobile per un certo periodo interrompe la destinazione del bene ai fini dell'impresa, facendo sorgere l'obbligo della rettifica anche se sia stato dimostrato che il soggetto ha sempre l'intenzione di continuare a svolgere un'attività imponibile. Al riguardo, la Corte osserva che la necessità di procedere alla rettifica della detrazio

ne, ai sensi dell'articolo 185 della direttiva, può sussistere anche a causa di circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto passivo; questa disposizione non può però pregiudicare i principi fondamentali su cui si basa il sistema e, segnatamente, il principio di neutralità. Tale principio, spiega la Corte, osta ad una normativa che, facendo dipendere la detrazione dai risultati dell'attività economica, produce, riguardo al trattamento fiscale di attività di investimento immobiliare identiche, disparità ingiustificate tra imprese simili che esercitano la stessa attività. La tesi del governo portoghese, secondo cui la risoluzione dei contratti di locazione obbligherebbe alla rettifica ai sensi dell'articolo 185 della direttiva in quanto sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni, non è fondata, perché la suddetta risoluzione, nelle circostanze descritte sopra, non costituisce un «mutamento» rilevante ai fini della rettifica. È fatta salva, naturalmente, la possibilità per il fisco di pretendere la restituzione delle detrazioni qualora risultasse che il diritto è stato esercitato in maniera fraudolenta o abusiva. Ricorda infatti la Corte che la qualità di soggetto passivo è definitivamente acquisita solo se la dichiarazione dell'intenzione di avviare l'attività economica programmata sia stata effettuata in buona fede; pertanto, nelle situazioni in cui il soggetto ha finto di

voler avviare un'attività economica, ma ha in realtà cercato di far entrare nel suo patrimonio privato i beni, l'amministrazione può chiedere, con effetto retroattivo, il rimborso delle somme detratte poiché queste detrazioni sono state concesse sulla base di false dichiarazioni. 10. Cessazione dell'attività imponibile Diversa dall'ipotesi esaminata nella sentenza ricordata al precedente punto 9 è quella in cui il bene strumentale dell'impresa, per effetto di una modifica delle attività esercitate, non sia più utilizzato nell'ambito di un'attività imponibile, ma continui ad esserlo nell'ambito dell'attività esente. Secondo

la sentenza 9 luglio 2020, causa C-374/19, infatti, la detrazione dell'Iva assolta sull'acquisto o sulla costruzione del bene deve essere rettificata quando l'attività imponibile venga

a cessare e il soggetto si trovi, conseguentemente, ad effettuare soltanto operazioni esenti. Il procedimento era stato promosso dai giudici tedeschi in relazione alla controversia tributaria instaurata da un'

Italia Oggi Sette

Fatturazione Elettronica

impresa che gestiva una caffetteria all' interno di una casa di riposo. Poiché in un primo momento il locale era accessibile anche dall' esterno, l' impresa aveva concordato con l' amministrazione finanziaria un prorata di detrazione del 90%, quantificando in tale misura l' incidenza delle operazioni imponibili realizzate nei confronti dei visitatori; il restante 10% del fatturato era costituito dalle operazioni esenti rappresentate dagli introiti conseguiti dalle prestazioni ai residenti della struttu

ra di accoglienza. Successivamente, però, l' accesso esterno era stato chiuso per motivi di sicurezza, sicché l' attività imponibile era cessata; ciò non aveva determinato un incremento del fatturato dell' attività esente, che però era rimasta la sola attività svolta dall' impresa. Queste circostanze, secondo l' amministrazione finanziaria, determinavano l' obbligo della rettifica della detrazione, obbligo contestato però dall' impresa. Il giudice nazionale decideva quindi di rivolgersi alla Corte per sapere, in sostanza, se gli articoli 184, 185 e 187 della direttiva dovessero essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale secondo la quale un soggetto passivo che ha acquisito il diritto di detrarre proporzionalmente l' Iva relativa alla costruzione di una ca

ffetteria annessa alla casa di riposo e destinata a essere utilizzata sia per operazioni soggette a imposta sia per operazioni esenti, è obbligato a rettificare la detrazione iniziale qualora abbia cessato di effettuare nei locali di detta caffetteria operazioni della prima specie. La Corte ricorda di avere dichiarato che il diritto alla detrazione rimane, in linea di principio, acquisito anche se successivamente il soggetto passivo, a causa di circostanze estranee alla sua volontà, non utilizza i beni e servizi che hanno dato luogo alla detrazione nell' ambito di operazioni soggette a imposta; in simili circostanze, la Corte ha infatti escluso, nella sentenza del 28 febbraio 2018, riportata sopra, che la mancata utilizzazione di un bene immobile rimasto vuoto dopo la risoluzione del contratto di affitto costituisca un mutamento rilevante ai fini della rettifica della detrazione sebbene il proprietario abbia dimostrato l' intenzione di continuare ad utilizzarlo in attività imponibili. Diverso è però il caso di specie, nel quale il bene non è rimasto inutilizzato: dopo essere stato impiegato nella realizzazione di operazioni imponibili e di operazioni esenti, ad un certo punto, per effetto della cessazione delle prime, è stato impiegato solo per l' effettuazione di operazioni esenti (senza diritto alla detrazione). Pertanto, nei limiti in cui i beni o i servizi acquistati dal soggetto passivo ai fini della costruzione della caffetteria, a partire da un dato momento sono stati utilizzati unicamente ai fini di operazioni esenti, le operazioni effettuate nella fase precedente non possono più essere prese in considerazione per valutare la relazione tra il diritto alla det

razione dell' Iva pagata sulle spese a monte e le attività esercitate dal soggetto. In simili circostanze ricorre un mutamento ai sensi dell' articolo 185 della direttiva, che rende necessario procedere alla rettifica della detrazione, a nulla rilevando che questo accada per cause indipendenti dalla volontà del soggetto passivo. Osserva infine la Corte che il principio di neutralità non rimette in discussione questa conclusione, essendo la situazione di un' impresa che effettua investimenti ai fini di un' attività

Italia Oggi Sette

Fatturazione Elettronica

economica che dà luogo sia a operazioni soggette a imposta sia a operazioni esenti, e che effettua sempre operazioni esenti, differente rispetto a quella di un' impresa che effettua investimenti ai fini di un' attività economica che dà luogo soltanto a operazioni soggette a imposta senza che tali operazioni, alla fine, si concretizzino. È da osservare che, nella disciplina italiana, un mutamento di attività quale quello della controversia in esame darebbe luogo alla rettifica della detrazione operata all' atto dell' acquisto o costruzione del bene strumentale cumulativamente per il residuo periodo di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell' art. 19-bis2 del dpr 633/72; il semplice mutamento del rapporto tra operazioni imponibili ed operazioni esenti comporterebbe invece, ai sensi delle disposizioni del successivo comma 4, la rettifica per variazione del prorata, rapportata ad un quinto (o ad un decimo, per gli immobili) della differenza tra l' imposta detratta e quella detraibile in base al prorata del periodo interessato.

11. Operazione di «sale and lease back» Nel procedimento C-201/18, la Corte è stata chiamata a chiarire se le disposizioni sulla rettifica della detrazione si rendano applicabili in relazione all' Iva detratta da una società per l' acquisto di un immobile strumentale all' attività, allorché tale immobile abbia formato successivamente oggetto di un' operazione finanziaria di «sale and lease back» non soggetta all' Iva. In particolare, la società aveva costituito a favore di un istituto finanziario un diritto di enfiteusi sull' immobile per la durata di 99 anni, contro il pagamento immediato di un corrispettivo, oltre al pagamento di un canone annuale. Dall' altro lato, aveva concluso un contratto di leasing immobiliare relativo allo stesso immobile, mediante il quale l' istituto aveva concesso alla società l' uso dell' immobile per un periodo non revocabile di 15 anni, contro il pagamento di un canone di locazione trimestrale corrispondente ad un valore di investimento, con facoltà, alla scadenza, di optare per l' acquisto dell' immobile ad un prezzo corrispondente al 10% del valore di investimento. Poiché a seguito di un controllo l' amministrazione finanziaria belga aveva rettificato la detrazione dell' Iva sulle spese relative all' immobile, in considerazione del fatto che l' operazione di «sale and lease back», di natura puramente finanziaria, non è soggetta all' imposta, è sorta una controversia nell' ambito della quale il giudice nazionale decideva di interpellare la Corte per sapere se gli articoli 184, 185, 187 e 188 della direttiva debbano essere interpretati nel senso che, nelle descritte circostanze, impongano un obbligo di rettifica della detrazione dell' Iva operata sull' immobile. Nella sentenza, pronunciata il 27 marzo 2019, la Corte osserva in via preliminare che gli articoli 184 e 185 della direttiva stabiliscono in maniera generale le condizioni al verificarsi delle quali la detrazione deve essere rettificata, mentre gli articoli da 187 a 189 prevedono norme specifiche per la rettifica della detrazione per quanto riguarda i beni di investimento. Nella fattispecie, risulta che l' immobile è qualificato come un bene d' investimento, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare alla luce del diritto interno. Ai sensi dell' articolo 189, lettera a), infatti, gli stati membri possono definire la nozione di «beni di investimento». La Corte, dal canto suo, ha statuito in passato che tale nozione riguarda i beni che, utilizzati ai fini di un' attività economica, si distinguono per il loro carattere durevole e il loro valore, i quali

Italia Oggi Sette

Fatturazione Elettronica

fanno sì che i costi d'acquisto non siano normalmente contabilizzati come spese correnti, ma vengano ammortizzati in più esercizi finanziari (sentenza 16 febbraio 2012, C 118/11). Ciò premesso, occorre esaminare anzitutto se la rettifica si renda dovuta ai sensi degli articoli 184 e 185. Dall'articolo 184 risulta che la detrazione deve essere rettificata quando è superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto; ai sensi dell'articolo 185, paragrafo 1, la rettifica deve aver luogo, in particolare, quando successivamente alla dichiarazione sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni. Per quanto riguarda l'eventuale incidenza sulla detrazione dell'Iva di eventi successivi, emerge dalla giurisprudenza della Corte che l'impiego, reale o previsto, dei beni o dei servizi determina l'entità della detrazione iniziale alla quale il soggetto passivo ha diritto e l'entità di eventuali rettifiche durante i periodi successivi. Il meccanismo di rettifica previsto agli articoli da 184 a 186 è, infatti, parte integrante del sistema e mira ad aumentare la precisione delle detrazioni, così da assicurare la neutralità dell'Iva, in modo che le operazioni effettuate allo stadio anteriore continuino a dare luogo al diritto di de

trazione soltanto nei limiti in cui esse servano a fornire prestazioni soggette ad una tale imposta. Tale meccanismo ha così lo scopo di stabilire una relazione stretta e diretta tra il diritto alla detrazione dell'Iva pagata a monte e l'impiego dei beni o dei servizi di cui trattasi per operazioni soggette ad imposta a valle. Nel caso di specie, risulta che l'immobile è stato utilizzato dalla società ininterrottamente e in modo duraturo per le sue attività professionali. Inoltre, se è vero che le operazioni di «sale and lease back» hanno dato luogo al pagamento immediato di un corrispettivo alla società, tuttavia essa, dal canto suo, si è impegnata a pagare all'istituto finanziario un canone di locazione trimestrale per un periodo di 15 anni il cui importo totale corrisponde a quello del corrispettivo in parola maggiorato degli interessi. Risulta quindi che tale societ

à ha continuato ad utilizzare le operazioni realizzate per la costruzione, trasformazione o ristrutturazione degli immobili in questione per le sue operazioni soggette ad imposta a valle. Tale constatazione indica l'assenza di mutamenti degli elementi presi in considerazione per la determinazione dell'importo delle detrazioni. In questa ottica, la mera costituzione di un diritto di enfiteusi non soggetto all'Iva non può essere considerata, diversamente da quanto sostenuto dalla Commissione, un mutamento degli elementi presi in considerazione per la determinazione dell'importo delle detrazioni successivo alla dichiarazione dell'Iva. Una simile costituzione non può infatti avere,

di per sé, l'effetto di far venir meno la relazione

stretta e diretta tra il diritto alla detrazione dell'Iva pagata a monte e l'impiego dei beni o dei servizi di cui trattasi per operazioni soggette a imposta a valle. Ne consegue che, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, nelle descritte circostanze gli articoli 184 e 185 non impongono una rettifica della detrazione. In secondo luogo, occorre esaminare se le circostanze della controversia rientrano

Italia Oggi Sette

Fatturazione Elettronica

nell' ambito di applicazione delle norme specifiche per la rettifica della detrazione sui beni di investimento. Al riguardo, l' articolo 187, par. 1, prevede che la rettifica deve essere ripartita su cinque anni, periodo che può essere prolungato fino a venti anni per i beni di investimento immobiliari. Ai sensi dell' articolo 188, paragrafo 1, in caso di cessione durante il periodo di rettifica, il bene di investimento è considerato come se fosse sempre stato adibito ad un' attività economica del soggetto passivo fino alla scadenza del periodo di rettifica. La Corte ha precisato che la nozione di cessione di beni si riferisce non al trasferimento di proprietà nelle forme previste dal diritto nazionale, bensì a qualsiasi operazione di trasferimento di un bene materiale effettuata da una parte che autorizza l' altra parte a disporre di fatto di tale bene come se ne fosse il proprietario. Se è vero che spetta al giudice nazionale determinare, caso per caso, in relazione alla singola fattispecie, se una data operazione su un bene comporti il trasferimento del potere di disporre di un bene come proprietario, la Corte può tuttavia fornire al medesimo tutte le indicazioni utili al riguardo. A

tal fine, occorre constatare che le operazioni di «sale and lease back» in questione sono caratterizzate dalla concessione combinata e simultanea, da un lato, di un diritto di enfiteusi da parte del soggetto passivo all' istituto finanziario e, dall' altro, di un leasing immobiliare da parte di tale istituto al soggetto passivo. Occorre quindi determinare se, nell' ambito della controversia, si debba prendere in considerazione la concessione del diritto di enfiteusi e del leasing immobiliare separatamente o, invece, congiuntamente. La Corte ha statuito che si è in presenza di un' unica prestazione quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale. È compito del giudice nazionale valutare se gli elementi che gli vengono presentati configurino l' esistenza di un' operazione unica, al di là della struttura contrattuale di essa. Nel caso di specie, comunque, risulta che l' operazione di «sale and lease back» ha natura puramente finanziaria, il cui scopo è di aumentare la liquidità della società, che ha mantenuto il possesso dell' immobile

ed ha continuato ad utilizzarlo interrottamente e in maniera duratura per le esigenze delle sue operazioni soggette a imposta. Tali circostanze, secondo la Corte, sembrano indicare che sussiste un' unica operazione, atteso che la costituzione del diritto di enfiteusi sull' immobile è indissociabile dal leasing sullo stesso bene. Ne consegue che, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, in tale contesto, l' operazione non può essere qualificata come «cessioni di beni» in quanto i diritti trasferiti all' istituto finanziario, ossia i diritti di enfiteusi meno i diritti derivanti dal leasing immobiliare di cui è titolare la società, non lo autorizzano a disporre dell' immobile come se ne fosse proprietario. In conclusione, salvo verifica da parte del giudice nazionale degli elementi di fatto e di diritto nazionale pertinenti, gli articoli 184, 185, 187 e 188 della direttiva devono essere interpretati nel senso che non impongono un obbligo di rettifica della detrazione quando il bene ha formato oggetto di un' operazione di «sale

Italia Oggi Sette

Fatturazione Elettronica

and lease back» non soggetta all' Iva in circostanze come quelle descritte sopra. 12. Autoconsumo non imponibile di beni oggetto di migliorie Le questioni sollevate nelle cause riunite C-322/99 e C-323/99 erano scaturite dal caso di destinazione a finalità estranee dell' impresa di un veicolo per il cui acquisto non era stata detratta l' imposta, ma sul quale erano stati eseguiti alcuni lavori per i quali era stata invece esercitata

la detrazione. Al riguardo, alla Corte è stato chiesto di chiarire, in sostanza, se nel caso in cui i lavori eseguiti in un momento successivo all' acquisto del bene non siano assoggettati ad imposizione, in quanto l' autoconsumo del bene non è imponibile perché l' imposta pagata al momento dell' acquisto non è stata detratta, le detrazioni operate su detti lavori debbano essere oggetto di una rettifica. Nella sentenza, pronunciata il 17 maggio 2001, la Corte ha rilevato che, in situazio

ni come quelle all' origine delle controversie principali, la detrazione dell' Iva inizialmente operata dal soggetto passivo deve essere rettificata al momento del prelievo del bene da parte del soggetto passivo per suo uso privato quando alcune modifiche degli elementi presi in considerazione per la determinazione dell' importo delle deduzioni sono intervenute in un momento successivo alla dichiarazione. Tale norma è applicabile alle operazioni eseguite in un momento successivo all' acquisto di un bene e che hanno dato luogo a detrazione dell' Iva pagata a monte che sono escluse dalla nozione di «elementi che compongono il bene» di cui 16, paragrafo 1, della direttiva Iva e non possono, pertanto, configurare un autoconsumo imponibile. Tali operazioni

corrispondono, da una parte, alle prestazioni di servizi eseguite in un momento successivo all' acquisto di un bene e che hanno dato luogo a detrazione dell' Iva pagata a monte e, dall' altra, a quelle delle cessioni di beni, eseguite in un momento successivo all' acquisto di un bene e che hanno dato luogo a detrazione dell' I

va a monte, che sono escluse dalla nozione di «elementi che compongono il bene». Tuttavia, ha precisato la Corte, nel caso in cui tali prestazioni di servizi o cessioni di beni che hanno consentito una detrazione dell' Iva siano state interamente consumate nell' ambito dell' attività professionale prima del prelievo, non sussisterà alcuna modifica di elementi che giustifichi una rettifica delle deduzioni. Pertanto, la

detrazione dell' Iva che ha gravato le spese sostenute per i lavori eseguiti sul veicolo deve essere rettificata laddove il prelievo non sia soggetto a Iva in applicazione dell' articolo 16 della direttiva e il valore dei lavori di cui trattasi non sia stato interamente consumato nell' ambito dell' attività professionale del soggetto passivo prima del trasferimento del veicolo nel suo patrimonio privato. Resta da determinare, osserva poi la Corte, se, per le cessioni di beni che hanno dato luogo a detrazione e che costituiscono «elementi che compongono il bene» ai sensi dell' articolo 16 della direttiva, l' applicazione dell' articolo 185 della direttiv

a sia assolutamente da escludersi. Al riguardo, la Corte rileva che nulla esclude l' applicazione della

Italia Oggi Sette

Fatturazione Elettronica

citata disposizione quando si tratta degli «elementi che compongono il bene» di cui all' articolo 16; del resto, l' articolo 185, paragrafo 2, esclude espressamente la rettifica delle operazioni di cui all' articolo 16 solo nei casi di prelievi eseguiti per effettuare regali di scarso valore e campioni. Occorre quindi risolvere la questione nel senso che, nell' ipotesi in cui lavori eseguiti in un momento successivo all' acquisto di un bene (nella fattispecie, un veicolo) e che hanno consentito una detrazione dell' Iva versata a monte, non comportino assoggettamento all' Iva ai sensi dell' articolo 16 al momento del prelievo del veicolo, le detrazioni dell' Iva operate a titolo di tali lavori devono essere rettificate in conformità all' articolo 185 della direttiva se il valore dei lavori in oggetto non sia stato interamente consumato nell' ambito dell' attività professionale del soggetto passivo prima del trasferimento del veicolo nel suo patrimonio privato. La sentenza non fornisce però indicazioni utili per verificare la sussistenza o meno della circostanza dell' avvenuto consumo integrale, che esclude l' obbligo della rettifica della detrazione. 13. Prima utilizzazione del bene d' investimento Nella sentenza 17 settembre 2020, causa C-791/18, la Corte si è occupata delle questioni, sollevate dai giudici olandesi, dirette a chiarire se gli articoli da 184 a 187 della direttiva debbano essere interpretati nel senso che ostano alla normativa nazionale che prevede, in relazione all' Iva assolta sui beni d' investimento, soggetta al meccanismo di rettifica su più anni, in ragione di una quota annuale determinata in funzione della durata del periodo, una prima detrazione integrale, in un' unica soluzione, nel corso dell' anno della prima utilizzazione del bene, qualora, al momento di tale prima utilizzazione, risulti che la detrazione operata non corrisponde a quella che il soggetto passivo aveva diritto di operare sulla base dell' effettivo utilizzo di tale bene. Al riguardo, la Corte osserva innanzitutto che gli articoli 184 e 185 della direttiva enunciano in termini generali le condizioni alle quali l' amministrazione tributaria nazionale deve esigere la rettifica della detrazione, senza tuttavia prevedere in che modo tale rettifica debba essere effettuata, mentre l' art. 186 demanda agli stati membri di definire le condizioni di detta rettifica. Soltanto per i beni d' investimento gli articoli da 187 a 192 prevedono invece talune modalità di rettifica della detrazione. Ciò premesso, l' obbligo della rettifica, ai sensi dell' articolo 184, sorge ogni qual volta la detrazione operata è superiore o inferiore a quella spettante; la formulazione generale della disposizione non esclude alcuna possibile ipotesi di detrazione indebita. Ai sensi dell' articolo 185, paragrafo 1, la rettifica deve essere operata, in particolare, quando, successivamente alla dichiarazione dell' Iva, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l' importo di tale detrazione. Le suddette disposizioni rappresentano il regime generale della rettifica della detrazione, applicabile anche ai beni d' investimento. Venendo al caso oggetto della controversia principale, risulta che il soggetto passivo ha fatto costruire un complesso immobiliare composto da sette appartamenti, detraendo l' Iva sui costi di costruzione in ragione della prevista destinazione del complesso ad operazioni imponibili.

Italia Oggi Sette

Fatturazione Elettronica

Tuttavia, dopo avere acquisito il complesso, il soggetto passivo ha dato in locazione quattro di tali appartamenti in esenzione dall' Iva. Tale locazione ha comportato un mutamento degli elementi da considerare per determinare l' importo della detrazione operata, che è risultata superiore a quella cui il soggetto aveva diritto in ragione dell' effettivo utilizzo dei beni. Questa situazione, pertanto, rientra tra quelle previste dagli articoli 184 e 185, nelle quali l' amministrazione deve esigere la rettifica della detrazione inizialmente operata. Tale rettifica rientra nelle modalità di applicazione di cui ai predetti articoli, e non in quelle previste dall' articolo 187 per i beni d' investimento. Quest' ultima disposizione prevede, per detti beni, un periodo di rettifica di cinque anni (che gli stati membri possono elevare fino a venti per i beni immobili), incluso quello nel quale il bene è stato acquistato o fabbricato, consentendo però agli stati membri di far decorrere il periodo di rettifica, anziché dall' acquisto o dalla costruzione, dalla prima utilizzazione del bene. Ai sensi di detto articolo 187, la rettifica sui beni d' investimento è effettuata, in ciascun anno, solo per un quinto (o, qualora il periodo di rettifica sia stato prolungato, per la frazione corrispondente dell' Iva che ha gravato sui beni d' investimento), secondo le variazioni del diritto a detrazione intervenute negli anni successivi rispetto all' anno in cui i beni sono stati acquistati, fabbricati o eventualmente utilizzati per la prima volta. Qualora lo stato membro si sia avvalso della facoltà di far decorrere il periodo di rettifica dall' anno della prima utilizzazione del bene d' investimento, ricorre l' obbligo di verificare, per ogni anno trascorso fino alla fine del periodo di rettifica, se siano intervenute variazioni del diritto a detrazione rispetto all' anno della prima utilizzazione del bene e, in caso affermativo, di procedere alla rettifica relativa alla frazione dell' imposta. L' articolo 187, pertanto, disciplina le modalità della rettifica in caso di variazioni successive alla prima utilizzazione del cespite, ma non le modalità da seguire qualora al momento stesso della prima utilizzazione il diritto a detrazione si riveli superiore o inferiore alla detrazione operata inizialmente. La logica su cui si basa la rettifica che deve essere effettuata quando i mutamenti degli elementi inizialmente presi in considerazione si verificano durante l' utilizzo del bene d' investimento è diversa da quella della rettifica che deve essere effettuata quando la detrazione iniziale è inferiore o superiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto al momento della prima utilizzazione di tale bene, tenuto conto dell' effettivo utilizzo di detto bene. Di conseguenza, stabilire le modalità relative alla rettifica della detrazione iniziale alla data della prima utilizzazione del bene d' investimento rientra non nell' ambito di applicazione dell' articolo 187, bensì nelle modalità di applicazione degli articoli 184 e 185, che spetta agli stati membri definire. Pertanto, conclude la Corte, una normativa nazionale che si fonda sulla data di inizio dell' utilizzazione di un bene d' investimento come data di riferimento per valutare se la detrazione effettuata inizialmente corrisponda a quella che il soggetto passivo aveva il diritto di operare, tenuto conto dell' effettivo utilizzo di tale bene, e che prevede che il soggetto passivo sia debitore, a tale data, di tutta l' imposta detratta qualora la detrazione iniziale sia superiore a quella che aveva il diritto di operare,

Italia Oggi Sette

Fatturazione Elettronica

è conforme al principio di neutralità. Tale normativa, inoltre, non osta alla rettifica frazionata delle variazioni intervenute successivamente alla prima utilizzazione del bene, come previsto dall' articolo 187. Risulta infatti che, dopo il primo esercizio di rettifica, l' imprenditore deve, al termine di ciascuno dei nove esercizi contabili successivi, verificare se siano intervenute variazioni nell' utilizzo del bene rispetto al primo esercizio di rettifica e che, in caso affermativo, tale rettifica riguardi, in ciascuno di tali nuovi esercizi contabili, un decimo dell' Iva afferente all' acquisto di detto bene d' investimento. La sentenza sopra riportata conferma la correttezza della normativa italiana, come interpretata dalla circolare n. 328/1997, secondo cui la rettifica della detrazione, per i beni ammortizzabili, va effettuata per l' intera imposta quando il cambio di destinazione si verifica al loro primo impiego, nonché quando si verificano variazioni, rispetto a tale primo impiego, nei quattro anni successivi (nove per i fabbricati e le aree fabbricabili) a quello dell' entrata in funzione del cespite. Invero, occorre osservare che tale disciplina, diversamente da quanto afferma la circolare, non pare ricavabile dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell' art. 19-bis2 del dpr 633/72, in quanto tali disposizioni prendono in considerazione, rispettivamente ed in modo autonomo, i beni non ammortizzabili ed i servizi (comma 1) e i beni ammortizzabili (comma 2). Essa è invece espressamente contemplata dal successivo comma 4, che regola nel senso di cui sopra l' ipotesi in cui l' anno di acquisto o di costruzione del bene ammortizzabile non coincida con quello della sua entrata in funzione, ma soltanto nell' ambito delle modalità della rettifica per variazione del prorata. Le disposizioni della 2006/112/Ce (direttiva Iva) sulla rettifica della detrazione (già contenute nell' art. 20 della sesta direttiva del 1977) Articolo 184 La detrazione operata inizialmente è rettificata quando è superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto.

Articolo 185 1. La rettifica ha luogo, in particolare, quando, successivamente alla dichiarazione dell' Iva, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l' importo delle detrazioni, in particolare, in caso di annullamento di

acquisti o qualora si siano ottenute riduzioni di prezzo. 2. In deroga al paragrafo 1, la rettif

ica non è richiesta in caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate, in caso di distruzione, perdita o furto debitamente provati o giustificati, nonché in caso di prelievi effettuati per dare regali di scarso valore e campioni di cui all' articolo 16. In caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate e in caso di furto gli stati membri possono tuttavia esigere la rettifica. Articolo 186 Gli stati membri determinano le modalità di applicazione degli articoli 184 e 185. Articolo 187 1. Per quanto riguarda i beni d' investimento, la rettifica deve essere ripartita su cinque anni, compreso l' anno in cui i beni sono stati acquistati o fabbricati. Tuttavia, gli stati membri possono basare la rettifica su un periodo di cinque anni interi a decorrere dalla prima utilizzazione dei beni. Per quanto riguarda i beni d' investimento immobiliari, la durata del periodo che funge da base per il calcolo delle rettifiche può essere prolungata sino a vent' anni. 2. Ogni anno la rettifica è effettuata solo per un quinto o,

Italia Oggi Sette

Fatturazione Elettronica

qualora il periodo di rettifica sia stato prolungato, per la frazione corrispondente dell' Iva che ha gravato sui beni d' investimento. La rettifica di cui al primo comma è eseguita secondo le variazioni del diritto a detrazione che hanno avuto luogo negli anni successivi rispetto al

l' anno in cui i beni sono stati acquistati, fabbricati o eventualmente utilizzati per la prima volta. Articolo 188 1. In caso di cessione durante il periodo di rettifica, il bene d' investimento è considerato come se fosse sempre stato adibito ad un' attività economica del soggetto passivo fino alla scadenza del periodo di rettifica. Si presume che l' attività economica sia interamente soggetta ad imposta quando la cessione del bene d' investimento è soggetta ad imposta. Si presume che l' attività economica sia interamente esente quando la cessione del bene d' investimento è esente. 2. La rettifica prevista al paragrafo 1 è effettuata una tantum per tutto il restante periodo di rettifica. Tuttavia quando la cessione del bene d' investimento è esente, gli stati membri possono non esigere una rettifica qualora l' acquirente sia un soggetto passivo che utilizzi il bene d' investimento in questione soltanto per operazioni per le quali l' Iva è detraibile. Articolo 189 Ai fini dell' applicazione degli articoli 187 e 188, gli stati membri possono adottare le misure seguenti: a) definire il concetto di beni d' investimento; b) indicare .

Italia Oggi Sette

Fatturazione Elettronica

Sconto in fattura o cessione: operativo il modello di comunicazione per esercitare la scelta

Moneta fiscale, la banca dà il la

Finanziamenti e anticipi primo step del circuito virtuoso

PAGINA A CURA DI ALESSANDRO FELICIONI

Dallo sconto in **fattura** alla cessione del credito: la moneta fiscale è pronta a entrare in circolazione; occorrerà, però, che gli istituti di credito diano la scintilla iniziale, anticipando materialmente le risorse necessarie per attivare il percorso virtuoso che privati e imprese dovranno compiere. Dal 15 ottobre scorso è operativo il modello di comunicazione che occorrerà trasmettere all' Agenzia delle entrate per esercitare la scelta del credito o dello sconto in **fattura** in luogo dell' ordinaria detrazione d' imposta.

Tutto il meccanismo predisposto, però, si fonda su un presupposto importante: la ditta appaltatrice che sarà chiamata dai committenti privati (persone fisiche o amministratori di condominio) ad eseguire i lavori in grado di far maturare il bonus potrà offrire lo sconto in **fattura**, fino al completo azzeramento del costo per il beneficiario finale, solo se sarà in grado di portare a termine la commessa con risorse proprie per l' acquisto dei materiali necessari e dei dipendenti impegnati o se, come più plausibilmente, sarà in grado di vedersi anticipare le somme necessarie da un istituto di credito a cui poi, a lavori eseguiti, poter cedere il credito d' imposta a chiusura delle anticipazioni effettuate.

Il circuito virtuoso, dunque, funziona se gli istituti sono disponibili a fornire finanziamenti e anticipi su commesse da eseguire, con contestuale cessione del credito di imposta futuro a garanzia della chiusura delle posizioni acce.

Il meccanismo non è così semplice come potrebbe apparire a prima vista perché potrebbe accadere che, per un motivo o per l' altro, il credito di imposta non maturi al termine dei lavori. Circostanza questa che manderebbe in tilt tutto il sistema: il privato si vede costretto a pagare i lavori per i quali contava di fruire del bonus mediante lo sconto in **fattura**; l' appaltatore ha eseguito i lavori e non riceve alcun credito di imposta in pagamento però deve restituire gli anticipi alla banca e potrebbe non essere in grado di farlo.

Ecco perché è necessario tutelarsi da parte della banca ma anche da parte dell' appaltatore per evitare di andare incontro a spiacevoli sorprese.

In una situazione ordinaria, ossia in assenza di superbonus, la banca potrebbe anticipare parte delle somme che l' appaltatore incasserà dal cantiere, in una percentuale difficilmente superiore al 50% del ricavato prospettato.

Supponiamo che i lavori diano diritto al 110% e l' appaltatore, per invogliare il committente privato (o il condominio), proponga lo sconto in **fattura**, anch' esso difficilmente in misura

SUPERBONUS

Sconto in fattura o cessione: operativo il modello di comunicazione per esercitare la scelta

Moneta fiscale, la banca dà il la

Finanziamenti e anticipi primo step del circuito virtuoso

Il circuito finanziario del superbonus

Interessi da pagare		Quota
Capitale fornito	50.000,00 €	100,00%
Importo contrattato rimborsato	25.000,00 €	50,00%
Importo rimborsato	25.000,00 €	50,00%
Totale titoli	100.000,00 €	

Esecuzioni lavori		Quota
Perito IAL 40%	40.000,00 €	40,00%
Perito IAL e servizio IAL 60%	60.000,00 €	60,00%
Accoppiamento: importo della banca 50% del capitale		
Avvicini (compresi) alla banca	50.000,00 €	50,00%
Mutazione 1° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Impostazione materiali	40.000,00 €	40,00%
Impostazione manodopera	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 1° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 2° SAL	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 3° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 4° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 5° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 6° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 7° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 8° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 9° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 10° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 11° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 12° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 13° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 14° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 15° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 16° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 17° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 18° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 19° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 20° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 21° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 22° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 23° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 24° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 25° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 26° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 27° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 28° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 29° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 30° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 31° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 32° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 33° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 34° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 35° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 36° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 37° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 38° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 39° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 40° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 41° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 42° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 43° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 44° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 45° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 46° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 47° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 48° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 49° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%
Maintenance 50° SAL	40.000,00 €	40,00%
Credito (imposta rimborsata)	40.000,00 €	40,00%

IL MIO 110% QUOTIDIANO

Italia Oggi Sette

Fatturazione Elettronica

tale da azzerare completamente il costo dell' intervento; in tale ipotesi, accanto alla anticipazione sul contratto, l' appaltatore potrebbe stipulare con l' istituto di credito una cessione di credito futuro e condizionato, a ulteriore garanzia delle anticipazioni ricevute.

Quando il credito d' imposta si materializzerà perché i lavori saranno terminati e l' appaltatore riceverà il credito dal privato destinatario degli interventi, quest' ultimo potrà rendere efficace la cessione condizionata a favore della banca al fine di chiudere l' anticipazione ricevuta.

Per rendere più funzionale l' intera operazione, specie nel caso di lavori che richiedano un orizzonte temporale di esecuzione non immediato, è fondamentale la possibilità di cedere il credito anche a stato avanzamento lavori e non solo al termine della commessa.

In tal modo, infatti, sarà possibile «spacchettare» l' operazione in due tranches, accorciandone il ciclo finanziario e rendendola più fattibile. Ricordiamo che in sede di conversione in legge del decreto Rilancio è stata introdotta la possibilità di esercitare l' opzione dello sconto in **fattura** e per la cessione di credito anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori; in particolare, nell' ambito del superbonus gli stati di avanzamento non possono essere più di 2 per ciascun intervento complessivo e il primo sal deve riferirsi ad almeno il 30% dell' intervento medesimo.

Nel prospetto in pagina abbiamo ipotizzato una commessa complessiva di euro 100 mila. In particolare si tratta di un condominio che delibera di eseguire lavori di isolamento delle pareti (cappotto termico), la sostituzione di un impianto di riscaldamento centralizzato e la collegata installazione di pannelli fotovoltaici per alimentare tale impianto. Il tutto, appunto, per una spesa di euro 100 mila. Una volta verificati i limiti di detraibilità e le specifiche tecniche degli interventi e aver appurato che rientriamo a pieno titolo nel superbonus, l' appaltatore offre al condominio un contratto che preveda lo sconto in **fattura** dell' intero importo in cambio del corrispondente credito di imposta.

I lavori prevedono un primo stato di avanzamento al 40% dell' intera opera e un secondo e ultimo stralcio per il residuo 60%.

Sottoscritto il contratto con il committente, l' appaltatore si reca dalla propria banca di fiducia e chiede che venga anticipato l' importo relativo alla metà del corrispettivo pattuito per i lavori. Viene offerto, a garanzia del puntuale pagamento dell' anticipazione richiesta, la cessione, condizionata, del credito di imposta che il committente girerebbe all' appaltatore in cambio dello sconto in **fattura**.

La banca accetta ed eroga una anticipazione di 50 mila euro con le quali l' appaltatore avvia il cantiere. Alla maturazione del primo sal, l' appaltatore presenta la **fattura** al condominio che cede il credito d' imposta maturato. A sua volta l' appaltatore va in banca e attiva parte del contratto di cessione a suo tempo avviato, ora efficace per il maturare della condizione. Restituisce così 40 mila euro.

Al termine dei lavori stessa trafila per i restanti 60 mila di commessa che generano un corrispondente

Italia Oggi Sette

Fatturazione Elettronica

credito d' imposta che il condominio gira al committente in pagamento della **fattura** da questi emessa e che l' appaltatore gira, per 10 mila euro alla banca a chiusura definitiva dell' anticipazione. Il resto del credito non anticipato può comunque essere girato alla banca per ottenere ulteriore liquidità con cui sostenere i residui costi del cantiere è monetizzare il margine della commessa.

Evidentemente, mentre l' anticipazione del contratto di appalto è una operazione standard per gli istituti di credito, l' aggancio alla stessa del credito di imposta è circostanza del tutto nuova nel panorama dei servizi creditizi.

Il contratto di cessione che si andrà a stipulare non potrà avere una efficacia immediata giacché attiene ad un credito non solo futuro, ma anche incerto nell' an e nel quantum.

Dovrà necessariamente essere un contratto subordinato all' avveramento di alcune condizioni legate, appunto, all' intervento che si pone in essere. Queste condizioni non sono solo legate all' effettiva esecuzione dei lavori ma anche al fatto che questi lavori, una volta completati, siano idonei a far scattare il superbonus. Il miglioramento di due classi energetiche, la congruità dei prezzi e gli altri requisiti tecnici richiesti per la spettanza del bonus condizionano fortemente il contratto di cessione e, in generale, la buona riuscita finanziaria dell' intera operazione.

Occorrerà quindi che vengano effettuate delle valutazioni preventive da parte degli istituti di credito di ciascun progetto al fine di verificare, prima della stipula del contratto di cessione, se, almeno in teoria, gli interventi proposti siano agevolabili e quindi finanziabili.

È evidente, peraltro, che la valutazione dell' istituto di credito non sarà solo di natura tecnica in relazione alla spettanza del bonus una volta completati i lavori ma riguarderà anche il merito creditizio dell' impresa da affidare e la valutazione della commessa in relazione alla capacità produttiva dell' appaltatore e all' impatto finanziario che tale commessa riverbera sui conti dell' impresa.

© Riproduzione riservata.

Nuovi codici natura anche per il plafond dell' esportatore abituale

Le specifiche tecniche introducono codici più dettagliati per distinguere le diverse operazioni non imponibili

I nuovi codici natura delle operazioni non imponibili che generano lo status di esportatore abituale da indicare nella **fattura elettronica** ricalcano lo stesso dettaglio richiesto nel rigo VE30 del modello IVA. Con le specifiche tecniche del provvedimento delle Entrate del 28 febbraio 2020 sono stati introdotti anche nuovi codici per individuare la "natura" delle operazioni, che richiedono un maggior grado di dettaglio rispetto a prima. Il successivo provvedimento dell' Agenzia delle Entrate del 20 aprile 2020, n. 166579 , tenendo conto dell' impatto della pandemia COVID-19, ha posticipato l' obbligo di adozione dei nuovi codici a partire dal 1° gennaio 2021 , anche se facoltativamente già dallo scorso 1° ottobre è possibile utilizzarli. Le novità descritte incidono anche in relazione alle operazioni che concorrono alla formazione dello status di esportatore abituale , in quanto nell' ambito delle operazioni non imponibili le specifiche tecniche introducono codici "natura" più dettagliati per distinguere le diverse operazioni non imponibili. Va segnalato che le nuove specifiche tecniche, e in particolare i nuovi codici della natura delle operazioni, hanno come obiettivo quello di consentire la predisposizione della bozza della futura dichiarazione IVA precompilata . Con riguardo alle operazioni che concorrono alla formazione dello status di esportatore abituale, i nuovi codici natura ricalcano infatti il dettaglio richiesto nella compilazione del rigo VE30 del modello IVA in cui devono essere indicate le operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del plafond di esportatore abituale. Ricalcato il dettaglio richiesto nel rigo VE30 del modello IVA In particolare, nel predetto rigo deve essere indicato nel campo 1 il totale delle stesse, mentre nei successivi campi da 2 a 5 deve essere fornito un dettaglio che trova corrispondenza con le nuove specifiche tecniche da inserire nella **fattura elettronica**. Più in dettaglio: - nel campo 2 devono essere indicate le esportazioni di beni di cui all' art. 8 , lett. a) e b) del DPR n. 633/72 (dirette, triangolari e a cura del cessionario non residente), nonché le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con invio al di fuori della Ue (di cui all' art. 50- bis , comma 4, lett. g del DL n. 331/93). Per tali operazioni il codice "natura" da indicare nella **fattura elettronica** è N3.1 , che nel caso delle operazioni triangolari riguarda sia il primo cedente che il promotore della triangolazione; - nel campo 3 devono essere indicate le cessioni intracomunitarie di beni di cui all' art. 41 del DL n. 331/93, sia dirette che triangolari, evidenziando che per queste ultime si devono intendere sia quelle di cui all' art. 58 del DL n. 331/93 (che riguardano il primo cedente nazionale che emette **fattura** nei confronti del promotore soggetto Iva nazionale), sia quelle in cui il cedente nazionale consegna



EutekneInfo

Fatturazione Elettronica

i beni in uno Stato Ue diverso da quello in cui è stabilito l' acquirente (triangolare promossa da soggetto passivo stabilito in altro Stato Ue). Nel campo in questione devono essere inserite anche le cessioni intracomunitarie di beni con prelievo e partenza da un deposito IVA (art. 50- bis , comma 4, lett. f del DL n. 331/93). Per tali operazioni il codice "natura" da indicare nella **fattura elettronica** è N3.2 ; - nel campo 4 devono essere indicate tutte le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori soggetti passivi stabiliti a San Marino , che nella **fattura elettronica** sono indicate con il codice natura N3.3 ; - nel campo 5, infine, deve essere indicato l' ammontare complessivo delle cessioni assimilate alle esportazioni . Devono quindi essere indicate, ad esempio, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi assimilate alle esportazioni di cui all' art. 8- bis del DPR n. 633/72 (solo se effettuate nell' esercizio dell' attività propria dell' impresa), i servizi internazionali di cui all' art. 9 del DPR n. 633/72 (solo se effettuati nell' esercizio dell' attività propria dell' impresa), nonché i corrispettivi delle operazioni effettuate ai sensi dell' art. 72 (operazioni effettuate nei confronti di ambasciate, comandi militari, ecc.), nonché quelle poste in essere nei confronti di soggetti stabiliti nello Stato del Vaticano (art. 71 del DPR n. 633/72). Per tali operazioni il codice "natura" da inserire nella **fattura elettronica** è N3.4 .

Il Sole 24 Ore Fatturazione Elettronica

AGEVOLAZIONI

Progetti, visti e certificazioni: cosa rientra nel superbonus

Oltre alle parcelle detraibili per legge sono ammesse anche le spese «connesse» Restano diverse zone grigie tra gli importi preliminari e sono «out» gli interessi

Pagina a cura di Cristiano Dell' Oste , Giorgio Gavelli

Tra asseverazioni, visti e pratiche varie, un fatto è ormai certo: gli oneri "accessori" saranno una voce di spesa rilevante per chi vuole eseguire lavori agevolati dal superbonus.

Stimarne l' incidenza è difficile, perché spesso si tratta di costi fissi - o poco elastici - il cui peso relativo diminuisce al crescere del costo complessivo dell' intervento. Ma non è azzardato affermare che si può andare da un 2-3% fin oltre il 10 per cento. La domanda chiave, comunque, è un' altra: questi oneri sono detraibili al 110% o no?

La risposta è senz' altro sì per alcune spese espressamente individuate dal decreto Rilancio (articolo 119, comma 15). Si tratta, in particolare, delle "spese sostenute per il rilascio": dell' attestato di prestazione energetica (Ape) richiesto dal comma 3 dello stesso articolo sia pre che post intervento. Si deve ritenere incluso sia l' attestato relativo alle singole unità, sia quello convenzionale per tutto l' edificio; dell' asseverazione redatta dai tecnici secondo quanto previsto dal comma 13 tanto per l' efficacia degli interventi di miglioramento energetico o antisismici, quanto per la congruità delle spese; del visto di conformità che - come richiesto dal comma 11 - deve essere rilasciato dagli intermediari abilitati quando viene effettuata la cessione del credito d' imposta o lo sconto in **fattura**. È senz' altro compreso il visto rilasciato in occasione dei singoli stati avanzamento lavori (Sal), se previsti. Non pare detraibile - alla lettera - il visto che dovesse essere rilasciato in un caso in cui non si proceda alla cessione o allo sconto in **fattura**.

Ricalcando le istruzioni già fornite negli anni scorsi per i bonus edilizi, le Entrate nella circolare 24/E/2020 spiegano che sono detraibili «la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l' effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione)». Nozione ampia in cui rientrano il progetto preliminare, quello esecutivo, la presentazione della pratica edilizia e l' aggiornamento catastale a fine lavori.

I vecchi chiarimenti dettati a proposito del sismabonus ordinario - che si devono ritenere validi anche per chi sfrutta quello al 110% - indicano come detraibili tra le altre le spese «per la classificazione e la verifica sismica degli immobili».

Un caso che si sta ponendo in queste settimane riguarda le imprese e gli studi professionali chiamati a effettuare una valutazione di fattibilità da potenziali committenti. Se questa attività - magari a livello promozionale - viene fatturata solo in un secondo tempo facendola rientrare nell' importo complessivo



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

dei lavori, la spesa diventa detraibile. Se però viene emessa subito una **fattura**, la questione si complica: se poi l'intervento non viene eseguito, non c'è dubbio che la spesa non sia detraibile; se i lavori vengono fatti, magari da un soggetto diverso da quello che ha emesso la prima **fattura**, l'agevolazione è in bilico: dovrebbe trattarsi di una spesa «richiesta dal tipo di lavori», ma per avere certezza servirà probabilmente un interpello.

In attesa di indicazioni ufficiali è ragionevole ritenere "connesse", e quindi agevolate, anche le spese per l'analisi della regolarità edilizia e urbanistica dell'immobile su cui si interviene. Non così, però, per le spese necessarie a regolarizzare o sanare abusi edilizi minori eventualmente presenti.

Tra le spese che al momento il Fisco non considera detraibili ci sono le percentuali ricaricate dagli amministratori di condominio. Nessuna agevolazione - per ora - anche per i costi finanziari, a partire dagli interessi pagati dal committente su un eventuale prestito ponte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Spese mediche, può pagare un familiare

Posso detrarre una spesa per una visita medica presso una struttura privata, anche se il pagamento tracciabile è eseguito da un familiare (il coniuge o un genitore) ?

Lettera firmata - via email Dal 2020, per fruire della detrazione Irpef del 19% per molte spese, tra cui le visite mediche presso strutture private non accreditate, il pagamento deve avvenire con bonifico bancario o postale o con altri sistemi «tracciabili» (carte di credito, di debito e prepagate, assegni bancari o circolari) e non in contanti. Questa nuova regola vale per la maggior parte delle spese detraibili, tra cui quelle sanitarie (salvo alcune eccezioni), veterinarie, funebri, di istruzione universitaria e scolastica; interessi passivi mutui prima casa; assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente; spese per addetti all' assistenza di persone non autosufficienti; abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico. Non c'è obbligo di pagamenti tracciabili per l' acquisto di medicinali e/o dispositivi medici (ad esempio in farmacia) e per le prestazioni (esami e visite) rese da strutture pubbliche o private accreditate al Sistema sanitario nazionale. Se la spesa è intestata ad una persona, ma il pagamento tracciabile è eseguito da un familiare, la spesa può essere detratta dall' intestatario del documento di spesa. Lo ha chiarito l' Agenzia delle Entrate nella risposta all' interpello 431 del 2 ottobre 2020 poiché è necessario che il pagamento sia tracciabile, ma non rileva a tal fine l' esecutore materiale del pagamento (cioè la persona titolare della carta di credito o bancomat o del conto corrente), aspetto quest' ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Ci deve però essere corrispondenza di importo tra la **fattura**/ricevuta di acquisto e la ricevuta del pagamento.

Con la consulenza di Stefano Poggi Longostrevi.



L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno)

Fatturazione Elettronica

SUPERBONUS LA GUIDA PER TAGLIARE LE TASSE

Solo oggi in edicola gratuitamente con il Corriere il libro «Ristrutturare casa». Cento domande e cento risposte per sfruttare al meglio le agevolazioni tributarie per chi investe sul patrimonio immobiliare

Superbonus del 110% ai nastri di partenza. In molti condomini sono già state programmate le assemblee per valutare se sarà possibile sfruttare l'opportunità aperta dalla maxi-agevolazione finalizzata a migliorare l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare. Analoga decisione, ma senza discussioni se non in famiglia, stanno prendendo i proprietari di abitazioni indipendenti. Rispetto al testo originario previsto dal Decreto Rilancio oggi ci sono sia nuove norme tese a semplificare l'iter procedurale sia le circolari interpretative che hanno chiarito alcuni aspetti critici. Ciò non toglie che le norme rimangono molto complesse e che senz'altro su alcune questioni ancora aperte bisognerà intervenire.

L'interesse dimostrato dai nostri lettori in questi mesi sulle tematiche dei bonus ci hanno spinti a fare loro un piccolo omaggio: lunedì, e per un solo giorno, insieme al Corriere della Sera e a L' Economia si potrà ritirare in edicola gratis: «Ristrutturare casa, guida agli incentivi». La pubblicazione presenta 100 domande sia sul super ecobonus sia sulle altre agevolazioni relative ai lavori immobiliari.

Un ampio spazio è dedicato all' identificazione dei lavori necessari per ottenere l' agevolazione, i cosiddetti lavori trainanti, e a quelli che possono essere aggiunti usufruendo sempre della super detrazione, e identificati gli ostacoli che potrebbero bloccare il raggiungimento dell' agognata detrazione. Che sono, sinteticamente, due: costi troppo alti rispetto a quanto previsto dal decreto rilancio e dalle norme tecniche, mancato raggiungimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche.

Un capitolo è dedicato a un altro aspetto particolarmente critico della procedura. Le cose filano tutte lisce se chi chiede il bonus è in grado di pagare l' impresa direttamente e ha la certezza che nel tempo le detrazioni Irpef a cui avrà diritto arriveranno per intero perché l' imposta pagata, considerando anche gli altri sconti, è pari o superiore.

In realtà se il bonus 110% fosse fruibile solo a queste condizioni sarebbero tagliati fuori milioni di famiglie italiane, basti pensare a chi ha solo reddito di pensione: per questo la parte forse più importante del Decreto Rilancio, che approfondiamo nel nostro volumetto, è quella relativa allo sconto in **fattura** e alla cessione del credito.

La cessione si presenta come un business piuttosto ghiotto per le banche e sono giù una decina gli istituti che propongono l' operazione. A scendere in campo per primi sono stati i due maggiori gruppi



L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno)

Fatturazione Elettronica

italiani, Intesa Sanpaolo e Unicredit, entrambi posizionandosi su un rimborso del 102% delle spese sostenute dal cedente: significa ad esempio ricevere 51mila euro ogni 50mila. Le prime banche che hanno fatto seguito alle apripista hanno ricalcato quest' offerta, ora il quadro però è molto più mosso, perché da un lato c' è chi come Bnl restituisce solo il 100% a fronte dell' erogazione di una serie di servizi collegati alle opere di efficientamento, e chi, come Mps, è arrivata al 103%, quota che stando alle anticipazioni ricavabili dalle simulazioni in rete sarà proposta nei prossimi giorni anche da Bancoposta. L' operazione presenta un buon margine di guadagno per le aziende di credito ma a questo si affianca anche il business del prestito ponte. La cessione è possibile solo dopo aver saldato l' impresa e i professionisti che partecipano ai lavori e quindi bisogna disporre comunque dei contanti per pagare altrimenti bisogna ricorrere al finanziamento bancario. Il vantaggio della cessione è che si ottiene subito qualcosa in più di quanto speso, senza dover aspettare cinque anni per rientrare della spesa totale più il 10%.

Il Decreto Agosto, convertito come legge 126/2020 ed entrato in vigore il 14 ottobre scorso, ha stabilito che la cessione del credito può essere decisa dall' assemblea di condominio con la stessa maggioranza ridotta sufficiente a deliberare i lavori (in seconda convocazione maggioranza dei presenti e di almeno un terzo delle quote millesimali) e lo stesso vale per il prestito ponte (che di norma verrà acceso presso la stessa banca a cui si cede il credito) che aiuta i condomini ad affrontare la spesa senza intaccare i propri risparmi. Il singolo condòmino non è però obbligato, per prassi consolidata, ad aderire alla delibera.

Il Sole 24 Ore

Fisco e Dichiarazioni

[2208][402104] Interventi antisismici, opere accessorie e non nell'ambito di una demolizione e ...

[2208][402104] Interventi antisismici, opere accessorie e non nell'ambito di una demolizione e ricostruzione di una unità immobiliare con sismabonus al 110 per cento, l'impianto elettrico, l'impianto di riscaldamento e le opere murarie (tamponatura, tramezzi) rientrano nel massimale di 96.000 euro del sismabonus?

A.S.VIBO VALENTIA Come chiarito dall'agenzia delle Entrate, anche per i lavori antisismici, come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, vale il principio secondo cui l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore a esso collegati (risoluzione 147/E del 29 novembre 2017).

La detrazione prevista per gli interventi antisismici può quindi essere applicata, per esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti eccetera) e straordinaria, necessarie al completamento dell'opera (si veda la guida delle Entrate «Sisma bonus: le detrazioni per gli interventi antisismici - Luglio 2019», a pagina 5).

Si ritiene tuttavia che, contrariamente alle opere murarie (tamponatura, tramezzi), le opere relative all'impianto elettrico e di riscaldamento non possano essere considerate di completamento degli interventi antisismici, rientrando nel limite di 96.000 euro. Per l'impianto elettrico si potrà invece fruire, ricorrendone i presupposti, della detrazione del 50% ex articolo 16-bis del **Tuir** (Dpr 917/1986), mentre per l'impianto di riscaldamento, sempre ricorrendone i presupposti, potrà entrare in gioco il superbonus del 110 per cento - ex articolo 119, comma 1, del Dl 34/2020 - o il "vecchio" ecobonus del 50-65 per cento, di cui all'articolo 14 del Dl 63/2013.



Il Sole 24 Ore Fisco e Dichiarazioni

[2222][401845] Lo spostamento dello studio apre la strada all'agevolazione in una villetta a ...

[2222][401845] Lo spostamento dello studio apre la strada all'agevolazione in una villetta a schiera funzionalmente indipendente (con entrata autonoma e impianti indipendenti), di categoria A/3, con unico proprietario, il 25% dell'abitazione principale (indicato anche ai fini **Isa**, indici sintetici di affidabilità) è sede dell'attività del proprietario stesso quale studio professionale. Si può fruire del bonus del 110% in virtù dell'esecuzione di interventi di sostituzione dell'impianto di riscaldamento esistente con caldaia a condensazione, nonché di rifacimento del tetto con installazione di impianto fotovoltaico e realizzazione del cappotto termico per almeno il 25% della superficie lorda? Nel caso in cui l'uso promiscuo del 25% dell'abitazione contrasti con quanto previsto dall'articolo 119, comma 9, del DL 34/2020, per ottenere il bonus del 110% è sufficiente spostare lo studio professionale altrove, inviando la relativa comunicazione all'agenzia delle Entrate prima dell'inizio dei lavori? C.M. BOLOGNA La sostituzione dell'impianto di riscaldamento della villetta a schiera funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall'esterno rientra nel superbonus del 110% a norma dell'articolo 119, comma 1, lettera c), del DL 34/2020, come intervento trainante. Il rifacimento del tetto e l'installazione dell'impianto fotovoltaico, invece, è un intervento trainato al 110% soltanto se eseguito congiuntamente a quelli trainanti, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 119.

L'agenzia delle Entrate ha chiarito che gli interventi sono agevolabili al 110% soltanto se le unità immobiliari sono residenziali (circolare 24/E/2020, paragrafo 2), mentre nel caso di specie l'immobile è a uso promiscuo, in quanto destinato anche ad attività professionale.

Inoltre, per la condizione posta dall'articolo 119, comma 9, del DL 34/2020, ricordata dal lettore, è necessario che questi non agisca, per l'esecuzione degli interventi agevolabili al 110 per cento, nell'ambito di attività d'impresa o di lavoro autonomo e, quindi, secondo quanto chiarito dalle Entrate, «la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all'ambito "privatistico" e, dunque, diversi: da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni; dalle unità immobiliari che costituiscono l'oggetto della propria attività; dai beni patrimoniali appartenenti all'impresa» (circolare 24/E/2020, paragrafo 1.2).

In assenza di indicazioni specifiche di prassi sul punto, si ritiene che - qualora ciò sia possibile,



Il Sole 24 Ore

Fisco e Dichiarazioni

come ipotizzato nel quesito - il trasferimento della sede dello studio professionale, prima dell' inizio dei lavori agevolabili, consenta di poter accedere al superbonus del 110% sull' immobile che così risulta esclusivamente residenziale (sempreché esso non risulti bene patrimonio, strumentale o merce rispetto all' attività). In questo caso, dovranno essere posti in essere tutti gli adempimenti previsti per lo spostamento della sede professionale e si dovrà poter dimostrare che esso è concretamente avvenuto.

Il Sole 24 Ore Fisco e Dichiarazioni

[2226][400775] L'ubicazione dell'edificio può influire sull'agevolazione Dovrei eseguire lavori di ...

[2226][400775] L'ubicazione dell'edificio può influire sull'agevolazione Dovrei eseguire lavori di efficientamento energetico in un edificio unifamiliare. L'intenzione è quella di sostituire la caldaia a biomassa e l'impianto termico composto dai classici termosifoni rispettivamente con una caldaia a biomassa a 5 stelle e l'impianto radiante a pavimento. In questo caso, i costi relativi alla demolizione e ricostruzione del pavimento con relative piastrelle e manodopera rientrano nell'ecobonus al 110 per cento?

Inoltre, tale intervento avrebbe un impatto anche sul rifacimento del bagno e delle porte interne, oltre che sull'impianto elettrico. Tutti i relativi lavori si possono detrarre al 110 per cento?

Chiedo infine se per interventi su una scala interna l'agevolazione rimane al 50 per cento.

A.P.PARMA L'intervento principale indicato dal lettore, di sostituzione della caldaia a biomassa con una nuova a 5 stelle e rifacimento dei pavimenti riscaldanti, è tra gli interventi trainanti il 110% soltanto se l'edificio unifamiliare sul quale si vuole intervenire è ubicato in aree non metanizzate nei Comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE: infatti, in base all'articolo 119, comma 1, lettera c, del DL 34/2020 sono agevolati al 110 per cento (come interventi trainanti) gli «interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A ..., a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione ... per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la

classe 5 stelle». Si fa presente, peraltro, che - al fine di accedere al 110% per gli interventi agevolati - questi devono assicurare complessivamente un miglioramento di almeno due classi energetiche dell'intero edificio, come dimostrato da Ape (attestato di prestazione energetica) ante e post intervento (articolo 119, comma 3, del DL 34/2020), miglioramento che è difficile realizzare con la sola sostituzione



Il Sole 24 Ore

Fisco e Dichiarazioni

dell' impianto

di riscaldamento. Per quanto concerne il riscaldamento a pavimento, seppur in relazione al vecchio ecobonus, l'agenzia delle Entrate ha sostenuto che, per la realizzazione di tale impianto, non si può beneficiare della detrazione del 65% sulle spese sostenute per la dismissione del vecchio pavimento e per lo smaltimento del relativo materiale (risoluzione 283/E del 7 luglio 2008): il caso riguardava la sostituzione dell' impianto di riscaldamento esistente, funzionante a radiatori e caldaia a gas, con un impianto radiante a pavimento; in particolare, le spese da sostenere riguardavano la manodopera per la dismissione del vecchio pavimento, il carico e il trasporto in discarica del materiale del vecchio pavimento, gli oneri della discarica, la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali/componenti dell' impianto radiante, delle tubazioni e delle relative coibentazioni dalla caldaia ai collettori, del massetto, dei nuovi mattoni, dei battiscopa, le spese del falegname per accorciare l' altezza delle porte interne in legno e per adeguarle all' altezza del nuovo pavimento, l' eventuale tinteggiatura delle pareti, se queste risultassero sporcate

durante i lavori. Nella circolare 36/E/2007, l' agenzia delle Entrate ha chiarito che tra le spese ammesse alla detrazione del 65% possono essere comprese «anche quelle sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell' intervento di risparmio energetico». Nella risoluzione 283/E/2008, però, ha precisato che sono agevolabili «solo quelle strettamente connesse alla realizzazione dell' intervento che assicura il risparmio energetico»; quindi, il beneficio non compete, ad esempio, per le «spese di rifacimento di tutti i pavimenti, né per quelle sostenute per la dismissione del vecchio pavimento o per lo smaltimento del materiale relativo al vecchio pavimento». Secondo le Entrate, per queste spese resterebbe solo la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio del 50 per cento, ove ne ricorr

ano le condizioni. Se si interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari ma anche con il rifacimento degli impianti, l' intervento, nel suo complesso, rientra nella manutenzione straordinaria e, pertanto, le relative spese danno diritto alla detrazione in misura pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96mila euro complessivi (detrazione massima 48mila euro), da ripartire in 10 anni (caso pratico 1 della guida «Superbonus 110

%» delle Entrate). La sostituzione dell' impianto elettrico o la sua messa a norma rientra nella detrazione del 50% per le manutenzioni straordinarie di cui all' articolo 16-bis del **Tuir** (Dpr 917/1986), così come la sostituzione, in relazione a una scala, di gradini interni ed esterni, modificando la forma, le dimensioni o i materiali preesistenti (guida delle Entrate «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali - Luglio

2019», pagina 33). Per quanto riguarda la sostituzione delle porte interne dell' unità immobiliare abitativa, anche se costruite con un diverso materiale e aventi sagome differenti da quelle precedenti, tale sostituzione è da inquadrare tra gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all' articolo 3, comma 1, lettera

Il Sole 24 Ore

Fisco e Dichiarazioni

a, del Dpr 380/2011, i quali, secondo le precisazioni fornite con la circolare 57/E/1998, hanno come caratteristica peculiare il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione o di rinnov

o dell' esistente. La citata circolare del 1998, infatti, tra gli interventi di manutenzione straordinaria annovera la sostituzione di «infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso», ma non anche la sostituzione delle porte interne con tali caratteristiche; inoltre la citata guida delle Entrate «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali - Luglio 2019» non comprende - tra gli interventi agevolabili al 50% ex articolo 16-bis del **Tuir** sulle singole unità immobiliari - la sostituzione di tali porte interne, anche se diverse per materiale e sagoma da quelle sostituite. In conclusione, la sostituzione di questi elementi all' interno di una singola unità immobiliare, qualificandosi come intervento autonomo di manutenzione ordinaria, non consente di fruire di alcuna detr

azione d' imposta.

Il Sole 24 Ore

Fisco e Dichiarazioni

[2236][400575] Il traino entra in funzione solo con il 110 per cento Nella guida pubblicata nel ...

[2236][400575] Il traino entra in funzione solo con il 110 per cento Nella guida pubblicata nel sito dell'agenzia delle Entrate sulle ristrutturazioni edilizie risultano, tra i lavori agevolabili, l'installazione di allarme alle finestre esterne e la nuova installazione di telecamere (quest'ultima con le opere murarie occorrenti).

Nel caso in cui nell'immobile siano già stati inseriti, ai tempi della costruzione, dei tubi corrugati all'interno del muro e che, quindi, non siano necessarie opere murarie, l'installazione di telecamere è comunque agevolabile?

Eventualmente, se non lo è, nel caso in cui le telecamere siano installate insieme con un impianto di allarme, esse rientrano nelle agevolazioni come lavoro trainato?

A.T. Forlì-Cesena L'intervento descritto non rientra tra i cosiddetti trainati, che riguardano solo il 110 per cento, ma si rende applicabile, trattandosi di edificio residenziale, la detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis del **Tuir**, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di Bilancio per il 2020; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it).

Tale detrazione, infatti, opera anche in relazione alle opere finalizzate a impedire il compimento di atti illeciti da parte di terzi, quali ad esempio l'installazione di un impianto di allarme su un edificio residenziale esistente o di telecamere, collegate però con centri di vigilanza privati (circolare 13/E del 6 febbraio 2001), fermo restando che le spese per la vigilanza non s

ono comunque detraibili. Per fruire della detrazione basta pagare le fatture con bonifico bancario o postale e indicare in **dichiarazione** dei **redditi** gli estremi catastali del fabbricato.



Il Sole 24 Ore

Fisco e Dichiarazioni

[2237][400674] L' intervento per aumentare l' altezza del sottotetto Possiedo una seconda casa ...

[2237][400674] L' intervento per aumentare l' altezza del sottotetto Possiedo una seconda casa costituita dall' ultimo piano di un edificio a destinazione abitativa di tre piani. Utilizzando la legge sui sottotetti vorrei abbassare il solaio tra il mio appartamento e il sottotetto, di mia proprietà, rendendo quest' ultimo abitabile. Vorrei inoltre ristrutturare sia il mio alloggio che il sottotetto, che adesso non è riscaldato.

Posso godere dell' ecobonus sul mio appartamento tenendo presente che ne riduco la volumetria (a parità di superficie l' altezza sarà più bassa) e quindi non so se sarà possibile paragonare l' attuale certificato di prestazione energetica (Ape) con quello post-lavori?

G.R.LA SPEZIA Nel caso di specie, l' ecobonus (articolo 1, comma 175, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020; si veda anche la guida al 65% su www.agenziaentrate.it), si applica per le spese inerenti alla riqualificazione della superficie preesistente.

In particolare, con la risoluzione 4/E del 4 gennaio 2011, l' agenzia delle Entrate si è espressa a proposito dell' applicabilità delle detrazioni del 36-50 per cento (articolo 16-bis del **Tuir**, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 175, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020; si veda anche la Guida al 50% su www.agenziaentrate.it) in presenza di lavori di ristrutturazione e ampliamento, con o senza demolizione dell' edificio originario.

In particolare, nell' ipotesi di ristrutturazione senza demolizione, con ampliamento, le detrazioni spettano solo sulla parte delle spese inerenti la ristrutturazione e non anche per l' ampliamento, che dev' essere considerato come parziale nuova costruzione e le cui spese non rientrano tra quelle detraibili.

Lo stesso vale ai fini dell' ecobonus. Il tecnico che redige l' Ape (Attestato di prestazione energetica), nel caso di specie, dovrà tenere conto del miglioramento energetico rispetto alla situazione pre-intervento. In particolare, ai fini dell' accesso alla detrazione del 110 per cento, i lavori devono rispettare i requisiti minimi previsti per legge e devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche oppure il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare proprio mediante l' attestato di prestazione energetica (Ape) ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata.



Il Sole 24 Ore

Fisco e Dichiarazioni

[2246][400626] La sistemazione del giardino non è un intervento trainatoLa riqualficazione di ...

[2246][400626] La sistemazione del giardino non è un intervento trainatoLa riqualficazione di aree verdi condominiali (consistente per esempio nella realizzazione dell' impianto d' irrigazione, nelle potature degli alberi ad alto fusto, in abbattimenti e piantumazioni) effettuata da un' azienda di giardinaggio può rientrare nel bonus del 110 per cento, qualora sia abbinata a una delle opere "trainanti" previste dalla normativa?

F.F.MILANO La risposta è negativa.

Anche se viene attuata tramite interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali, la riqualficazione degli spazi verdi, intesa come rifacimento del giardino, non fruisce del 110% nemmeno come intervento trainato da un intervento trainante sulle parti comuni (ex articoli 119 e 121 del DL 34/2020, convertito in legge 77/2020). Tra l' altro, l' elencazione degli interventi trainati è tassativa (interventi da ecobonus minore, fotovoltaico e colonnine elettriche).

Per le spese di riqualficazione dei giardini condominiali si rende invece applicabile il bonus verde che è stato prorogato anche per l' anno 2020 dall' articolo 10, comma 1, del DL 162/2019, convertito in legge 8/2020. Si tratta di una detrazione **Irpef** del 36 per cento, nel limite massimo di spesa pari a 5.000 euro per unità immobiliare, relativa alle spese sostenute per interventi di:- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;- realizzazione di giardini pensili e coperture a verde purché si collochino nell' ambito di un intervento straordinario di sistemazione a verde dell' unità immobiliare residenziale.

La detrazione (per un importo massimo di 1.800 euro) è condizionata all' utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili ed è ripartita in 10 quote annuali, di pari importo, a partire dall' anno nel quale le spese sono state sostenute, per proseguire negli anni successivi.



Il Sole 24 Ore

Fisco e Dichiarazioni

[2251][402558] Decisiva la preesistenza di un caminetto fisso. Ho una casa al mare, senza impianto ...

[2251][402558] Decisiva la preesistenza di un caminetto fisso. Ho una casa al mare, senza impianto di riscaldamento e climatizzatori, ma solo con un caminetto fisso a legna che non riesce a riscaldare tutto l'appartamento. Realizzando un intervento che prevede cappotto esterno, pompa di calore e nuovi serramenti, posso fruire del 110 per cento?

D.M.CATANZARO Se si tratta di casa unifamiliare e al termine dell'intervento si migliora di due classi energetiche, è possibile accedere al 110% per gli interventi trainanti (cappotto e pompe di calore) e trainati (serramenti), tenuto conto delle ultime modifiche normative che fanno rientrare anche i caminetti fissi tra gli impianti di riscaldamento preesistenti che consentono l'accesso al beneficio.

L'agenzia delle Entrate ha più volte puntualizzato che, per tutti gli interventi dell'ecobonus ordinario (oggi al 50 o 65 per cento, un tempo al 55 per cento), a eccezione della installazione dei pannelli solari, i lavori sono agevolabili solo se eseguiti su edifici già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell'intervento (circolare 36/E/2007), e questo principio vale anche ai fini del 110 per cento.

Per impianto di riscaldamento, secondo l'Enea, bisogna rifarsi alla definizione dell'articolo 2 del Dlgs 192/2005 (si veda la risposta a Faq Ecobonus 9.D). Fino al 10 giugno 2020, tale norma disponeva che l'impianto termico è un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolarizzazione e controllo; non erano considerati impianti termici apparecchi quali stufe (anche a pellet), caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato a energia radiante; tali apparecchi, se fissi, erano tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare era maggiore o uguale a 5 kW.

L'11 giugno 2020, però, è entrato in vigore il Dlgs 48/2020, che ha modificato la norma citata facendovi rientrare anche i caminetti fissi. In particolare, per gli interventi realizzati a partire da tale data, si applica la nuova definizione di "impianto termico", che è la seguente: «impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con



Il Sole 24 Ore

Fisco e Dichiarazioni

impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate». In sostanza, tenuto conto della nuova definizione di impianto termico, tutti questi apparecchi sono ora considerati "impianti di riscaldamento", e, se si consegue grazie anche a tale intervento il miglioramento di due classi energetiche, è possibile accedere al 110 per cento.

Sul punto, tuttavia, sembra opportuno un chiarimento ufficiale dell'agenzia delle Entrate.

In caso contrario, è possibile utilizzare la detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie con possibilità di optare per il pagamento con cessione del credito o sconto sul corrispettivo (articolo 16-bis del **Tuir**, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 175 della legge 27 dicembre 2019, n.

160, di Bilancio per il 2020; si veda anche la guida al 50% e al bonus mobili su www.agenziaentrate.it).

Il Sole 24 Ore

Fisco e Dichiarazioni

[2256][401767] Il cumulo con il cappotto non esclude benefici futuri Vorrei fare il cappotto, con ...

[2256][401767] Il cumulo con il cappotto non esclude benefici futuri Vorrei fare il cappotto, con il bonus del 110 per cento, a una villetta unifamiliare, composta da due appartamenti ma risultante al Catasto come unica unità. Contemporaneamente, vorrei ristrutturare l' appartamento del primo piano, dividendolo in due alloggi più piccoli, restando entro la soglia dei 96mila euro di spesa.

Qualora in futuro volessi ristrutturare anche l' appartamento del piano terra, potrei di nuovo beneficiare del 50% di detrazione oppure la soglia è esaurita con i lavori eseguiti al primo piano?

A.M.MILANO Il cumulo tra l' ecobonus (per il cappotto), anche al 110 per cento, e il bonus ristrutturazioni è comunque possibile (articolo 16-bis del **Tuir**, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 175, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, articoli 119 e 121 del Dl 34/2020, decreto Rilancio, convertito in legge 77/2020).

È sufficiente tenere distinte le fatture e gli eventuali pagamenti, oltre ai corrispettivi contrattuali, in modo che sia evidente quali sono le spese di ristrutturazione e quelle relative all' ecobonus (si veda la risoluzione 147/E/2017). In sostanza, oltre al 110% nei limiti di 50.000 euro per il cappotto per l' unifamiliare con unico accatastamento (anche se di fatto abbiamo due appartamenti), si applica anche la detrazione del 50 per cento, nei limiti di 96.000 euro, per l' intervento di ristrutturazione dell' abitazione. Solo in presenza di un altro provvedimento urbanistico, rilasciato successivamente come nuovo intervento, è possibile fruire in futuro - e in modo autonomo - della detrazione per le ristrutturazioni.



Il Sole 24 Ore Fisco e Dichiarazioni

[2259][402607] Sì al sismabonus se riguardainterieri aggregati ediliziPossiedo un edificio ...

[2259][402607] Sì al sismabonus se riguardainterieri aggregati ediliziPossiedo un edificio appartenente a un aggregato edilizio e vorrei fruire del sismabonus al 110 per cento. La lettera i del primo comma dell' articolo 16-bis del Dpr 917/1986 - richiamata dall' articolo 16, comma 1-bis, del Dl 63/2013 - prevede che «gli interventi relativi all' adozione di misure antisismiche e all' esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari».

Sono quindi obbligato a coinvolgere nel progetto di miglioramento sismico tutti i proprietari di tutti gli edifici appartenenti all' aggregato edilizio?

D.B.PORDENONE In presenza di aggregati edilizi, anche ai fini del 110 per cento, è comunque necessario intervenire su tutti gli edifici facenti parte dell' aggregato e con muri comuni.

La normativa sul 110 per cento, infatti, rinvia all' articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del **Tuir** (Dpr 917/1986), che prevede l' applicabilità dei benefici ai soli interventi relativi all' adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all' esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali. Tali interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o dei complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Il rafforzamento strutturale solo di una parte, in sostanza, metterebbe in pericolo statico gli edifici limitrofi che dovrebbero sostenere il maggior peso de

lla struttura adiacente. Sulla questione, in ogni caso, non esistono pronunce specifiche che abbiano dato risposte ufficiali.



Il Sole 24 Ore

Fisco e Dichiarazioni

RIFORMA FISCALE

8

Miliardi

Per la riforma fiscale, e in particolare per la nuova **Irpef**, sono disponibili 8 miliardi nel 2022 ai quali si aggiungeranno le risorse dalla lotta all'evasione. Subito 3 miliardi all'assegno unico per la famiglia e 1,8 al taglio del cuneo.



La Nazione

Fisco e Dichiarazioni

Aiuti ai figli e meno tasse Manovra da 40 miliardi

Varato dal governo «salvo intese» il pacchetto di misure per rialzarsi dalla crisi Aumenti da 100 euro in busta paga e zero contributi per chi assume under 35

di Antonio Troise ROMA Eccola la manovra anti-Covid: vale un po' meno di 40 miliardi e, nelle intenzioni del governo, dovrebbe dare ossigeno a famiglie e imprese messe in ginocchio dall' epidemia. La lunga maratona notturna a Palazzo Chigi non ha sciolto tutti i nodi sul tappeto: la Legge di Bilancio è stata approvata con la consueta formula del «salvo intese». Occorreranno almeno altri dieci giorni per avere il testo definitivo. Ma l'impianto resta confermato, con una massiccia dose di spese e investimenti, per circa un terzo in deficit e la restante parte recuperata dal bilancio, che dovrebbe consentire al Paese la ripartenza nel 2021.

Il ministro dell' economia, Roberto Gualtieri, non ha dubbi: «Una manovra ambiziosa per un Paese sospeso fra le difficoltà della pandemia e le prospettive concrete della ripresa». Arriva, invece, per decreto (e non nella legge di bilancio) lo stop ai 9 milioni di cartelle esattoriali già pronte a partire. Tutto rinviato al prossimo anno, con 5Stelle e Italia Viva che fanno a gara per intestarsi la proroga.

I renziani avrebbero ottenuto anche il rinvio a giugno di plastic e sugar tax. In compenso, gli agenti della riscossione avranno 12 mesi in più per fare i conti con i contribuenti. Prolungata anche la cassa integrazione dovuta al Covid: probabilmente sarà estesa fino a giugno 2021. Nel menu della manovra spicca, ovviamente, il capitolo della Sanità: 4 miliardi non solo per confermare i 30mila medici e infermieri assunti nel periodo dell' emergenza, ma anche per acquistare vaccini (400 milioni) e rifinanziare il Fondo sanitario Nazionale (un miliardo). Nessun riferimento al Mes. Per le famiglie la novità più rilevante è l' assegno unico per i figli, 200 euro al mese esteso anche ad autonomi e incapienti.

Prolungata la durata del congedo parentale. Per la riforma dell' Irpef, invece, occorrerà attendere il 2022, con una spesa di 8 miliardi alimentata anche con le risorse della lotta all' evasione: confluiranno nel Fondo fedeltà. Esteso ai redditi superiori fra i 28mila e i 40mila euro il taglio del cuneo fiscale, che vale più o meno 100 euro al mese in busta paga.

Prorogati una serie di bonus, da quelli per le facciate a quello per le vacanze. Sul fronte del lavoro, due le misure più significative: lo sconto del 30% sui contributi versati per i lavoratori meridionali e la decontribuzione per tre anni dei giovani under 35 assunti su tutto il territorio.

In attesa della fine di Quota 100, sono stati confermati Ape social e Opzione donna, le due misure che consentono di lasciare il lavoro prima dei 67 anni.

Le imprese, oltre alla proroga della cig, incassano una nuova moratoria per prestiti e mutui, il credito

La Nazione

Fisco e Dichiarazioni

di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e la proroga degli incentivi per la patrimonializzazione, l'internazionalizzazione (1,5 miliardi) e gli interventi su macchinari e beni strumentali. L'intervento più importante è però l'istituzione di un fondo di 4 miliardi per i settori più colpiti dall'epidemia (ristorazione, trasporti e turismo), fortemente voluto dai 5 Stelle.

Altri 6 miliardi saranno distribuiti fra scuola, università e cultura: 600 milioni per il cinema, 1,2 miliardi per l'assunzione di 25mila insegnanti di sostegno, 1,5 miliardi per l'edilizia scolastica, 2,3 miliardi per gli atenei e la ricerca. Possono tirare un respiro di sollievo, infine, i lavoratori pubblici che avranno altri 400 milioni per il rinnovo dei contratti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore Fisco e Dichiarazioni

Il passaggio

Anche la trasformazione costa Le imposte su beni e clientela

Per i professionisti riuniti in studio associato una delle possibili opzioni, quando si pensa a nuovi modelli organizzativi, è quella di trasformare l'associazione in società tra professionisti (Stp). Ma oltre ai differenti regimi fiscali dei redditi da lavoro autonomo e impresa (si veda l' articolo in alto), occorre tenere presente anche i costi fiscali dell' operazione, come ben evidenziato dal documento del Cndcec del settembre scorso.

Sul piano civilistico, questo passaggio non è disciplinato per cui può essere inquadrato sia nell' istituto del "conferimento" che in quello della "trasformazione".

Il conferimento Qualora sia realizzato un conferimento, l' agenzia delle Entrate (risposta ad interpello n.

125/2018) ha ritenuto che - ai fini delle imposte dirette - non possa trovare applicazione il regime di neutralità fiscale dei conferimenti d' azienda di cui all' articolo 176 del **Tuir**. Pertanto, per lo studio associato conferente l' operazione è trattata in base al combinato disposto degli articoli 9 e 54 del **Tuir**. Ciò comporta, in primo luogo, la realizzazione di plusvalenze (o minusvalenze) con riferimento ai beni strumentali facenti parti dello studio conferito (articolo 54, comma 1-bis, lett. a del **Tuir**), sulla base dei rispettivi valori normali.

Ma anche il valore dei beni diversi da quelli strumentali concorrerebbe, secondo l' Agenzia, a formare il reddito "da conferimento".

Il riferimento è, in particolare, al valore della clientela e degli "altri elementi immateriali" di cui all' articolo 54, comma 1-quater, **Tuir**.

La trasformazione L' impatto fiscale, purtroppo, non cambia se per il passaggio da studio associato a società tra professionisti viene posta in essere un' operazione di trasformazione. Con la risposta ad interpello n.

107/2018, infatti, l' agenzia delle Entrate ha ritenuto che la disciplina fiscale applicabile alla trasformazione in parola debba rinvenirsi nei principi dettati dall' articolo 171, comma 2, del **Tuir** (trasformazioni eterogenee da ente non commerciale a società soggetta a **Ires**) per le operazioni che comportano l' ingresso o la fuoriuscita dei beni dal regime d' impresa. In base a tale disposizione, la trasformazione viene assimilata sul piano fiscale ad un conferimento di beni, per cui il passaggio da studio ad Stp risulterebbe disciplinato in base al combinato disposto degli articoli 9 e 54 del **Tuir** illustrato in precedenza.



Il Sole 24 Ore

Fisco e Dichiarazioni

In entrambi i casi, le conclusioni raggiunte dall' Agenzia sono state oggetto di forti critiche da parte della dottrina, sia sul piano formale - in quanto si vanno ad applicare, in via analogica, norme relative ad altre ben diverse fattispecie - sia dal punto di vista sostanziale - in quanto il regime realizzativo individuato contrasta con il fatto che l' attività (professionale) esercitata rimane la stessa, per cui dovrebbe applicarsi un criterio di neutralità.

Resta il fatto che le incertezze che caratterizzano sotto il profilo fiscale il passaggio da studio associato a Stp rappresentano un fortissimo disincentivo alla trasformazione degli studi professionali.

Il caso inverso Il regime di realizzo ipotizzato dall' Agenzia ha importanti conseguenze fiscali anche in direzione inversa, ovvero nella trasformazione "regressiva" da società tra professionisti a studio associato.

In tale ipotesi potrebbe infatti configurarsi la fattispecie della destinazione dei beni a finalità estranee all' esercizio dell' impresa, con la conseguente emersione di plusvalenze sulla base dei rispettivi valori normali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore Fisco e Dichiarazioni

Al via dal 1° luglio 2021 il contributo che sostituirà le detrazioni e l' assegno al nucleo Ammessi anche autonomi e incapienti. Una clausola eviterà che valga meno di oggi

Assegno unico a 12 milioni di under 21 da 50 a 250 euro al mese in base all' Isee

Michela Finizio,

Si partirà dal 1° di luglio 2021 e, secondo le prime simulazioni che saranno al centro del dibattito nei prossimi mesi, gli importi erogati andranno da 50 a circa 250 euro al mese per ciascun figlio under 21 a carico. Così l' assegno unico e universale per le famiglie - indirizzato anche ad autonomi e incapienti - troverà copertura nella legge di Bilancio con uno stanziamento aggiuntivo da 3 miliardi per il 2021, per poi arrivare a 6 miliardi a regime nel 2022. Risorse che si andranno ad aggiungere al fondo ad hoc, istituito lo scorso anno, e ai 15 miliardi derivanti dal superamento delle misure attualmente in vigore, in primis le detrazioni fiscali e gli assegni al nucleo familiare (Anf). Si allarga la platea a tutte le famiglie di under 21 Il nuovo assegno, che riformerà radicalmente le politiche di sostegno alle famiglie, sarà previsto, a partire dal settimo mese di gravidanza, per ciascun figlio a carico fino ai 21 anni. Circa 12,5 milioni di bambini e ragazzi, di cui 10,1 milioni minori, stando agli ultimi dati Istat sui residenti.

Si allarga così la platea dei nuclei familiari raggiunti dal welfare "diretto", al di là dei 12 milioni di contribuenti che godono delle detrazioni fiscali per familiari a carico (in media 990 euro all' anno di sconto sull' **Irpef**). Attualmente, infatti, sono solo 4,2 milioni le famiglie raggiunte dagli assegni (Anf), il principale contributo attivo per chi ha figli fino ai 18 anni, destinato però ai soli dipendenti privati, agricoli, domestici, iscritti alla gestione separata Inps e ai titolari di prestazioni previdenziali. Oggi sono escluse, invece, 2,4 milioni di famiglie con reddito prevalente da lavoro autonomo. A loro si vorrebbe anticipare l' assegno unico già da gennaio 2021, ma le coperture potrebbero non bastare.

Riordino al via da luglio La legge di Bilancio va approvata entro fine anno, ma l' avvio dell' operazione non sarà immediato.

Prima la legge delega sull' assegno unico deve ottenere l' ok del Senato, dove lo scorso 14 ottobre è partito l' esame della commissione Lavoro e previdenza sociale, in seguito al via libera della Camera ottenuto a giugno. «C' è disponibilità a procedere con celerità, visto il materiale e la convergenza delle forze politiche già raccolti alla Camera», dice la ministra per la Famiglia, Elena Bonetti che da mesi si sta battendo - nel quadro del Family act - per questa riforma. Nel frattempo, però, gli uffici della Famiglia, insieme a Mef e ministero del Lavoro e Politiche sociali, dovranno accordarsi su quantificazioni e simulazioni per dare forma al decreto attuativo. «Sono richiesti dei tempi tecnici: per quanto anticipiamo la scrittura, il testo dovrà raccogliere il parere dei ministeri e passare al vaglio della Corte dei



Il Sole 24 Ore

Fisco e Dichiarazioni

conti», spiega la ministra Bonetti.

Nell' ipotesi migliore, insomma, il disegno del provvedimento si concluderà verso marzo e aprile, per poi partire con le erogazioni a luglio, mese in cui - tra l' altro - scade la tranche annuale degli assegni al nucleo familiare, la cui domanda di rinnovo viene fatta da sempre a inizio estate. «Fino a quel momento stiamo lavorando perché restino in vigore le misure esistenti», spiega la ministra.

Le simulazioni e la clausola paracadute Ora si attendono certezze sugli stanziamenti per poter simulare quanto arriverà a ciascuna famiglia con l' assegno unico. «Siamo disponibili - afferma il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo - a ragionare sull' istituzione di un tavolo tecnico per velocizzare le simulazioni. Ciò che più conta è che, con il riordino e l' abolizione di bonus e detrazioni, nessuna famiglia prenda meno di quanto già percepisce ora». In questo senso la ministra Bonetti ha confermato la volontà di inserire nel testo attuativo una clausola che tuteli i percettori delle misure esistenti. «Non l' abbiamo potuta inserire nella legge delega, per non vincolare la Ragioneria di Stato alla conta delle risorse, ma staremo attenti in fase di attuazione», spiega il ministro.

L' assegno sarà composto da una quota universale, intorno ai 50-100 euro per ciascun figlio, a cui si sommerà una quota variabile in base alla situazione economica del nucleo, fino ad azzerarsi intorno a 50-60mila euro di Isee (soglia sotto la quale si arriva a coprire circa il 90-95% delle famiglie). Saranno poi previste maggiorazioni dal terzo figlio in poi, per i disabili e sono allo studio quelle per i nuclei monogenitoriali. Così la quantificazione di circa 200-250 euro a figlio per le fasce di reddito medio-basse sembra ragionevole, se confrontata con quanto percepiscono oggi tra detrazioni e assegni al nucleo familiare (si veda il grafico in basso). Ipotizzando un reddito medio annuo imponibile che va da 15mila a 70mila euro, oggi una coppia con un figlio può arrivare a percepire da 234 a 41,7 euro circa al mese tra sconti sull' **Irpef** (proiettando sul mese la detrazione media annua) e assegni. Cifre che con due figli passano da 352 euro a 58 euro e con tre figli da 469 a 114 euro al mese.

Va detto, però, che attualmente viene preso come parametro di riferimento il reddito familiare, mentre il passaggio all' Isee potrebbe spargliare le carte: l' Isee infatti tiene conto anche dell' abitazione, del patrimonio mobiliare di ogni componente del nucleo. Il tutto, poi, andrà inserito nel quadro di una riforma dell' **Irpef** che potrebbe diventare operativa dal 2022.

«Non vogliamo che l' assegno produca reddito.

Bisognerà vedere se si andrà verso il modello tedesco o verso "il minimo esente", ma questo lo vedremo solo più avanti», conclude la Bonetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Corriere della Sera

Fisco e Dichiarazioni

Famiglia

Assegno unico ai figli, i primi 3 miliardi nel 2021 Sap Italia ed Elica al forum «Italia che investe»

Alice Scaglioni

Nuovo appuntamento con «L' Italia che investe». La tavola rotonda digitale, condotta da Daniele Manca, vicedirettore del Corriere della Sera, torna oggi alle 16 in diretta su Corriere.it. Ospiti Emmanouel Raptopoulos, amministratore delegato di Sap Italia, azienda che fornisce soluzioni, applicazioni e servizi legati all' enterprise software per supportare la gestione del magazzino, il procurement, i computer e dispositivi mobili, dati e informazioni; e Francesco Casoli, presidente di Aidaf Italian Family Business, associazione che raggruppa imprenditori da più di 200 aziende familiari e che rappresentano il 15% circa del Pil del nostro Paese, nonché presidente del gruppo industriale Elica, cappe e piani aspiranti da cucina.

Focus del dibattito, la digitalizzazione delle imprese in un' ottica di organizzazione del business e come asset fondamentale nelle strategie di sviluppo, per affrontare le sfide del presente e del futuro.

Per il taglio dell' **Irpef**, che sarebbe dovuto partire nel 2021 ma è stato rinviato all' anno successivo, ci sono per ora 2,5 miliardi di euro. Pochini, visto che si era parlato di una dote di almeno 10 miliardi di euro. Per l' intera riforma fiscale a regime, a partire dal 2022, vengono previsti in tutto 8 miliardi di euro.

Ma quasi 6 sono già destinati all' assegno unico per i figli, che nel 2021 ne avrà invece 3.

Solo il resto potrà dunque essere destinato al taglio dell' **Irpef**. Si tratta tuttavia di una dote che può crescere, alimentata dal nuovo fondo per la fedeltà fiscale, che raccoglierà i frutti della lotta all' evasione fiscale. E da altri interventi, come la revisione delle agevolazioni fiscali e dei sussidi dannosi, spesso annunciati ma poi rinviati.



Italia Oggi Sette

Fisco e Dichiarazioni

Benefici limitati alla quota posseduta

Anche con la nuova **Imu** spettano le agevolazioni agli agricoltori ma, a differenza che in passato, sono limitate alla quota di possesso e non si estendono al contitolare.

I benefici fiscali per i terreni edificabili spettano al coltivatore o imprenditore agricolo limitatamente alla quota posseduta e non possono essere riconosciuti agli altri contitolari che non sono agricoltori. Il comma 743 della legge di bilancio 2020 (160/2019), infatti, limita il diritto a fruirne solo ai soggetti passivi del tributo per la quota di possesso dell'immobile. Il comma 743 stabilisce che, in presenza di più soggetti passivi con riferimento a uno stesso immobile, «ognuno è titolare di un' autonoma obbligazione tributaria». E nell'applicazione dell'**Imu** va tenuto conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, «anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni».

Dalla formulazione letterale della nuova disposizione sembra emergere che i terreni agricoli sono soggetti a imposizione se i contitolari non hanno la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli. La norma va oltre quanto ripetutamente affermato dalla Cassazione, che in passato ha sempre riconosciuto anche la finzione giuridica di non edificabilità e, quindi, l'intassabilità integrale dell'area, per la parte posseduta da soggetti che non avevano i requisiti di legge, poiché l'agevolazione aveva un'impronta oggettiva e non soggettiva. Il comma 741 della legge 160/2019, lettera d), prevede che per area fabbricabile s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Tuttavia, sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole, sui quali vengono esercitate le attività di coltivazione del fondo, di allevamento di animali e via dicendo.

Le agevolazioni spettano all'agricoltore solo nel caso in cui possieda, di diritto, il terreno. La norma di legge richiede il possesso del bene da parte del titolare, nella sua qualità di soggetto passivo, oltre che la conduzione del terreno da parte dello stesso. Se la conduzione del terreno è effettuata sulla base di un contratto di affitto o di comodato da parte di un soggetto diverso dal proprietario non si ha diritto al trattamento agevolato.

© Riproduzione riservata.

DECRETO AGOSTO

Imu di favore in agricoltura
Niente imposta ai pensionati. Esenti soci e coadiuvanti

Beneficiari	Benefici
Beneficiari	Articolo 23 del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 1, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 2, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 3, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 4, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 5, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 6, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 7, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 8, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 9, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 10, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 11, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 12, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 13, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 14, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 15, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 16, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 17, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 18, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 19, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 20, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 21, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 22, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 23, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 24, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 25, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 26, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 27, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 28, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 29, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 30, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 31, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 32, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 33, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 34, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 35, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 36, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 37, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 38, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 39, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 40, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 41, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 42, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 43, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 44, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 45, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 46, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 47, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 48, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 49, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 50, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 51, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 52, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 53, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 54, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 55, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 56, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 57, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 58, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 59, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 60, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 61, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 62, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 63, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 64, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 65, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 66, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 67, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 68, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 69, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 70, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 71, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 72, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 73, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 74, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 75, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 76, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 77, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 78, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 79, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 80, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 81, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 82, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 83, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 84, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 85, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 86, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 87, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 88, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 89, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 90, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 91, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 92, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 93, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 94, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 95, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 96, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 97, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 98, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 99, lettera a) del D.L. 105/2015
Beneficiari	Articolo 2, comma 100, lettera a) del D.L. 105/2015

La Repubblica

Fisco e Dichiarazioni

Intervista alla ministra

Bonetti "Con questi aiuti alla famiglia per la prima volta si punta ai giovani"

DI VALENTINA CONTE

ROMA - «Dal primo luglio si azzerano detrazioni e assegni familiari, scompaiono bonus mamma e bebè e arriva l' assegno unico e universale per ogni figlio dal settimo mese di gravidanza ai 21 anni di età. Ne beneficeranno tutti, anche i figli di lavoratori autonomi e incapienti oggi esclusi da assegni e detrazioni. Per i redditi più bassi sarà di circa 200-220 euro al mese, poi dipenderà dall' Isee. Nessuno prenderà meno, è una misura di investimento ». Elena Bonetti, ministro di Italia Viva per le Pari Opportunità e la Famiglia, è «soddisfatta ed emozionata».

La legge di Bilancio ha cambiato segno, da ripartenza a emergenza. L' assegno ha rischiato di saltare un anno.

«E invece parte da luglio. Abbiamo stanziato 3 miliardi per i mesi del 2021 che diventano 6 a regime grazie a una manovra espansiva da 40 miliardi che ha scelto di investire nelle nuove generazioni.

In totale, con il riordino delle misure esistenti, la riforma vale circa 20 miliardi. I mesi che ci separano dall' 1 luglio serviranno al Senato per approvare la legge delega in via definitiva. E a noi per l' iter dei decreti delegati che stiamo già preparando. Lì ci saranno clausole mirate: nessuna famiglia dovrà perdere soldi. Quelle numerose anzi saranno tutelate con maggiorazioni dal terzo figlio, come pure i figli disabili. Per la prima volta nella storia del Paese le politiche per la famiglia diventano un investimento sui giovani, nella genitorialità, per il rilancio demografico. E non si limitano a contenere il disagio. Un cambio di paradigma, senza trascurare fragilità e sostegno».

Cosa succede da qui all' 1 luglio agli attuali sostegni?

«Rimangono tutti, nessun buco tra le misure. Per i figli a carico sopra i 21 anni, che non rientrano nell' assegno, lavoriamo agli incentivi previsti dal Family Act per lo studio, l' avvio al lavoro, la casa per le giovani coppie. Sono un altro pilastro della riforma, l' assegno è il primo ed è bello che sia arrivato a un anno esatto dalla nascita di Italia Viva e dal lancio alla Leopolda».

Le imprese risparmiarono circa un paio di miliardi che oggi versano per gli assegni familiari?

«È un tema che rientrerà nella riforma dell' **Irpef** che andrà a regime dall' 1 gennaio del 2022».

Ci sarà un décalage in base all' Isee. Quante famiglie prenderanno l' assegno massimo?

«Stiamo facendo le simulazioni.

Posso già dire però che circa il 95% dei minori vive in nuclei con Isee inferiore a 50 mila euro. Per



La Repubblica

Fisco e Dichiarazioni

loro prevediamo una cifra a scalare da circa 2.000 euro all' anno in aggiunta alla parte universale».

Quali sono le prossime tappe del Family Act?

«Sostegno al protagonismo dei giovani e alle madri che tornano al lavoro. Investiremo, anche con i fondi del Recovery, in lavoro femminile, educazione e asili nido per i quali abbiamo appena ripartito 700 milioni - , allungheremo il congedo per i padri dai 7 giorni attuali».

Quanto è preoccupata dalla ripresa dei contagi?

«Sono preoccupata, ma l' Italia non è nella situazione di marzo e aprile.

Abbiamo più dispositivi medici, protocolli, conoscenze e prospettive di cura. Ecco perché ribadisco la necessità di non fermare lavoro, scuole e università.

Serve responsabilità. E attivare quanto prima le risorse europee del Mes per rafforzare la sanità. L' indicazione del governo sarà quella di favorire, laddove possibile, lo smart working ma a scuole aperte. Che è già un diritto per chi ha figli sotto i 14 anni positivi o in quarantena».

©RIPRODUZIONE RISERVATA f A luglio arriverà l' assegno unico per i figli Fino a 220 euro al mese alle fasce di reddito più basse Nessuno perderà soldi rispetto alla formula attuale e ne avranno diritto anche gli autonomi e incapienti ora esclusi g Alla Famiglia Elena Bonetti al ministero da settembre del 2019.

Il Sole 24 Ore Fisco e Dichiarazioni

BILANCI LOCALI

Certificazione pre-compilata per le perdite causate dal Covid

In arrivo il modello del Mef per attestare gli effetti della pandemia sui conti Il ministero indicherà i dati degli F24 sui tributi principali e della Bdap sulle altre voci

Gianni Trovati

Per misurare il peso effettivo dell' impatto che la pandemia ha prodotto sui bilanci degli enti locali ci sarà una certificazione precompilata. Al modello, che secondo il calendario scritto nell' articolo 39 del decreto Agosto dovrebbe vedere la luce entro la fine del mese, sta lavorando il ministero dell' Economia in un fitto confronto tecnico con le amministrazioni e gli operatori degli enti locali.

L' idea è appunto quella di battere tutte le strade offerte dall' affinamento delle piattaforme telematiche sulla finanza locale. Come accade da qualche anno per la **dichiarazione dei redditi**, la compilazione di tutti i dati in possesso delle amministrazioni centrali sarà affidata al ministero dell' Economia. Agli enti locali toccherà il compito di integrare il documento con le informazioni derivanti dalle loro scelte autonome, a partire da eventuali delibere con cui hanno deciso di modificare il carico fiscale a questa o quella categoria per sostenerla nell' emergenza. Comuni e Province, ovviamente, dovranno anche controllare la correttezza dei dati targati Mef: come fa ogni contribuente con il **730** precompilato.

La certificazione andrà inviata entro il 30 aprile dell' anno prossimo.

Ma la sua definizione è importante ora per due ragioni: il modello offrirà il primo cruscotto ufficiale per monitorare gli effetti reali dell' emergenza sanitaria sui conti locali, dopo mesi di trattative fondate su numeri guidati dalla politica più che dalla matematica, e definirà i binari su cui costruire i bilanci del prossimo anno e la prosecuzione delle forme di aiuto da parte del governo avviate negli scorsi mesi. Tema, quest' ultimo, su cui i sindaci hanno cominciato a premere nel confronto dei giorni scorsi con il governo in vista della manovra, anche alla luce della ripresa della pandemia che inevitabilmente allontana i tempi di uscita dalla normativa emergenziale.

I primi veli sulla certificazione sono stati tolti dal Mef nei giorni scorsi al convegno annuale dell' Ancrel, l' Associazione nazionale dei certificatori e revisori degli enti locali che avranno un ruolo di primo piano anche nella gestione di questa partita. Complicata prima di tutto per la mole delle informazioni necessarie per fotografare la situazione reale degli enti locali.

Proprio per la complessità tecnica e la delicatezza politica della materia, a Via XX Settembre si punta a offrire un piatto il più possibile pronto alle amministrazioni. Per evitare di sovraccaricare il lavoro di Comuni e Province, ma anche per assicurarsi un primo controllo centrale dei numeri.

Il ministero compilerà di suo pugno tre gruppi di dati. Quelli fiscali, sul gettito di **Imu-Tasi**, addizionale **Irpef** e, per Province e Città metropolitane, Rc Auto e Ipt saranno ricavati dagli



Il Sole 24 Ore

Fisco e Dichiarazioni

F24 e dai database dell' Aci e del Pra. Altre voci di entrata, tributarie e non, arriveranno dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap), che fornirà le cifre su Tosap, imposta di pubblicità, canoni, sanzioni e proventi dalla gestione dei beni. Il terzo filone, facile, è quello delle risorse già ricevute dall' ente per combattere l' emergenza, i cui flussi sono desumibili dai provvedimenti attuativi dei vari decreti anticrisi. Gli enti dovranno provvedere alle altre voci: un elenco non piccolo in cui domina, per valori e per entità dei problemi collegati alla pandemia, la tariffa rifiuti.

L' obiettivo di tutto il meccanismo è infatti capire le perdite subite dall' ente «al netto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all' emergenza», come recita l' articolo 39 del decreto Agosto. Una definizione che lascia aperta la porta a ulteriori aiuti statali, come chiedono i Comuni. Ma che rimane appesa a una grossa incognita, legata alla capacità di riscossione.

Perché i dati sulle (mancate) entrate dei principali tributi arriveranno, si diceva, dagli F24. È la fonte giusta per valutare l' impatto effettivo della crisi sulle casse locali: ma è influenzata dalla diversa propensione territoriale all' evasione e, nel caso dell' **Imu**, dal variegatissimo grado di funzionamento della riscossione locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore

Fisco e Dichiarazioni

CONTENZIOSO

Ecobonus, Irpef, casa: le svolte nelle liti fiscali

Norme, sentenze e circolari di quest'anno hanno effetto sui casi aperti Dall' imposta di registro allo sconto su immobili locati a terzi dai gestori

Pagina a cura di Alessandro Borgoglio

Si prospetta un autunno complicato per il contenzioso tributario, alle prese non soltanto con le problematiche legate alle video-udienze, ma con una serie di svolte su questioni di diritto tributario sostanziale, intervenute in gran parte nel 2020 e che non mancheranno di ripercuotere i loro effetti sul contenzioso pendente. Senza contare gli effetti di possibili nuove misure contenitive.

La svolta nell' ecobonus Una prima grande svolta del 2020 è stata sicuramente quella sull' ecobonus per gli immobili locati a terzi dalle società immobiliari di gestione: la detrazione (attualmente del 50-65%) di cui all' articolo 1, commi 344-347, della legge 296/2006 e articolo 14 del DL 63/2013 è sempre stata disconosciuta dal Fisco sugli immobili merce delle imprese, fino a quando, dopo gli interventi della Cassazione a favore dei contribuenti (sentenze 29164 e 19815 del 2019), le Entrate, con la risoluzione 34/E/2020, hanno mutato il loro orientamento, riconoscendo il diritto alla detrazione anche per tali soggetti, aggiungendo che deve essere abbandonato il contenzioso pendente in materia.

Cambio di rotta sull' Irpef Passando alle plusvalenze Irpef derivanti da cessione di immobili da demolire o ricadenti in aree oggetto di piano di recupero, le Entrate, con la risoluzione 395/E/2008, avevano stabilito che tale cessione è riconducibile alla fattispecie della vendita di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria di cui all' articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir, con conseguente tassabilità della plusvalenza a prescindere dal periodo di possesso del cespite (invece la plusvalenza derivante dalla vendita di fabbricato non è tassata dopo cinque anni dall' acquisto). Tale posizione si basava sulla considerazione che i fabbricati ceduti erano oramai privi di effettivo valore economico, ma, diversamente, l' area su cui gli stessi insistevano, aveva rilievo economico in relazione alla potenzialità edificatorie. La Cassazione nel 2019 ha stabilito a più riprese che, se su un' area insiste un qualsivoglia fabbricato, la stessa area deve dirsi già edificata e non può essere ricondotta alla previsione di area suscettibile di utilizzazione edificatoria di cui all' articolo 67 del Tuir, atteso che la potenzialità edificatoria si è già consumata (sentenze 22485, 22409, 16718, 9606). La prassi si è adeguata con la circolare 23/E/2020 (e risposta 312/2020), la quale, inevitabilmente, avrà effetti sui numerosi giudizi in corso.

Imposta di registro riformulata Se in materia di imposte sui redditi, le svolte interpretative sono state determinate dagli orientamenti giurisprudenziali di legittimità, per l' imposta di registro, invece, il più importante cambio di rotta è stato causato da un intervento legislativo (articolo 1, comma 1084, della legge 145/2018): la riformulazione normativa dell' articolo 20 del Tur sull' interpretazione



Il Sole 24 Ore

Fisco e Dichiarazioni

degli atti, con il divieto di ricorrere a elementi extratestuali ed atti collegati. Nella vigenza della vecchia formulazione, invece, l' articolo 20 era usato in chiave antielusiva, "combinando" gli elementi dell' atto con quelli extratestuali o addirittura con altri atti, per cui, con il placet della Cassazione (sentenze 31276/2018, 28064/2017), l' atto di conferimento d' azienda seguito dall' atto di cessione delle partecipazioni nella conferitaria era sistematicamente riqualficato dal Fisco in cessione d' azienda, con una ben maggiore imposta di registro liquidata.

La Consulta, con la sentenza 158/2020, ha posto fine a tale prassi (risposta 371/2020), stabilendo che l' articolo 20 non è una norma antielusiva, e gli atti devono essere tassati ai fini del Registro sulla base dei loro effetti giuridici, desumibili dagli atti stessi, e non di quelli economici, salvo profili elusivi per i quali occorrerà invocare, però, non l' articolo 20, ma il 10-bis della legge 212/2000. Anche in questo caso, saranno inevitabili le ripercussioni sul contenzioso giacente.

Novità sulla prima casa Sempre in tema d' imposta di registro, non potranno che farsi sentire sui giudizi in corso anche gli effetti della sentenza 7966/2019. Con essa la Cassazione ha esteso l' orientamento relativo alla mancata decadenza dall' agevolazione "prima casa" per la sua cessione infraquinquennale, non seguita dal riacquisto entro un anno di altro immobile da adibire ad abitazione principale (come richiesto invece dalla nota II-bis all' articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Tur), orientamento già manifestato per la cessione della "prima casa" all' altro coniuge in sede di accordi di separazione o divorzio, anche nell' ipotesi di cessione dell' immobile a soggetti terzi, sempre in forza di tali accordi finalizzati alla risoluzione della crisi coniugale. In questi casi, prima, il Fisco riteneva decaduta l' agevolazione, ma con la risoluzione 80/E di fine 2019 c' è stata la svolta, con il superamento della prassi pregressa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore Fisco e Dichiarazioni

FONTI RINNOVABILI

Electricità da risorse agroforestali: sì alla franchigia per l'autoproduzione

L'energia generata da biomasse agricole è attività «connessa»

Giorgio Gavelli

La produzione di energia elettrica da risorse agroforestali è una attività agricola connessa e, in quanto tale, può usufruire della franchigia generata dalla produzione propria. Lo ha confermato la commissione regionale tributaria dell' Emilia-Romagna con la sentenza n. 881/09/2020 depositata il 18 settembre scorso (presidente e relatore Lucia Ciampini).

Il caso esaminato dai giudici emiliani riguardava una impresa agricola che produceva energia elettrica utilizzando le biomasse agricole e che ne aveva prodotte nella misura del 36,09% del totale; a seguito di verifica il contribuente presentava dichiarazione integrativa considerando rientrante nel reddito agrario il 72,16% (36,09 in proprio e 36,07 franchigia), assolvendo le imposte come reddito di impresa sul rimanente 27,84 per cento.

In buona sostanza, la sentenza conferma il principio espresso dalla circolare della agenzia delle Entrate n. 44/E/2004, secondo la quale al produttore agricolo spetta una franchigia, nel senso che producendo una quantità inferiore al 51% può rientrare nel reddito agrario fino a una produzione corrispondente al doppio (meno uno), di quella ottenuta in proprio. Ad esempio, qualora la produzione propria raggiunga il 40%, il produttore agricolo rientra e nel reddito agrario fino al 79% della produzione ottenuta e quindi rientra nel reddito di impresa per il solo 21 per cento.

Questa regola si applica anche in presenza di produzione di risorse agricole e forestali utilizzate per la produzione di energia elettrica e calorica. In questo caso l' ambito normativo è rappresentato dall' articolo 1, comma 423, della legge 266/2005, il quale dispone che la produzione di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali effettuata da imprenditori agricoli costituisce una attività connessa in virtù dell' articolo 2135 del Codice civile e si considera produttiva di reddito agrario. Sfugge dal reddito agrario soltanto la produzione eccedente la franchigia (2.400.000 kwh), mentre vi è compresa l' intera tariffa incentivante. La circolare della agenzia delle Entrate n. 32/E/2009 ha fornito le indicazioni in ordine alle modalità di determinazione della prevalenza per le produzioni energetiche, ricalcando le regole comuni già previste dalla circolare 44/2004.

Nel contenzioso in esame la tesi della Agenzia era fondata sulla circostanza che la circolare 32/E/2009, emanata con specifico riferimento alla produzione dell' energia, non richiamava la franchigia e, soprattutto, che questa procedura non si applicasse per l' energia elettrica, in quanto non compresa nell' elenco dei prodotti agricoli trasformati di cui al decreto ministeriale del 13 febbraio 2015, richiamato dall' articolo 32 del **Tuir** per poter rientrare nel reddito agrario.

Sul punto la sentenza della commissione regionale è tranciante: non occorre che il criterio di prevalenza,



Il Sole 24 Ore

Fisco e Dichiarazioni

basato sulla franchigia, sia inserito in circolari o provvedimenti ministeriali, essendo stabilito dalla legge.

Principio questo che non era stato colto dalla sentenza della commissione provinciale di Vercelli n.

126/01/2019 (si veda Il Sole 24 Ore del 27 gennaio 2020).

Le attività connesse sono infatti regolate dall' articolo 2135 del Codice civile e sotto il profilo fiscale dall' articolo 32, comma 2, lettera c) del **Tuir**. Le regole sono identiche per tutte le attività citate; il supporto del decreto ministeriale è necessario in quanto il **Tuir** fissa il principio ma non elenca i prodotti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore Fisco e Dichiarazioni

Le simulazioni. Il prelievo per competenza (sulle fatture emesse e non incassate) nonostante i costi non pagati limita la diffusione del modello di società tra professionisti

I mancati incassi frenano l'evoluzione verso le Stp

Pagina a cura di Giorgio Gavelli, Fabio Giommoni

A frenare le aggregazioni tra professionisti e l'evoluzione verso modelli più imprenditoriali di business c'è anche il diverso regime di tassazione tra redditi professionali e quelli societari. La scelta di costituire una società tra professionisti (Stp), rispetto ad uno studio associato, deve essere adeguatamente ponderata, anche e soprattutto tenendo conto delle profonde differenze che le due forme di aggregazione presentano sotto il profilo contabile e fiscale, come emerge da anche da un recente documento diffuso dalla Fondazione commercialisti.

L'evoluzione La norma istitutiva delle Stp non ha dettato alcuna disposizione specifica sulla natura del reddito prodotto.

Due le posizioni iniziali: da una parte c'era chi evidenziava la natura commerciale della società e, dall'altra, chi propendeva per la natura professionale dell'attività svolta. Dopo un periodo di incertezza, con la risoluzione n. 35/E/2018 e con le successive risposte ad interpello (n. 107/2018 e n.

128/2018) l'agenzia delle Entrate ha definitivamente confermato che il reddito della Stp è di impresa e non di lavoro autonomo. Quindi, mentre il reddito prodotto dai professionisti singoli o associati in studio professionale è disciplinato dalle norme del **Tuir** sul lavoro autonomo (articoli 53 e 54), il reddito della Stp costituita sotto forma di società commerciale rientra nella più articolata disciplina del reddito di impresa.

Le differenze La principale diversità è, naturalmente, rappresentata dal fatto che il reddito di lavoro autonomo è determinato sulla base del principio di cassa, mentre quello di impresa secondo il principio di competenza.

Quindi, le entrate del professionista o dello studio sono qualificate come compensi e tassate solo al momento dell'incasso, mentre quelle delle Stp hanno natura di ricavi, imponibili già nell'esercizio in cui maturano, anche se non percepiti. Una differenza sensibile soprattutto in momenti di crisi come quella attuale legata al Covid in cui i mancati incassi sono in costante aumento. Inoltre la società tra professionisti, al contrario dello studio associato, deve porsi il problema delle fatture da emettere a fine anno per le prestazioni già ultimate. Analoghe considerazioni valgono per i costi, i quali sono deducibili per il professionista o lo studio solo se pagati, mentre per la Stp sono deducibili anche se soltanto "maturati". Tenuto conto che per le maggiori spese relative all'attività professionale cassa e competenza sostanzialmente coincidono, mentre ciò non avviene per i compensi, la tassazione



Il Sole 24 Ore

Fisco e Dichiarazioni

per competenza risulta generalmente svantaggiosa perché la Stp può trovarsi a versare imposte su compensi non ancora percepiti. Il peso complessivo di questi fattori è rilevante: nell' esempio a fianco la differenza del prelievo fiscale tra i due modelli è di circa 8mila euro a favore dello studio associato.

Altra differenza - questa volta a favore della Stp - è che i redditi di lavoro autonomo del professionista singolo o dello studio associato sono soggetti a ritenuta d' acconto del 20% (articolo 25 Dpr 600/1973) se la prestazione è realizzata nei confronti di sostituti di imposta, mentre i proventi della Stp non lo sono. Per cui la società può disporre, inizialmente, di maggiore liquidità. Le società applicano tuttavia lo split payment per le prestazioni in favore della pubblica amministrazione, mentre i professionisti ne sono esclusi.

Nell' ambito delle Stp va poi considerato il diverso regime fiscale delle società di persone rispetto a quelle di capitale. Il reddito delle prime è infatti attribuito ai soci per trasparenza (anche se non percepito) e concorre a formare il reddito di questi ai fini **Irpef**. Il reddito delle società di capitali è, invece, soggetto ad **Ires** in capo alla società e quindi sconta un' aliquota del 24%, ma poi è tassato come dividendo (con ritenuta "secca" al 26%) quando è distribuito al socio.

L' aspetto contabile Il professionista singolo o lo studio sono in contabilità semplificata (salvo opzione per l' ordinaria) mentre le Stp di capitali devono applicare la contabilità ordinaria. Le Stp di persone (snc e sas) adottano la contabilità semplificata solo se i ricavi sono inferiori a 400mila euro, e dal 2017 determinano il reddito di impresa secondo un regime misto cassa-competenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore Fisco e Dichiarazioni

identikit del congedo

Quando si può chiedere Per periodi di quarantena scolastica dei figli di età fino a 14 anni, compresi fra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020.

Chi lo può chiedere Lavoratori dipendenti del settore privato e del settore pubblico. No lavoratori autonomi. No iscritti alla gestione separata Inps.

Durata Tutto il periodo di quarantena disposto dalla Asl, per ciascun figlio.

Quanto si riceve Il 50% della retribuzione, per le giornate lavorative che cadono nel periodo.

L' indennità è considerata reddito di lavoro dipendente, tassata **Irpef**.



L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno)

Fisco e Dichiarazioni

Per non aggravare le condizioni di cittadini e aziende in difficoltà l'Erario ha rimodulato la sua attività di controllo e ha erogato 6 miliardi di contributi a fondo perduto sulla base dei cali di fatturato e delle dichiarazioni dei redditi. Ma adesso è ora di distinguere tra i meritevoli di sostegno e gli approfittatori.

IL LATO OS DELL'

C'è uno spiacevole equivoco, nel rapporto contrastato tra italiani e Fisco, che andrebbe subito sciolto, visti i difficili mesi che ci aspettano. L'attività di lotta all'evasione fiscale è stata necessariamente graduata e in parte fermata, dall'emergenza sanitaria. Doveroso. L'Agenzia per le Entrate e la Riscossione ha diramato una serie di disposizioni per non aggravare la condizione di coloro che stanno subendo i maggiori contraccolpi. Questo anche al di là delle sospensioni di pagamento dei tributi avvenute per legge. Il Fisco non può essere arcigno e insensibile alle crisi di liquidità personali e aziendali. Ne va della civiltà del Paese. Ma nemmeno rinunciare all'esazione del dovuto nei confronti di chi non è stato colpito dalla recessione, ha addirittura avuto incremento di reddito o è stato aiutato pur essendo un evasore.

L'Agenzia ha erogato oltre 6 miliardi di contributi a fondo perduto sulla base dei cali di fatturato e delle dichiarazioni al Fisco dei beneficiari. Dunque, l'equivoco di fondo è il seguente: se l'Erario continua la propria attività nei confronti dei contribuenti non in difficoltà - nel tentativo di recuperare somme che verranno destinate ad aiutare e sussidiare chi si è impoverito oltre che a curare chi sta male - non tiranneggia nessuno. Aiuta il Paese. Semplice? Non proprio. Quando il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando martedì scorso in Senato, ha sostenuto la necessità di non far partire (da venerdì scorso, finita la moratoria) nove milioni di cartelle esattoriali, spacciando tutti i destinatari come contribuenti con l'acqua alla gola, dei quali lo Stato, presentandosi alla porta, decreterebbe il fallimento, ha compiuto una pericolosa semplificazione.

Utile dare uno sguardo alla Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva allegata alla recente Nota di aggiornamento del Documento di economia e Finanza (NaDef). Curioso che sia passata quasi del tutto inosservata. Ma anche questo è significativo. Non è tempo di incrementare la lotta all'evasione fiscale, si può legittimamente obiettare. Invece lo è.

La Commissione presieduta da Enrico Giovannini, creata con la legge di Bilancio del 2016, svolge un lavoro prezioso. Altri Paesi non hanno indagini così dettagliate sul fenomeno. Si dirà: sono sistemi con ben altri indici di disciplina tributaria. Vero. Ma come si vedrà

non è sempre così. Innanzitutto l'ampiezza del sommerso è stata valutata nel 2018 - e lo ha confermato l'Istat mercoledì scorso - in 211 miliardi, l'11,9% del Pil. In leggera riduzione rispetto alla punta



L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno)

Fisco e Dichiarazioni

massima che si registrò nel 2014, pari al 13%. Stiamo parlando di un altro mondo, pre Covid. Ma la sfida attuale è quella di non vedere di nuovo allargata questa zona nera dell' economia nella quale i diritti, soprattutto di chi lavora, vengono quotidianamente calpestati. Il sommerso non è una scorciatoia flessibile di necessità. È un colossale freno alla produttività. Premia gli inefficienti oltre che i furbi. E deprime chi innova, investe, compete. Il tax gap (ovvero la differenza tra gettito teorico ed effettivo) è significativamente diminuito nel 2018 di 5 miliardi. A quota 86,2 miliardi. Dato provvisorio perché non conteggia l' **Irpef** da lavoro dipendente irregolare e le relative addizionali locali. Ma nella media tra il 2015 e il 2017, tenendo conto anche dei contributi non versati, il tax gap ammonta a 107 miliardi. Sensibile il recupero sul versante dell' Iva non corrisposta scesa da 36,8 a 33,3 miliardi, grazie soprattutto allo split payment - l' imposta trattenuta dallo Stato sui suoi acquisti - in seguito esteso a controllate e partecipate della Pa. La propensione a evadere di imprese e autonomi è diminuita, ma resta comunque al 66,8%, non proprio un livello fisiologico. Con un' Iperf non pagata pari a 26 miliardi. Miglioramenti sono stati notati per tutte le altre imposte (ma sull' **Imu** mancano sempre 4,8 miliardi) con l' eccezione della **Tasi** e del canone Rai. Quest' ultimo è nella bolletta elettrica dal 2016 - decisione che ha abbattuto l' evasione - ma i morosi nel 2018 sono oltre 1,8 milioni. La relazione della commissione Giovannini calcola che la fatturazione elettronica abbia dato un gettito supplementare nel 2019 di 2,9 miliardi. Non solo, ha consentito di bloccare frodi intracomunitarie per circa un miliardo e scoprire falsi plafond Iva per esportatori abituali per 1,3. L' obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per il commercio (con i nuovi registratori di cassa e device mobili che hanno interessato a fine luglio 1,2 milioni di operatori) sarà generalizzato nel 2021, con gli incentivi sui pagamenti digitali, e porterà ulteriori e significativi recuperi. Per quanto riguarda i redditi di natura finanziaria è interessante notare che veniva stimato nel 2016 un patrimonio complessivo di 1500 miliardi detenuto all' estero e non dichiarato da residenti Ue, compreso il Regno Unito. Per un mancato gettito di 45 miliardi. Con la Francia in testa (10,1), poi Germania (7,2) e Italia (2). Con gli scudi fiscali e le voluntary disclosure, l' Erario ha recuperato, dal 2001 ad oggi, 12,5 miliardi. Nel 2019 la lotta all' evasione ha realizzato un recupero di 19,8 miliardi con un incremento del 3,4%. L' agenzia delle Entrate ha fatto 590 mila 228 controlli. L' Inps ha accertato, sempre nel 2019, irregolarità contributive per 382 milioni. Il 2020 non farà testo per la guerra all' evasione fiscale. Ma non bisogna dimenticare che alcuni sussidi (in particolare i 600 euro poi elevati a mille) sono stati erogati senza condizioni. Anche a chi non ne aveva bisogno e forse era un evasore. Nell' emergenza si può chiudere un occhio. Ma poi no, perché si premiano i furbi ai danni di chi ha veramente bisogno. Una beffa poi per i tanti contribuenti onesti. Ed è un peccato che il Fondo per la riduzione della pressione fiscale, alimentato dall' attività di contrasto all' evasione, previsto dalla legge di Bilancio del 2016, per il prossimo anno sia di fatto azzerato proprio a causa del blocco delle

L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno)

Fisco e Dichiarazioni

attività di controllo e repressione. D' accordo,

c' è la pandemia. Ma quello che si recupera dovrebbe andare a vantaggio di chi paga regolarmente tutto. La ratio con la quale si sono sostituiti gli studi di settore con gli indicatori sintetici di affidabilità (Isa) era quella di premiare chi si comporta bene. Se il fondo si prosciuga, si va nella direzione opposta.

Italia Oggi Sette

Fisco e Dichiarazioni

Lo prevede la norma di interpretazione autentica nella legge di Conversione del dl 104

Imu di favore in agricoltura

Niente imposta ai pensionati. Esenti soci e coadiuvanti

PAGINA A CURA DI SERGIO TROVATO

Agevolazioni **Imu** a tutto campo per il settore agricolo. I pensionati non pagano l' **Imu** sui terreni, poiché si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali se continuano a svolgere la loro attività e sono iscritti nella previdenza agricola.

I benefici fiscali si applicano anche ai soci delle società di persone che svolgono l' attività agricola.

Il trattamento agevolato richiede come requisito soggettivo il possesso della qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale da parte dei soci. La disciplina di favore per coloro che esercitano le attività agricole si estende anche ai familiari che coadiuvano con il coltivatore diretto, purché appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Se risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola, nella qualità di coltivatori diretti, beneficiano degli stessi vantaggi fiscali cui hanno diritto i titolari dell' impresa. Queste novità sono contenute nell' articolo 78-bis della legge di conversione del cosiddetto decreto Agosto (104/2020), che essendo stata qualificata espressamente dal legislatore norma di interpretazione autentica comporta la retroattività delle agevolazioni fiscali sopra citate.

Gli agricoltori pensionati. I pensionati che continuano a svolgere attività agricola non sono più tenuti a pagare l' **Imu** sui terreni. È una questione che fino a oggi ha dato luogo a divergenti interpretazioni e ha prodotto un notevole contenzioso con i comuni.

La suddetta questione ha trovato una soluzione normativa, con effetti anche per il passato. Ai pensionati, infatti, viene riconosciuto con effetto retroattivo lo status di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, a condizione che continuino a svolgere l' attività e siano iscritti nella gestione previdenziale agricola. L' articolo 78-bis è una norma di interpretazione autentica, che consente al pensionato di chiedere anche la restituzione del tributo eventualmente versato negli anni precedenti.

Prima di questo intervento normativo, invece, al pensionato in agricoltura non era consentito di fruire delle agevolazioni **Imu**, considerato che chi è in pensione non ritrae dall' attività agricola la fonte esclusiva di reddito.

Questa era la tesi prevalente. Per esempio, di recente, la commissione tributaria provinciale di Modena, prima sezione, con la sentenza 18 del 10 febbraio 2020, ha stabilito che il pensionato non ha diritto ai benefici fiscali perché è escluso che «possa essere ritenuto coltivatore diretto».



Italia Oggi Sette

Fisco e Dichiarazioni

Per i giudici tributari, lo status di pensionato è di ostacolo al riconoscimento delle agevolazioni **Imu**, in quanto la ratio «è quella di incentivare la coltivazione della terra» e di alleggerire dal carico tributario solo «quei soggetti che ritraggono dal lavoro la loro esclusiva principale fonte di reddito».

L' impedimento opera «indipendentemente dal fatto che la pensione si riferisca o meno all' attività lavorativa in agricoltura», essendo irrilevante che la persona risulti «iscritta negli elenchi comunali e previdenziali e continui per libera scelta a versare i contributi volontari».

La tesi ministeriale. In senso contrario si è espresso il dipartimento delle finanze del Ministero dell' economia, con la risoluzione 1/2018.

Per il Ministero, a differenza di quanto previsto per l' Ici, i coltivatori pensionati hanno diritto alle agevolazioni **Imu** sui terreni.

Lo status di pensionato non fa venir meno il diritto a fruire dei benefici fiscali previsti per i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, a prescindere dalla loro ubicazione.

Nella citata risoluzione si pone in rilievo che sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati. E devono essere considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti. La tesi ministeriale è fondata sulla diversità di trattamento normativo tra l' Ici e l' **Imu**. Si legge nella risoluzione che, ai fini del riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale, «non viene richiesto dal legislatore che tali soggetti traggano dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito».

Peraltro, la legge prevede l' obbligo per i soggetti sopra citati di iscriversi nella gestione previdenziale, ma l' obbligo di iscrizione non viene «meno a causa della percezione di un trattamento pensionistico». Sotto quest' ultimo aspetto l' articolo 58 del decreto legislativo 446/1997 e l' articolo 13 del dl 201/2011 contengono disposizioni diverse, perché mentre la prima norma per l' Ici imponeva all' agricoltore la contribuzione obbligatoria, e quindi escludeva letteralmente i pensionati, la seconda richiede solo l' iscrizione nella previdenza agricola.

Soci e coadiuvanti. Per sostenere l' esercizio delle attività imprenditoriali agricole, inoltre, l' articolo 78-bis fornisce un' interpretazione autentica dell' articolo 1, comma 705, della legge 145/2018, secondo cui le disposizioni contenute nella stessa si applicano anche ai periodi di imposta precedenti alla sua entrata in vigore.

Ciò comporta che, anche per il passato, va riconosciuta l' esenzione **Imu** sui terreni ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto che fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Italia Oggi Sette

Fisco e Dichiarazioni

Se hanno la qualifica di coltivatori diretti e risultano iscritti nella previdenza agricola, i coadiuvanti hanno diritto a fruire dei benefici che normalmente spettano ai titolari dell'impresa agricola. Infine, il comma 2 dell'articolo 78-bis fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 228/2001, imponendo un'applicazione delle agevolazioni previste da quest'ultima norma anche ai tributi locali. Pertanto, ai soci delle società di persone che svolgono attività agricola, in possesso della qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, deve essere riconosciuto il trattamento agevolato per l'imposta municipale.

© Riproduzione riservata.

Italia Oggi Sette

Fisco e Dichiarazioni

L' avviso di irregolarità deve precedere sempre

Prima della notifica della cartella di pagamento successiva a un' iscrizione a ruolo derivante da controlli operati dall' Agenzia ex art. 36 ter del dpr 600/73, sarà necessario, a pena di nullità della cartella stessa, l' invio della preventiva comunicazione di irregolarità al contribuente. È quanto deciso dalla sentenza n. 471/04/2020 emessa dalla Ctp di Avellino.

A un avvocato era stata notificata dall' Agenzia della riscossione una cartella di pagamento successiva a controlli ex artt. 36 ter del dpr 600/73 e 54 bis del dpr 633/72, che, per l' anno 2017, confermava un' iscrizione a ruolo. Il ricorrente, tra le varie doglianze, contestava l' operato dell' Agenzia dinanzi la Ctp in particolare denunciando l' omesso invio preventivo della necessaria comunicazione di irregolarità, prevista dalle predette disposizioni, e che, a suo dire, a pena di nullità, avrebbe dovuto precedere la notifica delle cartelle, in modo da garantire un contraddittorio preventivo con l' ufficio. Quest' ultimo, invece, insisteva per la correttezza del proprio operato avendo notificato, oltre alla cartella, anche i precedenti avvisi di irregolarità, come da documentazione depositata.

La Ctp ha richiamato in primis la norma di cui al comma 4 dell' art. 36 ter che prevede che l' esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d' imposta con l' indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione». Tale disposto si distingue da quello dell' art. 36 bis: mentre il primo sta a garanzia di una parentesi di confronto del contribuente con l' ufficio, tale ultima disposizione relativa a controlli meramente cartolari, è funzionale unicamente a comunicare al contribuente gli errori commessi al fine di evitarne nuovi e futuri. Pur non prevedendo però, l' art. 36 ter citato, una specifica sanzione della nullità, in caso di omesso avviso, è stata la giurisprudenza di Cassazione (cfr. Cass. 15311/2014) a confermarla. Pur ciò considerando e analizzando i su citati aspetti, la nullità invocata nel caso di specie dal contribuente non poteva trovar luogo nel caso trattato, che si concludeva con il rigetto del ricorso, dal momento che la documentazione di notifica in atti depositata dall' ufficio dimostrava l' avvenuto invio anche della comunicazione preventiva. Nicola Fuoco () Il ricorrente contesta () di non aver mai ricevuto la notifica della comunicazione di irregolarità prevista dagli artt. 36-ter, dpr 600/73 e 54-bis, dpr 633/72 con conseguente omessa instaurazione del contraddittorio preventivo per cui deduce la nullità della cartella impugnata.

Attesa la mancata notifica della comunicazione eccepsce la decadenza del diritto dell' Erario di procedere



Italia Oggi Sette

Fisco e Dichiarazioni

alla riscossione delle somme iscritte a ruolo. () È costituita la Direzione provinciale di Avellino dell' Agenzia delle entrate che contesta () Nel merito all' eccepito mancato invio delle comunicazioni di irregolarità evidenzia che: per l' **Irpef** anno 2015 la comunicazione fu predisposta il 30/10/2017 e spedita con raccomandata notificata «per compiuta giacenza» in data 10/11/2018. Per l' Iva la comunicazione fu predisposta il 15/3/2018 e la raccomandata, spedita dal Centro con l' identificativo () fu ritirata «allo sportello» l' 11/4/2018. () Con il secondo motivo di doglianza il ricorrente eccepisce la «nullità della cartella Per omessa notifica della comunicazione di irregolarità ex artt. 36-ter, dpr 600/1973 e 54 bis, dpr 633/1972».

Il 4° dell' art 36-ter, diversamente dall' art. 36 bis, prevede espressamente, la comunicazione al contribuente dell' esito del controllo formale con l' indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica.

Tale comunicazione assolve a una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l' Amministrazione finanziaria e il contribuente prima dell' iscrizione al ruolo.

In ciò si differenzia dalla comunicazione della liquidazione dell' imposta ex artt. 36 bis dello stesso decreto e 54-bis dpr 633/1972 operate all' esito di un controllo meramente cartolare e hanno il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione di aspetti formali è un adempimento o rivolto esclusivamente a orientare il comportamento futuro dell' interessato ed esula, quindi dall' ambito dell' esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti della cartella di pagamento da emettere.

Il dpr 600 del 1973, art. 36 ter non prevede espressamente quale sanzione della mancata comunicazione dell' esito del controllo formale la nullità della cartella.() In giurisprudenza si è tuttavia affermato (Cass. sez. 5, sent. n. 15311 del 2014) che «alla mancata comunicazione prescritta dal 4 comma di quest' ultima disposizione consegue la nullità della consequenziale cartella».() Nel caso di specie la resistente Direzione dell' AdE ha compiutamente documentato l' avvenuta spedizione delle rispettive raccomandate ().

Il Sole 24 Ore Fisco e Dichiarazioni

CASSAZIONE

Nella «vecchia» Imu stop alle esenzioni senza la dichiarazione

Sugli immobili merce, documento indispensabile fino all' imposta 2019

Pasquale Mirto

Dalla Corte di Cassazione arriva una prima importante pronuncia sugli immobili merce, cioè quelli invenduti dall' impresa costruttrice, per i quali la normativa richiedeva la presentazione di una dichiarazione «a pena di decadenza».

Ad avviso della Suprema Corte, come si legge nell' ordinanza 21465/2020, l' omessa presentazione della dichiarazione determina il mancato riconoscimento dell' esenzione dall' **Imu** prevista per questi immobili.

Va subito anticipato che il problema non sussiste più dal 2020, visto che la nuova **Imu** disciplinata dalla legge n.

160/2019 non prevede più ipotesi di dichiarazione a pena di decadenza. Di conseguenza il principio espresso dalla Cassazione si applica alle annualità fino al 2019.

La portata dell' ordinanza in commento però va oltre gli immobili merce, perché nella vecchia **Imu** erano diverse le ipotesi in cui la dichiarazione doveva essere presentata a pena di decadenza. E ovviamente il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione è estensibile anche alle altre ipotesi. L' obbligo di presentare la dichiarazione a pena di decadenza era previsto anche per gli alloggi sociali, per gli alloggi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci, gli immobili destinati a ricerca scientifica e, infine, per gli immobili utilizzati dai militari e assimilati all' abitazione principale.

Secondo la Corte di Cassazione la normativa (articolo 2, comma 5-bis, DI 102/2013) dispone espressamente che ai fini dell' applicazione dei benefici il soggetto passivo dovesse presentare, a pena di decadenza entro il termine ordinario, una dichiarazione «con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica».

Dalla lettura di questa disposizione, spiega l' ordinanza della Suprema Corte, «emerge che condizione necessaria per l' ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l' obbligo dichiarativo. Si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l' esenzione dal pagamento dell' imposta».

L' omessa presentazione della dichiarazione comporta quindi la non spettanza del beneficio.

La conclusione a cui giunge la Suprema Corte appare aderente al consolidato indirizzo giurisprudenziale in base al quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione, non soggette ad interpretazioni per analogia o estensive.



Il Sole 24 Ore

Fisco e Dichiarazioni

L' applicazione di questi principi porta a ritenere anche che l' omessa presentazione della dichiarazione non possa essere sanata mediante il ravvedimento operoso, che di conseguenza, se effettuato non produce alcun effetto.

Va precisato tuttavia che la dichiarazione **Imu** è dichiarazione ultrattiva, nel senso che se non cambiano gli elementi dichiarati non occorre ripresentarla ogni anno.

Ma, allo stesso tempo, la mancata presentazione della dichiarazione iniziale può essere sanata con la presentazione della dichiarazione relativa all' anno ancora non scaduto.

Così, ad esempio, i contribuenti possono ancora presentare la dichiarazione **Imu** relativamente al 2019, visto che il termine è fissato al 31 dicembre 2020.

Pertanto, i Comuni potranno notificare atti di accertamento **Imu** per omesso versamento dal 2015 al 2018, e i contribuenti potranno sanare il 2019, con la presentazione nei termini della dichiarazione **Imu**.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Affari & Finanza

Fisco e Dichiarazioni

Il settore

Non solo design, tech e sostenibilità il mobile da cucina scopre il digitale

CONSUMI IN DISCESA ITALIA TERZO ESPORTATORE MONDIALE

La sfilata di palma L'industria si rinnova non solo con avveniristiche automazioni, materiali, vernici e imballaggi eco ma anche ricorrendo a web e blog per molte attività: dalla consulenza progettuale alla vendita. Consulenze progettuali online, investimenti nella multicanalità attraverso una maggior integrazione tra negozio fisico e canali web, blog con consigli dedicati per l'arredo degli ambienti che puntano a rafforzare la relazione con il cliente. Insieme all'accelerazione in termini di innovazione, con la proposta di soluzioni dal forte contenuto tecnologico, dalla motorizzazione delle aperture ai sottopensili controllabili con telecomando o smartphone. Sono alcune delle strategie messe in campo dal mercato italiano dei mobili per cucina per reagire alla difficile congiuntura innescata dall'epidemia di Covid 19.

Secondo un'indagine condotta da Csil (Centro studi industria leggera), che ha coinvolto un campione di 70 produttori italiani ed europei, i prossimi mesi per il settore si preannunciano ancora sfidanti. Il contesto è quello di un Pil

italiano che il Fondo Monetario Internazionale vede nell'anno in corso in contrazione del 9,1%. Mentre, secondo Confcommercio, il primo semestre del 2020 ha visto un calo generalizzato dei consumi determinato principalmente dall'emergenza sanitaria e dalle conseguenti misure di contenimento dei contagi che sono state adottate. Numeri che, secondo l'analisi di Csil, si tradurranno quest'anno in un calo del 12% dei consumi di mobili per cucina in Italia. A questo dovrebbe fare seguito nel 2021 un rimbalzo del 5%, un trend in ripresa che dovrebbe proseguire anche nei due anni successivi. Il settore ha realizzato nel 2019 una produzione in valore pari a 2.529 milioni di euro, in crescita del 2,6% rispetto al 2018. Un risultato in salita ma che si muove comunque al di sotto della media dei quattro anni precedenti (+3,5% a livello annuale dal 2015 al 2018). Mentre il numero di ambienti cucina prodotti nelle industrie italiane si è aggirato attorno alle 938 mila unità (in aumento dell'1,7% rispetto al 2018). Così come è cresciuto (del 3% rispetto al 2018) il consumo in valore delle cucine che ha raggiunto quota 1.733 milioni di euro. Quest'ultimo dato è comprensivo degli elettrodomestici venduti tramite i canali commerciali che veicolano le cucine, che incidono per circa il 27% sul totale complessivo. Si tratta di dati nei quali ha giocato un ruolo positivo la riconferma sia per il 2019 che per il 2020 del "bonus mobili", ovvero un'agevolazione che permette di ottenere uno sconto Irpef con detrazioni fiscali fino al 50% della spesa (fino a un massimo di 10 mila euro) per l'acquisto di mobili o elettrodomestici effettuato nell'ambito di una ristrutturazione edilizia.

L'indagine sottolinea come il comparto ha messo a segno buone performance in termini di export che si è attestato nel 2019 su un valore totale di 836 milioni di euro, in salita del 2,5% rispetto all'anno precedente. Collocata in un contesto globale, l'Italia è il secondo esportatore di mobili per



Affari & Finanza

Fisco e Dichiarazioni

cucina in Europa, dopo la Germania, e il terzo esportatore mondiale, preceduta solo da Germania e Cina. Le cucine Made in Italy sono apprezzate soprattutto in Francia, primo mercato di destinazione, seguita da Svizzera e Gran Bretagna. Elemento caratterizzante è la concentrazione del mercato che è andata crescendo negli ultimi anni, con i primi cinque produttori italiani che rappresentano una quota pari al 37% dell'intero output del settore. La distribuzione mobiliere specializzata resta la via principale per il raggiungimento della clientela finale con un valore del 76% del totale. Mediamente le imprese di cucine operano sul territorio nazionale con quasi 430 negozi e con altri 180 all'estero. Mentre le aziende più grandi, ovvero con un fatturato oltre i 100 milioni di euro, contano oltre 1.000 punti vendita in totale di cui oltre 200 all'estero. Il report si 1 Il design sempre più ricercato è uno dei tratti distintivi della produzione italiana di mobili per le cucine.

Il Sole 24 Ore

Fisco e Dichiarazioni

elusione fiscale

Nuove disposizioni sull' abuso di diritto al test delle pronunce

Ancora incerti gli effetti della nuova legge sui procedimenti pendenti

Sono ancora incerti gli effetti sul contenzioso pendente dell' introduzione delle nuove disposizioni in materia di abuso di diritto, perché non si rilevano ancora pronunce di legittimità alla luce della nuova legge. I cui effetti dovrebbero essere diversi da quelli emergenti dalle decisioni della Cassazione sino ad oggi.

Le decisioni della Corte È stata proprio la Cassazione, negli anni passati, a creare in via interpretativa il divieto di abuso del diritto che si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l' uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei a ottenere un' agevolazione o un risparmio d' imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustificano l' operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici: esso comporta l' inopponibilità del negozio all' amministrazione finanziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dall' operazione elusiva. Così si è espressa la Cassazione di recente, con le sentenze 6053 e 18767 del 2020.

Questi arresti però rientrano nella prospettiva del contesto normativo antecedente all' introduzione dal 2016 della disciplina generale dell' abuso di diritto ex articolo 10-bis della legge 212/2000, che, se da una parte ha codificato in norme di diritto positivo i principi giurisprudenziali sanciti dalla Cassazione, dall' altra ha posto importanti limiti e vincoli ad essi. In particolare, il legislatore ha stabilito che non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell' impresa ovvero dell' attività professionale del contribuente (comma 3) e resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale (comma 4).

Le prime sentenze di merito In attesa di conoscere l' impatto delle nuove disposizioni sulle decisioni della Suprema Corte, è possibile esaminare le prime sentenze di merito che si fondano sull' articolo 10-bis già citato. Ad esempio, una tipologia di contestazione molto recente del Fisco attiene alla rivalutazione di azioni da parte di un socio e dell' acquisto di tali azioni rivalutate da parte della società di capitali partecipata, avente ingenti riserve di utili: tale complesso di operazioni costituirebbe un abuso di diritto, in quanto finalizzato esclusivamente a conseguire un risparmio economico attraverso l' aggiramento della normativa che disciplina la tassazione degli utili distribuiti ai soci ex articolo 47 del **Tuir**, fiscalmente più onerosa.



Il Sole 24 Ore

Fisco e Dichiarazioni

I giudici di merito, però, richiamando la libertà di scelta fra regimi fiscali diversi prevista dall' articolo 10-bis, hanno stabilito che ogni qual volta il contribuente adotta soluzioni legittime alle quali l' ordinamento fiscale riconosce un minor carico fiscale, tali soluzioni non possono essere censurate come abuso del diritto (Ctp Padova, sentenza 58/2020).

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Italia Oggi Sette

Fisco e Dichiarazioni

Bene la proroga del quadro temporaneo, ma il plafond di 800 mila può essere insufficiente

Più tempo per dare liquidità anche se la coperta si accorcia

PAGINE A CURA DI ROBERTO LENZI

Il plafond di 800 mila euro di aiuti alle imprese concedibili come aiuto temporaneo sembrava ampio, ma la proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2021, obbliga le imprese a rivedere i calcoli.

Bene la proroga che concede a ministeri, regioni e altri enti di concedere aiuti alle imprese senza tenere conto dei limiti legati alle zone, come per esempio il tetto del 10% sugli investimenti imposto alle medie imprese del centro nord, che possono invece ottenere, per esempio, il 50-70% a fondo perduto nell'ambito del quadro temporaneo. Ma il massimale di 800 mila euro, rimanendo invariato, può a questo punto diventare un limite con cui molte più imprese del previsto dovranno fare i conti. Grazie alla proroga, viene concessa la possibilità di finanziare i costi fissi delle imprese che hanno avuto un calo di fatturato del 30%. Considerando che l'uso della garanzia del fondo centrale da parte delle imprese che hanno richiesto 30 mila euro ha ridotto il plafond di un pari importo e considerando anche che le somme non versate a titolo di acconto e saldo **Irap** lo hanno altresì ridotto dell'importo risparmiato, diventa fondamentale capire quali sono gli aiuti che vengono concessi nella forma del «quadro temporaneo» e quali no. Anche le garanzie concesse con copertura dei rischi al 90% alle mid cup, per esempio, hanno eroso il plafond del 3,9% della garanzia ottenuta, mentre chi ha richiesto l'accesso alle misure del Fondo Legge 394/81 di Simest a partire dal 17 settembre scorso vedrà eroso il plafond per la corrispondente quota di contributo a fondo perduto, laddove dovesse ottenere l'agevolazione.

Le principali novità. Il 13 ottobre 2020 la Commissione europea ha annunciato di aver prorogato ed esteso l'applicazione del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19. La possibilità di accedere al sostegno per la ricapitalizzazione è prorogata di ulteriori tre mesi rispetto al 30 giugno 2021 (nuova scadenza del quadro temporaneo per tutte le altre misure), quindi fino al 30 settembre 2021. Ma le novità non si fermano qui. Con la proroga viene concessa la possibilità di finanziare i costi fissi delle imprese che hanno avuto un calo di fatturato del 30% e viene anche prevista l'estensione dell'eliminazione temporanea di tutti i paesi dall'elenco dei paesi a «rischio commercializzabile» nell'ambito dell'assicurazione di credito all'esportazione a breve termine.

Sostegno ai costi scoperti delle imprese. La Commissione europea non ha solamente prorogato il quadro ma introduce anche una nuova misura che consente agli Stati membri di sostenere le imprese che devono affrontare un calo del fatturato nel periodo ammissibile di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019 a causa dell'epidemia di coronavirus.



Italia Oggi Sette

Fisco e Dichiarazioni

Il sostegno contribuirà a una parte dei costi fissi dei beneficiari che non sono coperti dai loro ricavi, fino a un importo massimo di 3 milioni di euro per impresa. Questa misura, contribuendo a una riduzione dei costi delle imprese su base temporanea, mira a prevenire il deterioramento del loro capitale, a mantenere la loro attività commerciale e a fornire loro una solida piattaforma per recuperare lo svantaggio accumulato a causa dell'emergenza. Ciò consente un aiuto più mirato alle imprese che ne hanno bisogno in modo dimostrabile.

Estensione dell'eliminazione temporanea di tutti i paesi dall'elenco dei paesi a «rischio commercializzabile» nell'ambito dell'assicurazione di credito all'esportazione a breve termine.

La Commissione europea tiene conto della perdurante mancanza generale di capacità privata sufficiente a coprire tutti i rischi economicamente giustificabili per le esportazioni verso i paesi dall'elenco dei paesi a rischio assicurabili sul mercato. Per questo, prevede una proroga fino al 30 giugno 2021 della temporanea rimozione di tutti i paesi dall'elenco dei paesi con «rischio assicurabile sul mercato» ai sensi della comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine.

I beneficiari del quadro temporaneo. I beneficiari del quadro temporaneo sono solamente le imprese che hanno subito danni diretti in conseguenza dell'emergenza generata dal virus Covid-19 o tutte quelle che sono sul mercato? La domanda se l'è posta, in particolare, quel 35% di imprese che ha continuato a lavorare nel periodo di lockdown e le altre che hanno recuperato i cali di fatturato a prescindere dalla chiusura.

La proroga porta in primo piano la norma iniziale. Il documento di proroga specifica che il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato un nuovo quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel contesto dell'epidemia di coronavirus, basato sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Questo è un passaggio fondamentale: «basato sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea». I regimi di aiuti nel contesto dell'attuale pandemia trovano la loro legittimazione nell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue) citato anche nei vari bandi usciti in questo periodo. Ma questo si divide in due parti. Il paragrafo 2, lettera b) che dichiara compatibili con il mercato interno gli aiuti pubblici destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali questo tipo di aiuti non necessità della previa approvazione da parte della Commissione Ue.

In questa situazione, gli aiuti concessi a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Tfue devono compensare i danni causati direttamente dalla pandemia di Covid-19; per esempio, i danni causati direttamente dalle misure di quarantena che impediscono al beneficiario di esercitare la sua attività economica. Quelli concessi in base al paragrafo 3, lettera b) per essere compatibili con il mercato interno, devono essere destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro e sono soggetti alla previa approvazione della Commissione Ue che deve valutare il carattere

Italia Oggi Sette

Fisco e Dichiarazioni

mirato alla finalità e la loro adeguatezza e proporzionalità. Qui rientrano gli aiuti volti a porre rimedio in modo più generale alla crisi economica innescata dalla pandemia di Covid-19 e qui rientrano molti degli aiuti concessi per combattere la crisi da Covid-19.

Cumulabilità. Il quadro temporaneo non sostituisce, ma integra gli altri strumenti di intervento pubblico consentiti in via ordinaria sulla base delle norme già vigenti sugli aiuti di Stato. Dunque, le misure temporanee di aiuto ivi previste possono essere cumulate, a date condizioni, tra loro, nonché possono essere cumulate con i regimi di aiuti ordinari consentiti, purché siano rispettate le regole di cumulo previste.

Sono considerati tali «il Regolamento generale di esenzione per categoria, Regolamento n. 651/2014/Ue della Commissione, del 17 giugno 2014, c.d. Gber, che dichiara, a date condizioni, alcune categorie di aiuti di Stato compatibili con il mercato interno, esentandole dall' obbligo di notifica preventiva alla Commissione Ue; nonché la disciplina degli aiuti di Stato di importanza minore, c.d.

«de minimis», di cui al Regolamento n. 1407/2013/Ue, al Regolamento n. 1408/2013/Ue, modificato dal Regolamento n. 2019/316/Ue, per il settore agricolo, e al Regolamento n. 717/2014/Ue per il settore ittico». Rimane comunque applicabile la disciplina sugli aiuti di Stato alle imprese in difficoltà, ammissibili alle condizioni previste dai relativi Orientamenti (Comunicazione 2014/C 249/01).

© Riproduzione riservata.

Italia Oggi Sette

Fisco e Dichiarazioni

Registrazione tardiva, la sanzione è soft

In caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione pluriennale il pagamento della sanzione sarà conseguente e commisurato all' opzione del pagamento dell' imposta di registro in modalità annuale. Lo ha stabilito la sezione diciassettesima della Commissione tributaria provinciale di Milano nella sentenza n. 262/2020. La vertenza concerne una maggiore sanzione che, le Entrate di Monza Brianza, avevano liquidato alla società sulla base di una maggiore sanzione per un ravvedimento operoso con cui la stessa società aveva inteso sanare una tardiva registrazione di un contratto di locazione pluriennale. Il contratto pluriennale (nove anni) aveva a oggetto un immobile strumentale. La registrazione era stata eseguita oltre i trenta giorni e la società aveva provveduto a versare l' importo relativo al ravvedimento operoso con cui intendeva sanare il ritardo per il primo dei nove anni previsto sul contratto di locazione. L' articolo 17 del dpr n. 131/1986, terzo comma, prevede infatti che «per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l' imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l' intera durata del contratto ovvero annualmente sull' ammontare del canone relativo a ciascun anno».

Ne consegue che la sanzione applicata dalla società riguardava il tardivo versamento dell' imposta di registro relativa al primo anno, così come previsto dall' articolo 17 del dpr n. 131/1986, terzo comma. L' Ufficio finanziario, invece, in applicazione dell' articolo 43, primo comma, lettera h) dello stesso dpr 131/1986, commisurava la sanzione sulla durata complessiva del contratto (nove anni) liquidando la sanzione calcolata sul totale del corrispettivo della locazione. La Commissione tributaria provinciale di Milano, ha ritenuto corretti i motivi di ricorso, accolto il ricorso e compensato le spese di lite tra le parti. Il collegio ha rilevato come, le parti abbiano scelto il criterio di corrispondere anno per anno la relativa imposta, conseguentemente l' ufficio non può sanzionare anche gli altri otto anni relativi alla durata complessiva del contratto in cui non è avvenuto ancora il pagamento dell' imposta di registro. Il collegio ha ritenuto, quindi che, in caso di pagamento dell' imposta riferito al primo anno, le relative sanzioni dovranno essere calcolate solo sulla base dell' imposta dovuta per quell' anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto, infatti, nemmeno l' imposta sarà più dovuta. Benito Fuoco () Fatto: in data 23/2/2016 la società provvedeva alla registrazione del contratto n. () stipulato in data 22/12/2015. Contestualmente versava il dovuto con ravvedimento per la tardiva registrazione del contratto di locazione pluriennale. In data 21/2/2019 riceveva avviso di liquidazione e irrogazioni sanzioni relativamente all' imposta di registro per tardiva registrazione, carente versamento per complessivi euro 3.184,00.



Italia Oggi Sette

Fisco e Dichiarazioni

Con ricorso ai sensi dell' art. 17-bis del 16/4/2019 la società impugnava l' avviso di liquidazione dell' imposta e irrogazioni sanzioni, relativo all' anno 2016, eccependo l' illegittimità e l' infondatezza dell' atto impositivo per insussistenza degli elementi di fatto e di diritto, violazione e scorretta applicazione degli artt. 17, 43 e 69 del dpr 131/86 e dell' art. 13 del dlgs 472/97.() MOTIVI DELLA DECISIONE La questione sta nel fatto se le sanzioni, per il ritardo pagamento dell' imposta di registro, debbano essere calcolate sull' intero importo del canone di locazione (9 anni) oppure su quello annuale?

La parte ricorrente in sede di registrazione si era avvalsa della facoltà prevista dall' art. 17 (imposta di registro calcolata su base annuale e non sull' intera durata del contratto); mentre l' Ufficio sostiene che con riguardo ai contratti di locazione di immobili urbani di durata pluriennale, la base imponibile, ai sensi dell' art. 43, lett.

h) del **Tuir**, è costituita dall' ammontare dei corrispettivi in danaro pattuiti per l' intera durata del contratto.

La Commissione, letto il ricorso, le deduzioni dell' Ufficio, analizzata la documentazione agli atti, ritiene di poter accogliere le lamentele sollevate dalla parte ricorrente. Le parti hanno scelto il criterio di corrispondere, anno per anno, la relativa imposta; l' Ufficio non può pretendere in un' unica soluzione il pagamento della sanzione per i restanti otto anni nei quali ha effetto il contratto di locazione, oggetto della presente controversia. Se le parti hanno scelto il pagamento annuale della imposta, l' Ufficio non può pretendere di sanzionare l' intera durata del contratto.

Se questa è la procedura scelta dalle parti, l' Ufficio deve controllare anno per anno la corresponsione della relativa imposta sul canone dell' anno.

L' atto impugnato deve essere annullato. La materia trattata costituisce giusto motivo per compensare fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso.

Spese compensate.

Italia Oggi Sette

Fisco e Dichiarazioni

Serve comunicare l'inagibilità ai fini Imu

Le agevolazioni **Imu** concesse ai fabbricati inagibili spettano solo a condizione che il contribuente presenti una preventiva comunicazione di inagibilità corredata da perizia o da dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti l'effettiva inagibilità.

Sono le conclusioni raggiunte dalla sezione prima della Commissione tributaria regionale del Lazio nella sentenza n. 2304/2020. La vertenza tratta di un ricorso presentato contro un accertamento **Imu** notificato a una società immobiliare con cui, il comune di Roma richiedeva oltre le sanzioni e interessi, una maggiore imposta per l'anno 2013. La Commissione tributaria provinciale di Roma, sulla base dell'annullamento parziale disposto dall'Ente impositore, accoglieva in parte il ricorso.

La società appellava la decisione contestando che la riduzione era stata effettuata solo dal mese di novembre 2013 e non per l'intera annualità; infatti, a parere della società ricorrente, sia pure che la dichiarazione di inagibilità era stata presentata nel gennaio 2014, l'agevolazione della riduzione dell'imposta, così come prevista per le unità inagibili, spettava per tutto l'anno 2013. La Commissione regionale del Lazio ha respinto l'appello della contribuente e confermato la decisione dei primi giudici. Il collegio ha quindi rilevato che il dl n. 16/12 (convertito in legge n. 44/2012) all'articolo 4, comma 5, lettera b) ha previsto che per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva. I comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. Il collegio regionale, confermando sul punto la decisione di primo grado, ha poi stabilito che il beneficio della riduzione dell'imposta spetta dal sessantesimo giorno antecedente alla data di comunicazione di inagibilità. In considerazione della complessa materia dedotta in giudizio, la Commissione regionale romana ha compensato tra le parti le spese di lite. Benito Fuoco A seguito della rilevazione delle posizioni tributarie ai fini **Imu**, Roma Capitale verificava a carico della società «I. A. srl» e in relazione agli immobili di proprietà di quest'ultima, siti in Roma (), una maggiore imposta dovuta per l'anno 2013, per insufficiente versamento effettuato.

Conseguentemente notificava l'Avviso di Accertamento in epigrafe, determinando la maggiore imposta dovuta, oltre sanzioni e interessi.() La Ctp di Roma adita, con sentenza () accoglieva in parte il ricorso (). Avverso la sentenza propone appello la società censurandone il contenuto nella parte in cui non



Italia Oggi Sette

Fisco e Dichiarazioni

si riconosce spettante la riduzione dell' aliquota per le unità immobiliari inagibili in oggetto, distinte al Nceu (); in particolare lamenta l' erroneità della decisione per aver riconosciuto spettante la menzionata riduzione, solo a decorrere dal mese di novembre 2013 e non per l' intera annualità, stante la Dichiarazione di inagibilità, presentata in data 22/1/14. Conclude per la parziale riforma dell' impugnata sentenza, nei sensi del riconoscimento della spettanza, per l' intera annualità 2013 della riduzione di imposta prevista per le unità immobiliari inagibili, come quelle nella specie.() Osserva infatti che, ai fini dell' applicabilità dell' agevolazione in questione, introdotta con il dl n. 16/12, costituisce presupposto indefettibile la Comunicazione dello stato di inagibilità degli immobili, da presentarsi all' Ente impositore a cura del contribuente, corredata da perizia, ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Osserva inoltre che l' agevolazione può spettare soltanto a far data dalla presentazione della Comunicazione stessa. Orbene, nel caso di specie, la comunicazione, per stessa ammissione della parte, è stata presentata in data 22/1/2014, ossia successivamente e non preventivamente, rispetto all' anno (2013) per il quale si invoca l' agevolazione, con ciò non consentendo all' Ufficio accertatore la verifica della sussistenza delle necessarie condizioni di inagibilità degli immobili, ai fini dell' applicazione dell' agevolazione. Ciò posto, si osserva che, condivisibilmente, i primi giudici, a tutto voler concedere, hanno fatto decorrere il beneficio dal sessantesimo giorno antecedente alla data di presentazione della comunicazione, ossia dal novembre 2013.() Il proposto appello deve, pertanto, essere respinto con conferma dell' impugnata sentenza.()

Il Messaggero

Fisco e Dichiarazioni

Sgravi a chi assume giovani Per la nuova Cig 5 miliardi

Zero contributi per 3 anni per gli under 35 L' incentivo a regime vale 700 milioni di euro Per i dipendenti delle aziende colpite dal Covid ammortizzatori anche nel 2021

IL PROVVEDIMENTO ROMA Il governo cerca di far ripartire l' economia puntando anche sul lavoro dei giovani. Nella legge di bilancio entra infatti un nuovo incentivo per le assunzioni.

Dall' anno prossimo verranno azzerati per tre anni i contributi previdenziali a carico delle imprese che daranno lavoro a persone con meno di 35 anni. Lo sconto, che si affianca a quello già previsto per le aziende del Sud senza limiti di età, vale su tutto il territorio nazionale. Per finanziare gli sgravi nella manovra sono stati destinati 700 milioni. Per le imprese si tratta di un risparmio che può arrivare fino a circa 6mila euro l' anno. Il tetto di reddito su cui calcolare lo sconto verrà fissato infatti a una retribuzione di 24 mila euro lordi l' anno.

Il bonus per le assunzioni ai più giovani si affianca a una radicale semplificazione delle modalità di accesso all' esercizio di alcune professioni regolamentate - fra cui odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo - varato nella notte di sabato insieme alla manovra dal governo. Il Consiglio dei ministri ha dato via libera infatti a un disegno di legge che introduce nuove disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti «finalizzato a una più diretta, immediata ed efficace collocazione dei giovani nel mercato del lavoro».

«Far ripartire l' economia significa innanzitutto avere più lavoro, a partire dai giovani. Per questo in tutta Italia chi assumerà giovani sotto i 35 anni avrà i contributi integralmente pagati dallo stato, mentre con 200 milioni consentiamo a decine di migliaia di giovani di partecipare al servizio civile universale», ha spiegato il ministro dell' Economia, Roberto Gualtieri. «È una misura che ho fortemente voluto per rilanciare concretamente l' inserimento lavorativo dei giovani, una delle nostre risorse più grandi. Rendiamo i nostri figli protagonisti della rinascita del Paese», ha aggiunto la titolare del Lavoro, Nunzia Catalfo.

Non tutti comunque hanno approvato lo sconto. Il deputato di Leu, Stefano Fassina, ha definito l' azzeramento dei contributi una misura «sbagliata perché, a livello macroeconomico, non genererà un posto di lavoro in più nella fase in corso segnata dal crollo della domanda aggregata ma avrà l' unico effetto di riallocare la scarsa domanda di lavoro che c' è da parte delle imprese». A essere colpita, ha aggiunto, sarà «quell' enorme fascia di precariato over-35 che sarà buttata fuori dalle aziende o, nel migliore, dei casi rimarrà prigioniera della precarietà».

Tornando alla manovra da complessivi 39 miliardi un altro pilastro è il rifinanziamento per l' anno prossimo con 5 miliardi della cassa integrazione per le aziende colpite dalla pandemia.



Il Messaggero

Fisco e Dichiarazioni

Gli aiuti non saranno per tutti, come era stato nella prima fase dell' emergenza Covid, ma solo per le imprese che hanno subito perdite oltre una certa soglia. I fondi, ha puntualizzato il ministro dell' Economia, «garantiranno la cassa integrazione a chi ne avrà bisogno anche nel 2021». Prorogato per tutto l' anno anche il blocco dei licenziamenti. «Siamo fiduciosi in una forte ripresa economica. Ci aspettiamo più assunzioni e un aumento dei posti di lavoro, non dei licenziamenti», ha detto ancora Gualtieri. IL FISCO Un altro capitolo rilevante è quello che riguarda le tasse. Alla riforma del fisco vengono destinati 8 miliardi a cui si aggiungeranno eventualmente le risorse recuperate dalla lotta all' evasione. Il dettaglio delle misure è comunque ancora tutto da definire e nel governo per ora le idee su come agire sono diverse. Anche se di sicuro si punta a varare già a metà del prossimo anno l' assegno unico per i figli, che a regime vale 6 miliardi. In sostanza i vari bonus mamme e bambini previsti finora e le detrazioni per i figli verranno razionalizzati e sostituiti da un nuovo aiuto unico che verrà esteso anche agli autonomi e agli incapienti (i contribuenti che hanno un reddito lordo annuo inferiore a 8mila euro) .

«La manovra stanziava le risorse per realizzare la riforma fiscale e mette a regime il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori entrato in vigore lo scorso luglio - ha sottolineato il ministro dell' Economia -.

A luglio partirà l' assegno unico per i figli, e dal 2022 la riforma dell' **Irpef**, che verrà alimentata anche da un fondo in cui confluiranno le maggiori entrate derivanti dal contrasto all' evasione fiscale, che insieme alla digitalizzazione dei pagamenti è una priorità di questo governo». Al taglio del cuneo fiscale, cioè la differenza tra il costo complessivo per l' azienda di un dipendente e lo stipendio netto del lavoratore, vengono destinati 1,8 miliardi. Si tratta dei 100 euro in busta paga che da gennaio diventeranno strutturali anche per i redditi da 28mila a 40mila euro (per i redditi più bassi il bonus era già previsto).

Jacopo Orsini © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore Fisco e Dichiarazioni

PER L' IRPEF 8 MILIARDI «STRUTTURALI» DAL 2022

Un fondo per la riforma fiscale in legge di bilancio

M.Mo., G.Tr.

L' impianto della manovra esaminato dal consiglio dei ministri notturno fra sabato e domenica conferma il cammino ipotizzato nei giorni scorsi per la riforma fiscale. Un cammino lungo, a più moduli, che punta dal 2022 a dedicare al nuovo fisco almeno 8 miliardi «strutturali»: con un «fondo delega riforma fiscale» che sarà introdotto dalla legge di bilancio. Oltre alle risorse aggiuntive che nelle intenzioni del ministero dell' Economia potranno arrivare dall' ennesima spinta alla lotta all' evasione, da portare avanti a suon di «compliance» più che a colpi di sanzioni e minacce.

Nell' attesa, la legge di bilancio dedicherà a quello che il governo definisce «primo modulo» della riforma fiscale un finanziamento da 4,8 miliardi. Tre saranno destinati a far partire da luglio il nuovo assegno unico per i figli, su cui si vedano gli approfondimenti a pagina 9. Gli altri 1,8 miliardi servono a confermare il rafforzamento del vecchio «bonus Renzi», che da luglio scorso dà fino a 100 euro netti in busta paga ai lavoratori dipendenti che dichiarano un reddito lordo non superiore a 40mila euro. Una conferma, insomma, ma nel programma di bilancio travolto dall' emergenza sanitaria era difficile fare di più.

Anche per questa ragione gli «8 miliardi strutturali» indicati dalle griglie della manovra per la riforma **Irpef** sono collocati dal 2022. E devono ancora trovare una definizione compiuta.

Perché per renderli davvero ripetibili di anno in anno, occorrerà trovare l' accordo su scelte politiche importanti. E complicate.

In cima alla lista ci sono ancora loro: le tax expenditures, che in legge di Bilancio potrebbero subire un primo affondo sul terreno dei sussidi ambientalmente dannosi. Per il resto, cioè per le quasi 600 forme di sconto che il fisco offre a questa o quella spesa, le idee sono molte. Anche troppe.

A confrontarsi è l' ipotesi di un taglio generalizzato, che per esempio consenta a chi dichiara somme sopra una certa soglia (55mila o 75mila euro) di utilizzare detrazioni per un massimo del 2% del reddito. La via alternativa è quella del taglio selettivo, che scelga le voci a cui cancellare la tutela fiscale: ma è una via impervia, e costosissima sul piano politico.

L' altra grande promessa è quella della lotta all' evasione, che dal prossimo anno potrà contare anche sugli 1,75 miliardi (3 miliardi dal 2022) per gli incentivi ai pagamenti tracciabili. In manovra, inoltre, ci sarà un nuovo meccanismo di contrasto alle frodi Iva che utilizzano i falsi plafond. Sulla lotta all' evasione il Mef punta molto, anche per alimentare quel fondo «fedeltà fiscale» che dovrebbe raccogliere le risorse emerse dal nero e girarle al taglio delle tasse. Un fondo, giurano al ministero, profondamente ripensato rispetto ai suoi predecessori. Che infatti, finora, non sono riusciti a girare nemmeno un



Il Sole 24 Ore

Fisco e Dichiarazioni

euro alle riduzioni fiscali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

La Repubblica

Fisco e Dichiarazioni

Fino al 31 dicembre stop a 9 milioni di cartelle esattoriali. Due milioni dovevano arrivare già a novembre. Freno ai pignoramenti

Una dote di 8 miliardi e un fondo anti-evasione per tagliare le tasse

ROMA - Doppio pedale del governo sul fisco con la manovra. La mossa più urgente, nella notte tra sabato e domenica durante il Consiglio dei ministri con un decreto che conferma il blocco dell'intera filiera della riscossione scaduto il 15 ottobre: fino al 31 dicembre non partiranno le vecchie cartelle (circa 9 milioni) congelate tra marzo e ottobre nel corso della prima ondata Covid neanche quelle nuove appena giunte dai ruoli degli enti creditori; stop anche ai pagamenti e a tutti gli atti esecutivi, dai pignoramenti alle ipoteche ai fermi amministrativi. Una operazione che blocca l'invio già da novembre di 2 milioni di cartelle esattoriali, 1 milione delle vecchie e 1 delle nuove e che sarebbe andata avanti a colpi di 1 milione di cartelle al mese.

La seconda mossa riguarda la conferma dell'intenzione di partire con la riforma fiscale dal 1° gennaio del 2022. L'impegno è assicurato da una "dote", per ora di 8 miliardi, cui dovranno essere aggiunte le risorse che confluiranno nell'apposito "Fondo per la fedeltà fiscale", riformato nelle modalità e utilizzabile più velocemente, che potrà contare sulle risorse ottenute con la lotta all'evasione. «La riforma dell'Irpef - ha osservato ieri il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri -, verrà alimentata anche da un fondo in cui confluiranno le maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione fiscale, che insieme alla digitalizzazione dei pagamenti è una priorità di questo governo».

Si conta naturalmente oltre all'azione ordinaria dell'Agenzia delle entrate anche sull'introduzione degli incentivi all'uso della moneta elettronica con il piano cashless che consentirà una maggiore tracciabilità.

I due anticipi di riforma fiscale già da quest'anno sono costituiti da due pilastri: il taglio del cuneo, di fatto un intervento sull'Irpef, e la partenza dell'assegno unico per i figli. Il cuneo, continuazione dell'operazione 80 euro del bonus Renzi, porta a 100 euro l'incremento di salario mensile per i lavoratori dipendenti fino a 28 mila di reddito (per azzersarsi, con meccanismo decrescente, a 40 mila euro). Il bonus entra a regime con 2 miliardi aggiuntivi per quest'anno che portano l'impatto complessivo a 7 miliardi. L'altro pilastro è la partenza dell'assegno unico per i figli: partirà a luglio, per esigenze tecniche e perché così quest'anno si dimezza il costo a 3 miliardi invece di 6. La riforma è importante, è stata approvata dalla Camera, dovrà passare al Senato e essere applicata con i decreti delegati. Prevede una piccola rivoluzione: scompariranno le detrazioni fiscali e gli assegni familiari Inps, il loro posto sarà preso da un assegno unico (si lavora su un contributo

DI ROBERTO PETRINI



La Repubblica

Fisco e Dichiarazioni

medio di 200 euro a figlio) e il reddito di riferimento non sarà quello **Irpef**, ma quello complessivo del nucleo, comprendente patrimoni e risorse finanziarie, dell' Isee. Per la prima volta beneficeranno dell' assegno anche i lavoratori autonomi e gli incapienti, cioè coloro che non hanno capienza fiscale per utilizzare le detrazioni **Irpef** per i figli. Intervenendo in serata a "Che tempo che fa", Gualtieri ha confermato un «dialogo in corso con i sindacati» sulla fine del blocco dei licenziamenti, ha ammesso «ritardi» in passato sulla cig, annunciato che il fondo per investimenti andrà direttamente alle amministrazioni per evitare le attuali procedure che ha definito «barocche».

©RIPRODUZIONE RISERVATA Il ministro Roberto Gualtieri, ex eurodeputato del Pd, è ora ministro della Economia. È laureato in Lettere.

Affari & Finanza

Industria 4.0

L' outlook

"Recovery Fund e presidenziali Usa determineranno la direzione dei mercati"

PAOLA JADELUCA Pascal Blanqué, Group chief investment officer di Amundi: "Le storie diventano virali e guidano i grandi eventi economici: l' allocazione delle risorse europee e le elezioni americane i temi centrali" "Oggi gli investitori hanno un' opportunità unica per osservare come narrazioni e storie si diffondono e influenzano i mercati finanziari e l' economia reale»: Pascal Blanqué è chief investment officer, cioè, di Amundi, primo asset manager europeo e fra i primi 10 operatori a livello mondiale. Riprende il pensiero del premio Nobel Robert Shiller, che nel suo libro *Economia e narrazioni* spiega come le storie diventano virali e guidano i grandi eventi economici. Sta succedendo anche ora. «La crisi del Covid 19 ha creato una sequenza di immagini del passato (pandemie, guerre, Grande crisi finanziaria) che hanno spinto le banche centrali e i governi ad intraprendere azioni senza precedenti (in termini di entità e velocità di intervento). Ciò ha definito l' attuale narrativa del 'day after'», spiega Blanqué. «Una nuova storia a cui i mercati si sono adeguati, inglobando nei prezzi il più roseo scenario di rinascita, ma sarà necessario di più in termini di supporto fiscale e monetario per sostenere la ripresa mercati finanziari si sono adattati a questa nuova storia, inglobando nei prezzi il più roseo scenario di rinascita, ma sarà necessario di più in termini di supporto fiscale e monetario per sostenere la ripresa. Le ripercussioni di Covid-19 sull' economia reale e la società sono profonde e ampiamente estese: il livello generale di indebitamento nel sistema è aumentato vertiginosamente e per alcuni comparti è molto improbabile un ritorno ai livelli pre-crisi. Il proliferare delle cosiddette imprese zombie è a livelli altissimi ». Sebbene alcuni asset rischiosi siano tornati ai livelli precedenti al Covid 19, il mondo è più fragile. Il debito complessivo nel sistema è più elevato; le generazioni più giovani dovranno pagarlo. Esiste un divario più ampio tra le performance e le valutazioni delle società high-tech/digitali e il resto del mercato. Le crescenti disuguaglianze sociali e intergenerazionali sono il nemico da combattere per evitare tensioni sociali».

Il Recovery Fund dovrebbe servire proprio a questo. «L' allocazione delle risorse del Recovery Fund europeo è uno dei temi che determineranno la direzione dei mercati finanziari, l' altro sono le elezioni Usa. Forti narrative possono spingere il consenso del mercato e portare a una concentrazione di operazioni intorno a temi importanti. Oggi, il mantra dei mercati finanziari è che i rendimenti delle obbligazioni core rimarranno bassi per sempre, ma questa ipotesi potrebbe rivelarsi più fragile di quanto attualmente previsto e avere un significativo effetto di ricaduta sulle performance dei mercati finanziari ».

L' Ue sta compiendo passi importanti per quanto riguarda il processo di integrazione. «In questo nuovo sistema, le politiche monetarie e fiscali sono sempre più interconnesse, portando di fatto alla monetizzazione



Affari & Finanza

Industria 4.0

del debito e offuscando i confini tra mercati liberi e mercati 'controllati'» Affrontare le sfide post-Covid 19 richiederà comunque un'ulteriore espansione del debito. «Livelli di debito elevati richiederanno un aumento dell'inflazione e tassi reali bassi per favorire il rimborso del debito.

L'ipotesi che i tassi di interesse resteranno bassi per sempre si è tradotta in un'esposizione eccessiva alla 'long duration call': posizioni lunghe sui Treasury Usa, sul credito investment grade, sulle azioni delle Big Tech, sul private equity o sul real estate. Alla fine, sono tutte operazioni che hanno la stessa view in termini di duration lunga».

Tassi bassi, rendimenti bassi. «Il nuovo orientamento della Fed in merito all'obiettivo di inflazione media sta a significare che i tassi a breve termine dovrebbero rimanere vicini allo zero durante la fase di ripresa, ma ciò non implica che i rendimenti della parte lunga della curva non possano adattarsi al miglioramento dei fondamentali. Un certo "irripidimento" della curva ha già iniziato a materializzarsi, ma potremmo persino arrivare a un punto in cui la robustezza di questo ciclo potrebbe essere maggiore, dal momento che la Fed e la Bce non intendono aumentare i tassi fino a quando l'inflazione non si sposterà ben al di sopra del loro obiettivo per un lungo periodo di tempo». Nessuna delle banche centrali sembra comunque intenzionata ad alzare i tassi al momento. «Elevati livelli di indebitamento comporteranno un'inflazione più elevata e tassi reali bassi per favorire il rimborso del debito.

Qualsiasi aumento dei tassi, per qualsiasi motivo, potrebbe rendere insostenibili le valutazioni in alcuni e alcuni settori del mercato azionario, in particolare nel segmento tecnologico. Data la concentrazione delle operazioni in questo ambito, qualsiasi smobilizzo di posizioni potrebbe innescare la volatilità del mercato. Questo è l'elemento chiave da monitorare oggi».

Il nuovo filone oggi è il rialzo dell'inflazione. «Al momento, l'inflazione è completamente fuori dal radar per gli operatori di mercato, ma dovrebbe essere monitorata attentamente come tema emergente in un mondo caratterizzato dalla crescente de-globalizzazione e dal debito più elevato. I big data e l'**intelligenza artificiale** potrebbero diventare strumenti per nuovi modelli di previsione dei trend futuri».

©RIPRODUZIONE RISERVATA 1 Secondo Blanque, "i mercati finanziari hanno inglobato nei prezzi il più roseo scenario di rinascita" 1 SPENCER PLATT/GETTY.

Al via dalla Sicilia la Digital & export business school

(R)innovare le pmi

Imprese a lezione per ripartire

Prende il via dalla Sicilia la Digital & export business school, il programma digitale organizzato da UniCredit in partnership con Microsoft, Sace e Simest volto a sostenere la ripartenza in chiave digitale delle pmi italiane. Un tour dell'Italia che prevede il coinvolgimento di diciotto associazioni di categoria territoriali e che rappresenta la naturale prosecuzione dei digital talk realizzati prima dell'estate, che hanno visto oltre 2000 imprese confrontarsi con 25 speakers di rilevanza nazionale. Un percorso virtuale, avviato con la tappa siciliana, con una sessione di live coaching focalizzata sui temi dell'e-commerce per l'export, digitalizzazione di processi e operations per le pmi, oltre alle nuove strategie di impresa per il posizionamento all'estero. Il percorso digitale non si ferma alla tappa siciliana, però. Attraverserà tutta l'Italia e vedrà dedicate alle pmi ben 26 sessioni di live coaching territoriali su tematiche rilevanti in questa fase di ripartenza. Durante le prossime tappe del tour della Digital & export business school si parlerà, infatti, anche di export management, trade finance, gestione dei rischi, digital factoring, finanza agevolata, e-commerce, digital transformation, cyber security, supply chain, **intelligenza artificiale**, smart working, sostenibilità del business e gender economy. I live coaching, inoltre, saranno personalizzati sulla base delle esigenze delle pmi del territorio e verranno realizzati con esperti UniCredit, Sace, Simest e Microsoft. A ciascuna sessione parteciperanno gruppi selezionati di imprese del territorio per confrontarsi sul contesto attuale e sugli scenari futuri e un ruolo rilevante lo avranno le associazioni di categoria coinvolte, grazie alle quali ogni singolo intervento sarà calato su specifici bisogni delle imprese del territorio. Il percorso proseguirà poi fino alla metà di dicembre con l'ultimo appuntamento in Emilia Romagna in cui si tratterà nello specifico di strumenti di finanza agevolata a supporto della crescita internazionale delle imprese. Per avere maggiori informazioni e prendere parte al percorso, occorre consultare il sito web: www.unicredit.it/debs © Riproduzione riservata.

PAGINA A CURA DI FILIPPO GROSSI



Il Messaggero

Industria 4.0

«Eccola super -rete dove viaggiano i segreti del cosmo»

L' INTERVISTA Il mondo della ricerca italiano collegato e interconnesso grazie ad una delle meraviglie tecnologiche dell' ultimo decennio: la dorsale quantistica italiana in fibra ottica. Un' infrastruttura in cui l' Italia è all' avanguardia, che apre le porte a nuovi studi in astronomia, fisica, ingegneria spaziale e telecomunicazioni, fino alla rivoluzione più attesa, lo sviluppo della tecnologia quantistica. Ne abbiamo parlato con Paolo De Natale, Direttore dell' Istituto Nazionale di Ottica del CNR e rappresentante italiano del progetto europeo sulla tecnologia quantistica.

Che cos' è la dorsale quantistica in fibra ottica?

«Nasce 7 anni fa per distribuire su grandi distanze i segnali di tempo e frequenza generati dagli orologi atomici che sono all' Istituto Metrologico Nazionale di Torino per essere utilizzati sia per la ricerca fondamentale che per scopi commerciali: da qualche anno è usato anche per la sperimentazione dei nuovi sistemi di comunicazione quantistica».

Quindi gli orologi atomici sono un' ulteriore tecnologia per misurare il tempo in maniera molto precisa?

«Esatto, questi segnali trasmessi sulla dorsale quantistica danno una scala dei tempi più stabile e precisa. Gli orologi atomici, dispositivi basati sulle tecnologie quantistiche, attraverso il controllo di singoli atomi che li compongono, consentono un' accuratezza nella misura del tempo che in passato era impossibile. Se avessimo acceso un orologio atomico all' origine dell' Universo, al Big Bang, oggi avrebbe perso meno di un secondo. La misura del tempo è da sempre connessa al progresso e allo sviluppo delle civiltà umane, basandosi su fenomeni periodici, come l' alternarsi delle stagioni o la nascita ed il tramonto del sole. L' orologio atomico ha una periodicità che permette di suddividere il secondo in un milione di miliardi di parti, è come se dilatasse il tempo guardando tra le sue pieghe altrimenti insondabili».

Qual è la lunghezza della dorsale?

«Attualmente collega Torino a Matera, oltre 1800 km, passando per laboratori CNR, centri di ricerca ed università a Milano, Bologna e Firenze, uno snodo molto importante per rigenerare i segnali, proseguendo poi per Roma e Pozzuoli fino a Matera, al centro di geodesia spaziale dell' Agenzia Spaziale Italiana.



Il Messaggero

Industria 4.0

C'è anche una parte sottomarina tra la Sicilia e Malta, ma ancora non è collegata al resto d'Italia, e ci sono progetti per allargarla ai Balcani».

Possiamo dire che è un'infrastruttura unica al mondo?

«Sì, in Italia è già largamente usata da molti Istituti ed aziende, ed ora anche l'Europa intende dotarsi di una rete per collegare centri di ricerca ed aziende che sviluppano, ad esempio, strumenti di alta precisione. Invece negli Stati Uniti e in Giappone, reti così estese sono di difficile realizzazione, a causa del frazionamento della rete e dei costi delle reti private».

La dorsale collega e sincronizza anche due radiotelescopi, quello di Medicina (BO) a Matera, distanti circa 600 km. Qual è l'utilità?

«È come se avessimo un unico grande telescopio che aumenta le capacità di osservare gli oggetti astronomici. La fibra rende disponibile un orologio atomico, in ogni laboratorio attraversato dalla dorsale, anche se l'orologio è fisicamente a Torino. È straordinario poter contare su un'accuratezza mai avuta prima, perché consente di effettuare misure prima impossibili e verificare le teorie e le costanti fondamentali che regolano la fisica nei modelli dell'Universo. Le novità che potranno comportare queste scoperte si potrebbero paragonare ad un nuovo alfabeto per descrivere l'universo».

La comunicazione quantistica garantirebbe la trasmissione di informazioni a prova di hacker?

«Non è hackerabile in nessun modo, perché risponde alle leggi della meccanica quantistica, e questa è una grande rivoluzione.

Nei prossimi anni verranno trasmesse, nei Paesi più sviluppati del mondo, quantità crescenti di segnali non intercettabili con grandi benefici, ad esempio, per i dati bancari o personali. Alcune banche svizzere sono state tra i primi soggetti al mondo ad utilizzare questa tecnologia, che diventerà sempre più di uso comune».

In quali altri settori potrebbe essere impiegata la dorsale in fibra ottica?

«La Borsa di Milano già usa questa dorsale, perché ha bisogno di una scala dei tempi molto precisa per sincronizzare tutte le transazioni finanziarie, che avvengono in milionesimi di secondo, per questo affidate ai computer.

Ma misurare il tempo consente di misurare con estrema precisione anche altre grandezze, ad esempio spostamenti nello spazio, consentendo una geolocalizzazione sempre più precisa. Ciò rappresenta un aspetto fondamentale per lo sviluppo dei veicoli a guida autonoma, automobili ma anche navi ed aerei: è una tecnologia che con le reti 5G sta rapidamente evolvendo. E ancora la sincronizzazione della rete energetica, sempre più caotica per le tante sorgenti utilizzate. E ovviamente tutto il mondo della tecnologia quantistica,

Il Messaggero

Industria 4.0

dai computer con potenze di calcolo enormi che potranno risolvere problemi attualmente irrisolvibili, ai sensori, fondamentali per l' **industria 4.0**. Tutto questo costituirà la base di un prossimo Quantum web, Internet del futuro, un ecosistema digitale fortemente caratterizzato dalle tecnologie quantistiche».

Che ruolo giocherà invece nella comunicazione spaziale?

«Lo spazio sarà la base naturale per spostare informazioni su scala planetaria o al di fuori della Terra, attraverso satelliti che rilanceranno informazioni e grandi quantità di dati su distanze enormi. Lo spazio sarà il luogo di smistamento di segnali che dovranno essere trasmessi su grandi distanze, su scala terrestre e verso stazioni spaziali e in futuro magari verso basi lunari o, chissà, su Marte».

Paolo Trivisi © RIPRODUZIONE RISERVATA.

L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno)

Industria 4.0

Aifi, il risparmio per le imprese La lean factory è a pordenone

Domani, martedì 20 ottobre a partire dalle 10:30, Aifi, l'associazione delle private capital, parlerà di «Eltif e imprese non quotate. Il risparmio privato a sostegno dell' economia reale». Il webinar, organizzato in collaborazione con Anthilia capital partners, Banca Generali, Equita capital, Hedge invest, Muzinich & Co. sarà in diretta online attraverso la piattaforma Zoom e aperto a tutti (www.aifi.it). Nella mattinata di lavori si parlerà di normativa, incentivi e nuove iniziative con Innocenzo Cipolletta, presidente Aifi, Ilario Scafati, responsabile della fiscalità finanziaria nella direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del dipartimento delle Finanze, Elisabetta Leboroni Pierozzi della Banca d' Italia, Andrea Turi di Consob, Antonella Massari, segretario generale di Aipb, Daniele Colantonio, di Anthilia, Claudia Vacanti, di Banca Generali, Rossano Rufini, managing partner di Equita, Alessandra Manuli, ceo di Hedge Invest, Filomena Cocco, di Muzinich & Co. e Marco Belletti, ceo di Azimut libera impresa. Il tutto moderato dal direttore generale di Aifi, Anna Gervasoni.

«Il gap del made in Italy verso le tecnologie dell' **Industria 4.0** è enorme, dato che 7 imprese su 10 sono imparate ad affrontare l' innovazione», spiega Giovanni Bernardi, responsabile delle operations di Lean Experience Factory, a Pordenone. «Quindi occorre raddoppiare gli sforzi, lavorando sulla formazione di formatori e professionisti che possano fare da volano per la diffusione delle competenze ed è quello che puntiamo a fare con il progetto Lef-Advance, che ha l' obiettivo di formare ogni anno decine esperti di lean management certificati, che possano sviluppare in autonomia progetti di trasformazione Lean all' interno delle imprese italiane». La formazione dei Lean evangelist, gli esperti dell' organizzazione Lean (snella), avverrà nella fabbrica didattica Lef (Lean Experience Factory), in partnership con Advance School. Il percorso formativo è aperto a imprenditori, manager, ingegneri di processo, consulenti e risorse in staff di organizzazioni che intendono iniziare un percorso Lean con certificazione Advance/Il Blc.

Il nuovo business per le banche italiane è rappresentato dal Superbonus al 110 per cento per le ristrutturazioni edili. Tutti i principali gruppi italiani si sono mossi in questa direzione. Ora è la volta di Intesa, che allarga i benefici anche ai clienti della acquisita Ubi e di Mps, che così amplia la propria offerta commerciale. Nel dettaglio, Intesa dopo aver annullato le commissioni per i prelievi bancomat ai clienti Ubi e IwBank apre a loro l' offerta dedicata al Superbonus, Ecobonus e Sismabonus. I clienti Ubi possono cedere alla banca i crediti fiscali generati e richiedere preventivamente, con il finanziamento «ponte», la liquidità necessaria per avviare i lavori sul cantiere in attesa delle prime cessioni. L' interesse per i bonus fiscali è elevata: Intesa ha infatti già raccolto oltre 9 mila richieste con oltre 2 mila



L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno)

Industria 4.0

progetti già presentati per un valore di 500 milioni di euro. Dal canto suo, Mps punta a sostenere le esigenze dei privati, dei condomini e delle imprese che intendono effettuare gli interventi di riqualificazione energetica o sismica per usufruire delle agevolazioni fiscali previste con la possibilità di detrarre fino al 110% delle spese sostenute. I clienti potranno trasferire pro-soluto e a titolo definitivo a Mps il credito d' imposta maturato, ottenendo il pagamento del corrispettivo in via anticipata.

Partirà da un gruppo di filiali distribuite su tutto il territorio nazionale il progetto La tua prevenzione, lanciato da Credem in collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori (Lilt), dopo una prima fase di sperimentazione chiusa nel febbraio scorso. Il progetto coinvolgerà 23 filiali per un totale di oltre 500 visite gratuite a disposizione dei clienti tra ottobre 2020 e gennaio 2021, che si aggiungono alle 218 effettuate nella fase di sperimentazione. I video consulti saranno effettuati da medici specialisti appartenenti alla Lilt e avverranno da remoto, al fine di garantire alle persone massima sicurezza e privacy.

La pandemia e le conseguenti restrizioni agli spostamenti fisici hanno enfatizzato il ruolo cruciale delle telecomunicazioni rappresentando un vero stress test per la tenuta operativa del settore. Una crescente richiesta di connettività ha limitato gli impatti sui risultati economici dei principali gruppi telefonici mondiali nel primo semestre del 2020, periodo d' esame dell' analisi dell' Area Studi Mediobanca sul settore che verrà pubblicata il prossimo giovedì, 22 ottobre. Complessivamente 30 operatori con ricavi annui superiori ai 10 miliardi di euro e che da gennaio a giugno hanno registrato un giro d' affari aggregato di 540,8 miliardi, in riduzione del 2 per cento sul 2019. L' analisi includerà anche una lettura sui risultati finanziari ed economici nel quinquennio 2015-19 e un focus sulle Telco italiane, in maggior affanno rispetto ai colossi mondiali, con ricavi scesi dell' 8 per cento nel semestre trascinati dalla continua erosione dei prezzi dei servizi telefonici.

Future matricole

Aria di Borsa per i microcomputer Seco

maurizio bologni L' azienda aretina lancia i respiratori polmonari realizzati con Ibd e studia nuove acquisizioni, in vista dello sbarco a Piazza Affari "Ottentuta la certificazione Cee del nuovo respiratore polmonare, portatile, non invasivo e impiegabile in chiave anti Covid, stiamo iniziando a rispondere alle commesse che ci arrivano da tutta Europa e dal Continente Africano. Su altro fronte, in collaborazione con Sda Bocconi facciamo scouting di aziende e startup di **intelligenza artificiale** e data orchestration da acquisire entro fine anno. L' obiettivo? Sviluppare un ecosistema digitale nel panorama italiano e creare un leader mondiale del settore, che oltre a vendere prodotti offra servizi basati su cloud e **intelligenza artificiale**». Stando alle parole dell' ad Massimo Mauri, non sarà un sonnacchioso scorcio di 2020 quello di Seco, società di Arezzo leader nel settore dell' alta tecnologia per la miniaturizzazione di computer e per le soluzioni software IoT.

Nei primi sei mesi del 2020, rispetto allo stesso periodo 2019, Seco ha aumentato del 20% il fatturato (38,2 milioni) e il margine operativo lordo del 64,9%, a 7,5 milioni. «Nei primissimi mesi dell' anno eravamo partiti fortissimo, addirittura con un +40% di fatturato, e a fine anno confidiamo di confermare il +20%» spiega il capo azienda, che cita le commesse dagli Stati Uniti di pc altamente miniaturizzati per la diagnostica in vetro del sangue e per la misurazione del respiro, oltre a quelle di Esaote per gli ecografi. «Puntiamo sulle vendite di embedded products, tradizionalmente punto di forza del gruppo, e sulla diffusione commerciale di Biorespira, l' innovativo ventilatore polmonare che abbiamo ideato con la Pmi londinese Ibd e che ora possiamo produrre in 80 unità al giorno».

Seco concentra ricerca & sviluppo e il cuore della produzione di eccellenza ad Arezzo, per il resto ha presidi produttivi e commerciali in Stati Uniti e Germania, che rappresentano anche i due principali sbocchi esteri, davanti a Cina, India e Taiwan. «Vogliamo far salire dal 50 al 70% la quota dei ricavi da vendite all' estero», dice Mauri. Tra i partner tecnologici conta giganti come Intel, Microsoft, Amd, Nxp, Nvidia, Wind e Telenor. I prodotti vanno dalla biomedicina al wellness, dall' automazione industriale ai trasporti con clienti leader di mercato, come Cimballi, Esaote, Evoca e Technogym.

Partecipata dal Fondo Italiano Tecnologia gestito dal Fondo Italiano d' Investimento, entrato nel 2018 al 20% attraverso una ricapitalizzazione per affiancare i soci fondatori, Daniele Conti e Luciano Secciani, Seco ha dunque in cantiere altre prossime acquisizioni dopo quelle chiuse nell' ultimo anno in Cina e in Maryland, in funzione anche dello sbarco in Borsa. Spiega Mauri: «Prevediamo che la quotazione nel segmento Star possa realizzarsi entro il 2021».

©RIPRODUZIONE RISERVATA Massimo Mauri ad di Seco.



Arrivano le gestioni con il pedegree sociale

Un portafoglio che contiene il 70% di fondi certificati secondo criteri Esg e sottoposti a una doppia verifica Ecco la nuova proposta di Euclideia sim

Investire in modo sostenibile» è il nuovo mantra del risparmio gestito. Da un lato, l'integrazione tra analisi finanziaria e criteri Esg, cioè i fattori ambientali, sociali e di governance, favorisce un extra-rendimento nel lungo termine. Questo approccio, spiegano gli analisti, aiuta infatti gli investitori a identificare le aziende meglio attrezzate per gestire i rischi di natura extra-finanziaria: le meno esposte, quindi, a possibili sanzioni dei regolatori, problemi reputazionali e conflitti con i vari portatori di interesse: azionisti, lavoratori, comunità locali. Un orientamento che ha delle ricadute positive anche sul piano prettamente finanziario. «Le società più sostenibili in termini sociali, ambientali e di governance vantano un costo di finanziamento più basso.

Hanno quindi un vantaggio concreto anche nel conto economico», precisa Stefano Rossi, ad di Euclideia, sim di gestione patrimoniale autorizzata da Consob, che offre soluzioni d'investimento personalizzate con una piattaforma digitale.

Dall'altro lato, la sostenibilità, come tema d'investimento, offre ai canali di vendita una narrazione efficace. Tutti gli operatori o quasi stanno adeguando l'offerta. Ma è difficile distinguere chi, tra i gestori, interpreta l'investimento sostenibile in modo rigoroso, attraverso un robusto processo di analisi dei fondamentali extra-finanziari e chi invece abbraccia l'acronimo Esg soli fini commerciali. «È essenziale essere in grado di selezionare correttamente le società che realmente rispecchiano i criteri Esg e contribuiscano a generare il cambiamento. Noi riusciamo a farlo grazie alla tecnologia: analizzando i dati di tutti i gestori, siamo in grado di trovare quelli che rispettano in pieno i criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance», spiega Rossi.

Euclideia ha appena lanciato una nuova linea di gestione Esg, con esposizione azionaria pari al 20% e costi contenuti, attorno all'1%, tra servizio di gestione e spese legate ai fondi sottostanti. «Siamo partiti da un'analisi dei nostri portafogli e abbiamo scoperto che il 55/60% degli strumenti erano già orientati all'investimento sostenibile. Abbiamo voluto creare una linea dedicata, con almeno il 70% di fondi Esg».

Questo è possibile grazie all' algoritmo proprietario di Euclideia - che valuta ogni giorno oltre 140mila strumenti con tecniche statistiche e applicazioni di **intelligenza artificiale** - e attraverso il quale il team di gestione è in grado di esaminare e selezionare gli strumenti che valorizzano l'efficienza del portafoglio e simultaneamente rispettano i criteri Esg.

L' algoritmo estrapola un universo investibile ideale di circa 200 strumenti. Ma la composizione varia



L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno)

Industria 4.0

sulla base delle decisioni del comitato investimenti. «È previsto un doppio controllo sul profilo di sostenibilità degli strumenti», racconta Rossi. «Da un lato, vengono verificati i prospetti informativi per garantire l'impegno formale dei gestori. Dall'altro, analizziamo i portafogli in termini qualitativi, per verificare che i titoli posseduti siano stati scelti effettivamente con criteri Esg.

La sostenibilità è una cosa seria, non una moda - conclude Rossi -. Avrà un impatto significativo sull'economia reale».

Città più «dolci» e intelligenti: sfida da vincere tra mobilità e sicurezza

I Comuni italiani sopra i 15 mila abitanti che nel 2019 hanno avviato almeno un progetto smart city sono il 42%, il 6% in più rispetto all' anno precedente. « Siamo però ancora lontani dal cogliere appieno le opportunità offerte dalle tecnologie digitali per lo sviluppo delle città», spiega l' ultimo Osservatorio sull' **Internet of Things** del Politecnico di Milano, nel suo capitolo dedicato alla città intelligente.

Secondo il report dell' ateneo milanese, la mancanza di competenze e la carenza di risorse economiche si confermano tra le principali barriere all' avvio dei progetti. Ma non c' è dubbio che le spinte a immaginare un nuovo modello di metropoli, certamente più digitale ma anche più dolce e inclusiva, siano diventate più pressanti dopo il Covid-19. E la mobilità - in una forma sostenibile e in sicurezza - è oggi un tema centrale e caldissimo della discussione, tra imprese e politica.

Se ne parla anche all' evento organizzato da L' Economia e Fnm domani (ore 11, in diretta su corriere.it) a cui interverranno il presidente di Fnm e Asstra, Andrea Gibelli, Chicco Testa, amministratore delegato di Telit e presidente di Sorgenia, Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano, e Roberto Vavassori, direttore business development & marketing di Brembo e presidente di Cleipa, Associazione europea dei produttori di componenti e consulente della commissione per l' attività normativa del settore trasporti. Moderano Massimo Fracaro e Stefano Righi. La youtuber e scrittrice Sofia Viscardi dialogherà con Martina Pennisi sul ruolo del digitale per sensibilizzare i giovani sulla «nuova» città.

Redazione L' Economia.

The image shows a page from the magazine 'L'Espresso' with the 'Imprese' section. The main headline is 'NUOVI MONDI TRA INDUSTRIA E INNOVAZIONE'. Below it, there are two sub-headlines: 'Diventare sostenibili, essere competitivi: ricetta Milano per crescere dopo il Covid' and 'Città più «dolci» e intelligenti: sfida da vincere tra mobilità e sicurezza'. The page includes several small portraits of experts and a large image of two women, one holding a book titled '30 years of NtFood'. The page also features a section titled 'Nt Food tra le eccellenze italiane premiate da Deloitte come Best Managed Company' and another titled 'IL COVID LE HA DATO LA VOSTRA'.

Francia, Germania e nuovo shopping: «Missione raddoppio»

La crescita sul mercato anche per vie esterne, l' ampliamento della gamma di soluzioni proposte alle aziende, nuovi investimenti per la formazione e un progetto di espansione in Europa. Forte dei risultati ottenuti negli ultimi anni, con un fatturato in costante aumento che ha sfiorato i 60 milioni di euro nel 2019 e un margine Ebitda che ha oscillato nel periodo dal 18 al 22%, Vem Sistemi punta a crescere ancora sia a livello organico sia attraverso acquisizioni mirate.

«Siamo interessati ad operazioni che ci permettano da un lato di espanderci a livello territoriale, in particolare nel Nord Ovest con focus sul Piemonte, dall' altro di aumentare le competenze nell' area della cyber security, del cloud e dell' **Industria 4.0**», spiega Stefano Bossi, amministratore delegato e direttore generale della tech company di Forlì. Passata nel 2014 sotto il controllo dei suoi dirigenti grazie ad un' operazione di management buyout sul 95% del capitale, Vem Sistemi ha avviato da allora un percorso di sviluppo che l' ha portata a posizionarsi come un system integrator per la trasformazione digitale delle Pmi e, dal 2018, anche delle grandi aziende.

Il gruppo, operativo oggi anche a Roma, Milano, Padova, Senigallia e Modena, ha diversificato la sua offerta, affiancando prima la cybersecurity al networking e ai data center. «Nel 2015 abbiamo quindi comprato myDev, una società specializzata nello sviluppo di software custom nel mercato delle soluzioni verticali industriali» Ora l' obiettivo è crescere ulteriormente in queste due aree e completare il portafoglio di soluzioni del cosiddetto cloud distribuito. A causa del Covid-19, Vem Sistemi chiuderà l' anno con un calo del giro d' affari ad una cifra e una contrazione anche dei margini. «Già nel 2021 contiamo di tornare ai livelli del 2019 e poi di crescere di anno in anno con una media del 10%, escludendo le eventuali acquisizioni», continua Bossi. Anche perché, a causa della pandemia «è emersa una sensibilità nuova sull' importanza della trasformazione tecnologica tra le imprese, soprattutto tra quelle di piccola e media dimensione sino ad oggi più restie: la digitalizzazione più che un' opportunità è diventata infatti una necessità».

L' obiettivo è arrivare così, nel giro di sei o sette anni, ad un fatturato di 100 milioni. «Allora penseremo all' eventualità di affidarci ad un partner finanziario o industriale, o in alternativa alla Borsa, per continuare a sostenere la crescita». La società conta di avviare presto un piano di espansione continentale in Francia e Germania. Lo sviluppo passa anche da nuovi investimenti per la formazione dei propri addetti. «Il tema del capitale umano è centrale, abbiamo un programma interno dedicato alla riqualificazione professionale. E il prossimo anno dovrebbe nascere una vera e propria Academy».

Andrea Salvadori.



Advisory 2.0

I robot della consulenza diventano anche sostenibili

Il fintech assume un ruolo sempre più rilevante all' interno del wealth management. Robot, **intelligenza artificiale** e chatbot sono le principali tecnologie che hanno e avranno un impatto sempre più forte sulle dinamiche di relazione consulente-cliente e sulla qualità dei portafogli personalizzati. Il robo advisory, infatti, combinando le esigenze del cliente con le strategie di asset allocation, permette di costruire soluzioni d' investimento ottimizzate. A livello globale, le masse gestite con i robo advisory sono stimate in forte crescita nei prossimi due anni. Anche in Italia il fenomeno sta vivendo una fase di forte espansione ed è già esperienza consolidata in diversi istituti.

Da oltre due anni, Banca Mediolanum, all' interno del suo modello di consulenza evoluta, grazie alla piattaforma Wealth Solution tools, ha visto aumentare in modo significativo l' efficacia dei processi di consulenza evoluta. La piattaforma offre una tecnologia innovativa per l' analisi e la costruzione di asset allocation personalizzate.

Cambia il nome, ma stesse sono le funzioni della piattaforma di BlackRock.

«Si chiama Aladdin Wealth - spiega Giovanni Sandri , country head BlackRock Italia - costruita con la tecnologia sviluppata dal nostro gruppo negli ultimi venti anni, permette di analizzare i portafogli dei clienti, aiutando a comprenderne il profilo di rischio e consentendo di guidarli verso scelte di investimento consapevoli e coerenti con le loro aspettative. Inoltre, attraverso la piattaforma il consulente può avere una visione complessiva degli investimenti del cliente».

Banca Generali ha fatto un salto avanti, aggiungendo alle tradizionali altre innovative funzionalità. «Abbiamo unito fintech e sostenibilità - spiega Andrea Ragaini, vice direttore generale di Banca Generali -, e creato una piattaforma digitale per sviluppare portafogli in linea con gli obiettivi di sostenibilità del risparmiatore, scegliendo tra i prodotti che investono nei 17 obiettivi dell' Agenda Onu 2030 come sicurezza alimentare, azzeramento povertà, migliore istruzione e così via. Inoltre, sfruttando un algoritmo proprietario, possiamo fornire al cliente il risultato prodotto dai suoi investimenti negli ambiti scelti.

Siamo convinti che il digitale rappresenti un ulteriore elemento di forza per la diffusione degli strumenti d' investimento sostenibile, il cui valore, in termini di diversificazione e decorrelazione dai mercati, è oggi ampiamente dimostrato».

Pa. Pu.



L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno)

Industria 4.0

I segreti di chi accelera grazie al 4.0

Esiste una serie di buzzword di moda, a cui però spesso segue, nella pratica, poca sostanza: **internet of things**, artificial intelligence, blockchain, additive manufacturing. Il termine «Industry 4.0» le racchiude tutte ma porta con sé poca chiarezza in merito a cosa possa significare, al di là di interessanti incentivi fiscali, nelle aziende reali che tutti i giorni contribuiscono al benessere del nostro Paese, come i Champions. Dividiamo il 4.0 in due categorie: 4.0 di prodotto e 4.0 di processo. Per 4.0 di prodotto intendiamo rendere il prodotto finito intelligente, dotandolo di sensori, connettività o estensioni (tipicamente: app) in grado di raccogliere dati mentre il prodotto viene utilizzato, in modo tale da fornire all'azienda produttrice informazioni utili a migliorare lo sviluppo tecnico, a potenziare le funzionalità o ad espandere l'offerta. Con 4.0 di processo intendiamo tecnologie e strumenti utilizzati per monitorare, migliorare e gestire i processi industriali in fabbrica, negli uffici o dovunque si estendano, per raggiungere l'eccellenza operativa.

Non solo Crm ma sensori integrati negli impianti industriali, **robotica** smart e collaborativa, Mes di ultima generazione e tutte le tecnologie volte a rendere i processi snelli e dare flessibilità alla struttura delle operations. È qui che molte aziende eccellenti hanno capito da tempo le vere opportunità, forse meno catchy ma estremamente concrete, offerte dal digitale. Ponendosi quindi un gap positivo e colmandolo attraverso la semplificazione e l'innovazione di processi e tecnologie, hanno creato un gap negativo per tutte le aziende che non sono progredite con la stessa velocità e oggi inseguono: dovranno farlo stando alla larga da inutili chimere, e focalizzandosi invece su ciò che può portare realmente valore a loro e, in ultima istanza, ai loro clienti.

*Rispettivamente ceo Gellify e ad di Auxiell.



Affari & Finanza

Industria 4.0

Ristrutturazioni

Il cloud è sempre più Blue lo sdoppiamento di Ibm

valerio maccari Le attività tradizionali di fornitura e gestione di sistemi per l'industria, con dentro molto hardware, finiscono in una newco ancora senza nome. Sotto il brand storico vanno invece "nuvola" e **Intelligenza artificiale**, i comparti a forte crescita. Ibm si sdoppia. Rivoluziona la propria organizzazione centenaria, scindendosi in due e mettendo in una nuova spa la propria unità Managed Infrastructure Services focalizzata sui settori ad alta crescita dell' **intelligenza artificiale** e cloud. Lo sdoppiamento di Ibm, spiega il ceo Arvind Krishna, è uno dei progetti di riorganizzazione più ambiziosi nella storia dell'azienda americana, e sarà completato entro la fine del 2021, creando due aziende leader nei rispettivi mercati. Ma che si iscrive, rivendica Krishna, nella tradizione di cambiamenti radicali, e spesso inattesi, di Big Blue.

«Ibm ha disinvestito dal segmento networking negli anni '90, dai personal computer negli anni 2000 e dai semiconduttori circa cinque anni fa, perché non erano necessari alla proposta di valore dell'organizzazione», ha spiegato il ceo nel corso in una call con gli analisti. Anche in questo caso, l'obiettivo di Ibm è concentrarsi sui mercati in crescita, cioè il cloud ibrido per le aziende, che combina servizi sulla nuvola privati e pubblici. Anche perché «i bisogni dei clienti stanno divergendo», fa notare Krishna e le applicazioni cloud crescono più velocemente dei servizi per le infrastrutture.

Pur contando per circa un quarto del fatturato annuo di Big Blue, infatti, i servizi per le infrastrutture hanno registrato tassi di crescita e margini bassi - a volte addirittura declinanti - negli ultimi cinque anni, nonostante le grandi dimensioni dell'attività. La NewCo che li erediterà, infatti, si troverà a gestire 4.600 clienti in 115 paesi, tra cui i tre quarti delle compagnie che compongono la lista Fortune 100 delle più grandi aziende del mondo.

La nuova realtà si focalizzerà sulla gestione e sulla modernizzazione delle infrastrutture private dei clienti, un mercato di circa 500 miliardi di dollari, con un fatturato annuo previsto, nei primi dodici mesi di attività, di 19 miliardi di dollari e ordini per altri 60 miliardi.

Ibm, invece, si dedicherà al segmento più grande: il cloud.

«Un'opportunità di mercato da mille miliardi di dollari», chiarisce Krishna, su cui Ibm sarà completamente focalizzata. In particolare, con la sua piattaforma per il cloud ibrido, ereditata dall'acquisizione di Red Hat nel 2019, la cui adozione da parte dei clienti sta crescendo sempre più rapidamente.

«Abbiamo riposizionato Ibm per la nuova era del cloud ibrido», aggiunge l'Executive Chairman Gini Rometty. «Ibm accelererà il percorso di trasformazione digitale dei propri clienti, mentre la NewCo



Affari & Finanza

Industria 4.0

li assisterà negli sforzi di modernizzazione delle infrastrutture informatiche.

La divisione risulterà in un aumento del valore dell' offerta».

Soprattutto per Ibm che, con la riduzione del perimetro di attività a servizi e applicazioni cloud e IA, si troverà con un portafoglio composto in buona parte da prodotti in grado di generare entrate costanti nel tempo, meno legati ai cicli di rinnovo dell' hardware aziendale. La trasformazione di Big Blue in una compagnia dedicata a Cloud e **intelligenza artificiale**, spiega l' analista di Wedbush Securities Moshe Katri, permetterà ad Ibm di liberarsi delle attività in declino, accelerando la crescita del resto delle operazioni". Un' opinione condivisa dai mercati, che hanno fatto registrare al titolo di Ibm, in seguito all' annuncio di spin-off, un balzo del 10%.

©RIPRODUZIONE RISERVATA BALK/GETTY MATTHIAS.

La pandemia accelera il processo di cambiamento dell' attività dei liberi professionisti

Il futuro degli studi nel digitale

Dal lockdown la necessità di innovare per competere

PAGINA A CURA DI SIMONA D' ALESSIO

Scaraventati, nel turbine della pandemia, in un lavoro (sempre più) a stretto contatto col web e divenuto (giocoforza) «smart», costretti ad effettuare un rapidissimo «restyling» delle procedure dell' attività individuale e di studio, modificando i tempi e i luoghi dello svolgimento delle mansioni, nonché «le modalità di interazione tra colleghi» e clienti: sono i professionisti italiani, ai quali il Covid ha imposto la «necessità di autodisciplinarsi» per poter «responsabilizzare» i propri dipendenti e collaboratori. E che, in un panorama produttivo nazionale e globale pesantemente trasformato dall' emergenza e dal «lockdown», se vorranno rimanere competitivi, dovranno «far convivere analogico e digitale», nella consapevolezza che «le due dimensioni fanno parte, oramai, della stessa realtà». È così che immagina l' avvenire dei lavoratori autonomi del Belpaese l' autore del libro «Il futuro delle professioni in Italia» (TeleConsul editore) Mario Alberto Catarozzo, che costituisce una disamina attenta degli scenari che si vanno tracciando nel 2020, «annus horribilis», o «fragilis» secondo diversi osservatori e analisti (che hanno osservato come sono state mandate all' aria, nell' arco di un pugno di settimane, numerose nostre ataviche certezze personali e occupazionali), ma che, invece, a suo giudizio, è stato un «catalizzatore d' innovazione» e l' acceleratore imprevisto di un cambiamento che «era già in atto da anni», sostenuto da strumenti e processi quali «internet, la digitalizzazione, l' **Intelligenza artificiale**, la «blockchain», la «learning machine», cui si è aggiunta una nuova crisi economica, sociale e produttiva causata dal blocco delle attività per oltre 3 mesi», con le conseguenze di «lungo periodo» non ancora determinabili.

Lo studio professionale, così come lo avevamo conosciuto, oltre ad adeguarsi al mutato contesto, è chiamato pure a «far da consulente per i propri clienti», assumendo sulle proprie spalle il ruolo tipico di «una guida, non solo tecnico-giuridica, ma anche manageriale e imprenditoriale», non più esercitando prevalentemente le funzioni di chi si dedicava giornalmente alla «risoluzione dei problemi, attraverso l' applicazione e l' interpretazione delle norme»: questa impostazione, recita il testo, resta. Ma «non basta più». La corretta implementazione del lavoro «agile», infatti, passa attraverso un proficuo impiego della tecnologia, che era disponibile (pure) nei suoi innumerevoli prodotti prima dell' avvento del Coronavirus, però ciò che difettava era la sua approfondita conoscenza, ma soprattutto la (forte) «propensione all' utilizzo» dei suoi strumenti: il «cloud» della «rete», infatti, ha rappresentato «una risorsa fondamentale» nei mesi «neri» della diffusione della malattia, giacché ha consentito al professionista e al personale che lo affianca nell' attività di «avere a disposizione l' intero ufficio», nelle singole abitazioni, a qualsiasi ora, con una manciata di «clic». E, inoltre, la messaggistica istantanea ha accorciato



Italia Oggi Sette

Industria 4.0

le distanze e velocizzato i confronti tra colleghi, con la finalità di riuscire ad abbattere gli ostacoli quotidiani, senza (eccessivi) indugi. Non più, dunque, «pause caffè» per lo scambio delle opinioni, né trasferte da una città all' altra per un unico incontro, e neppure ore di permanenza obbligatoria in sala riunioni, bensì una interazione (quasi) «in tempo reale» che, nella fase emergenziale, è riuscita nel (non scontato) compito di «ridurre al minimo, se non eliminar del tutto, il «gap» della distanza».

A tal proposito, sono scese in campo numerose Casse di previdenza private, che stanno distribuendo da mesi contributi finanziari agli iscritti che hanno presentato domanda per accedere ai bandi per la dotazione di strumenti informatici, necessari per lo svolgimento dell' attività.

In base all' analisi di Catarozzo, infine, lo «studio 4.0» che la pandemia si ritiene lascerà in eredità al mercato, dovrebbe vantare un organico dotato di «competenze specialistiche» in grado di fornire alla clientela consulenze «multidisciplinari, veloci, tempestive e di alta qualità»; le strutture, organizzate in forma associata, o societaria, è opportuno che vedano l' avvocato, il commercialista, il consulente del lavoro, il notaio ed i rappresentanti di altre categorie, accanto all' esercizio dell' attività, riservare del tempo alla gestione delle attività e dei collaboratori, anche rivisitando le scelte iniziali (se non più aderenti al mondo produttivo cambiato dal Covid), così che il professionista diventi anche manager e leader. E non (più) soltanto titolare.

© Riproduzione riservata.

La tendenza

Il manager ora fa i conti col digitale

NUOVI SCENARI MASSIMA ATTENZIONE ALLE PERSONE

daniele autieri Uno studio di Ibm Institute for Business Value analizza la propensione al cambiamento di 3.800 dirigenti. Il futuro di lavoratori e aziende sarà digitale. Il distanziamento imposto dal Covid-19 è solo la miccia di un processo inevitabile e inarrestabile dove il tasso di sopravvivenza economica di un'impresa sarà calcolato sulla velocità dei processi di trasformazione digitale. Questo è lo scenario tracciato dall'Ibm Institute for Business Value nello studio "Covid-19 and the future of business", realizzato attraverso l'analisi della propensione al cambiamento di 3.800 C-Suite executive (top manager aziendali) attivi in 20 paesi e in 22 settori. Un panorama omogeneo che non conosce latitudini e longitudini e nel quale anche l'Italia sembra destinata a seguire la linea obbligata del progresso. Nei prossimi due anni - ricostruisce lo studio - la trasformazione digitale sarà una priorità per il 50% dei top manager intervistati; il cloud registrerà una crescita del 21%, passando dal 62 all'83% e il ricorso all'**intelligenza artificiale** aumenterà dal 34 al 51%.



Basterebbero questi dati per fotografare i cambiamenti a breve termine che interverranno nella vita delle imprese italiane. Cambiamenti che, dopo l'emergenza del lockdown sono stati in molti casi "istituzionalizzati" con la prassi dello smart working e oggi promettono di contribuire a scrivere un modo nuovo di fare impresa ma anche di produrre ricchezza. Secondo Ibm, dopo l'esplosione del virus quasi sei organizzazioni su dieci hanno accelerato il processo di trasformazione digitale, superando la tradizionale opposizione dei dipendenti al cambiamento.

E infatti il 66% dei top manager intervistato ha confermato di aver portato a termine tutte quelle iniziative in tema di rinnovamento digitale che fino a pochi mesi fa scontavano una forte resistenza da parte dei lavoratori.

«La pandemia - spiega Mark Foster, senior vice presidente di Ibm Services - ha contribuito ad abbattere molte delle barriere esistenti nel processo di digital transformation.

Inoltre i dirigenti si affidano sempre più spesso alla tecnologia per indirizzare le attività più strategiche».

La pandemia ha contribuito a far emergere le principali criticità nei tradizionali modelli di gestione aziendale, imponendo una risposta improntata all'innovazione e alla disponibilità al cambiamento.

Questo cambiamento passa in modo massiccio attraverso l'**intelligenza artificiale**, come strumento per evitare l'interruzione dei flussi di lavoro. Secondo lo studio Ibm il 60% dei dirigenti intervistati ha già accelerato l'automazione dei processi e nei prossimi due anni l'adesione all'AI riguarderà tutte le funzioni aziendali, ma soprattutto all'interno dell'area acquisti, rischi,

Affari & Finanza

Industria 4.0

supply chain e ricerca e sviluppo. Inoltre, il 76% degli intervistati è convinto che la priorità nel futuro sarà la sicurezza informatica, che nei prossimi anni raggiungerà per le aziende un valore doppio rispetto a quello attuale.

A monte di tutto questo, anche il concetto di sicurezza letto in una chiave più ampia, che tiene dentro anche il contraccolpo emotivo del Covid-19. La sicurezza sul lavoro diventa infatti un asset strategico per i top manager che, a differenza del passato, la considerano una priorità. Questa è la convinzione del 18% dei dirigenti italiani, una percentuale destinata a salire fino al 53% entro il 2022.

«Guardando al futuro - aggiunge a questo proposito Mark Foster - i top manager dovranno raddoppiare l'attenzione verso le persone, i flussi di lavoro e l'infrastruttura tecnologica: non possiamo sottovalutare il potere di una leadership empatica nel guidare i dipendenti contribuendo, in un contesto di continua disruption, a promuovere fiducia, efficacie e benessere». La diffusione della pandemia, con tutti gli effetti sui lavoratori che questo ha comportato, ha modificato le aspettative dei dipendenti nei confronti dei datori di lavoro, ma anche l'approccio manageriale degli executive verso i membri della loro squadra.

La tutela della persona e del suo benessere psico-fisico diventa quindi strumento essenziale per il successo del business. Un asset da proteggere anche attraverso il ricorso a tecnologie innovative e a un nuovo modello di lavoro raggiungibile solo portando a termine quel processo di trasformazione digitale che il Covid ha contribuito ad accelerare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA GETTY.

La Repubblica

Industria 4.0

TECNOLOGIA Parla Smedley, capo ingegneri della F1: "La missione è portare le gare fuori dai circuiti e lo smartphone è uno dei mezzi per farlo"

Il metodo Formula 1 "Grazie ai dati dei Gp cambierà anche l'auto"

DI JAIME D' ALESSANDRO

ROMA - In Formula 1 stanno combattendo con i dati e presto dovrà farlo l'intera industria automobilistica. Hanno iniziato a raccogliarli negli anni 70 e ogni scuderia ha continuato a farlo a modo suo. Ora però hanno bisogno di organizzarli e usarli come leva per far fare al campionato un salto in avanti grazie all' **intelligenza artificiale**. Sugli smartphone nel giro di due anni si cominceranno a vedere gare molto diverse da quelle di oggi e quelle stesse tecnologie, in altra veste, finiranno poi per diffondersi oltre i circuiti di gara. Ma per disegnare il futuro a colpi di algoritmi bisogna prima avere quantità enormi di informazioni digitali. E devono essere omogenee e sincronizzate. Qui iniziano i problemi.

«Sono mesi che lavoriamo assieme alla divisione Aws di Amazon alla costruzione di quel che sarà l'architettura digitale della F1 di domani», racconta Robert Smedley, capo ingegnere della Formula 1. «Non è un'operazione semplice.

Bisogna pulire montagne di dati raccolti per decenni in maniera diversa e con standard differenti».

Inglese, 46 anni, Smedley di digitalizzazione si occupa dal 2001 quando approdò alla Jordan dove supervisionava la telemetria, tecnica che permette la misurazione e la trascrizione delle informazioni vitali delle vetture. Matematico e ingegnere, ha passato venti anni fra Peugeot, Williams, Ferrari, mentre le monoposto cominciavano a riempirsi di sensori ben prima che invadessero i modelli di serie. «Appena riusciremo ad avere la nostra infrastruttura potremo ad esempio permettere alle persone di accedere via smartphone ai dati della gara mentre si sta svolgendo dandogli la possibilità di confrontare ogni singola curva, rettilineo o giro con quanto fatto da un campione del passato o da chi su quel circuito ha magari dominato quindici anni fa. Analisti ed esperti di **intelligenza artificiale** potranno spingersi oltre offrendo agli spettatori non solo di visualizzare le diverse strategie di gara ma di simulare la loro efficacia in tempo reale grazie agli algoritmi.

Tutto questo passa per una organizzazione dei dati. Diventano preziosi solo quando sono tanti, di qualità e accessibili immediatamente ».

Smedley è in buona compagnia: dalla sanità all' amministrazione pubblica, per non parlare di buona parte delle aziende private, sono tutti alle prese con il medesimo problema: come trasformare i dati in una miniera d' oro. Raccoglierli è relativamente semplice, il problema è appunto trasformarli in servizi. Una vettura attuale di medio livello, con sistemi di assistenza di guida, monta circa cento



La Repubblica

Industria 4.0

sensori e diverse telecamere. Deutsche Telekom, fra gli altri, ha stimato che si arrivi a produrre 25Gb di dati ogni ora. Il gruppo tedesco ha sostenuto che quelle informazioni finiranno per avere più valore della macchina stessa. Dipende dal modello ma è probabile che nel 2025 le macchine con ad alto contenuto di tecnologia produrranno più ore video di YouTube e Facebook messe assieme.

Applicando lo schema di Smedley a macchine di serie di ultima generazione, si approda in un mondo sostanzialmente inesplorato. La gestione di alcune funzioni delle vetture via smartphone, dal parcheggio all'apertura delle porte, sono solo un timido passo in quella direzione. Servono però standard comuni per la raccolta dati sul cloud sia per quel che riguarda la mobilità generale sia sul fronte dei veicoli singoli. Il miliardo di euro messi sul tavolo dalla Commissione europea per lo Spazio unico europeo dei dati hanno uno scopo analogo nel campo dei servizi e dell'industria.

«La nostra missione alla Formula 1 ora è portare le gare fuori dai circuiti ed è ovvio che lo smartphone è uno dei mezzi principali per farlo», conclude Robert Smedley.

«L' accordo con Amazon serve a questo: sviluppare un universo attraverso i dati. La Formula 1 ha sempre funzionato da apripista per il settore automobilistico. Così come venti anni fa si producevano in pista un' enorme quantità di informazioni e solo in seguito abbiamo iniziato a immaginare come sfruttarle, oggi i costruttori si trovano a dover affrontare la stessa sfida e sarà davvero interessante vedere quel che succederà».

Elon Musk definì la Tesla come uno smartphone con le ruote, sembra invece che le ruote i nostri smartphone le stiano già mettendo. Con l' aiuto del cloud e di una buona dose di **intelligenza artificiale**.

©RIPRODUZIONE RISERVATA Formula 1 Durante un Gp le scuderie raccolgono milioni di dati sulle prestazioni delle auto.

IL PAESE PIÙ HI -TECH

Il paese più hi-techE noi più Globali

I piani di Almaviva, azienda italiana che offre soluzioni tech per Stato e aziende «Nel Regno Unito e in Arabia Saudita le ultime commesse», dice l' ad Tripi E nel futuro potrebbe esserci Piazza Affari

di Irene Consigliere

La trasformazione digitale è una grande occasione da non perdere. E anche il gruppo Almaviva, a capitale interamente italiano, lo sa bene e sta partecipando con le sue molteplici attività a questa importante sfida. «La nostra azienda, fondata nel 1983 da mio padre, per il 90% è posseduta dalla mia famiglia e il restante 10% da soci italiani, assicura competenze strategiche per la crescita e modernizzazione del paese.

Nel 2017 abbiamo rilevato la quota ancora in mano a Ge Capital», spiega Marco Tripi, amministratore delegato di Almaviva, che nel 2019 ha fatturato 887 milioni di euro, che nel corso degli ultimi tre anni è cresciuta nel comparto information technology del 16,8% e prevede di avere un incremento di ricavi annuo fino al 2025 del 5% circa.

Negli ultimi mesi il gruppo che da sempre si occupa della digitalizzazione del Paese, ha offerto diverse soluzioni e tecnologia made in Italy per affrontare l'emergenza Covid, garantire continuità alle imprese e pubbliche amministrazioni e supportare lo smart working. Attualmente il 98% del team aziendale sta lavorando da remoto. Per poter soddisfare le esigenze dei clienti - pubblica amministrazione (oltre 635 contratti in 3 anni), trasporti, banche, utility e grandi aziende - Almaviva ha assunto in ambito It tra il 2019 e il 2020 oltre un migliaio di persone in Italia (su un organico di 4 mila) prevalentemente under 30.

Tra questi nuovi profili come solution architect Ai, ethical hacker, big data specialist. E sono state erogate in un biennio 30 mila ore di formazione specialistica e manageriale.

E quali sono le altre attività sulle quali sta scommettendo il gruppo? Consolidare la leadership tecnologica nel settore dei trasporti e ampliare la presenza nel campo della sanità predittiva e del finance. «Siamo esperti anche di sicurezza informatica e ci stiamo focalizzando sul grande business dell' **intelligenza artificiale**.

L'evoluzione del settore è cruciale per lo sviluppo economico e la competitività del Paese. Per questo contiamo sugli obiettivi del Recovery Fund e stiamo facendo alleanze anche con le Università italiane e uno spin off con l'ateneo di Napoli, Federico II, per il reclutamento dei talenti e lo sviluppo di quelle competenze digitali che ancora mancano per ricoprire alcuni ruoli fondamentali per il futuro», aggiunge Marco Tripi.

«A questo proposito ci sta a cuore la generazione di posti di lavoro in Sud Italia. Nel 2018 abbiamo



L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno)

Industria 4.0

aperto a Napoli Al maviva Digitaltec, un digital delivery center che ora impiega 300 persone. E prevediamo di aprire nuove sedi a Cagliari, Bari e Venezia. Cerchiamo di supportare anche le piccole e medie imprese nella loro crescita digitale», rivela poi l'amministratore delegato.

Anche se il 70% del fatturato è realizzato in Italia, il gruppo sta crescendo molto anche all'estero con una strategia che punta a una sempre maggiore internazionalizzazione, attraverso l'esportazione di know how e tecnologia italiana in Inghilterra, Arabia Saudita, Finlandia (nel settore trasporti), in Belgio, Svizzera, Tunisia e Malta.

Nel Regno Unito ha per esempio ottenuto una nuova commessa per digitalizzazione sistemi bordo treno delle flotte operatori ferroviari britannici, in Arabia Saudita è stata costituita una nuova società con la quale si porterà a termine una commessa per la realizzazione della metropolitana di Riad. «Negli Stati Uniti abbiamo firmato un contratto per l'automazione dei processi di visualizzazione on e off line per un importante gruppo automobilistico. Stiamo inoltre lavorando a importanti progetti di digitalizzazione in Svizzera, Russia e America Latina. Abbiamo l'obiettivo di realizzare la metà del nostro fatturato fuori confine», continua Tripi.

Nei piani futuri di Al maviva ci potrebbe essere anche la quotazione in Borsa anche se non nell'immediato.

«Stiamo partecipando a gare per 5 miliardi. Intanto valutiamo nuove acquisizioni nei settori dei trasporti, della finanza e dei big data dopo aver comprato nel 2017 l'italiana Sadel, specializzata nel mercato nazionale dei Passenger Information Systems nei trasporti, nel 2019 Wedoo, comunicazione digitale ed experience design, nel 2020 la brasiliana Chain che si occupa di Crm in ambito finance.

Stiamo inoltre selezionando le migliori occasioni tra le start up che nascono nelle Università più prestigiose», annuncia il numero uno.

Come si sta risolvendo la questione contact center che ha generato diversi esuberanti a Palermo? «Il mercato del Crm-Call center è molto interessante a livello mondiale, ma nel nostro Paese è storicamente in crisi e rappresenta solo il 7% del nostro business. Abbiamo comunque provveduto a un piano conservativo in chiave di sostenibilità e stiamo lavorando per un ricollocamento di alcuni lavoratori in altri ambiti aziendali, anche se non è semplice», conclude Tripi.

Il Recovery Fund, cui l'Italia dovrebbe poter attingere per quasi 209 miliardi di euro (127,4 di ...

Il Recovery Fund, cui l'Italia dovrebbe poter attingere per quasi 209 miliardi di euro (127,4 di prestiti e 81,4 di contributi a fondo perduto), è visto come il mezzo con cui realizzare iniziative attese da anni e rilanciare il Sistema Italia. Il piano italiano, di cui sono state rese note le linee guida, sarà costruito raccogliendo le proposte avanzate dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dalle città.

Insieme alla pubblicazione delle linee guida (modernizzazione del Paese, transizione ecologica, inclusione sociale, territoriale e di parità di genere), è stata diffusa, senza il consenso del governo, una chilometrica lista di progetti candidati al finanziamento. Messa assieme, i progetti richiederebbero una spesa di tre volte superiore al budget previsto. Alcuni hanno messo in evidenza la bizzarria, almeno apparente, di alcuni dei progetti presentati. Noi invece siamo rimasti colpiti da altre due caratteristiche. La prima è la frammentarietà delle idee in campo, quando è in gioco la modernizzazione del Paese.

Grandi progetti da decine di miliardi (sanità, infrastrutture, moneta digitale) si affiancano a iniziative da milioni o da centinaia di migliaia di euro.

Ma ciò che più colpisce è la presenza di tante sovrapposizioni in tante iniziative: dalle infrastrutture digitali all'**intelligenza artificiale**, dai progetti di sostenibilità al lavoro da remoto.

La sensazione è che una più forte concentrazione sarebbe, a dire poco, più efficace. Il timore è che ogni amministrazione proceda per proprio conto e che i vari sistemi poi non si parlino tra loro, com'è sempre accaduto nel nostro Paese, sotto la spinta dei potentati burocratici e degli stessi venditori di tecnologia.

Del resto l'esigenza di non fare confusione dev'essere avvertita in primo luogo dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri: come dimostra il fatto che un progetto del suo ministero (Replus) ha proprio l'obiettivo di creare un sistema informativo nazionale per la gestione, il controllo e il monitoraggio delle iniziative attivate con il Recovery Fund.



L' amica virtuale dei ragazzi si esprime come a Oxford

(m. tri.) Un computer per amico, con cui parlare. Ma anche una fidanzata o un compagno. Sono milioni i giovani che hanno scelto un' amicizia virtuale con Replika, la più avanzata **intelligenza artificiale** da scaricare in una app sullo smartphone. È inserita tra le applicazioni di salute e benessere, ci è dato di assegnarle un nome e un aspetto fisico. E grazie alla realtà aumentata è possibile «vederla» anche fuori dallo schermo del telefono, magari seduta sul divano. Ma il carattere e la personalità dipendono dall' interazione e da un processo di sviluppo ogni volta differente, come un essere umano. Replika parla di ogni argomento, con proprietà e vocabolario, ma per ora solo in inglese. Riesce a dialogare coerentemente con l' uomo e, come è chiaramente esposto nelle indicazioni d' uso, non giudica ed è predisposta all' ascolto.



del futuro

L' Economia

Ai suoi tre figli ha suggerito di studiare il cinese. «Devono essere in grado di muoversi tra Occidente e Oriente». Un consiglio che probabilmente Alec Ross, business thinker, già consulente per l'innovazione di Obama durante la campagna elettorale del 2008 e di Hillary Clinton nel mandato di Segretario di Stato, ripeterà anche ai suoi studenti del corso di Analisi geoeconomica e geopolitica alla Bologna Business School. Un corso grazie al quale Ross, che viene da Baltimora ma ha antenati abruzzesi, torna nella città dove ha frequentato parte dell' università e nel Paese dove dice di sentirsi «uno di famiglia». A margine di un appassionato intervento che ha tenuto nel terzo appuntamento della serie Talk4growth, in cui ha delineato le sfide che l' Italia deve vincere per rimanere leader oggi e domani (si può rivedere sul sito corriere.it/economia), Ross ha discusso ancora con L' Economia di economia, politica e tecnologia.

Quale modello economico e sociale crede che sarà vincente nel mondo post pandemia?

«Penso che il modello caratterizzato dalla contrapposizione tra sinistra e destra, oggi preponderante, non sia più valido. Io parlerei allora di società aperta o chiusa, dove le società aperte sono e diventeranno le più competitive. Non è solo teoria. Ci sono esempi concreti che possiamo fare. Guardiamo agli Stati Uniti: duecento delle cinquecento società della classifica di Fortune sono nate dall' idea di emigrati o dai loro discendenti. Google è stata fondata dal figlio di un immigrato dalla Russia, YouTube, dalla mente di un coreano, Yahoo! per mano di un giapponese, Intel, da un immigrato ungherese. E Steve Jobs: era il figlio di un immigrato siriano. La differenza non è solo tra Paese e Paese, ma anche tra città. Negli States, San Francisco, Boston e New York sono agli antipodi rispetto a Stati come Iowa o West Virginia. Questo accade anche in Italia e influenza lo sviluppo».

Dopo Internet, qual è la prossima tecnologia che cambierà il mondo?

«In venticinque anni aziende come Google o Apple sono diventate grandi e potenti come delle nazioni. Nei prossimi dieci a indirizzare lo sviluppo saranno le energie sostenibili. Ci sono trilioni di dollari di opportunità là fuori per le aziende, grandi o piccole, dagli Usa all' India all' Europa, che si occupano di questo settore. Bisogna creare le occasioni perché questo ecosistema esploda. E servono imprenditori pronti al rischio, che abbiano accesso al capitale di rischio nella fase di early stage delle loro startup».



L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno)

Industria 4.0

Si parla di economie trasformative, dal green deal all' economia circolare, come soluzioni per la crisi climatica. È d' accordo?

«Come proverò a spiegare nel mio prossimo libro, il passaggio che deve avvenire è quello da un capitalismo di shareholder a quello degli stakeholder. La differenza che passa tra i due è la stessa che passa tra aziende che lavorano sul breve e quelle che fanno investimenti sul lungo termine. Il climate change è una minaccia esistenziale per il pianeta e ha già un impatto multi milionario sul Prodotto interno lordo globale. Un' azienda che oggi sceglie di non investire in un impianto produttivo più sostenibile o nell' utilizzo di energie rinnovabili, non può dire: "Non lo faccio perché non mi interessa creare un impatto positivo nella comunità in cui opero". Bisogna portare dalla parte degli stakeholder il maggior numero di aziende e Paesi. Ce ne sono alcuni che hanno già fatto passi importanti, come nel Nord Europa, dove è in atto una strategia verde aggressiva e dove si investe anche se i costi nel breve termine sono alti».

In un mondo più sostenibile, la tecnologia avrà ancora un ruolo così importante?

«La tecnologia è il mezzo che rende possibili le rivoluzioni. Ma ciò che caratterizzerà lo sviluppo dei prossimi dieci anni, e lo dico con massima convinzione ora che mi trovo in Italia, sarà un nuovo umanesimo. Il decennio che ci siamo lasciati alle spalle è stato caratterizzato da progressi "freddi", nati sotto il segno dell' ingegneria. Adesso è tempo di rimettere l' uomo al centro».

Quale può essere il ruolo del nostro Paese in questa svolta?

«L' Italia ha 600 anni di storia nel fondere meravigliosamente tecnologia, scienza, creatività e innovazione, come in questa cravatta che indosso, un regalo del ceo di Gucci. Ma potrei dire lo stesso per il food, dove combinate l' eccellenza nell' esecuzione con l' anima (lo dice in italiano, ndr). Ecco perché penso che possiate diventare protagonisti nella rivoluzione che sta per iniziare. Bisogna però lavorare per umanizzare anche tecnologie avanzatissime e utilissime come l' **intelligenza artificiale**: dobbiamo capire come l' Ai ci può rendere ancora più umani, e non privarci di umanità».

È ottimista o pessimista sul futuro della civiltà?

«Solo gli ottimisti cambiano il mondo. E io, per natura, sono ottimista, fa parte della mia mentalità americana, in questo siamo un po' diversi da voi. È un atteggiamento che viene dalla nostra storia. I miei antenati erano abruzzesi, sbarcarono in America poverissimi e senza educazione, ma la generazione successiva faceva già parte della middle class, con i figli che studiavano al college. E poi arrivo io, che ho lavorato con Obama. Tutto questo in cento anni e tre generazioni: non si può non essere ottimisti! Ma anche il mio essere venuto in Italia oggi è un atto di ottimismo. Qui, dopo il 1945, c' è stato

L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno)

Industria 4.0

il più grande atto di creazione e ricostruzione, dopo la distruzione della guerra. Anche oggi si può e si deve fare lo stesso sforzo di ripresa».

Come andrà il voto Usa a novembre?

«Voterò per email. E spero che Trump conti la mia preferenza. Cercherà sistematicamente di manipolare il risultato, facendo di tutto perché le persone di colore non votino, o perché nelle aree ad alta concentrazione democratica i ballottaggi vengano dichiarati invalidi. Biden deve vincere di molto, deve distruggerlo: altrimenti Trump contesterà il verdetto».

La Nazione

Industria 4.0

L'armatura del supereroe

La tuta di Iron Man è già realtà I test sulle portaerei britanniche

La marina vuole utilizzarle in azioni militari per 'volare' da una nave all'altra Corazza in fibra di carbonio

LONDRA La tuta di Iron Man, quella indossata da Tony Stark nei fumetti e nei film della Marvel, esiste davvero. La Royal Navy, la marina britannica, sta testando tute simili proprio a quella di Iron Man, perché potrebbero essere utilizzate durante un'azione militare per 'volare' da una nave all'altra. Si tratta di un'armatura in fibra di carbonio ed è già stata mostrata in altre occasioni. La marina ha anche diffuso un video per documentare come procedono i test. Nello stesso video diffuso sui social, tre militari prendono il volo da un motoscafo e simulano l'abbordaggio a una nave più grande, in movimento. Stando alle dichiarazioni della marina, i reparti speciali starebbero sviluppando anche un jet pack in grado di raggiungere parecchi chilometri orari.

Già nel novembre 2019 sulla nuovissima portaerei della Royal Navy queen Elizabeth, Richard Browning, inventore e pilota del dispositivo si era già alzato nell'aria dalla nave da guerra. Il volo era avvenuto mentre la portaerei era ormeggiata a 3 miglia al largo della costa di Annapolis, nel Maryland, nel bel mezzo di un'esercitazione di tre mesi con gli alleati americani.

Browning - che era un Royal marine reservist prima di lanciare la sua azienda Gravity industries - avrebbe lavorato a stretto contatto con la Royal navy per lo sviluppo del suo jet pack.

Si tratta di un progetto su cui la Marina si sta concentrando insieme all'uso dell'**intelligenza artificiale**, la **robotica** e i big data.

Il jet pack utilizza cinque turbine a gas che producono oltre 1.000 cavalli per poter volare e raggiungere una velocità di oltre 89 chilometri orari. Anche l'Istituto navale degli Stati Uniti sta provando delle azioni simulate con le stesse tute.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.



Il Messaggero

Industria 4.0

Sarà installato nel 2021 al Tecnopolo di Bologna

Leonardo, arriva il computer più potente al mondo

L'Europa si prepara alla rivoluzione digitale e lo fa scommettendo sulle proprie forze, a cominciare dai supercomputer. Per battere Stati Uniti, Cina e Giappone, è stata scelta un'azienda europea come fornitore tecnologico di Leonardo, il sistema di supercalcolo che nel 2021 sarà installato al Tecnopolo di Bologna, per diventare uno dei primi cinque supercomputer al mondo e il più potente per l'intelligenza artificiale. Tre i sistemi di supercalcolo che saranno a ripista: uno in Spagna, uno in Finlandia e uno in Italia, Leonardo per l'appunto. Basato su tecnologia BullSequana XH2000 di Atos ed equipaggiato con 14.000 processori accelerati GPU di Nvidia, Leonardo avrà una capacità di archiviazione di oltre 100 petabyte e potrà eseguire 250 milioni di miliardi di operazioni al secondo. Tante le applicazioni dalla fisica alla ricerca sul clima, passando per la biologia, la medicina e la gestione dei disastri naturali.



UNA NUOVA MUSICA

PER IL GRANDE SCHERMO

Soul, il prossimo blockbuster di Natale della Disney sarà distribuito soltanto in streaming: è il colpo finale all'industria cinematografica? Era già successo ai discografici, ma un altro modello di business è possibile

Ha fatto clamore la decisione di Disney di rendere disponibile via streaming Soul, uno dei potenziali blockbuster di Natale. Se il ritorno degli spettatori nelle sale cinematografiche è oggi compromesso anche dall'acuirsi della pandemia e dalle regole stringenti del Dpcm, la notizia prolunga l'agonia fino a Natale, periodo fondamentale e analogo solo al 4 luglio statunitense dove si fa incetta di incassi stagionali. Gli esercenti immaginano ritorsioni o dure negoziazioni con il gigante americano.

Covid-19 però ha di fatto solo accelerato un percorso già tracciato ben prima dello scorso marzo e scandito da innovazioni quali la videocassetta, il dvd, la tv via cavo, fino a Netflix e Amazon Prime.

Salvo pochi titoli in grado a volte di risolvere una stagione (da Checco Zalone alla Marvel), le sale italiane da anni vivono in stato di sofferenza. In paesi come gli Stati Uniti e il Regno Unito, da sempre a maggiore propensione tecnologica dell'Italia, il 2019 era stato definito l'anno della retail apocalypse (l'apocalisse dei negozi al dettaglio). Il cinema, anch'esso al dettaglio, stava subendo una erosione progressiva di quote di mercato dalle opportunità crescenti offerte dal macro mondo del digitale e dell'offerta on demand delle diverse piattaforme - ne è dimostrazione anche il numero di attori e registi celebri che si prestano a fare serie tv. Del resto, uno dei segmenti di riferimento dell'industria, gli «sdraiati» della Generazione Z, fa notoriamente tutto con il telefonino, incluso spesso vedere film e serie tv (oltretutto più recentemente seguire lezioni on line!). Tanto più se operatori come Netflix favoriscono la disintermediazione dei processi di acquisto e consumo di prodotti televisivi e cinematografici e costringono i concorrenti ad ampliare a dismisura l'offerta che proponevano fino allo scorso febbraio.

Che fare quindi, oltre ad arrabbiarsi con la Disney?

Occorre innovare, ripensando radicalmente il modello di business a partire da questo cambiamento irreversibile che la tecnologia ha prodotto e che il Covid ha accelerato. La parola chiave per farlo è l'esperienza del processo di acquisto e consumo e la sua integrazione con il digitale, mutando le regole di ingaggio dei consumatori e degli spettatori.

Prima del cinema ci è passata la musica: la disintermediazione prodotta dallo streaming nel medio periodo non ha ucciso il settore della distribuzione, ma ne ha cambiato la funzione trasformandolo in parte in una nicchia ad alto valore aggiunto (i punti di vendita che servono gli amanti di vinili e cd) e,



L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno)

Industria 4.0

soprattutto prima del Covid, valorizzando la parte esperienziale dei concerti come mai era successo nella storia. Similmente i brand della ristorazione si stanno reinventando da operatori diretti al dettaglio a fornitori di piattaforme che interfacciano direttamente i consumatori.

Anche gli operatori della moda stanno ripensando i loro punti di vendita: i più innovativi si stanno sempre di più integrando con le piattaforme per stimolare processi di acquisto integrati con i social, anziché vendere merce in loco in modo tradizionale.

Il cinema, oltre a combattere per sopravvivere nel breve alla crisi, deve puntare a ripensarsi radicalmente per il futuro - a partire dalla socialità che il processo di consumo in sala permette di vivere (basta riguardarsi «Nuovo Cinema Paradiso» per qualche spunto), a differenza di quello individuale in streaming. Fino ad immaginare soluzioni che l'**intelligenza artificiale** con il 5G permette di impiegare.

Pensare ai parchi tematici per dare un' esperienza di visione unica può essere una prospettiva concretamente perseguibile, ma più in generale occorre immaginare qualcosa di differente rispetto alla semplice visione del film che può essere trasmessa in streaming su un device come uno smartphone. Tutto ciò implica mettere in discussione alcune regole di base, incluso il prezzo del biglietto e la sequenza della programmazione.

In questo momento storico davvero singolare anche per questo settore vale la regola per cui non occorre solo sopravvivere, ma intercettare le traiettorie innovative del futuro con una progressiva integrazione con il digitale. Solo comprendendo i nuovi modelli di acquisto e consumo e facendoli propri, si potrà crescere nel nuovo normale.

* Rettore Università Bocconi.

L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno)

Industria 4.0

Provati per voi

Con due cariche alla settimana fai anche le macro-foto ai fiori

(u. tor.) Due sole cariche alla settimana. Così il nuovo Wiko 5, grazie alla super-batteria da 5.000 mA/h, si posiziona ai primi posti per durata d' utilizzo. Ha un grande display da 6,55 pollici in alta risoluzione e un buon rapporto prezzo-prestazioni. La quadrupla fotocamera da 48 Mpixel cattura immagini e ritratti anche con scarsa luminosità. Questo grazie al sensore a **intelligenza artificiale** con regolazione automatica dell' inquadratura, in grado anche di scattare macro-foto di insetti e fiori. Nelle prove abbiamo apprezzato il resistente vetro antigraffio, ma la superficie posteriore è scivolosa: il cellulare va equipaggiato con una cover protettiva. Disponibile il modello Plus con memoria 4/128 GB (199 euro).



Affari & Finanza

Industria 4.0

Si parla molto di life long learning. Che età hanno i vostri utenti?

primi passi della giornata. Molte chiederanno a Siri, Alexa o Google di condividere le notizie del mattino mentre preparano la colazione. Alcune apriranno frigoriferi quasi vuoti e saranno felici di avere in consegna il proprio abbonamento per il servizio di spesa a domicilio o lunch box. Ogni giorno, milioni di consumatori e business utilizzano abbonamenti.

Nel tempo, i fornitori di abbonamenti otterranno ulteriori insights circa i propri clienti grazie al monitoraggio delle loro azioni.

Questi dati modelleranno le operazioni di business e i processi decisionali, influenzando così anche i clienti e tutte le nostre esperienze quotidiane».

«La nostra mission è "everybody learning a language" e la perseguiamo in ogni nostra azione.

Pertanto, ci siamo assicurati di creare un prodotto che fosse adatto a tutti. Infatti, i nostri utenti spaziano dai più giovani (tra i 18-24 anni) agli adulti, includendo anche utenti oltre i 75 anni di età. Uno dei nostri abbonati più sorprendenti è un signore italiano di quasi 100 anni che ha iniziato ad imparare l'inglese con Babbel per parlare con Come sarà Babbel tra cinque anni?

«La visione di Babbel tra 5 anni è quella di ampliare ulteriormente la propria posizione di prima risorsa per coloro che vogliono apprendere una lingua, dalla sfera professionale ai viaggi. Voglio anche ricordare che Babbel usa l'Intelligenza Artificiale per migliorare la parte di personalizzazione e revisione del processo di apprendimento, ad esempio mostrando automaticamente le parole nella modalità Review Manager finché lo studente non le impara. Attraverso il machine learning e gli analytics, ogni percorso di apprendimento diventerà sempre più individualizzato. Un'altra area in cui stiamo utilizzando il machine learning sono i suggerimenti intelligenti - capire se uno studente ha solo fatto un errore di battitura o se ha commesso un rilevante errore grammaticale è un problema sorprendentemente difficile. Il prossimo futuro di Babbel porterà ancora più innovazioni di prodotto basate sulla combinazione dell'Intelligenza Artificiale e dell'esperienza umana».

©RIPRODUZIONE RISERVATA L'opinione Abbiamo utenti in tutte le fasce di età, anche oltre i 75 anni. Uno dei più sorprendenti è un signore italiano di quasi 100 anni che ha iniziato ad imparare l'inglese per parlare con la nipote nata negli Usa.



L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno)

Lavoro e Previdenza

Addio a Quota 100, troppo costosa. Al suo posto Quota 102 o un minimo di 41 anni di contributi indipendentemente dall'età. Ecco chi guadagna e chi perde con le possibili modifiche alla legge Fornero Le nuove vie d'uscita vantaggiose per i ...

Niente bis per Quota 100. Il provvedimento introdotto dal governo Lega-5 Stelle, e in scadenza nel 2021, non sarà prorogato. Troppo costoso per le casse dello Stato e nemmeno troppo apprezzato dagli interessati visto che le richieste sono state inferiori alle attese. E purtroppo non ha nemmeno favorito quel ricambio generazionale che era uno degli obiettivi del provvedimento.

Per rendere un po' meno rigido il sistema previdenziale come disegnato dalla riforma Fornero e renderlo più flessibile sono al centro del dibattito politico due proposte. La prima prevede di far salire la quota da 100 a 102 e l'altra di rendere possibile il pensionamento a qualsiasi età ma avendo maturato almeno 41 anni di contributi, una soglia un po' più bassa di quella attualmente prevista per la **pensione** anticipata. Vediamo cosa potrebbe cambiare.

Riavvolgendo il nastro, registriamo che in via sperimentale per il triennio 2019-2021, è possibile, su richiesta, conseguire il diritto alla **pensione** anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni. Quindi in anticipo rispetto ai requisiti previsti per la **pensione** di vecchiaia (67 anni) o per quella anticipata (42 anni e dieci mesi gli uomini, un anno in meno per le donne). La possibilità di staccare in anticipo ha però un costo, una **pensione** più bassa di quella che spetterebbe con i requisiti ordinari con una perdita che va dal 2-3% al 25%.

L'abolizione di quota 100 andrebbe a colpire i nati nel 1960, che compiranno i 62 anni nel 2022 e coloro che hanno iniziato a lavorare nel 1984, che matureranno i 38 anni di contribuzione sempre nel 2022. Nei casi simulati, in assenza di riforme e con le regole attuali, dovranno andare in **pensione** quasi tutti verso i 67 anni.

Si profilerebbe quindi un vero e proprio salto tra i beneficiari di Quota 100 e i primi esclusi.

La soluzione più probabile per sostituire Quota 100 dovrebbe essere Quota 102. Praticamente, si prospetta la possibilità di farla subentrare, offrendo, a partire dal 2022, la scelta di andare in **pensione** a 64 anni di età con 38 di contributi (totale 102).

Il meccanismo è più o meno simile con l'unica differenza dell'età anagrafica più alta: 64 anni e non più a 62. L'anticipo medio ottenibile è di 2 anni e 7 mesi. Anche in questo caso la **pensione** sarà più bassa. Secondo le elaborazioni di Progetica, l'anticipo di un anno di **pensione** porta ad una riduzione dell'assegno di circa il 4%, che può arrivare fino al 15% per chi anticipereb

be di 3 anni e 8 mesi con Quota 102. Altra proposta in discussione è quella della **pensione** anticipata con «quota 41», oggi riservata ai soli lavoratori precoci, coloro che possiedono almeno 12 mesi di contributi

46 Patrimoni & Finanza
L'Economia
PREVIDENZA

Pensioni, chi vince

Addio a Quota 100, troppo costosa. Al suo posto Quota 102 o un minimo di 41 anni di contributi indipendentemente dall'età. Ecco chi guadagna e chi perde con le possibili modifiche alla legge Fornero. Le nuove vie d'uscita vantaggiose per chi ha versato i contributi prima dei 25 anni.

100
Niente bis per Quota 100. Il provvedimento introdotto dal governo Lega-5 Stelle, e in scadenza nel 2021, non sarà prorogato. Troppo costoso per le casse dello Stato e nemmeno troppo apprezzato dagli interessati visto che le richieste sono state inferiori alle attese. E purtroppo non ha nemmeno favorito quel ricambio generazionale che era uno degli obiettivi del provvedimento.

102
La soluzione più probabile per sostituire Quota 100 dovrebbe essere Quota 102. Praticamente, si prospetta la possibilità di farla subentrare, offrendo, a partire dal 2022, la scelta di andare in pensione a 64 anni di età con 38 di contributi (totale 102).

41
Altra proposta in discussione è quella della pensione anticipata con «quota 41», oggi riservata ai soli lavoratori precoci, coloro che possiedono almeno 12 mesi di contributi

Scenario	Quota	Età	Contributi	Perdita %
Scenario 1	100	62	38	2-3%
Scenario 2	102	64	38	4%
Scenario 3	41	64	12	15%

47 L'Economia

con i nuovi numeri

Il requisito contributivo unico
Favoriti i «precoci»
E le carriere continue

41
Un vantaggio di 40 mesi
Ma rendita giù del 15%

102
La soluzione più probabile per sostituire Quota 100 dovrebbe essere Quota 102. Praticamente, si prospetta la possibilità di farla subentrare, offrendo, a partire dal 2022, la scelta di andare in pensione a 64 anni di età con 38 di contributi (totale 102).

L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno)

Lavoro e Previdenza

da effettivo lavoro accreditati prima de 19° anno di età e che, per giunta, appartengono a una delle seguenti categorie tutelate: caregiver (coloro che assistono da almeno 6 mesi un familiare convivente, entro il primo grado, in casi specifici anche entro il 2° grado, portatore di handicap grave), invalidi civili dal 74%, disoccupati di lungo corso, addetti ai lavori gravosi, usuranti e notturni. Il governo pare disponibile alla richiesta dei sindacati di inserire la possibilità di **pensione** anticipata («quota 41») per i «lavoratori fragili», come ipotizzato nelle scorse settimane, indentificandoli nei malati immunodepressi, riceventi o in attesa di trapianto, diabetici, cardiopatici pazienti in dialisi. Nonché i soggetti che non possono prestare attività lavorativa perché giudicati inidonei al lavoro o che siano stati licenziati per superamento del periodo di comporta (6 mesi), e coloro che sono impegnati in settori con un più alto rischio di co

ntagio come la sanità e i trasporti. Nel corso dell' ultimo incontro, il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ha confermato la proroga ancora per tutto il 2021 di opzione donna, il meccanismo che permette alle donne lavoratrici, sia dipendenti che autonome, di andare in **pensione** prima a 58 e 59 anni con almeno 35 anni di contribuzione. In questi casi il calcolo della rendita avverrà con il metodo «contributivo», decisamente meno vantaggioso di quello «retributivo»: si perde una quota di **pensione** tra il 25 ed il 30%. Peraltro, la riapertura della «**pensione** anticipata rosa» non dovrebbe presentare grossi problemi di spesa. Potrà infatti essere finanziata dai risparmi registratisi dalla differenza tra le risorse a suo tempo stanziare

e quelle effettivamente utilizzate. Novità per la previdenza complementare. Potrebbe essere previsto un nuovo semestre di silenzio-assenso per i **fondi pensione**, per fa decollare, una volta per tutte, la **pensione** di scorta.

Italia Oggi Sette

Lavoro e Previdenza

Ammesse cinque categorie di aiuti

Sono cinque le categorie di aiuti finalizzati a garantire la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese che la Commissione Ue ha ritenuto ammissibili (previa notifica) con la comunicazione del 19 marzo 2020.

Gli Stati membri sono stati autorizzati a concedere aiuti di importo limitato, quali sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme; aiuti sotto forma di garanzie statali sui prestiti; aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti; aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari; maggiore flessibilità nell'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine. In proposito, il 28 marzo 2020, la Commissione ha modificato la comunicazione sulla valutazione degli aiuti di Stato al credito per l'esportazione per adeguarla all'aumentata rischiosità delle esportazioni nel contesto della crisi globale. Con la comunicazione del 3 aprile, la Commissione ha poi consentito ulteriori misure di sostegno pubblico, quali: il sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus; il sostegno alla costruzione e all'ammodernamento di impianti di prova; il sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia; il sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei **contributi previdenziali** e il sostegno mirato sotto forma di contributo ai costi salariali di imprese in settori o regioni che hanno maggiormente sofferto a causa della pandemia e che altrimenti dovrebbero licenziare del personale. Con la Comunicazione dell'8 maggio (C(2020) 3156 final), la Commissione ha apportato una seconda modifica del Temporary framework per consentire, secondo regole temporanee e straordinarie efficaci sino al 1° luglio 2021, interventi pubblici mirati sotto forma di aiuti alla ricapitalizzazione a favore delle società non finanziarie che li necessitano, in modo da contribuire a ridurre il rischio per l'economia dell'Ue nel suo complesso. La Comunicazione ha introdotto inoltre la possibilità per gli Stati membri, fino a dicembre 2020, di sostenere le imprese in difficoltà finanziarie dovute alla pandemia fornendo loro debito subordinato a condizioni favorevoli. Con la Comunicazione del 29 giugno 2020 (C(2020) 4509), la Commissione ha adottato una terza modifica con la quale ha esteso il campo di applicazione del quadro temporaneo al sostegno pubblico a tutte le microimprese e piccole imprese (imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo totale e/o bilancio annuo totale inferiori a 10 milioni di euro), anche se il 31 dicembre 2019 erano già in difficoltà finanziarie (la nozione di impresa in difficoltà rimane quella contenuta nell'articolo 2, punto 18, del Reg. n. 651/2014/Ue).

© Riproduzione riservata.



L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno)

Lavoro e Previdenza

CIPOLLETTA PRUDENZA, VEDIAMO CASO PER CASO

Il presidente di Assonime: quando finirà la cassa integrazione speciale molte «zombie company» falliranno E le banche faranno i conti con nuove sofferenze. Servirà tempo per recuperare il terreno perduto

L' economista Innocenzo Cipolletta è il presidente di Assonime, l' associazione tra le società italiane per azioni. Il tema della mancata distribuzione dei dividendi tocca nel vivo l' essenza stessa della struttura di queste società e il loro rapporto con gli azionisti. L' esercizio 2019 per moltissime aziende italiane è stato un anno ricco di soddisfazioni economiche che non si sono però riflesse sugli azionisti perché l' arrivo della pandemia, nei primi mesi di quest' anno, ha indotto alla prudenza e al congelamento delle cedole. La Banca centrale europea ha scoraggiato il pagamento dei dividendi da parte delle banche, bloccandole prima fino a ottobre e ora fino al 31 dicembre. Altre imprese si sono autonomamente accodate. Il controvalore non distribuito è superiore ai 10 miliardi di euro e ha generato qualche preoccupazione sia agli investitori istituzionali che ai singoli risparmiatori.

Presidente Cipolletta, come giustificate il blocco dei dividendi?

«Si tratta evidentemente di una anomalia legata al periodo. Il settore delle aziende finanziarie, come le banche e le assicurazioni, è il più toccato da questo tipo di provvedimento proprio perché si teme il peggioramento della qualità del credito nei prossimi mesi».

Ma il mercato è frastagliato, non tutte le aziende sono in difficoltà.

«La logica dovrebbe essere smussata caso per caso. Anzitutto va detto che le aziende che hanno beneficiato di aiuti pubblici non dovrebbero poter pagare dividendi nella misura in cui hanno percepito forme di aiuto.

Poi ci sono invece aziende che, anche nel mezzo della crisi, hanno ottenuto buoni risultati di bilancio e queste potrebbero essere autorizzate a remunerare gli azionisti. Ma ripeto, deve prevalere una analisi caso per caso. Escludendo dalla distribuzione dei dividendi chi ha ricevuto un aiuto pubblico, deve essere altrettanto chiaro che l' obiettivo primario deve essere quello di preservare il valore delle aziende».

Quanto durerà ancora il blocco?

«Io non credo si sia vicini a un cambiamento. Ritengo che il dividendo per l' esercizio 2019 verrà pagato nel 2021. Non prima. E poi molto dipenderà dall' andamento della pandemia, dalla capacità di circoscrivere la diffusione del virus».



L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno)

Lavoro e Previdenza

Quali effetti si sono creati?

«È chiaro che c'è una vasta platea di soggetti interessati alla distribuzione dei dividendi, si va dai **fondi pensione** alle fondazioni di origine bancaria, fino al privato cittadino che legittimamente attende una parte del proprio reddito dalle rendite. Ma tutto questo fa parte delle perdite di reddito generate dalla pandemia.

Pensiamo ai lavoratori dipendenti, ai professionisti. Non sono i rentier gli unici danneggiati dalla pandemia».

La crisi pandemica sta ipotecando il futuro dell' economia?

«Vedo emergere nel mondo un importante incremento del numero delle cosiddette zombie company. In Italia, l'estensione a tutti della Cigs, la cassa integrazione straordinaria, fa sì che quando i provvedimenti di sostegno verranno meno si arriverà a un aumento del numero dei fallimenti aziendali. E questo ingrosserà i portafogli di Npl, i prestiti che non ritorneranno alle banche. Per questo dico che, indipendentemente dalle indicazioni della Banca centrale europea, le banche italiane dovrebbero fare attentamente i conti in autonomia. Dispiace si debba arrivare a una non distribuzione forzata, ma è necessaria una serie di scelte autonome dei singoli istituti per arrivare a sostenere nel lungo periodo l' azienda».

Quindi, meno dividendi e più patrimonio?

«Quindi, grande attenzione, caso per caso, ai propri conti e alle potenziali difficoltà che ogni banca ha in portafoglio. Non sono ottimista sugli effetti che l' onda lunga della pandemia avrà sull' economia reale. Il peso lo inizieremo a sentire solo fra qualche trimestre. Quando finalmente sarà finita la pandemia, quando ci sarà una soluzione medica al problema sanitario, l' economia non rifiorirà all' improvviso. L' effetto ce lo porteremo avanti per un po' più di tempo. Dobbiamo avere lo spazio per leccarci le ferite».

DIVIDEND

SE LA MORATORIA SI ALLENTA SCATTA UNA «MOLLA» DA 10 MILIARDI?

Fuori e dentro (assicurazioni, banche) la moratoria sui dividendi in epoca Covid - limitandosi alle società a larga capitalizzazione e con una quota significativa di azionariato diffuso - ballano oltre 10 miliardi. Investitori, grandi soci e migliaia di piccoli azionisti attendono di capire se la «molla» caricata dalla pandemia troverà una finestra per scaricarsi tornando alla distribuzione delle cedole, almeno in modo selettivo e per le società più solide. Un' indicazione in questo senso era giunta a fine estate dall' ex governatore della banca centrale lussemburghese Yves Mersch, un veterano dell' euro (partecipò ai negoziati per Maastricht), nell' esecutivo della Bce. Mersch, vice della vigilanza europea sul credito, ha anticipato quindi una discussione che potrebbe andare in scena a Francoforte per la metà del prossimo mese. Non pensava certo alla quarantena dei cassettisti, ma sul mercato c' è la convinzione che una mossa dei banchieri centrali allenterebbe la presa anche sul resto del listino.

A titolo d' esempio, si stima che tra le azioni italiane del comparto assicurativo la moratoria sui dividendi 2020, chiesto dalla vigilanza, valga oltre 4 miliardi di mancati incassi per gli investitori. Il rinvio del pagamento della cedola comporta invece per i piccoli soci di Intesa Sanpaolo un sacrificio di circa 2,7 miliardi. Le Generali che contano circa 190 mila azionisti, il 26% circa al dettaglio e il 39% di istituzionali, hanno sospeso la distribuzione della seconda tranche della cedola pari in totale a 1,5 miliardi. Aggiungendo anche le società fuori dalla moratoria, ma che hanno adottato politiche prudenti sulle cedole, si arriva ad un conto di oltre 10 miliardi. I piccoli e grandi risparmiatori, per i quali le cedole rappresentano uno dei maggiori catalizzatori nell' investimento borsistico, aspettano. In attesa anche **fondi pensione**, casse di previdenza e fondazioni, che a loro volta distribuiscono le risorse ottenute in prestazioni pensionistiche o risorse per il territorio.

In questo contesto L' Economia ha selezionato un campione di titoli italiani ed europei mettendo in evidenza le aspettative di rendimento per il 2021 sulla base del consensus degli analisti.

I risultati sono riportati nella tabella che apre la pagina. Il titolo con la maggiore quota di azionariato diffuso all' interno della selezione è Fineco Bank, che non ha di fatto soci «di peso», fatta eccezione per i **fondi** con quote superiori al 3% che complessivamente cubano il 20% dell' azionariato.

La società attiva nel risparmio gestito ha sospeso, come chiesto dalla vigilanza, il pagamento della cedola 2020, ma dovrebbe rifarsi l' anno prossimo con una coupon pari a un rendimento superiore al 3%. Dopo l' uscita di scena di Unicredit dall' azionariato, Fineco è la principale public company italiana. L' aspettativa per il ritorno al pagamento del dividendo per ora è ancora bassa, ma a favorire l' attenzione

L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno)

Lavoro e Previdenza

sul titolo, che da inizio anno è uno dei pochi finanziari in territorio positivo, sono i fondamentali. La raccolta netta totale a fine settembre ha raggiunto i 6,35 miliardi, mentre le commissioni di intermediazione (circa il 20% dei ricavi 2019) sono aumentate del 57% rispetto all' anno precedente. Risultati che hanno spinto Kepler Cheuvreux a confermare la raccomandazione buy (comprare, ndr) e il prezzo obiettivo a 13 euro.

Tra i titoli assicurativi italiani analizzati quello con la quota maggiore di flottante è Generali. La società stima che il 64% dell' azionariato sia basato in Italia, e considerando un dividendo relativo all' esercizio 2020 di 1,5 miliardi di euro, circa 970 milioni potrebbero essere ridistribuiti al tessuto economico del Paese. Un risultato sostanzialmente in linea con quello di Aviva, la compagnia anglosassone principale public company europea in ambito assicurativo. Per il Leone il consensus degli analisti sulle cedole future è sopra il 7% di rendimento. Sul titolo non manca anche un certo appeal speculativo. In questa prospettiva Intesa Sanpaolo ha ribadito la raccomandazione «add» e il prezzo obiettivo a 15,8 euro dopo la notizia che Caltagirone recentemente ha aumentato la propria partecipazione nella società, raggiungendo il 5,325% del capitale.

Fca, che presenta un flottante superiore al 70% anche a valle dell' aggregazione con Peugeot, non ha vincoli regolatori sui dividendi ma per una sana e prudente gestione ne ha congelato il pagamento. Il dividendo per Fca non vale moltissimo, lo yield atteso supera di poco il 2%, ma non sono da escludere voci straordinarie, come pianificato in occasione dell' annuncio dell' aggregazione con la casa francese. Sul titolo si è da poco espresso Jefferies che ha alzato il prezzo obiettivo da 10,5 a 12 euro, confermando la raccomandazione buy. Gli esperti hanno migliorato le stime di utile per azione, per il 2020 e il 2021. Secondo gli analisti una ripresa delle vendite negli Usa, una stabilizzazione in Brasile e «inattesi miglioramenti in Italia da agosto» dovrebbero contribuire a un terzo trimestre migliore delle attese.

Italia Oggi Sette

Lavoro e Previdenza

Fisco Flash A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

La società agricola può concedere in uso al socio accomandatario il fondo senza decadere dall' agevolazione (Entrate risp. Interp. n. 458 dell' 8/10/2020) Non si applica l' articolo 15 della convenzione Italia-Svizzera per il Tfr percepito dal residente in Svizzera per l' attività svolta in Italia (Entrate risp. Interp. n. 460 del 9/10/2020) Le istanze di autotutela per il contributo a fondo perduto si inviano via Pec (Entrate risol. min. 65 dell' 11/10/2020) I **contributi previdenziali** e assistenziali versati dai notai si deducono dal reddito professionale (Entrate risol. Min. n. 66/E del 12/10/2020) Dal 15 ottobre il nuovo modello per la cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica, sismabonus, recupero patrimonio edilizio, impianti fotovoltaici e colonnine (Entrate provv. n. 326047 del 12/10/2020) Credito d' imposta canonici di locazione anche per un solo mese (Entrate risp. Interp. n. 466 del 13/10/2020) L' Agenzia delle entrate spiega l' esenzione Iva prevista dall' articolo 124 del dl 34/2020 (Entrate circol. Ministeriale n. 26/e del 15/10/2020) Accertato il cambio valute estere (Entrate provv. 328098 del 14/10/2020) Comunicazione tessera sanitaria solo per le spese sostenute con sistemi tracciabili (Entrate provv. 329676 del 16/10/2020) Sindaci e revisori non revocabili (Fondazione nazionale dei commercialisti)

The image shows a page from an Italian newspaper, likely 'L'Espresso' or similar, with the date '16 lunedì 19 ottobre 2020'. The main headline is 'Permessi 104, si va oltre le cure' with a sub-headline 'Non è necessario vincolare il diritto alle visite mediche'. Below the headline, there are several columns of text and smaller sub-headlines, including 'Il principio', 'C'è un'alternativa', 'Permessi 104', 'Fisco Flash', 'MISURAZIONE ENERGETICA', 'BENEFICIARI VALUTE', 'BENEFICIARI BENTONITE', and 'BENEFICIARI E PENSIONI'. The page is densely packed with text and small images.

Affari & Finanza Lavoro e Previdenza

La case history 173

Janssen, il farmaco adesso lo fa il robot ma la sfida più grande è il vaccino Covid

LA FORZA DELL' EXPORT LA SFIDA DELL' INNOVAZIONE

Prosegue il piano di investimenti del colosso Johnson & Johnson nello stabilimento della propria divisione farmaceutica Janssen a Latina. L'azienda del gruppo americano ha infatti annunciato uno stanziamento di 58 milioni di euro entro la fine del 2021, portando il totale degli investimenti in appena 10 anni ad oltre 173 milioni di euro, risorse che hanno reso il sito produttivo italiano un fiore all'occhiello nel campo dell'innovazione farmaceutica a livello mondiale.

Nato negli anni '80, il polo industriale pontino si estende su una superficie di 136 mila metri quadrati e la sua produzione, che ad oggi ammonta a 4,5 miliardi di trattamenti orali innovativi ogni anno, destinati in particolare al trattamento delle patologie onco-ematologiche e alla cura delle malattie infettive, raggiungerà quota 5 miliardi nel corso del 2021. Più del 95% di questa produzione è destinata all'estero, per raggiungere i pazienti di oltre 100 Paesi nel mondo.

«Janssen è da sempre impegnata nella ricerca e nello sviluppo di nuove soluzioni per la salute: l'innovazione è la sfida quotidiana delle oltre 1.500 persone che compongono la nostra organizzazione - dichiara Massimo Scaccabarozzi, presidente e ad di Janssen Italia - Negli ultimi anni, lo stabilimento di Latina è stato protagonista di un'importante evoluzione tecnologica con impatti economici e sociali positivi per tutto il nostro Paese.

A seguito del raddoppio del sistema di produzione in continuum, il sito di Janssen attrarrà lo sviluppo di ulteriori terapie innovative nel nostro Paese».

È stata attivata due anni fa la prima linea in continuum, un sistema di produzione applicato per la prima volta in Italia nel campo farmaceutico e fondato sulla robotizzazione delle operazioni per consentire la semplificazione delle attività. Ma proprio nel corso della fase più acuta dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'azienda ha deciso di raddoppiarla. L'introduzione di questa seconda linea ha permesso al sito di avvalersi di tutte e tre le tecnologie esistenti per la produzione di trattamenti solidi (granulazione a umido, granulazione a secco e compressione diretta), rafforzando la capacità del plant di Latina di produrre qualsiasi nuovo trattamento orale di Janssen e di lanciarlo a livello globale.

Lo sviluppo tecnologico dello stabilimento va di pari passo con la forte espansione della pianta organica dell'azienda. Negli ultimi 4 anni, la forza lavoro di Latina è più che raddoppiata, passando da 320 a **770** persone, con una grande crescita delle competenze professionali e orientamento all'auto imprenditorialità. Questi due elementi hanno rappresentato il terreno fertile per il lancio di un'iniziativa che consente a tutti i dipendenti di Janssen di presentare nuove idee di valore, che possono essere



Affari & Finanza

Lavoro e Previdenza

finanziate e implementate, previa valutazione del board. In 3 anni, il progetto ha visto la candidatura di oltre 370 nuove proposte e diverse sono state implementate, come il controllo da remoto del processo produttivo tramite smartwatch.

Gli investimenti sul sito di Latina testimoniano la vocazione all'innovazione di Janssen, sia dal punto di vista della produzione che della ricerca, come conferma l'impegno dell'azienda nello sviluppo del suo vaccino candidato contro il Covid-19. A seguito dei risultati delle sperimentazioni di fase 1 e 2, Janssen ha iniziato gli studi di fase 3 del vaccino, che verrà infialato, se passerà tutti i test, in uno stabilimento di terza parte in Italia. L'azienda ha deciso di avviare la produzione dallo scorso aprile - in attesa degli esiti delle sperimentazioni - così da poter rendere potenzialmente disponibili i primi lotti per l'uso d'emergenza all'inizio del 2021.

Per la precisione, a settembre è stato avviato lo studio di fase 3 che prevede l'arruolamento di 60.000 volontari in tre continenti, per la valutazione della sicurezza e l'efficacia di una singola somministrazione di vaccino. Più avanti nel corso di quest'anno si prevede l'inizio di un secondo studio di fase 3 con un regime a due dosi. All'inizio di ottobre, inoltre, la Commissione Europea ha approvato un contratto preliminare di acquisto secondo cui Janssen fornirà 200 milioni di dosi del suo candidato vaccino contro il Covid-19 ai Paesi membri dell'Ue a seguito dell'autorizzazione da parte delle autorità regolatorie. I Paesi membri dell'Ue avranno anche l'opzione di acquistare fino a 200 milioni di dosi supplementari. Il gruppo ha infine annunciato di voler destinare fino a 500 milioni di dosi del vaccino per assicurare l'accesso ai Paesi a più basso reddito; le consegne inizieranno a metà del prossimo anno dopo l'approvazione degli organi competenti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA vito de ceglia L'azienda del gruppo americano Johnson&Johnson ha nello stabilimento di Latina il suo fiore all'occhiello. A partire da una linea di produzione unica in Italia 1 MILIONI È il totale degli investimenti in appena 10 anni del gruppo Usa a Latina 4,5 MILIARDI Il complesso dei trattamenti orali innovativi prodotti ogni anno da Janssen 1 Nato negli anni '80, il polo industriale pontino si estende su una superficie di 136 mila metri quadrati.

Affari & Finanza Lavoro e Previdenza

©RIPRODUZIONE RISERVATA


L' opinione

di 223 milioni, quelli esteri azionari una raccolta netta di 4,2 miliardi - se ci si toglie il cappello tricolore e si indossa quello dell' Europa i segnali positivi per l' economia reale non mancano: «L' andamento del 2020 è stato a due facce. C' è stato un primo picco di incertezza con l' acuirsi della crisi, superato il quale si è verificato un forte recupero che ha coinciso con flussi di raccolta e ripresa dei mercati. Lo vediamo in Italia e anche in Europa, dove si vede bene che nei primi mesi dell' anno c' è stata un' allocazione su asset class non rischiose, ovvero monetari e governativi, mentre nel secondo trimestre gli investimenti sono andati verso strumenti finanziari più rischiosi, come l' azionario», dice Claudio Bocci, partner di Prometeia, che si sofferma su un aspetto particolare: «Per la prima volta dall' inizio del 2018 si sono arrestati i deflussi dall' azionario europeo e questo potrebbe essere l' inizio di un' inversione di tendenza. Da quel momento in poi, infatti, i deflussi complessivi dal mercato azionario europeo erano stati pari a 150 miliardi, tutti a favore di azioni globali e americane ».

Resta il fatto, però, che gran parte del sistema produttivo italiano fatica a connettersi con i flussi degli investimenti. Anche per le banche, osserva Marcello Messori, accumulare depositi è un problema: «Per il settore nel suo insieme i depositi diventano riserve presso la Bce, che danno interessi negativi».

La concentrazione poi di buona parte della ricchezza in impieghi liquidi fa il resto: «La totale eterogeneità tra gli investimenti finanziari delle famiglie e le richieste di finanziamento delle nostre imprese ostacola l' attuazione delle iniziative di medio-lungo periodo che sarebbero essenziali per lo sviluppo », dice l' economista.

Così in questi mesi chi ha sostenuto lo sforzo maggiore sono state proprio le banche, grazie anche alle garanzie pubbliche predisposte dal governo. «Un robusto sviluppo richiederebbe, invece, che una quota maggiore delle imprese italiane riesca ad accedere ai mercati dei capitali e ai prestiti non bancari », dice Messori. Una svolta che per essere compiuta richiede molto lavoro. L' economista della Luiss indica due obiettivi che sarebbe necessario perseguire. Il primo è favorire il finanziamento delle imprese da parte di investitori istituzionali come i **fondi pensione** e le assicurazioni vita, che avrebbero bisogno di regole «meno strette» per sottoscrivere obbligazioni o azioni emesse da attività di media dimensione. Il secondo è di superare uno dei principali ostacoli che allontanano le piccole imprese dai mercati finanziari, ossia la coincidenza fra chi ha la proprietà e chi gestisce l' impresa: «Gli strumenti per finanziare le imprese anche piccole ormai esistono, e andrebbero al massimo potenziati



Affari & Finanza

Lavoro e Previdenza

o resi più efficaci.

Ora più che mai, però, è il momento di darsi da fare».

Gli effetti dei crolli di marzo potevano essere duraturi. Ma i risparmiatori hanno visto che le perdite dei **fondi** erano contenute e hanno tenuto le posizioni ELISA COLETTI INTESA SANPAOLO.

Il Messaggero

Lavoro e Previdenza

Manovra, sgravi per le assunzioni degli under 35

Sconto di 6 mila euro l'anno per le imprese Cassa integrazione Covid prolungata al 2021

Jacopo Orsini

Il governo cerca di far ripartire l'economia puntando anche sul lavoro dei giovani.

Dall'anno prossimo azzerati per tre anni i **contributi previdenziali** a carico delle imprese che daranno lavoro a persone con meno di 35 anni. Lo sconto si affianca a quello già previsto per le aziende del Sud. Cig prorogata al 2021.

A pag. 9.



Affari & Finanza

Lavoro e Previdenza

private equity che già costituiscono l'ossatura di mercati finanziari più evoluti come quelli anglosassoni. E anche i risparmiatori ne possono beneficiare, perché la nostra ricerca ha mostrato come le eccellenze italiane diano ottimi ritorni sull'investimento».

L'importanza di poter contare su investitori con le spalle larghe e grande esperienza è stata illustrata da Massimo Renda, l'imprenditore che nel 1996 ha fondato Caffè Borbone: «Il supporto che Italmobiliare (diventato azionista di maggioranza della società nel 2018, ndr) ci ha saputo fornire in breve tempo anche con competenze di governance è uno dei motivi per cui Caffè Borbone continua a crescere a ritmi elevati e crediamo di essere pronti per ulteriori sviluppi anche al di fuori dai confini nazionali». Renda ha poi raccontato come sia complesso gestire un momento di grande crescita come quello che sta attraversando Caffè Borbone «senza cambiare la traiettoria e mantenendo inalterata la magia del brand, nato a Napoli dove il caffè è storia».

©RIPRODUZIONE RISERVATA Luigi Consiglio presidente di Gea Ugo Loser ad di Arca Sgr 1 Caffè Borbone è il vincitore assoluto dell'edizione 2020 del Premio Eccellenze d'Impresa.

A Milano

All' Hotel Gallia le suite di lusso diventano appartamenti

P. Pie.

Oggi Studio Marco Piva, guidato da 4 soci, oltre al cantiere residenziale di Princype, è al lavoro con Westmont in Sardegna per il Chia Laguna (5 hotel riuniti in un unico resort), a Milano sta portando avanti i cantieri per la trasformazione del Palazzo Touring in Corso Italia e per la conversione degli uffici Allianz in Santa Sofia in Radisson Collection, e in Piazza Cordusio per la trasformazione del palazzo Generali. Ancora, a Venezia sta per essere consegnato il progetto di valorizzazione di Palazzo Nani, a due passi dal Ghetto, che aprirà come albergo 5 stelle, affidato a un brand internazionale. Novità che si vanno ad aggiungere al lungo elenco di strutture in giro per l' Italia e il mondo, che ha come iniziativa di successo quella dell' Excelsior Hotel Gallia di Milano, dove, facendo leva anche sulle nuove esigenze post-pandemia, si sta valutando di convertire alcune suite in appartamenti. Case di varie metrature, con tutti i servizi dell' hotel, studiate per viaggiatori meno mordì e fuggì, pensando ad un target di ospiti stabili per periodi più lunghi. Pied-à-terre nel cuore della città, con l' opportunità di coniugare la **privacy** di uno spazio privato con la comodità di poter usufruire di spazi comuni, dalla spa ai ristoranti, in un mix perfetto di prodotto e servizio, a portata di mano. Torna così il concetto del format ibrido che SMP sta sperimentando anche all' estero. Soprattutto in Cina, dove ha firmato l' interior design e contribuito all' architettura del progetto Tonino Lamborghini a Chengdu che inaugurerà nel 2021: edifici di ultima generazione al cui interno si integrano funzioni legate all' hospitality, altre commerciali, culturali e di residenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.



Il Sole 24 Ore Privacy e GDPR

PRONTO IL DECRETO ATTUATIVO

Cashback fino a 150 euro già per dicembre

Debutto sperimentale: basteranno 10 operazioni Rimborsi erogati a febbraio

M. Mo., G. Par.

Il cashback, ossia il rimborso di Stato per i pagamenti diversi dal contante, è pronto a partire. Già a dicembre si potrà iniziare a concorrere per una restituzione che potrà arrivare a un massimo di 150 euro. Il decreto attuativo, dopo l'ok ricevuto in settimana dal Garante della **Privacy** (si veda Il Sole 24 Ore del 15 ottobre), è ormai pronto. Tra i 12 articoli che lo compongono c'è anche la disciplina del debutto sperimentale.

Dopo essersi registrati sull'app «Io» (su cui girerà tutta l'operazione) e aver associato uno più strumenti di pagamento anche virtuali alternativi al contante, sarà necessario effettuare pagamenti per almeno 10 operazioni nel mese di dicembre. Il rimborso sarà pari al 10% degli acquisti, naturalmente con esclusione delle transazioni online, su un tetto massimo di spesa di 1.500 euro complessivi. Ma attenzione, l'articolo 7 del decreto pone anche il limite dei 150 euro per operazione. Questo comporta che per ogni singola operazione il consumatore potrà ottenere un rimborso di massimo 15 euro che moltiplicati per (almeno) dieci operazioni si tradurranno un recupero massimo di 150 euro delle spese sostenute con moneta elettronica. Rimborso che, come precisa il regolamento del ministero dell'Economia, sarà erogato dalla Consap (la concessionaria dei servizi pubblici) sull'Iban indicato dal diretto interessato entro il 28 febbraio 2021.

Per il resto, il testo del regolamento conferma quanto già anticipato su queste pagine. Da gennaio 2021 a giugno 2022, il rimborso scatterà con un minimo di 50 operazioni a semestre e sarà pari al 10% di una spesa complessiva sui sei mesi fino a 1.500 euro, dando così diritto a un rimborso totale che può arrivare nell'anno solare 2021 a 300 euro per codice fiscale (a prescindere da quanti strumenti di pagamento digitale abbia associato sull'app «Io»). Anche in questo caso, il rimborso per singola operazione non potrà mai superare i 15 euro anche per i pagamenti oltre 150 euro. Fissato anche il calendario delle restituzioni semestrali che avverranno a luglio 2021, gennaio 2022 e luglio 2022.

Al cashback ordinario si affianca un «rimborso speciale» pari a 1.500 euro che sarà erogato ai centomila consumatori registrati che effettueranno più transazioni no cash nei tre semestri di riferimento.

Ogni semestre il conteggio ripartirà da zero. E attenzione perché «sono vietati - come mette nero su bianco il decreto attuativo all'articolo 8 - i frazionamenti artificiali dei pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronici riferibili al medesimo acquisto presso lo stesso esercente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA.



Affari & Finanza Privacy e GDPR

Palazzo Europa Andrea Bonanni

Dagli aerei al web Ue e Stati Uniti sempre più divisi

L' Organizzazione mondiale del commercio (Wto) ha autorizzato la Ue a imporre tariffe doganali punitive per 4 miliardi su prodotti americani in risposta a quelle decise da Washington su prodotti europei. Poche ore dopo, gli Stati Uniti hanno avanzato una proposta per porre fine alla guerra dei cieli tra Boeing e Airbus, che aveva innescato lo scontro. Gli europei la considerano «inaccettabile». Ma intanto entrambe le parti si preparano per una trattativa che appare lunga e difficile quanto inevitabile. Gli Usa accusano gli europei di aiuti di stato ad Airbus tramite crediti iper-agevolati.

Bruxelles accusa gli americani di aver favorito Boeing con riduzioni arbitrarie delle tasse pagate dal gigante aeronautico. Da qui l' escalation delle ritorsioni bilaterali che hanno coinvolto tutto lo spettro dell' interscambio transatlantico. Nel frattempo la pandemia ha messo a terra gli aerei e le compagnie aeree. Per Boeing e Airbus sono tempi duri. La fine delle ostilità conviene ad entrambi.

Ma se la guerra dei cieli tra Europa e America volge, forse, alla conclusione, altri e ben più cruciali terreni di scontro si stanno preparando. La Ue, infatti, si sta muovendo con sempre maggiore determinazione per ristabilire una propria «sovranità digitale», oggi compromessa dai giganti tecnologici americani e anche cinesi.

All' ultima riunione dei ministri europei delle telecomunicazioni, 25 Paesi hanno sottoscritto una dichiarazione favorevole alla creazione di una «european cloud federation», cioè una struttura federale per lo stoccaggio, l' utilizzo e la condivisione dei dati europei, che ora finiscono in mano alle grandi tech companies americane. I due Paesi che non hanno firmato, Danimarca e Cipro, dovrebbero farlo a breve. Il cloud europeo dovrebbe proteggere i dati in base alle regole europee sulla **privacy** (molto più restrittive di quelle americane) e fare da base per Gaia-X, l' iniziativa franco-tedesca per creare una capacità di "cloudcomputing" europea.

Parallelamente, i governi della Ue e la stessa Commissione appaiono determinati a mettere sotto attacco i giganti del Web, che oggi di fatto agiscono come «guardiani» dell' accesso a Internet. La commissaria alla concorrenza, Margrethe Vestager, sta mettendo a punto il "Digital Services Act" che limiterà il monopolio delle grandi compagnie che condizionano l' accesso al Web nell' utilizzo dei dati raccolti, obbligandole a condividerli con la concorrenza.

Nel frattempo Francia e Olanda hanno presentato una proposta congiunta per la creazione di una Authority europea che regoli l' attività delle Tech companies, tipo Google o Facebook e il loro potere di limitare la concorrenza sfruttando la posizione dominante. Francia e Olanda su queste questioni raramente convergono.



Affari & Finanza

Privacy e GDPR

Se lo fanno, significa che il problema della sovranità digitale europea è ormai avvertito da tutti come una priorità. A conti fatti, sull' Atlantico si addensano nubi sempre più scure, che neppure le elezioni americane, qualsiasi risultato diano, potranno dissipare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore Privacy e GDPR

A un mese dal via mancano i decreti attuativi, compreso l'elenco delle organizzazioni che possono promuovere l'azione. Il sistema informatico verrà testato in settimana

Debutta la nuova class action ma non c'è nulla di pronto

Bianca Lucia Mazzei

A un mese dall'entrata in vigore della riforma della class action - prevista per il 19 novembre - mancano ancora tutti i decreti di attuazione della legge 31/2019, a partire dal più importante: quello che stabilisce i requisiti per l'iscrizione all'elenco delle organizzazioni e delle associazioni abitate a promuovere le azioni di classe che doveva arrivare addirittura un anno fa.

La situazione La riforma della class action, fortemente voluta dal M5S e approvata a larghissima maggioranza a marzo 2019, prevedeva tre decreti attuativi, di competenza del ministero della Giustizia, e la predisposizione dell'area del portale dei servizi telematici del ministero necessaria per lo svolgimento delle attività processuali. Il largo utilizzo della tecnologia è una delle novità della riforma e proprio la messa a punto del sistema informatico ha giustificato la posticipazione dell'entrata in vigore di 12 mesi, poi prorogati a 19. Secondo il ministero della Giustizia il collaudo inizierà questa settimana, ma anche a voler essere ottimisti le buone notizie si fermano qui.

Quanto ai decreti, infatti, mancano sia quello con il modello della domanda di adesione, sia l'altro sui compensi dei difensori. L'assenza più grave, però, è il decreto sull'elenco delle organizzazioni che possono promuovere le future class action, che fra l'altro prevede anche un passaggio nelle Commissioni parlamentari.

«L'individuazione dei soggetti legittimati è un tassello fondamentale - dice Paolo Martinelli, presidente di Altroconsumo - altrimenti si rischia la paralisi».

Novità e nodi applicativi La legge 31 amplia il campo di applicazione della class action: potrà essere proposta da tutti i cittadini, imprese e professionisti (e non più solo consumatori) sia per far valere responsabilità contrattuali (come oggi), sia quelle extracontrattuali, oggi circoscritte alle pratiche commerciali scorrette e ai comportamenti anticoncorrenziali. Non sono però cambiati i filtri di ammissibilità, fra cui quello dell'omogeneità dei diritti individuali: uno scoglio che ha bloccato molte azioni. «Danni ambientali, sanitari e violazione della **privacy** sono i campi dove ci potrebbe essere una maggiore applicazione», dice l'avvocato Pietro Pouché, dello studio legale internazionale Herbert Smith Freehills.

Ma è la terza fase della "nuova" class action, quella che si apre con la sentenza di condanna, a destare le maggiori perplessità. Questa pronuncia, infatti, accerta le responsabilità ma non chiude il procedimento poiché la riforma (a differenza di quanto accade oggi: si veda il grafico a destra) consente l'adesione alla class action anche dopo la condanna. Una possibilità fortemente contestata dalle imprese. «Impedisce



Il Sole 24 Ore

Privacy e GDPR

alle aziende di avere contezza della classe e dell' entità dei risarcimenti e sbilancia il sistema a sfavore delle imprese» sottolineano in Confindustria, che continua a chiederne la modifica.

La sentenza di condanna apre un lungo e complicato percorso che ricorda quello fallimentare e vede come protagonisti il rappresentante unico degli aderenti (che deve avere i requisiti del curatore fallimentare) e il giudice delegato, che deciderà gli importi delle liquidazioni. Il rappresentante degli aderenti dovrà predisporre il progetto dei diritti individuali in cui, dopo aver valutato le domande di adesione (e relative prove) e le memorie difensive del condannato, prende posizione su ogni richiesta.

I tempi previsti dalla legge sono serrati: il "resistente" (impresa o ente gestore di servizi pubblici) ha 120 giorni per contestare le richieste degli aderenti (e quelle cui non risponde sono considerate ammesse), il rappresentante ha 90 giorni per presentare il progetto dei diritti individuali e 60 per apportare variazioni. Non è chiaro però cosa succede se queste scadenze non vengono rispettate, evento non improbabile visto che le adesioni alle class action possono essere centinaia, se non migliaia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno)

Privacy e GDPR

IL PUNTO Mes e Immuni, il doppio volto dell' incapacità di aiutare la ripresa

daniele_manca

Il rischio è annoiare. Ma dietro la non scelta sul Mes, sulle risorse a interessi quasi zero che da subito l' Italia avrebbe potuto prendere dall' Europa, si nasconde il difetto principale del nostro Paese. E dei governi che si sono succeduti negli ultimi anni: l' incapacità di decidere, di dare priorità, e in ultima analisi, di saper spendere bene. Se, per un caso fortunato, domani mattina arrivassero 36 miliardi al governo italiano vincolati solo al fatto che devono essere spesi in sanità e sicurezza, siamo sicuri che si saprebbe come utilizzarli? Si comincerebbe a tappare qualche buco, si farebbero quelle spese che non si sono potute fare in passato.

Si continuerebbe a mettere toppe a un abito sempre più logoro. Tutti investimenti che non avrebbero alle spalle alcun tipo di ragionamento strategico o di gerarchia. E, soprattutto, non servirebbero a riavviare le attività economiche e i consumi vista la stagnazione che ormai dobbiamo prepararci ad affrontare. Il continuo incremento dei risparmi, della liquidità degli italiani ci dice una cosa soltanto: i cittadini non si sentono al sicuro.

La spesa delle famiglie non fa che contrarsi, certo per le mancanza di denaro o per la paura di un domani ancor meno scintillante dell' oggi.

Ma questo ha un solo nome: mancanza di fiducia. Perché ritorni il primo passo da fare è, se non sconfiggere, perlomeno dare dimostrazione che si sta facendo di tutto per garantire sicurezza ai cittadini. Che non significa soltanto aumentare il numero di terapie intensive e cioè intervenire a valle, quando la malattia è conclamata, ma lavorare sulla prevenzione. E lo stiamo facendo? La risposta è purtroppo no. Non si sta avendo nemmeno il coraggio di affrontare i ridicoli timori su Immuni e la **privacy** o sulla necessità di agevolare in modo fattivo il ricambio degli smartphone per permetterne l' utilizzo. Nonostante la ricca messe di bonus. A dimostrazione che, purtroppo, nel nostro Paese non c' è un problema di risorse, quanto di assunzione di responsabilità e scelte. Come sul Mes.



Italia Oggi Sette

Privacy e GDPR

Lo stabilisce il decreto n. 56/2020 che attua la legge di conversione del dl Semplificazioni

InI, procedimenti in sicurezza

Dalle dimissioni alle conciliazioni: l'accesso è da remoto

PAGINA A CURA DI CARLA DE LELLIS

Vietato l'accesso agli uffici dell'Ispettorato: i procedimenti si svolgono online, su piattaforma Microsoft Teams.

Lo stabilisce l'Ispettorato nazionale del lavoro (InI) nel decreto n. 56/2020, in attuazione della legge n. 120/2020 (conversione del cosiddetto decreto Semplificazioni, il dl n. 76/2020). A causa del Covid, non serve recarsi di persona all'ufficio dell'Ispettorato territoriale (ItI) per sottoscrivere un contratto a termine in «deroga assistita», né per attività conciliativa, per audizioni in merito a ordinanze-ingiunzioni, per la certificazione dei rapporti di lavoro e per l'audizione su accertamenti con ricadute penali. Il procedimento si svolge online, partecipando in data e ora prestabilita a una riunione telematica su Microsoft Teams. In presenza di particolari motivazioni, si può chiedere che la riunione venga svolta «in presenza».

L'attività online. La novità (art. 12-bis, comma 2) semplifica, dunque, alcune procedure svolte dagli ispettorati territoriali (ItI) che presuppongono la presenza fisica del richiedente. In pratica, consente di svolgere le procedure in presenza «virtuale», cioè con «strumenti di comunicazione da remoto». La norma individua due procedure dalle quali si può beneficiare: la convalida del rapporto o della richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice in gravidanza e/o dalla lavoratrice o dal lavoratore, nei primi tre anni di vita del figlio o dell'ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento (art. 55, comma 4, dlgs n. 151/2001); conferma delle dimissioni della lavoratrice presentate dal giorno delle pubblicazioni del matrimonio fino a un anno dopo la sua celebrazione (art. 35, comma 4, dlgs n. 198/2006). Con proprio decreto n. 56/2020, l'InI ha individuato le ulteriori procedure (si veda la tabella in pagina).

La semplificazione consiste nella possibilità di svolgere «attraverso strumenti di comunicazione da remoto» tutti i procedimenti individuati, quelli predetti di convalida, nonché quelli ulteriori, che sono: attività conciliativa ai sensi dell'art. 410 c.p.c., degli artt. 11 e 12 del dlgs n.

124/2004; audizioni ai sensi dell'art.

18 della legge n. 689/1981; attività certificativa ai sensi degli artt. 75 e seguenti del dlgs n. 276/2003; istruttoria rinnovo contratti a termine ai sensi dell'art. 19, comma 3, dlgs n.

81/2015; audizioni nell'ambito dell'attività di vigilanza a esclusione degli accertamenti concernenti profili di rilevanza penale.

Le condizioni. Condizioni necessarie affinché alla procedura «da remoto» possa essere riconosciuta la stessa efficacia di quella tenuta «in presenza» sono: l'identificazione degli interessati o dei



Italia Oggi Sette

Privacy e GDPR

soggetti da essi delegati; l' acquisizione della loro volontà espressa.

Il provvedimento finale o il verbale si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato.

Applicativo da utilizzare. L' applicativo da utilizzare per lo svolgimento «da remoto» delle procedure è Microsoft Teams, già in dotazione a tutti gli uffici. Ai fini dell' organizzazione «da remoto» dell' attività, l' ufficio deve preliminarmente inviare, con email e secondo le disponibilità eventualmente concordate in precedenza, specifico invito alla/e parte/i richiedente/i e, se già conosciuto, al soggetto che presta eventualmente assistenza.

L' invito, corredato dalla informativa **privacy**, deve contenere indicazione: 1. della data e ora fissate per l' incontro e delle condizioni di partecipazione su piattaforma Microsoft Teams; 2. del termine entro il quale deve essere fatta pervenire l' adesione all' invito, eventualmente anche a mezzo e-mail; 3. della necessità che, entro e non oltre i sette giorni antecedenti alla data stabilita, sia: trasmesso il documento di identità del soggetto istante o del professionista che interviene per delega/procura, qualora non già allegato alla richiesta; comunicato l' indirizzo di posta elettronica attraverso il quale l' istante ed il soggetto che eventualmente lo assiste parteciperanno alla riunione, insieme ad un recapito telefonico da contattare in caso di necessità; fatta pervenire: a) dichiarazione, ai sensi dell' art. 46 del dpr n. 445/2000, del possesso dei poteri di rappresentanza di chi interviene per conto dell' impresa o della procura per chi interviene in luogo del rappresentante dell' impresa; b) delega/procura del professionista che intervenga in luogo della parte; 4. del fatto che la verbalizzazione sarà effettuata esclusivamente dal funzionario addetto previa condivisione del testo sulla piattaforma Microsoft Teams (funzione condividi schermo); 5. della circostanza che non si potrà procedere a registrazione della riunione.

Una volta ricevuta risposta nel termine indicato, l' ufficio provvede a inviare alla/e parte/i il link di collegamento a Microsoft Teams al quale accedere, preferibilmente con Google Chrome, alla data e all' orario fissati.

In caso di mancata attivazione del link, previo tentativo di contatto telefonico da parte dell' ufficio, la riunione si chiuderà con esito negativo per assenza di parte. Il funzionario darà atto a verbale di tale assenza, archiviando la richiesta. Analogamente, nel caso in cui l' istante non abbia dato risposta alla e-mail di invito.

Svolgimento dell' incontro online. In data e ora stabilita si svolge la riunione online. Il funzionario dell' Itl provvede, prima di tutto, all' identificazione della/e parte/i mediante verifica della corrispondenza tra documento d' identità inviato per e-mail e quello mostrato in apertura di videoconferenza.

La procedura di identificazione viene svolta singolarmente e separatamente per ciascun soggetto intervenuto. Il funzionario ricorda alla/e parte/i il divieto di attivazione della funzione di registrazione nella piattaforma Microsoft Teams e il divieto di scambio di file, nonché dell' attivazione della messaggistica

Italia Oggi Sette

Privacy e GDPR

per il tramite della stessa piattaforma, potendosi utilizzare esclusivamente le e-mail. In caso di mancato rispetto del divieto, la riunione è interrotta fino a quando non sia eliminata la registrazione.

La verbalizzazione. Al termine della riunione, il funzionario provvede alla sua verbalizzazione dando atto: delle modalità di partecipazione «da remoto»; dei consensi acquisiti dalla/e parte/i; della loro identificazione; della sottoscrizione, previa condivisione del testo attraverso l' attivazione della specifica funzione di Microsoft Teams (condivisione schermo); della consapevolezza, da parte dell' istante, che per norma di legge il verbale è sottoscritto dal solo funzionario procedente e della circostanza che il verbale è trasmesso alla e-mail o Pec (Posta elettronica certificata) indicata dal soggetto interessato.

La riunione in «presenza». È fatta salva la facoltà per la parte istante di riscontrare l' invito chiedendo che la riunione si svolta «in presenza», esplicitandone le motivazioni. In tal caso, qualora l' ufficio ritenga fondate le motivazioni, non si dà corso alla procedura online, procedendo a riprogrammare l' audizione secondo la modalità richiesta dalla parte, tenuto sempre conto dell' esigenza di regolare gli accessi all' ufficio per evitarne l' affollamento.

© Riproduzione riservata.

La Stampa Privacy e GDPR

Azzolina e M5S contro De Micheli: doveva fare di più sui mezzi pubblici

La tentazione di Conte "Scaricare l' app Immuni diventi obbligatorio"

Ilario Lombardo Roma Che lui non voglia un altro lockdown, lo ha detto e ribadito in tutti i modi possibili. Anche ai ministri, come Dario Franceschini, che lo hanno incalzato fino a notte. Ma Giuseppe Conte questa volta sembra viaggiare per conto suo, persino di fronte al grido di allarme degli scienziati. Ha un' idea in testa ed è quella di mettere in salvo l' economia. Ma per chiudere il minimo indispensabile, sostiene il premier, «bisogna cambiare la strategia». E allora serve un potenziamento di tutte le armi che si hanno a disposizione. A partire da Immuni. La app per il tracciamento non sta funzionando come dovrebbe. Gli italiani sono restii a scaricarla e non tutte le Asl si sono dimostrate attrezzate su come utilizzarla davanti alle segnalazioni di casi positivi tramite codice anonimo. Due settimane fa c' è stata una campagna pubblicitaria che è servita a incrementare i download. Ma non è bastato. Al punto che adesso il presidente del Consiglio, d' accordo con gli esperti, sta maturando la convinzione di renderla obbligatoria. Sabato è uscito allo scoperto il capo politico del M5S Vito Crimi: «Occorre potenziare l' utilità di Immuni, rendendola obbligatoria per l' accesso a determinati luoghi o servizi e verificando che tutto il sistema sanitario sia in grado di sfruttarne le potenzialità». Crimi non parla a caso. A Palazzo Chigi hanno letto con attenzione il monito del Comitato tecnico-scientifico, sintetizzato nel documento dell' altro ieri, dove si parla di «assoluta esigenza di tempestiva diagnosi, monitoraggio ed efficace tracciamento dei contatti». Ristoranti, locali e mezzi di trasporto sono luoghi dove secondo il premier è immaginabile applicare l' obbligatorietà della app. Il punto è capire come farlo, viste le complicate implicazioni sulla **privacy** e i risvolti costituzionali. Intanto nel Dpcm si rende obbligatoria la registrazione della notifica da parte delle Asl.

Di certo, Conte ha chiaro il grandissimo problema di mancato tracciamento tra i passeggeri che si ammassano nei mezzi pubblici. I trasporti sono la vera frontiera della dura battaglia contro il virus, quella su cui è più difficile intervenire. Ieri la ministra Paola De Micheli ha difeso in tv la scelta di aver mantenuto all' 80% la capienza su bus, metro, tram e treni, ben sapendo che attorno a lei si allungano le critiche dei partner di governo. Da giorni i 5 Stelle le stanno addosso: prima i grillini della commissione Trasporti della Camera, poi il viceministro Giancarlo Cancelleri, ora le accuse lasciate filtrare alla Stampa da altri esponenti di governo del M5S. Si doveva fare di più: «Perché De Micheli parla solo ora di precettare bus turistici?» Le domande rappresentano anche uno scudo a difesa di Lucia Azzolina. La ministra dell' Istruzione è la più imbufalita con la collega De Micheli, considera sbagliato puntare sulla didattica a distanza per alleggerire l' affollamento sui mezzi nelle ore di ingresso a scuola. «Si prenda le sue responsabilità» dice la grillina, convinta che finora si sia fatto troppo poco. Se

ILARIO LOMBARDO



La Stampa

Privacy e GDPR

è vero, come ha ammesso De Micheli, che è impossibile mantenere il distanziamento dentro bus e tram, anche quando non si raggiunge il tetto dell' 80%, allora il sistema andava riorganizzato meglio per avere più mezzi in strada. Con bus turistici, Ncc ma anche i veicoli della D

ifesa. Perché non pensare di mettere i pullman orfani dei turisti a disposizione degli studenti più autonomi, delle scuole medie e superiori, e sgravare così il resto dei trasporti pubblici? La ministra del Pd deve fare i conti con un buco di oltre un miliardo di euro: a tanto ammontano le perdite delle aziende di Tpl, dopo il lockdown. Ma non sono solo i grillini a pensare che De Micheli poteva fare di più. Anche Italia Viva è insoddisfatta: «Le assicurazioni della ministra non bastano - accusa il deputato di Iv Luciano Nobili - Servono risorse, controlli, coordinamento con le regioni. Numerosi operatori privati hanno già fatto sapere di essere pronti a mettere a disposizione i loro mezzi, ci sono anche quelli dell' esercito, cosa stiamo aspettando per intervenire sul settore più a rischio conta

gio?». - © RIPRODUZIONE RISERVATA il retroscena angelo carconi/ansa Siamo consapevoli che ci sono delle criticità: non possiamo tollerare le file di ore per i tamponi Giuseppe Conte, 56 anni, durante la conferenza stampa di ieri sera Non abbassiamo la guardia anche nelle situazioni in cui incontriamo parenti e amici Dobbiamo tutelare la salute ma anche l' economia nel segno dell' adeguatezza e della proporzionalità giuseppe conte presidente del consiglio.

Il Messaggero

Privacy e GDPR

Una gita a Tagliacozzo per Totti e famiglia

FUORIPORTA SPECIALE Una tranquilla passeggiata in famiglia. Un fuoriporta d' ottobre per Francesco Totti che con la moglie Ilary Blasi e i figli ha trascorso la giornata a Tagliacozzo, in Abruzzo. Con il viso coperto dalla mascherina e il cappellino calato sulla fronte si è goduto una assolata piazza Obelisco, nel cuore del borgo della montagna marsicana. In incognito, come racconta il sito Confinelive.it, l' ex Capitano della Roma è arrivato insieme alla moglie, alla figlia Chanel e con il resto della famiglia per una gita in totale relax e **privacy**. D' altronde, sono giornate particolari per il campione, all' insegna della riservatezza: da poco ha perso per il Covid l' amato papà Enzo. Avrebbe anche dovuto partecipare sabato alla Festa del Cinema di Roma per accompagnare la presentazione del docufilm Mi chiamo Francesco firmato dal regista Alex Infascelli, ma non se l' è sentita. E così ha scelto Tagliacozzo per cercare un po' di sollievo, trascorrendo una domenica in famiglia in piena riservatezza. Non è la prima volta che Francesco Totti sceglie la Marsica per una pausa relax. Era già successo lo scorso luglio, in tempi di vacanze di prossimità quando con la famiglia aveva soggiornato nella riserva della Valle Roveto. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

